

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (VI Camera e 6 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	18
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	19
GIUSTIZIA (II)	»	36
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	44
FINANZE (VI)	»	79
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	107
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	117
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	126
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	139
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	140
AFFARI SOCIALI (XII)	»	148
AGRICOLTURA (XIII)	»	194

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Civici e Innovatori: (CI); Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-UDC-IDEA: Misto-UDC-IDEA; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpI; Misto-FARE!-PRI: Misto-FARE!-PRI; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	<i>Pag.</i>	195
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	»	196
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	»	197
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	199

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) della Camera dei deputati e 6^a (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dottor Andrea Abodi, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Istituto per il credito sportivo (Nomina n. 108) 3

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 22 giugno 2017.

Audizione del dottor Andrea Abodi, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Istituto per il credito sportivo (Nomina n. 108).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.30.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 4

SEDE REFERENTE:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 8

ALLEGATO (*Emendamenti approvati*) 16

SEDE REFERENTE

Giovedì 22 giugno 2017. — Presidenza del presidente della VI Commissione Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonio Gentile.

La seduta comincia alle 9.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 giugno scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che le Commissioni riprendono l'esame del provvedimento dall'emendamento Allasia 1.51. Comunica che il deputato Epifani ha sottoscritto tutte le proposte emendative a firma Ricciatti.

Stefano ALLASIA (LNA), intervenendo sull'ordine dei lavori, rinnova la richiesta già formulata nella seduta di ieri circa l'orientamento del governo rispetto alle proposte emendative accantonate e gli accordi tra maggioranza ed Esecutivo anche dal punto di vista della tempistica dei lavori delle Commissioni.

Gianluca BENAMATI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, intende svolgere alcune precisazioni in merito alle proposte emendative presentate dal Partito Democratico, anche a seguito di discutibili commenti di autorevoli esponenti del Senato. Come già evidenziato nella seduta di ieri, si tratta di emendamenti in materia di contratti assicurativi, *telemarketing*, procedure di gara nel settore dell'energia ed esercizio dell'attività odontoiatrica.

In particolare, ritiene che il Senato abbia erroneamente modificato le disposizioni relative alla cessazione del regime di maggior tutela, con particolare riguardo alle modalità di svolgimento delle aste che potrebbero determinare effetti perniciosi per l'aumento delle bollette elettriche, per

la formazione di cartelli e, più in generale, per gli occupati nelle società energetiche, come sottolineato dai sindacati di settore intervenuti in audizione. Stigmatizza in particolare la disposizione relativa ai clienti che non operano la scelta di un fornitore alla cessazione del regime di maggior tutela. Si è pertanto ritenuto che questa impostazione penalizzasse i consumatori riducendoli a soggetti passivi all'interno di una gara tra aziende energetiche. Nell'attesa che sia espresso il parere da parte dei relatori e del Governo sul proprio emendamento 1.130, preannuncia la sua intenzione di non ritirare l'emendamento qualora fosse avanzata una richiesta in questo senso, riservandosi di valutare la votazione finale del testo in base al recepimento di questa specifica e, a suo avviso, rilevantisima modifica.

Adriana GALGANO (CI) ribadisce come giudica l'approvazione del disegno di legge sulla concorrenza, entro la prossima settimana, un adempimento necessario nei confronti dell'Europa anche al fine di dare maggiore competitività al Paese. Rispetto alle considerazioni svolte dal collega Benamati e alle richieste formulate dal Partito democratico circa le proposte emendative accantonate ricorda come sul *tele-marketing* sia attualmente all'esame della Camera in sede legislativa un provvedimento specifico. Ribadisce come il provvedimento abbia un grande valore per il sistema produttivo e chiede che venga approvato definitivamente da questo ramo del Parlamento. Sottolinea peraltro che eventuali aspetti problematici recati dal provvedimento potranno essere successivamente corretti nell'ambito di altri atti normativi.

Raffaello VIGNALI (AP-CpE-NCD) sottolinea come la decisione di modificare il provvedimento in assenza di adeguate garanzie di tempi certi di approvazione anche da parte del Senato possa rappresentare una decisione rischiosa. Evidenzia come il testo all'esame delle Commissioni non sia perfetto, ma rappresenti in ogni caso il risultato di un lavoro di sintesi complesso da non disperdere.

Con riferimento alle proposte emendative che si è ritenuto di accantonare, sottolinea come eventuali aspetti problematici potranno essere corretti in successivi provvedimenti. Nel prendere atto della posizione annunciata dal Partito Democratico, chiede formalmente che il Ministro per i rapporti con il Parlamento venga innanzi alle Commissioni per comunicare i tempi di calendarizzazione del provvedimento al Senato, auspicando la sua definitiva approvazione prima della pausa estiva.

In assenza di tale impegno formale da parte del Governo, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame.

Michele PELILLO (PD) ricorda in primo luogo che il disegno di legge in esame, sebbene concepito dal legislatore come legge annuale, è stato oggetto di un lungo dibattito da parte del Parlamento che si protrae da circa due anni. Al riguardo, ritiene che il testo approvato in prima lettura dalla Camera, frutto di un lungo e complesso dibattito tra le forze politiche, rappresentasse un punto di equilibrio e di sintesi apprezzabile, rispetto al quale tuttavia il Senato è intervenuto, in seconda lettura, apportando modifiche sostanziali e dando quindi una diversa impostazione alla disciplina di alcune questioni rilevanti.

In tale quadro, nel rammentare che le tematiche rispetto alle quali la maggioranza e il Governo ritengono di dover svolgere un'ulteriore riflessione già nell'ambito del disegno di legge in esame, riguardanti quattro specifiche questioni, sottolinea come si tratti di punti qualificanti l'intero impianto del disegno di legge, rispetto ai quali il Senato ha svolto un ampio dibattito, senza peraltro trovare adeguate soluzioni.

Al riguardo cita la questione dei titoli abilitanti all'esercizio dell'attività odontoiatrica, recata dai commi da 154 a 157, evidenziando come le disposizioni del testo licenziato dal Senato comportino il rischio di consentire l'esercizio della predetta attività a società odontoiatriche nelle quali il

possesso dell'iscrizione all'albo degli odontoiatri sia un requisito posseduto soltanto dal direttore sanitario e non richiedendo che analogo requisito debba essere posseduto dagli altri soggetti operanti nella medesima società. Ritiene quindi che le Commissioni debbano procedere ad affrontare le delicate questioni sopra richiamate, per poi concludere l'esame in terza lettura e chiedere l'inserimento, nel più breve tempo possibile, del disegno di legge nell'ordine del giorno dei lavori del Senato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Allasia 1.151.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Paglia 1.152: si intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Allasia 1.153 e Quaranta 1.154.

Simone BALDELLI (FI-PdL), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.368, ricorda le mozioni approvate dalla Camera dei deputati il 6 ottobre 2015 sulla questione delle maxi bollette, che rappresentano una pratica commerciale assolutamente scorretta.

Ritiene che il rappresentante del Governo conosca il problema delle numerose famiglie che vengono messe in grave difficoltà dalla richiesta di pagamento di conguagli di ammontare molto elevato e riferiti a periodi superiori a un anno.

Stigmatizza il fatto che il Governo non sia fino ad ora riuscito ad approvare una norma volta ad arginare tale pratica scorretta e ricorda la sanzione pari a 14 milioni di euro che è stata irrogata dall'Autorità *antitrust* nei confronti delle aziende responsabili di questi comportamenti. Segnala infine che sull'emendamento a sua prima firma c'è la convergenza di diversi gruppi parlamentari e quindi auspica che i relatori e il Governo possano riconsiderare il parere contrario.

Catia POLIDORI (FI-PdL) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Baldelli 1.368.

Il Sottosegretario Antonio GENTILE, nel condividere sostanzialmente il contenuto dell'emendamento Baldelli 1.368, si impegna sin d'ora ad accogliere un ordine del giorno di analogo contenuto durante l'esame in Assemblea.

Davide CRIPPA (M5S), nel sottoscrivere l'emendamento Baldelli 1.368, in esame sottolinea la rilevanza del tema dei maxi bollette meritevole, a suo giudizio, di particolare attenzione in quanto rappresenta una pratica scorretta che richiederebbe un intervento efficace a tutela dei diritti dei consumatori. Ricordando le dichiarazioni svolte dai colleghi Benamati e Pelillo, ritiene che vi sia spazio, in questo provvedimento, anche per un intervento di questa natura.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore per la X Commissione*, alla luce delle considerazioni svolte dal collega Baldelli, sottolinea come le questioni poste nell'emendamento siano assolutamente rilevanti e condivisibili. Ritiene tuttavia che esse possano essere affrontate in altra sede, vista anche la disponibilità del Governo ad individuare lo strumento più opportuno. Al riguardo, auspica che possa essere tempestivamente approvato un provvedimento volto a sanare questa pratica scorretta.

Domenico MENORELLO (CI), nel condividere le finalità dell'emendamento Baldelli 1.368, ritiene che la posizione dei relatori e del Governo renda evidente l'atteggiamento contraddittorio con il quale la maggioranza da una parte ritiene di dover affrontare già nell'ambito del provvedimento in esame solo alcune specifiche questioni ritenute rilevanti, senza demandarle ad atti normativi successivi, e dall'altra, su tematiche importanti per i consumatori come quella affrontata dall'emendamento in esame, ritiene si possa intervenire attraverso ulteriori provvedimenti.

Richiama quindi le forze di maggioranza, e segnatamente il Partito Democratico, a un atteggiamento più coerente e a un'assunzione di responsabilità circa il complessivo esito del disegno di legge.

Simone BALDELLI (FI-PdL), nell'accettare la sottoscrizione dell'emendamento a sua prima firma 1.368 da parte del collega Crippa, prende atto con soddisfazione del clima di favore sul tema da lui sollevato. Ritiene, pertanto, vi siano le condizioni per approvare in tempi rapidi un provvedimento anche in sede legislativa, la sua proposta di legge C. 3792, di cui sollecita l'incardinamento.

Per quanto concerne l'intervento svolto dal collega Benamati sugli emendamenti accantonati in materia di aste nel settore energetico, sottolinea che sono stati presentati emendamenti identici da diversi gruppi parlamentari, tra i quali l'emendamento Brunetta 1.133.

Le Commissioni respingono l'emendamento Baldelli 1.368.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Paglia 1.155, 1.156, 1.157 e 1.158: si intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ricciatti 1.160.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Paglia 1.161: si intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ricciatti 1.162.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Paglia 1.163: si intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Allasia 1.164, 1.165, 1.166, 1.167 e 1.168.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Artini 1.171: si intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Crippa 1.172 e Allasia 1.173.

Davide CRIPPA (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima 1.174, ne illustra le finalità evidenziando come esso sia volto ad estendere la disciplina prevista agli impianti di potenza compresa tra 1 e 20 kilowatt al fine di dare risposta e tutele ai consumatori che sono stati truffati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Crippa 1.174 e Allasia 1.175.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Paglia 1.176: si intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Allasia 1.177.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Schullian 1.178: si intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Allasia 1.180, Polidori 1.181 e Allasia 1.182.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Paglia 1.184, 1.185 e 1.186: si intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Crippa 1.191.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Segoni 1.192: si intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Crippa 1.193.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Paglia 1.195: si intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Allasia 1.196 e 1.197.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Cristian Iannuzzi 1.198 e 1.199: si intende vi abbia rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Quaranta 1.201.

Carlo SIBILIA (M5S) sottoscrive gli emendamenti Villarosa 1.202 e 1.203.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Villarosa 1.202 e 2.203.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Paglia 1.204 e 1.205: si intende vi abbia rinunciato.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Busin 1.206, 1.207 e 1.208.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Civati 1.209, Paglia 1.210 e Civati 1.211: si intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Cancellieri 1.217 e 1.218, gli identici Ricciatti 1.225 e Ruocco 1.226, nonché l'emendamento Polidori 1.227.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Laffranco 1.228: si intende vi abbia rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Polidori 1.229.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Laffranco 1.230: si intende vi abbia rinunciato.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Polidori 1.231 e 1.232.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Paglia 1.234: si intende vi abbiano rinunciato.

Raffaello VIGNALI (AP-CpE-NCD) chiede la presenza della Ministra per i rapporti con il Parlamento, Anna Finocchiaro, al fine di conoscere l'orientamento del Governo in merito ai tempi di calendarizzazione al Senato del provvedimento in esame che sarà licenziato dalla Camera la prossima settimana.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia alla seduta già convocata al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea della giornata odierna.

La seduta termina alle 10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 22 giugno 2017. — Presidenza del presidente della VI Commissione Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonio Gentile.

La seduta comincia alle 12.50.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta odierna antimeridiana.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che le Commissioni riprenderanno l'esame del provvedimento dall'emendamento Crippa 1.235.

Stefano ALLASIA (LNA), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente come la Ministra Finocchiaro abbia rilasciato dichiarazioni in merito a possibili modifiche del disegno di legge in esame da parte delle Commissioni. Alla luce di tali affermazioni, chiede al rappresentante del Governo di rendere esplicita la posizione dell'Esecutivo sul prosieguo dei lavori.

Raffaello VIGNALI (AP-CpE-NCD), nel sottolineare come il Governo debba interloquire direttamente con le Commissioni, anziché comunicare le proprie intenzioni attraverso gli organi di stampa, rileva come le dichiarazioni della Ministra Finocchiaro siano evasive in quanto non chiariscono con quali scadenze temporali il Governo intenda procedere all'approvazione del disegno di legge in esame. Nel rammaricarsi per l'andamento dei lavori, reputa che l'atteggiamento dell'Esecutivo possa mascherare la volontà di non approvare il provvedimento.

Le Commissioni respingono l'emendamento Crippa 1.235.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Paglia 1.238, 1.239 e 1.241: si intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Crippa 1.242 e Allasia 1.253.

Stefano ALLASIA (LNA) sottoscrive l'emendamento Pagano 1.254.

Carlo SIBILIA (M5S) sottoscrive l'emendamento Ricciatti 1.256.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Pagano 1.254, Rizzetto 1.255, Ricciatti 1.256 e Abrignani 1.257.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, accantona l'emendamento Benamati 1.258. Risultano conseguentemente accantonati gli emendamenti Nesci 1.259, Paglia 1.260, Mantero 1.261, Nesci 1.262 e Paglia 1.263, i quali risulterebbero assorbiti o preclusi dall'eventuale approvazione dell'emendamento Benamati 1.258.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Colonnese 1.269 e Ricciatti 1.272.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Paglia 1.273 e Civati 1.275: si intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Colonnese 1.274 e Ricciatti 1.276.

Catia POLIDORI (FI-PdL) sottoscrive gli emendamenti Sandra Savino 1.278 e 1.280.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Polidori 1.277 e Sandra Savino 1.278.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Civati 1.279: si intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Sandra Savino 1.280 e Polidori 1.281, nonché gli emendamenti Loreface 1.282 e Silvia Giordano 1.283.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Civati 1.284 e Cristian Iannuzzi 1.301 e 1.302: si intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Bossa 1.306, gli identici emendamenti Di Benedetto 1.308 e Allasia 1.309, nonché l'emendamento Nicchi 1.310.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Paglia 1.311: si intende vi abbiano rinunciato.

Carlo SIBILIA (M5S) sottoscrive l'emendamento Di Benedetto 1.312.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Di Benedetto 1.312, gli identici emendamenti Allasia 1.313 e Di Benedetto 1.314, nonché gli emendamenti Allasia 1.315 e 1.316 e l'emendamento Nicchi 1.317.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Paglia 1.318: si intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Di Benedetto 1.319 e Allasia 1.320, nonché gli identici emendamenti Di Benedetto 1.321 e Allasia 1.322, l'emendamento Allasia 1.323, gli identici emendamenti Di Benedetto 1.324 e Allasia 1.325. Respingono quindi gli emendamenti Allasia 1.326, 1.327 e 1.328, nonché gli identici emendamenti Allasia 1.329, Nicchi 1.330 e Di Benedetto 1.331; respingono gli emendamenti Allasia 1.332, 1.333, 1.334, 1.335, 1.336, 1.337 e 1.338, nonché gli identici emendamenti Allasia 1.339 e Di Benedetto 1.340. Respingono inoltre gli emendamenti Allasia 1.341 e 1.342.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Paglia 1.343 e Cristian Iannuzzi 1.345: si intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Dell'Orco 1.346.

Stefano ALLASIA (LNA), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.347 ne illustra le finalità sottolineando come esso sia volto a sopprimere la lettera *b*) del comma 180 che disciplina l'offerta di servizi di noleggio attraverso piattaforme tecnologiche, nota vicenda del servizio Uber

che andrebbe evidentemente affrontata quanto meno nel passaggio del provvedimento in Assemblea.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Allasia 1.347 e Quaranta 1.348.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Paglia 1.349, 1.350, 1.351 e 1.352: si intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Dell'Orco 1.353, Turco 1.300 e Crippa 1.358.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Paglia 1.359: si intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Polidori 1.360 e Sottanelli 1.361.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti nonché Paglia 1.362 e 1.363: si intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Allasia 1.364 e 1.365.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Paglia 1.367: si intende vi abbiano rinunciato.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore per la X Commissione*, anche a nome della collega Fregolent esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Bargerò 1.67 e Pelillo 1.68, nonché sugli emendamenti Pelillo 1.69 e Benamati 1.106; esprime parere contrario sull'emendamento Crippa 1.129, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Benamati 1.130, Ricciatti 1.131, Allasia 1.132, Brunetta 1.133, nonché sull'emendamento Benamati 1.258. Ribadisce le ra-

gioni che hanno indotto i relatori a proporre prima l'accantonamento di tali proposte emendative e ora il parere favorevole, in quanto esse affrontano materie sulle quali il Senato è intervenuto con modifiche e che necessitano di ulteriori aggiustamenti.

Più in generale, osserva che sul provvedimento in esame, che certamente ha avuto un iter lungo e assai complesso, le Camere hanno lavorato con molta serietà svolgendo un approfondito lavoro di istruttoria. Ritiene che le limitate modifiche che saranno apportate dalla Camera non pregiudichino l'approvazione definitiva del disegno di legge prima della pausa estiva. Confida, da questo punto di vista, sulle rassicuranti e positive dichiarazioni sul provvedimento in esame rese oggi dalla Ministra dei rapporti con il Parlamento, auspicando che possa sollecitarne la rapida calendarizzazione al Senato. Confida altresì la necessità di questo intervento da parte dell'Esecutivo, considerato che il regolamento del Senato non prevede la disposizione recata dall'articolo 123-*bis*, comma 2, del regolamento della Camera, in base alla quale il Governo può chiedere di deliberare su un provvedimento collegato entro un determinato termine.

Il Sottosegretario Antonio GENTILE, nel rammentare l'iter del provvedimento, sul quale, in seconda lettura al Senato, il Governo ha posto la questione di fiducia, sottolinea come, sebbene le questioni sollevate dagli emendamenti che sono stati accantonati siano certamente all'attenzione del Governo, ritiene prioritario giungere a una rapida approvazione in via definitiva del disegno di legge, senza ulteriori modifiche. Invita quindi al ritiro di tutti gli emendamenti in esame, sui quali è stato espresso il parere favorevole dei relatori, esprimendo parere contrario sull'emendamento Crippa 1.129. Ove gli emendamenti non fossero ritirati dai presentatori, si rimette alle Commissioni.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatrice per la VI Commissione*, nel ringraziare il rappresentante del Governo per la puntuale

dichiarazione espressa, ribadisce, anche a nome del relatore per la X Commissione, Martella, il parere favorevole sugli emendamenti accantonati, ad eccezione dell'emendamento Crippa 1.129, nella convinzione che sia opportuno modificare il testo del disegno di legge su taluni specifici aspetti, i quali investono questioni particolarmente rilevanti.

Adriana GALGANO (CI) ritiene che il Partito Democratico debba riconsiderare il proprio orientamento sulle proposte emendative accantonate, in considerazione delle dichiarazioni formulate dal rappresentante del Governo che di fatto ha invitato al ritiro di tali emendamenti. Preannunzia quindi che il proprio gruppo presenterà degli emendamenti soppressivi in Assemblea sulle disposizioni modificate dalle Commissioni.

Gianluca BENAMATI (PD) dichiara di non voler accogliere l'invito al ritiro e mantiene gli emendamenti a sua firma e del collega Pelillo 1.68 e 1.69. Dà atto al Governo, e in particolare al sottosegretario Gentile, della correttezza mostrata durante l'esame del provvedimento; tuttavia, ribadisce che le proposte emendative presentate dal proprio gruppo riguardano questioni rilevanti sulle quali il Senato è già intervenuto e che hanno la finalità di tutelare i diritti dei consumatori e la salute dei cittadini.

Davide CRIPPA (M5S) stigmatizza il fatto che la maggioranza di fronte ad un provvedimento assai complesso decide di approvare solo alcune e limitate modifiche che interessano il Partito Democratico, le uniche che vengono giudicate meritevoli di considerazioni. Segnala, altresì, di non aver compreso appieno la posizione espressa dal Governo, sottolineando che, ove in Assemblea fosse posta la questione di fiducia, per coerenza dovrebbe essere riferita al testo approvato dal Senato.

Passando al merito degli emendamenti accantonati stigmatizza il parere contrario espresso dai relatori sull'emendamento a sua prima firma 1.129 che, ricorda, deriva

da un emendamento già presentato dal collega Benamati in prima lettura. Per quanto riguarda la questione dell'abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra, segnala che segnala che le medesime problematiche sussistono per le disposizioni all'interno del medesimo disegno di legge sulle società di ingegneria. Per quanto riguarda l'emendamento a prima firma Benamati 1.106, soppressivo del comma 44, in materia di comunicazioni indesiderate nei confronti degli abbonati, chiede se il Senato potrà ratificare la soppressione di disposizioni introdotte da quel ramo del Parlamento. Più in generale, ritiene che nel corso dell'esame di questo provvedimento ci si è limitati a fare solo demagogia respingendo in blocco tutti gli emendamenti presentati dall'opposizione, quali ad esempio quelli in materia di *unbundling*, questione che ha visto un crescente intervento dell'Autorità per l'energia in materia di oneri per la separazione dei marchi.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (CI) evidenzia come, dopo il lungo dibattito svolto nei due rami del Parlamento, si corra il rischio di tornare al punto di partenza non approvando il disegno di legge. Con riferimento ai quattro temi che gli emendamenti accantonati affrontano, rileva infatti come il *telemarketing* e la questione dei titoli abilitanti all'esercizio dell'attività odontoiatrica siano attualmente oggetto di provvedimenti già all'esame delle Camere, che potrebbero essere tempestivamente approvati in sede legislativa, mentre in materia di assicurazioni e di mercato libero dell'energia sarà certamente possibile intervenire attraverso altri atti normativi. Ritiene quindi che la reale volontà sottesa all'intenzione della maggioranza di approvare talune modifiche sia quella di non condurre il provvedimento a una sua approvazione definitiva. Al riguardo, stigmatizza la posizione politica del Partito Democratico, il quale, in tema di ampliamento della concorrenza sembra schierarsi con le forze di opposizione, in contrasto con il parere del Governo. Ritiene tale vicenda particolarmente grave se

inserita nel contesto economico del Paese, al quale si impone una battuta di arresto sul cammino della riforme. Auspica quindi che l'approvazione definitiva del disegno di legge possa avvenire entro il prossimo mese di luglio, sottolineando come sarebbe certamente negativo per il Paese affrontare la prossima sessione di bilancio, in sede europea, senza aver portato a termine l'*iter* del provvedimento in esame, come preannunciato nel Documento di economia e finanza.

Raffaello VIGNALI (AP-CpE-NCD), nel condividere le dichiarazioni svolte dal presidente Mazziotti Di Celso, esprime perplessità sull'emendamento Pelillo 1.68 le cui finalità sembrano favorire più le imprese di assicurazione che i consumatori.

Stefano ALLASIA (LNA), nel sottolineare che dai pareri resi emerge un'evidente spaccatura tra posizioni della maggioranza e del Governo, chiede se i relatori confermino i pareri favorevoli espressi.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore per la X Commissione*, conferma i pareri precedentemente espressi sulle proposte emendative accantonate.

Carlo SIBILIA (M5S) chiede al rappresentante del Governo di esplicitare meglio il proprio orientamento sugli emendamenti in esame.

Il Sottosegretario Antonio GENTILE ribadisce l'invito al ritiro di tutti gli emendamenti accantonati sui quali i relatori hanno espresso parere favorevole, rimettendosi altrimenti alle Commissioni.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Baggero 1.67 e Pelillo 1.68 (*vedi allegato*).

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che l'emendamento Pelillo 1.69, e gli emendamenti Polidori 1.70 e Sottanelli 1.71, sostanzialmente identici agli emendamenti Baggero 1.67 e Pelillo 1.68, sono assorbiti.

Mirella LIUZZI (M5S), intervenendo sull'emendamento Benamati 1.106, ritiene un errore sopprimere il comma 44, il quale affronta una questione delicata come quella delle comunicazioni indesiderate per gli abbonati, sulla quale si è già espresso il Garante per la *privacy*. Invita pertanto a riconsiderare il parere contrario espresso sul proprio emendamento 1.112, che introduce alcuni correttivi alla disciplina vigente al fine di tutelare i cittadini.

Le Commissioni approvano l'emendamento Benamati 1.106.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Liuzzi 1.107, Paolo Nicolò Romano 1.108, Ricciatti 1.109, Paglia 1.110, Ricciatti 1.111 e Liuzzi 1.112 sono preclusi.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Crippa 1.129 e approvano gli identici emendamenti Benamati 1.130, Ricciatti 1.131, Allasia 1.132 e Brunetta 1.133, nonché l'emendamento Benamati 1.258.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Nesci 1.259, Paglia 1.260, Mantero 1.261, Nesci 1.262 e Paglia 1.263 risultano assorbiti o preclusi dall'approvazione dell'emendamento Benamati 1.258.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri di tutte le Commissioni permanenti competenti in sede consultiva, ad eccezione di quelli della Commissione Giustizia, che non ha espresso il parere richiesto, e della Commissione Bilancio che renderà il parere per l'Assemblea.

Avverte altresì che le Presidenze, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Regolamento, sono autorizzate al coordinamento formale del testo approvato.

Pone quindi in votazione la proposta di conferire il mandato ai relatori a riferire in senso favorevole all'Assemblea.

Davide CRIPPA (M5S) chiede alle Presidenze di sospendere i lavori delle Commissioni, prima di votare il mandato ai relatori, per consentire lo svolgimento delle sedute previste alle 14 per le singole Commissioni.

Carlo SIBILIA (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alle Presidenze di disporre una breve sospensione della seduta, per riprendere i lavori nella seduta già convocata per le ore 14.30 della giornata odierna, nel corso della quale i gruppi potranno esprimere le proprie dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato ai relatori.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, chiede ai rappresentanti dei gruppi di esprimere la propria posizione circa l'organizzazione del prosieguo dei lavori delle Commissioni.

Michele PELILLO (PD), nell'evidenziare come tutte le forze politiche abbiano già avuto l'opportunità di esprimere compiutamente le proprie dichiarazioni di voto nel corso del lungo dibattito svolto, ritiene opportuno che le Commissioni procedano alla conclusione dell'esame del provvedimento, deliberando il conferimento del mandato ai relatori.

Catia POLIDORI (FI-PdL) ritiene opportuno che le Commissioni votino nella seduta in corso il mandato ai relatori al più presto.

Stefano ALLASIA (LNA) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sul provvedimento in esame.

Ignazio ABRIGNANI (SC-ALA CLP-MAIE) ritiene opportuno votare immediatamente il conferimento del mandato ai relatori.

Davide CRIPPA (M5S) stigmatizza il comportamento della maggioranza e del Governo, che hanno ritenuto di apportare modifiche irrilevanti rispetto al provvedimento e che di fatto prolungano una

situazione di incertezza per i consumatori. Giudica insufficienti le modifiche apportate alla disciplina in materia di aste nel settore dell'energia. Evidenzia altresì come per le società di ingegneria si pongano le medesime problematiche evidenziate relativamente all'esercizio della professione di odontoiatra. Complessivamente ritiene che il provvedimento in esame rappresenti un fallimento nonostante due anni e mezzo di lavoro da parte di entrambe le Camere.

Stigmatizza infine le limitazioni sul piano dell'emendabilità di un provvedimento arrivato alla Camera in terza lettura, e strutturato in un unico articolo.

Carlo SIBILIA (M5S), nell'esprimere la dichiarazione di voto del suo gruppo per gli aspetti riguardanti le materie di competenza della Commissione Finanze, osserva come dall'andamento dei lavori sia emerso un palese scontro politico all'interno della maggioranza, all'esito del quale il Partito Democratico, compiendo un atto di forza, ha deciso di modificare il testo del provvedimento su aspetti marginali, senza affrontare il merito delle questioni più importanti per i consumatori.

Al riguardo ricorda come, sulla questione della sperequazione tra i premi assicurativi previsti nei contratti RC auto in danno di alcune aree territoriali del Paese, i deputati del Partito Democratico Impegno e Bruno Bossio hanno presentato emendamenti di buon senso, volti a correggere gravi disparità di trattamento. In merito a tale tematica, nel Partito Democratico è tuttavia prevalsa la volontà di tutelare gli interessi delle compagnie assicuratrici, a discapito degli assicurati.

Nel sottolineare come la maggioranza abbia manifestato un atteggiamento di chiusura nei confronti di proposte emendative ragionevoli, finalizzate a contemperare l'ampliamento della concorrenza in taluni settori con la tutela dei consumatori, auspica che nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea si aprano nuove possibilità di confronto ai fini del miglioramento del disegno di legge, anche

alla luce delle diverse posizioni espresse all'interno dei partiti di maggioranza nel corso dei lavori delle Commissioni.

Luca SQUERI (FI-PdL) dichiara il voto di astensione a nome del suo gruppo sul provvedimento in esame esprimendo forti perplessità sul rapporto che si è creato tra maggioranza e Governo. Osserva come l'ulteriore passaggio parlamentare che si renderà necessario a seguito delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, renderà difficoltosa l'approvazione definitiva in tempi rapidi.

Adriana GALGANO (CI), esprimendo forti perplessità sull'atteggiamento del Partito Democratico nel corso dell'esame del provvedimento, ritiene che la scelta di modificare nuovamente il testo danneggi fortemente i cittadini ed il Paese. Dichiara quindi il voto di astensione a nome del proprio gruppo.

Michele PELILLO (PD) dichiara in primo luogo la propria soddisfazione per l'esito dei lavori delle Commissioni sul provvedimento in esame. Inoltre, nell'apprezzare la posizione espressa dal Governo, rammenta che il Partito Democratico si è assunto la responsabilità di individuare quattro aspetti qualificanti del provvedimento, sui quali ha ritenuto indispensabile intervenire modificando il testo approvato in seconda lettura dal Senato. A tale riguardo, osserva come la scelta sia ricaduta su temi condivisi anche dai gruppi di maggioranza del Senato, il quale ha svolto su di essi un ampio dibattito, nonché dalle principali associazioni di categoria e da quelle rappresentative dei consumatori.

Pur valutando favorevolmente il lavoro svolto dalla Camera in prima lettura, all'esito del quale il testo del provvedimento era stato significativamente migliorato, ritiene importante addivenire alla sua approvazione definitiva con le limitate modifiche oggi approvate, demandando la disciplina di aspetti non affrontati in questa sede ad altri atti normativi.

Le Commissioni deliberano di conferire ai relatori, Fregolent e Martella, il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che le Presidenze si riservano di

designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Avverte quindi che il gruppo M5S ha indicato, quale relatore di minoranza, il deputato Crippa.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012-B Governo,
approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

EMENDAMENTI APPROVATI

Sostituire il comma 25 con il seguente:

25. All'articolo 170-*bis* del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-*bis*. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori ».

***1. 67.** Bargerò.

Sostituire il comma 25 con il seguente:

25. All'articolo 170-*bis* del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-*bis*. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori ».

***1. 68.** Pelillo, Benamati.

Sopprimere il comma 44.

1. 106. Benamati, Pelillo, Scuvera.

Al comma 61, secondo periodo, sopprimere le parole: o che non abbiano scelto il proprio fornitore.

***1. 130.** Benamati, Pelillo, Scuvera.

Al comma 61, secondo periodo, sopprimere le parole: o che non abbiano scelto il proprio fornitore.

***1. 131.** Ricciatti, Quaranta, Ferrara, Zoggia.

Al comma 61, secondo periodo, sopprimere le parole: o che non abbiano scelto il proprio fornitore.

***1. 132.** Allasia, Busin, Caparini.

Al comma 61, secondo periodo, sopprimere le parole: o che non abbiano scelto il proprio fornitore.

***1. 133.** Brunetta, Polidori, Squeri, Sandra Savino, Laffranco.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 154 con il seguente:

« 154. L'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, che prestano la propria attività come liberi professio-

nisti. L'esercizio dell'attività odontoiatrica è altresì consentito alle società operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all'albo degli odontoiatri e all'interno delle quali le prestazioni di cui all'articolo 2 della legge 24 luglio 1985

n. 409, sono erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla medesima legge. »;

b) al comma 156, sostituire le parole: può svolgere con la seguente: svolge.

1. 258. Benamati, Pelillo, Scuvera.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame congiunto della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti: Nuovo slancio all'innovazione nel settore dell'energia pulita COM(2016)763 final e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) COM(2016)767 final, di rappresentanti del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) 18

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 22 giugno 2017.

Audizione, nell'ambito dell'esame congiunto della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla

Banca europea per gli investimenti: Nuovo slancio all'innovazione nel settore dell'energia pulita COM(2016)763 final e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) COM(2016)767 final, di rappresentanti del Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

L'audizione si è svolta dalle 14.30 alle 15.45.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	19
SEDE REFERENTE:	
Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale. C. 4002 Parisi (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge nn. 184, 230, 666, 742, 1029, 1200, 2289 e 4188</i>)	19
Riconoscimento dell'inno di Mameli « Fratelli d'Italia » quale inno ufficiale della Repubblica. C. 1793 Nastri e C. 3951 D'Ottavio (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	21
Disposizioni in materia di acquisto di veicoli di servizio elettrici da parte delle pubbliche amministrazioni. C. 4083 Gigli (<i>Esame e rinvio</i>)	21
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Atto n. 421 (Rilievi alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	24
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi. C. 4439, approvata dalla 2 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	26
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	27
Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. C. 2168-B, approvata, in testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	26
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	28
Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori. Testo unificato C. 913 Biondelli e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	26
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	34

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 22 giugno 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.55 alle 13.

SEDE REFERENTE

Giovedì 22 giugno 2017. — Presidenza
del presidente Andrea MAZZIOTTI DI

CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 13.

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, e altre disposizioni, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale. C. 4002 Parisi.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge nn. 184, 230, 666, 742, 1029, 1200, 2289 e 4188).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, da ultimo rinviato nella seduta del 21 giugno 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che nella riunione dell'Ufficio di presidenza dello scorso 13 giugno e nella riunione odierna è stata affrontata la questione dell'abbinamento di ulteriori proposte di legge alla proposta di legge C. 4002 Parisi.

In particolare è stato richiesto da parte del presentatore l'abbinamento della seguente proposta di legge: C. 742 Francesco Sanna, recante Modifica all'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzione dei seggi nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

A tal proposito, l'Ufficio di Presidenza, nel valutare che la proposta di legge C. 742 Francesco Sanna ha contenuto analogo a quello recato dal provvedimento in esame, ha rilevato che sulla stessa materia trattata dalla proposta di legge C. 742, sono assegnate alla Commissione ulteriori proposte – C. 230 Peluffo recante « Modifica all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzione dei seggi nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti »; C. 666 Oliverio recante « Modifica all'articolo 72 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di eliminazione del voto disgiunto tra il candidato a sindaco e le liste ad esso non collegate nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti »; C. 1200 Caon recante « Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in

materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ». L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità che la Commissione proceda all'abbinamento delle predette proposte di legge.

Propone pertanto l'abbinamento delle proposte di legge C. 742 Francesco Sanna, C. 230 Peluffo, C. 666 Oliverio e C. 1200 Caon.

La Commissione delibera l'abbinamento delle proposte di legge C. 742 Francesco Sanna, C. 230 Peluffo, C. 666 Oliverio e C. 1200 Caon alla proposta di legge in esame.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa presente che l'Ufficio di presidenza, nella riunione odierna, ha convenuto inoltre sull'opportunità che la Commissione possa valutare la richiesta formulata dal presentatore di abbinare alla proposta già all'esame la proposta di legge C. 4188 Menorello, recante « Modifiche all'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sostituzione del consigliere comunale che assuma la carica di assessore ».

Ne propone pertanto l'abbinamento, unitamente alle proposte di legge vertenti su analoga materia: C. 184 Pisicchio recante « Modifiche all'articolo 64 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità tra le cariche di consigliere comunale e provinciale e di assessore nella rispettiva giunta », C. 1029 Rigoni recante « Modifica all'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità tra le cariche di consigliere comunale o provinciale e di assessore nella rispettiva giunta » e C. 2289 Laf-franco recante « Modifica all'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità tra le cariche di consigliere comunale e di assessore nella rispettiva giunta ».

La Commissione delibera l'abbinamento delle proposte di legge C. 4188, C. 184, C. 1029 e C. 2289 alla proposta di legge in esame.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica.

C. 1793 Nastri e C. 3951 D'Ottavio.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 giugno 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, propone di adottare quale testo base per il prosieguo dell'esame il testo della proposta di legge C. 3951 D'Ottavio.

La Commissione delibera di adottare quale testo base per il prosieguo dell'esame il testo della proposta di legge C. 3951 D'Ottavio.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato a lunedì 27 giugno alle ore 14. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di acquisto di veicoli di servizio elettrici da parte delle pubbliche amministrazioni.

C. 4083 Gigli.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dalla proposta di legge.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), *relatore*, fa presente che la proposta di legge C. 4083 è costituita da 5 articoli.

L'articolo 1 definisce le finalità della proposta di legge, individuate in primo luogo nella promozione dell'acquisto da parte delle pubbliche amministrazioni di veicoli elettrici, così da «tutelare efficacemente la salute dei cittadini e l'ambiente tramite l'utilizzo di tali veicoli». Le disposizioni della proposta di legge sono altresì volte a «promuovere e a facilitare lo sviluppo delle attività economiche nel campo della mobilità elettrica veicolare». Viene precisato che gli obiettivi della proposta sono perseguiti dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali, secondo le rispettive competenze costituzionali, «anche mediante interventi di semplificazione delle procedure e definizione delle specifiche tecniche dei prodotti da utilizzare».

L'articolo 2 introduce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni – individuate secondo l'elenco di cui al comma 2 – di procedere, dal 1° gennaio 2020, all'acquisto di veicoli adibiti al trasporto su strada esclusivamente alimentati ad energia elettrica. La finalità è quella di «promuovere e di stimolare il mercato dei veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nonché di potenziare il contributo del settore dei trasporti alle politiche dell'Unione europea in materia di clima e di energia». Nel testo non sono espressamente previste conseguenze derivanti dal mancato rispetto dall'obbligo; per quanto riguarda l'applicazione a livello regionale, è richiamata la possibilità di adottare poteri sostitutivi volti a garantirne l'effettività. Si ricorda che la direttiva 2014/94/UE, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, ha definito un quadro comune di misure per la realizzazione delle infrastrutture per i combustibili alternativi nell'Unione europea, per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti. La direttiva prevede un approccio tecnologicamente neutrale che predilige una visione d'insieme strategica

che valorizza l'apporto di ciascun carburante alternativo (elettricità, biocarburanti, gas naturale, GPL e idrogeno), alla realizzazione dei *target* ambientali, senza privilegiarne uno specifico. Il comma 4 dell'articolo 2 del testo in esame dispone che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è possibile disporre deroghe all'obbligo in questione per « motivate e non altrimenti risolvibili » esigenze di servizio, con particolare riguardo a veicoli delle Forze armate impiegati in azioni militari all'estero e a quelli delle Forze dell'ordine per i quali siano richieste prestazioni non compatibili con l'attuale stato della tecnologia dei veicoli elettrici. Il predetto obbligo, ai sensi del citato comma 2, è rivolto in particolare: alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; alle autorità indipendenti, inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob); all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle Forze di polizia; ai servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; ai servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza; ai servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa; ai servizi di vigilanza e di intervento sulla rete stradale gestita dalla società ANAS Spa e sulla rete delle strade provinciali e comunali. Il comma 3 specifica inoltre che, nel caso sia esperita una procedura di appalto con il criterio dell'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), la decisione di acquisto dei veicoli è basata altresì sull'impatto ambientale, sulle prestazioni e sui consumi, includendo tali caratteristiche tra i criteri di aggiudicazione dell'appalto. In proposito, si ricorda che la normativa vigente già prevede che le amministrazioni aggiudicatrici tengano conto, al momento dell'acquisizione di

veicoli adibiti al trasporto su strada, almeno degli impatti energetici ed ambientali imputabili al loro esercizio nel corso dell'intero ciclo di vita. L'articolo 4 del decreto legislativo n. 24 del 2011, infatti, attuativo della direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada, dispone che le amministrazioni, tra le opzioni possibili, nel caso in cui venga esperita una procedura di appalto con il criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, fondano la decisione di acquisizione altresì sull'impatto energetico e sull'impatto ambientale, includendo tali impatti fra i criteri di aggiudicazione e utilizzando la metodologia di calcolo dei costi di esercizio di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, qualora tali impatti siano trasformati in valore monetario. Si tratta di una norma analoga a quanto prevede la disposizione in esame.

Per quanto riguarda l'applicazione a livello regionale il testo, l'articolo 3 demanda ad un'intesa – da promuovere da parte del Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge – l'armonizzazione degli interventi e degli obiettivi comuni sul territorio nazionale in materia di veicoli di servizio alimentati ad energia elettrica. Una volta stipulata l'intesa, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le regioni a statuto ordinario sono chiamate ad emanare le disposizioni legislative di loro competenza, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legge e nell'intesa. Decorso infruttuosamente il predetto termine di sei mesi, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del presidente della giunta regionale interessata, provvedono in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione e dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 131 del 2003. Il comma 4 prevede infatti che « decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1 » il Governo interviene in via sostitutiva. Considerato che il comma 1 stabilisce, come si è detto, che entro sei mesi le regioni adottano le disposizioni di competenza nel rispetto dei principi fon-

damentali contenuti nella legge e nell'intesa di cui al comma 3 (promossa dal Governo entro tre mesi) si evince che il potere sostitutivo può intervenire nel caso l'intesa sia stata raggiunta e le regioni non abbiano adottato gli atti conseguenti. Per quanto riguarda le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, il comma 2 stabilisce che provvedano in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

L'articolo 4 prevede che, per la realizzazione e l'installazione di reti infrastrutturali di ricarica a servizio dei veicoli elettrici adibiti a trasporto pubblico o di servizio, si applica, per quanto compatibile, l'articolo 17-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Tale disposizione prevede che, fatte salve le competenze dell'Unione europea stabilite dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, sono consentite la realizzazione e l'installazione di reti infrastrutturali di ricarica dei veicoli elettrici rispondenti agli *standard* fissati dagli organismi di normalizzazione europei e internazionali *International electrotechnical Commission* (IEC) e *Comité européen de normalisation electrotechnique* (CENELEC). È affidata agli organismi nazionali di normalizzazione, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), della legge 21 giugno 1986, n. 317, l'adozione di provvedimenti di loro competenza per le predette finalità. Si ricorda che la direttiva 98/34/CE sulle regolamentazioni tecniche è stata successivamente abrogata e sostituita dalla direttiva 2015/1535/UE. In proposito si ricorda che la materia è oggi disciplinata dal già citato decreto legislativo n. 257 del 2016, entrato in vigore il 14 gennaio 2017, di attuazione della direttiva 2014/94/UE, che prevede che gli Stati membri adottino un Quadro strategico nazionale per lo sviluppo del mercato dei combustibili alternativi nel settore dei trasporti e per la realizzazione della relativa infrastruttura, che deve rispondere ai criteri di armonizzazione degli standard definiti a livello europeo, in modo da garantire l'interope-

rabilità delle stazioni di ricarica dei veicoli. Il Quadro Strategico Nazionale è contenuto nell'Allegato III del decreto legislativo n. 257 del 2016. L'articolo 4 del decreto legislativo prevede tra l'altro la realizzazione, entro il 31 dicembre 2020, di un numero adeguato di punti di ricarica accessibili al pubblico per garantire l'interoperabilità tra punti già presenti e da installare e, a seconda delle esigenze del mercato, che i veicoli elettrici circolino almeno negli agglomerati urbani e suburbani, in altre zone densamente popolate e nelle altre reti.

Ai sensi dell'articolo 5, per incentivare la realizzazione, da parte delle amministrazioni comunali, di reti infrastrutturali di ricarica a servizio dei veicoli elettrici sia pubblici sia privati e fatta salva la potestà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di istituire ulteriori misure per l'incentivazione della mobilità sostenibile, è istituito il « Fondo nazionale per lo sviluppo della mobilità elettrica », presso lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per il triennio 2016-2018. Le risorse del Fondo sono utilizzate, come già ricordato, per « l'erogazione a titolo di incentivo a fondo perduto in favore delle amministrazioni comunali per la realizzazione di reti infrastrutturali di ricarica a servizio dei veicoli elettrici sia pubblici sia privati ». L'erogazione di contributi è stabilita con cadenza annuale mediante decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Con riguardo infine al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la proposta di legge appare riconducibile, per i profili concernenti le amministrazioni statali, alle materie « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » e « sistema contabile dello Stato », ascritte alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g) ed e), della Costituzione e, per i profili concernenti le amministrazioni territoriali, alla materia « coordinamento della finanza pubblica », attribuita

alla competenza concorrente tra Stato e Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Giovedì 22 giugno 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

La seduta comincia alle 13.20.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Atto n. 421.
(Rilievi alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, segnala che lo schema in esame è emanato in attuazione del comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la legge di bilancio per il 2017, che ha previsto l'istituzione di un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7555), con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nei settori di spesa relativi a: trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depu-

razione; ricerca; difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; edilizia pubblica, compresa quella scolastica; attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; prevenzione del rischio sismico; investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; eliminazione delle barriere architettoniche. Per quanto concerne le modalità di utilizzo del Fondo, il citato comma 140 ne prevede il riparto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. La norma prevede, in particolare, che con i medesimi decreti siano individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e creditizia, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. La stessa norma prevede la trasmissione degli schemi di decreto alle Commissioni parlamentari competenti per materia e fissa un termine di trenta giorni (dalla data dell'assegnazione) per l'espressione del parere. Tale parere è tuttavia considerato non obbligatorio in quanto, decorso il citato termine, i decreti possono essere comunque adottati. Si è già provveduto ad una prima ripartizione del Fondo con un precedente schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. (A.G. 409) – sul quale è stato espresso parere favorevole dalla Commissione Bilancio della Camera in data 9 maggio 2017 – con riferimento alla finalità di cui alla lettera *i*) del comma 140,

relative alla riqualificazione urbana e alla sicurezza delle periferie. A tale finalità sono stati destinati complessivamente 800 milioni di euro per il triennio 2017-2019, in relazione alla necessità ed urgenza di assicurare il finanziamento dei progetti compresi nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie e delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, istituito dai commi da 974 a 978, dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016. Si segnala, inoltre, che la dotazione complessiva del Fondo il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese è stata recentemente diminuita a seguito di quanto disposto dall'articolo 25 del decreto-legge n. 50 del 2017, approvato definitivamente dal Parlamento il 15 giugno scorso, il quale è intervenuto sulla normativa prevista dalla legge di bilancio 2017 introducendo due nuovi commi, ed operando le seguenti destinazioni di risorse del Fondo: il comma 140-*bis* attribuisce alle regioni a statuto ordinario una quota pari a 400 milioni per il 2017, ripartiti secondo la tabella allegata al decreto-legge, per investimenti nuovi ed aggiuntivi per le medesime finalità cui il fondo è destinato; il comma 140-*ter* attribuisce al Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca una quota pari a 64 milioni per il 2017, 118 milioni per il 2018, 80 milioni per il 2019 e 44,1 milioni per il 2020 per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica. Considerate le variazioni sopra richiamate, la dotazione residuale del Fondo per gli investimenti, in termini di stanziamenti iscritti in bilancio, che viene ripartita dallo schema di decreto in esame ammonta a circa 46.044 milioni di euro. Si segnala che una ulteriore riduzione è prevista dal decreto-legge n. 13 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, il quale, all'articolo 19, comma 3, ha previsto per le spese di realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri, pari a 13 milioni di euro complessivi, l'utilizzo delle risorse del Fondo investimenti. Infine, il comma 142 della legge di bilancio 2017 dispone che gli

interventi di cui ai commi 140, 140-*bis*, 140-*ter* e 141 sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti.

Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame dispone, al comma 1, la ripartizione della rimanente quota del Fondo investimenti (al netto, cioè, delle assegnazioni effettuate con il decreto-legge n. 50/2017 e con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo al finanziamento di interventi per il recupero delle periferie, in corso di emanazione), come da tabella allegata allo schema medesimo. La tabella ripartisce le risorse tra le finalità indicate alle lettere da a) ad l) del comma 140 della legge n. 232 del 2016, con indicazione, nell'ambito di ciascun settore, della quota parte assegnata a ciascun Ministero. Nella Relazione illustrativa si precisa che la proposta di riparto del Fondo è stata definita anche tenendo conto delle richieste formulate dai Ministeri, dei successivi approfondimenti condotti con ciascuna Amministrazione, in coerenza con i vincoli finanziari del Fondo e con la prevedibile effettiva spendibilità degli interventi proposti.

Con riferimento agli aspetti sui quali sono stati chiesti i rilievi della I Commissione, dà conto delle indicazioni contenute nella relazione illustrativa in merito agli interventi che il Ministero dell'interno intende perseguire con le risorse assegnate.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 22 giugno 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 13.25.

Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.

C. 4439, approvata dalla 2^a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 15 giugno scorso il Comitato permanente per i pareri aveva espresso sul provvedimento un parere favorevole con una condizione finalizzata a coordinare le disposizioni del provvedimento medesimo con quanto previsto nella stessa materia dal Governo nello schema di regolamento (A.G. 423) trasmesso al Parlamento per l'espressione dei prescritti pareri da parte delle Commissioni competenti.

Al riguardo segnala che con lettera del 21 giugno scorso la Presidente della II Commissione, nel fare presente che nella medesima data del 21 giugno l'Assemblea ha deliberato il trasferimento del provvedimento, già approvato dal Senato, in sede legislativa alla II Commissione, ha rappresentato l'esigenza che venga espresso un nuovo parere sul provvedimento in titolo alla luce della circostanza che la proposta di legge C. 4439 sarà probabilmente approvata definitivamente dalla Commissione competente con la conseguenza che sarebbe del tutto superata l'esigenza di coordinamento con lo schema di regolamento sopra citato.

Formula, quindi, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.

C. 2168-B, approvata, in testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 giugno 2017.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare, formula una proposta di parere favorevole con una condizione e osservazioni (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori.

Testo unificato C. 913 Biondelli e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 giugno 2017.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.35.

ALLEGATO 1

Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi (C. 4439, approvata dalla 2^a Commissione permanente del Senato).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

ricordato il parere favorevole con una condizione reso da questo Comitato nella seduta del 15 giugno scorso sul testo della proposta di legge C. 4439, approvata dalla 2^a Commissione permanente del Senato, recante « Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi »;

ricordato, altresì, che la predetta condizione era finalizzata a coordinare le disposizioni del provvedimento in esame con quanto previsto nella medesima materia dal Governo nello schema di regolamento (A.G. 423) trasmesso al Parlamento per l'espressione dei prescritti pareri da parte delle Commissioni competenti;

preso atto che in data 21 giugno l'Assemblea ha deliberato il trasferimento del provvedimento, già approvato dal Senato, in sede legislativa alla II Commissione;

preso, altresì, atto della richiesta di espressione di un nuovo parere sul provvedimento in titolo alla luce della circostanza che il medesimo provvedimento sarà probabilmente approvato definitivamente dalla Commissione competente con la conseguenza che, come chiarito dalla Presidenza della II Commissione, sarebbe del tutto superata l'esigenza di coordinamento con lo schema di regolamento sopra citato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano (C. 2168-B, approvata, in testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2168-B, approvato, in testo unificato, dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato, recante « Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « ordinamento penale » e « norme processuali », di competenza legislativa statale esclusiva in base all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

ricordato il parere già espresso dalla I Commissione in data 18 marzo 2015 nell'ambito dell'esame del provvedimento nella precedente lettura alla Camera;

preso atto delle ulteriori modifiche apportate dal Senato;

rilevato che l'articolo 1 introduce nel titolo XII (Delitti contro la persona), sez. III (Delitti contro la libertà morale) del codice penale, gli articoli 613-*bis* e 613-*ter*, disciplinando, rispettivamente, la fattispecie incriminatrice del delitto di tortura, costruito come reato comune, eventualmente aggravato, e prevedendo la fattispecie della istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura;

osservato che il divieto di tortura è già sancito da fonti sovranazionali;

rilevato, in particolare, che l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo prevede che « Nessuno

può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti » (identica formulazione è contenuta nell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea);

osservato poi che la Convenzione ONU del 1984 contro la tortura, ratificata dall'Italia con la legge n. 498 del 1988, prevede l'obbligo per gli Stati di legiferare affinché qualsiasi atto di tortura sia espressamente e immediatamente contemplato come reato nel diritto penale interno (articolo 4);

rilevato che la medesima Convenzione ONU (che nel titolo fa riferimento a trattamenti inumani o degradanti), all'articolo 1, comma 1, nel definire la nozione di tortura, la individua come reato proprio del pubblico ufficiale che trova la sua specifica manifestazione nell'abuso di potere, quindi nell'esercizio arbitrario ed illegale di una forza legittima, richiedendo come elemento soggettivo-psicologico del reato, due requisiti: il perseguimento di un particolare scopo, ossia ottenere dalla persona torturata (o da una terza persona) informazioni o una confessione; il dolo nell'infliggere dolore e sofferenze (uso dell'avverbio intenzionalmente); rilevato poi che, in base alla Convenzione, questi ultimi elementi (di natura oggettiva) non debbono, tuttavia, essere di lieve entità; le condotte di violenza o di minaccia per connotare il reato devono cioè aver prodotto sofferenze « forti » a livello fisico e psichico;

osservato che l'articolo 613-*bis* – introdotto nel codice penale dall'articolo 1, modificato dal Senato, del presente provvedimento – punisce, con la reclusione da 4 a 10 anni chiunque, con violenze o minacce gravi ovvero agendo con crudeltà cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza ovvero che si trovi in situazione di minorata difesa, se il fatto è commesso con più condotte ovvero comporta un trattamento inumano o degradante per la dignità della persona;

preso atto, dunque, che il testo modificato dal Senato e ritrasmesso alla Camera modifica l'assetto strutturale del reato (la nuova formulazione dell'articolo 1, comma 1, capoverso comma 613-*bis*) poiché: viene eliminato il dolo specifico; richiede che le modalità della condotta (violenza o minaccia) assumano il carattere della gravità; contempla l'alternativa dell'agire con crudeltà; muta l'evento della sofferenza psichica in un «verificabile trauma psichico»; sopprime il richiamo alla violazione degli obblighi di protezione, cura o assistenza; sopprime il riferimento alla intenzionalità nel provocare acute sofferenze; fa esplicito riferimento alle persone private della libertà personale e alla condizione di minorata difesa; sopprime il riferimento alla commissione della tortura per motivi etnici, orientamento sessuale od opinioni politiche o religiose; da ultimo richiede che il fatto sia commesso con più condotte oppure che comporti un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona;

richiamata la necessità di valutare se i contenuti della proposta di legge, nelle parti modificate dal Senato, siano rispettosi dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, prendendo a riferimento le fonti sovranazionali sopracitate;

rilevata la necessità, quanto al requisito della gravità delle violenze e delle

minacce («violenze e minacce gravi»), al richiamato articolo 1, comma 1, capoverso Art. 613-*bis*, primo comma, di chiarire se la locuzione «violenze o minacce gravi» consenta o meno di riferire la gravità anche alle violenze;

rilevata l'esigenza di precisare, al medesimo articolo 1, comma 1, capoverso Art. 613-*bis*, primo comma, le espressioni «acute sofferenze fisiche» e «trauma psichico» alla luce del principio di tassatività e determinatezza, garantito dall'articolo 25 della Costituzione;

ricordata, al riguardo, la sentenza n. 172 del 2014 della Corte costituzionale in favore della legittimità della formulazione del delitto di atti persecutori di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale, il cosiddetto *stalking*, nella quale la Corte ha affermato che una enunciazione sintetica della norma incriminatrice non comporta, di per sé, un vizio di indeterminatezza, purché attraverso l'interpretazione integrata, sistemica e teleologica, si pervenga alla individuazione di un significato chiaro, intelligibile e preciso dell'enunciato;

ricordato altresì che la Corte, nella sua pregressa giurisprudenza, ha ritenuto che l'esigenza costituzionale di determinatezza della fattispecie penale non coincide necessariamente con il carattere più o meno descrittivo della stessa, ben potendo la norma incriminatrice fare uso di una tecnica esemplificativa (sentenze n. 79 del 1982, n. 120 del 1963 e n. 27 del 1961), oppure riferirsi a concetti extragiuridici diffusi (sentenze n. 42 del 1972, n. 191 del 1970), ovvero ancora a dati di esperienza comune o tecnica (sentenza n. 126 del 1971), non escludendo il principio di determinatezza, infatti, l'ammissibilità di formule elastiche, alle quali non infrequentemente il legislatore deve ricorrere stante la «impossibilità pratica di elencare analiticamente tutte le situazioni astrattamente idonee a «giustificare» l'inosservanza del precetto e la cui valenza riceve adeguata luce dalla finalità dell'incriminazione e dal quadro normativo su cui essa

si innesta » (sentenze n. 302 e n. 5 del 2004);

osservato che il riferimento alla « verificabilità » del sopracitato « trauma psichico » appare superfluo, atteso che ogni elemento di qualsiasi fattispecie criminale richiede di essere accertato in sede giudiziale;

rilevata l'opportunità, quanto al riferimento alla illiceità della tortura in quanto trattamento inumano e degradante per la dignità della persona, di valutare la sussistenza di una eventuale limitazione dell'ambito applicativo della fattispecie, considerato che, secondo un'interpretazione letterale della norma, sembrerebbe necessaria la sussistenza di entrambi i requisiti (trattamento inumano e trattamento degradante), diversamente da quanto previsto nell'ambito delle soprari-chiamate fonti sovranazionali, che li pongono come presupposti non coesenziali;

attesa l'opportunità di valutare il rapporto tra la nuova disciplina e quella sul concorso materiale di reati o del concorso formale di norme, soprattutto in relazione alle conseguenze sull'entità della sanzione, considerando in particolare se e quando il delitto di tortura possa concorrere con quelli, ad essa connessi, già previsti dal codice (quali ad esempio percosse, minacce, lesioni, violenza privata, ecc.);

osservato che l'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 613-*bis*, secondo comma, prevede una fattispecie aggravata del reato, conseguente all'opzione del delitto come reato comune, che interessa la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio dell'autore del reato, commesso con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, stabilendo la pena della reclusione da 5 a 12 anni (era da 5 a 15 anni nel testo Camera);

considerato che al capoverso Art. 613-*bis*, terzo comma, si precisa che la fattispecie in questione non si applica se le

sofferenze per la tortura derivano unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti;

osservato che la previsione relativa all'inapplicabilità dell'aggravante, nel far riferimento agli effetti della condotta criminale, utilizza una locuzione diversa (« sofferenze ») da quella prevista nell'articolo 1, capoverso Art. 613-*bis*, primo comma (« sofferenze fisiche e trauma psichico »);

rilevato poi che l'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 613-*bis*, quinto comma, prevede ulteriori circostanze aggravanti riguardanti la morte come conseguenza della tortura nelle due diverse ipotesi: di morte non voluta, ma conseguenza dell'attività di tortura (30 anni di reclusione, mentre nel testo della Camera era previsto l'aumento di due terzi delle pene); di morte come conseguenza voluta da parte dell'autore del reato (pena dell'ergastolo);

ribadendo, quanto all'ipotesi di morte non voluta, quanto già affermato nel precedente parere espresso dalla I Commissione durante l'esame in prima lettura del provvedimento;

rilevato al riguardo che la Corte costituzionale si è pronunciata sulla questione della legittimità costituzionale delle « pene fisse » (senza la previsione di un minimo e di un massimo);

osservato che la Corte, superando un primo orientamento volto a riconoscere la legittimità costituzionale delle pene fisse (sentenze n. 67 del 1963 e n. 167 del 1971), ha ritenuto che l'ordinamento costituzionale richieda una commisurazione « individualizzata » della sanzione penale;

ricordato, in particolare, che la Corte (con la sentenza n. 50 del 1980) ha ritenuto che l'ordinamento costituzionale richieda una commisurazione « individualizzata » della sanzione penale poiché « l'adeguamento delle risposte punitive ai casi concreti – in termini di uguaglianza e/o differenziazione di trattamento – contribuisce da un lato, a rendere quanto più

possibile « personale » la responsabilità penale, nella prospettiva segnata dall'articolo 27, primo comma; e nello stesso tempo è strumento per una determinazione della pena quanto più possibile « finalizzata », nella prospettiva dell'articolo 27, terzo comma, della Costituzione »;

ricordato, inoltre, che la Corte, nella medesima sentenza n. 50 del 1980, ha precisato che « l'uguaglianza di fronte alla pena viene a significare, in definitiva, « proporzione » della pena rispetto alle « personali » responsabilità ed alle esigenze di risposta che ne conseguano, svolgendo una funzione che è essenzialmente di giustizia e anche di tutela delle posizioni individuali e di limite della potestà punitiva statale. In questi termini, sussiste di regola l'esigenza di una articolazione legale del sistema sanzionatorio, che renda possibile tale adeguamento individualizzato, « proporzionale », delle pene inflitte con le sentenze di condanna. Di tale esigenza, appropriati ambiti e criteri per la discrezionalità del giudice costituiscono lo strumento normale »;

sottolineato, altresì, che, la Corte costituzionale, nella citata sentenza, ha precisato che « in linea di principio, previsioni sanzionatorie rigide non appaiono pertanto in armonia con il « volto costituzionale » del sistema penale » e che « il dubbio d'illegittimità costituzionale potrà essere, caso per caso, superato a condizione che, per la natura dell'illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, questa ultima appaia ragionevolmente « proporzionata » rispetto all'intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato »;

osservato che la pena fissa prevista in caso di morte quale conseguenza non voluta del reato di tortura (30 anni di reclusione) risulta pari al triplo della sanzione massima prevista per il reato-base di tortura (punito con la reclusione da quattro a dieci anni);

rilevato che l'articolo 1 del provvedimento legge aggiunge, poi, al codice penale l'articolo 613-ter, con cui si punisce il

reato proprio consistente nell'istigazione a commettere tortura commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, sempre nei confronti di altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;

preso atto che, rispetto al testo-Camera: è stato introdotto nel capoverso Art. 613-ter il riferimento alla condotta di chi « istiga in modo concretamente idoneo » alla tortura; è stata soppressa la clausola di specialità del reato di cui all'articolo 613-ter rispetto all'istigazione a delinquere di cui all'articolo 414 del codice penale (« fuori dei casi previsti dall'articolo 414 »); è stata ridotta l'entità della sanzione (ora da sei mesi a tre anni, nel testo della Camera era da uno a sei anni);

rilevata, in proposito, l'esigenza di chiarire a cosa sia riferito il requisito della « concreta idoneità » e di valutare, a seguito della soppressione della predetta clausola di specialità del reato, il rapporto tra il nuovo articolo 613-ter e l'articolo 414 del codice penale, il quale prevede una sanzione più severa (da uno a cinque anni), oltre che una fattispecie aggravante per l'utilizzazione di strumenti informatici o telematici;

preso atto poi che l'articolo 4, comma 1, del provvedimento – i cui contenuti sono stati parzialmente riformulati durante l'esame al Senato – esclude il riconoscimento di ogni « forma di immunità » per gli stranieri che siano indagati o siano stati condannati per il delitto di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale senza più fare espresso riferimento al rispetto del diritto internazionale;

richiamata al riguardo l'opportunità di esplicitare nel testo del citato articolo 4 che le disposizioni in tema di esclusione dall'immunità e di estradizione nei casi di tortura, ivi contenute, siano in ogni caso applicabili nel rispetto del diritto internazionale;

sottolineata, in particolare, l'opportunità che tale previsione, inserita in una norma di rango ordinario, sia valutata alla luce delle Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari, ratificate dal nostro Paese che riconoscono le immunità penali, nonché degli articoli 10, 11, 87, ottavo comma, 117, primo comma, della Costituzione e della giurisprudenza della Corte costituzionale (si vedano le sentenze nn. 348 e 349 del 2007) da cui deriva il conferimento ai trattati della natura di « norma interposta », ovvero parametro mediato o indiretto della legittimità costituzionale delle fonti primarie,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia valutato dalla Commissione di merito se la previsione della pena fissa di 30 anni di reclusione, stabilita dall'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 613-*bis*, quinto comma, per la circostanza aggravante, derivante dall'aver provocato come conseguenza non voluta la morte della persona offesa sia coerente con la giurisprudenza richiamata in premessa in tema di pene fisse e sia ragionevolmente « proporzionata », per la natura dell'illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, rispetto all'intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico reato di tortura e sia altresì valutata dalla Commissione di merito, al medesimo articolo 1, comma 1, capoverso articolo 613-*bis*, quinto comma, tenendo conto della sanzione base – reclusione da quattro a dieci anni – stabilita per il medesimo reato;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 613-*bis*, primo comma, in relazione al requisito della gravità delle violenze e delle minacce (« violenze e minacce gravi »), valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se la locuzione « violenze

o minacce gravi » consenta o meno di riferire la gravità anche alle violenze;

b) al medesimo articolo 1, comma 1, capoverso Art.613-*bis*, primo comma, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere la seguente parola: « verificabile »;

c) al medesimo articolo 1, comma 1, capoverso Art. 613-*bis*, primo comma, quanto al riferimento alla illiceità della tortura in quanto trattamento inumano e degradante per la dignità della persona, valuti la Commissione di merito la sussistenza di una eventuale limitazione dell'ambito applicativo della fattispecie, considerato che, secondo un'interpretazione letterale della norma, sembrerebbe necessaria la sussistenza di entrambi i requisiti (trattamento inumano e degradante), diversamente da quanto previsto nell'ambito delle fonti sovranazionali richiamate in premessa, che li pongono come presupposti non coesenziali;

d) all'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 613-*bis*, terzo comma, nell'ambito della previsione relativa all'inapplicabilità dell'aggravante, valuti la Commissione di merito l'opportunità di uniformare le locuzioni utilizzate nel far riferimento agli effetti della condotta criminale, laddove si utilizza una locuzione diversa (« sofferenze ») da quella prevista nell'articolo 1, capoverso Art. 613-*bis*, primo comma (« sofferenze fisiche e un trauma psichico »);

e) sia valutata dalla Commissione di merito, all'articolo 4 del provvedimento, l'opportunità di esplicitare che le disposizioni in tema di esclusione dall'immunità e di estradizione nei casi di tortura, ivi contenute, siano in ogni caso applicabili nel rispetto del diritto internazionale;

f) all'articolo 1, comma 1, capoverso Art.613-*ter*, comma 1, valuti la Commissione di merito l'esigenza di chiarire a cosa sia riferito il requisito della concreta idoneità della istigazione alla tortura e di valutare, a seguito della soppressione della sopra richiamata clausola di specialità del

reato, il rapporto tra il nuovo articolo 613-ter e l'articolo 414 del codice penale, il quale prevede una sanzione più severa (da uno a cinque anni), oltre che una fattispecie aggravante per l'utilizzazione di strumenti informatici o telematici;

g) valuti la Commissione di merito il rapporto tra la nuova disciplina introdotto con il provvedimento in esame e quella sul concorso materiale di reati o del concorso formale di norme, soprattutto in relazione alle conseguenze sull'entità della sanzione.

ALLEGATO 3

Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori (Testo unificato C. 913 Biondelli e abb.).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 913 Biondelli ed abb., recante « Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori »,

osservato che la materia trattata può ricondursi, per alcuni aspetti, alla materia « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », « ordinamento civile », « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » e « coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale », che rientrano tra gli ambiti di competenza legislativa dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g), l), m) e r), della Costituzione e, per altri profili, alla materia « tutela della salute », oggetto di potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione,

considerato che l'articolo 1, comma 2, prevede che il regolamento governativo relativo alla rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza sia adottato previo parere della Conferenza Stato-Regioni;

ricordato che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, recante « Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie » è stato

adottato sulla base della procedura prevista dall'articolo 12, comma 11, del decreto-legge n. 179 del 2012, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;

ricordato altresì che la Corte costituzionale ha evidenziato che l'attribuzione a livello centrale della materia « coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale », trova fondamento nella necessità di « assicurare una comunanza di linguaggi, di procedure e di *standard* omogenei, in modo da permettere la comunicabilità tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione » (sentenza n. 17 del 2004);

tenuto conto che vengono pertanto in rilievo competenze legislative statali e, con riguardo ai profili della tutela della salute, competenze legislative concorrenti tra Stato e Regioni, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere forme più stringenti di coinvolgimento delle Regioni anche per l'adozione del regolamento di cui all'articolo 1, comma 2;

rilevato che l'articolo 3, modificando l'articolo 12, comma 11, del decreto-legge n. 179 del 2012, prevede, ai fini dell'aggiornamento periodico degli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie di impianti protesici, il solo parere della Conferenza Stato-regioni;

evidenziato che l'articolo 12, comma 11, del decreto-legge n. 179 del 2012 dispone che i suddetti sistemi di sorveglianza e registri « sono istituiti con de-

creto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali», e prevede nel testo vigente identica procedura per il loro aggiornamento periodico;

considerato che la modifica apportata dalla proposta di legge sembra da intendersi come norma di semplificazione procedurale, nel presupposto che l'aggior-

namento periodico di cui al citato comma 11 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012 abbia valore sostanzialmente ricognitivo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 1, comma 2, valuti la Commissione di merito, alla luce di quanto sopra esposto, l'opportunità di prevedere forme più stringenti di coinvolgimento delle Regioni.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 4299 Agostinelli, recante « Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori » (*Deliberazione*) 36

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 4299 Agostinelli, recante « Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori » (*Svolgimento e conclusione*) 37

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni Riunite VI e X) (*Esame e conclusione*) 37

Istituzione dei registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario. C. 913 ed abb. (Parere alla XII Commissione) (*Esame e conclusione – Nulla osta*) 41

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. C. 1994-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato (*Esame e rinvio*) 41

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 41

SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi. C. 4439 approvata dalla 2^a Commissione permanente del Senato (*Discussione e conclusione*) 42

SEDE REFERENTE:

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. C. 2168-B, approvata, in un testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato (*Seguito dell'esame e conclusione*) 43

Modifica all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, concernente la rateizzazione del debito per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura. C. 4073 Vecchio (*Seguito dell'esame e rinvio*) 43

Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori. C. 4299 Agostinelli (*Seguito dell'esame e rinvio*) 43

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 22 giugno 2017. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 13.05.

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 4299 Agostinelli, recante « Modifica

dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori ».

(Deliberazione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, sulla base di quanto convenuto dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti

dei gruppi ed essendo stata acquisita l'intesa con la Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, in relazione alla proposta di legge C. 4299 Agostinelli, recante « Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori ».

Comunica che, nel corso dell'indagine conoscitiva, la Commissione procederà alle audizioni di rappresentanti della magistratura e dell'avvocatura nonché di professori universitari esperti della materia.

La Commissione approva la proposta della presidente.

La seduta termina alle 13.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 22 giugno 2017. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 13.10.

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 4299 Agostinelli, recante « Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori ».

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Enrico QUADRI, *Ordinario di Istituzioni di diritto privato presso l'Università degli studi di Napoli « Federico II »*, Mirzia BIANCA, *Ordinario di Istituzioni di diritto privato presso l'Università degli studi di Roma « La Sapienza »* e Maria

MASI, *rappresentante del Consiglio nazionale forense*.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Donatella AGOSTINELLI (M5S), *relatrice*, Andrea MAESTRI (SI-SEL-POS) e Donatella FERRANTI, *presidente*.

Rispondono ai quesiti posti Enrico QUADRI, *Ordinario di Istituzioni di diritto privato presso l'Università degli studi di Napoli « Federico II »*, Mirzia BIANCA, *Ordinario di Istituzioni di diritto privato presso l'Università degli studi di Roma « La Sapienza »* e Maria MASI, *rappresentante del Consiglio nazionale forense*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 22 giugno 2017. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 13.55.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alle Commissioni Riunite VI e X).

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Giuseppe Guerini, impossibilitato a partecipare alla

seduta odierna, fa presente che il provvedimento all'esame della Commissione nella seduta odierna, (A. C. 3012-B), è il primo disegno di legge annuale per la concorrenza e l'apertura dei mercati; esso è volto alla rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, alla promozione della concorrenza e alla garanzia della tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza.

Rammenta che si tratta di un testo esaminato in seconda lettura dalla Camera, per cui l'esame della Commissione Giustizia è limitato alle sole parti di competenza della medesima che il Senato ha modificato rispetto al testo approvato in prima lettura dalla Camera. I commi da 2 al 5, non modificati nelle parti di competenza della Commissione Giustizia, recano norme in materia di assicurazioni, intervenendo sulla disciplina dell'obbligo a contrarre in materia di RC Auto. Il comma 15 modifica la procedura di identificazione dei testimoni in caso di sinistri con soli danni a cose, al fine di evitare i cd. testimoni di comodo. In particolare, introduce tre nuovi commi all'articolo 135 del codice delle assicurazioni private (CAP), il quale disciplina la banca dati sinistri e le banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati. Il nuovo comma 3-bis dell'articolo 135 prescrive che, in caso di sinistri con soli danni alle cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare – secondo quanto stabilito nel corso dell'esame al Senato – dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa assicurativa con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. Secondo quanto già previsto dalla Camera, in tal caso la parte che riceve la richiesta dell'assicurazione effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di sessanta giorni. L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione ed alla comunicazione di eventuali ed ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale adottata. Il comma 3-ter dell'articolo 135 prevede l'inammissibilità in giudizio delle testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità indicate dal comma precedente, salva la possibilità per il giudice di disporre l'audizione di testimoni nei casi in cui sia comprovata l'impossibilità della loro tempestiva identificazione. Il comma 3-quater dell'articolo 135 prevede, infine, che nelle controversie civili attivate per l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice verifichi l'eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati in altre cause nel settore dell'infortunistica stradale e, ove riscontri, anche avvalendosi della banca dati integrata costituita presso l'IVASS, la ricorrenza degli stessi nominativi in più di tre sinistri (così modificato al Senato: nel precedente testo si faceva riferimento alle cause) negli ultimi cinque anni, trasmetta l'informativa alla Procura della Repubblica competente per gli ulteriori accertamenti. La disposizione non si applica alle testimonianze rese dagli ufficiali e dagli agenti delle autorità di polizia.

Fa presente che i commi da 17 a 19, non modificati dall'altro ramo del Parlamento, riguardano il risarcimento del danno non patrimoniale. Ricordo che su tale tema la camera dei deputati ha approvato il 21 marzo scorso la proposta di legge n. 1063 (A. S. 2755). Il comma 20, non modificato dal Senato, mediante l'inserimento del nuovo articolo 145-bis nel CAP sul valore probatorio delle scatole nere e di altri dispositivi elettronici disciplina il valore giurisdizionale delle risultanze della scatola nera conforme alle caratteristiche tecniche e funzionali. I commi da 21 a 23 contengono ulteriori misure di contrasto delle frodi assicurative. In particolare, il comma 22, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, prevede che, qualora l'impresa ri-

zione ed alla comunicazione di eventuali ed ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale adottata. Il comma 3-ter dell'articolo 135 prevede l'inammissibilità in giudizio delle testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità indicate dal comma precedente, salva la possibilità per il giudice di disporre l'audizione di testimoni nei casi in cui sia comprovata l'impossibilità della loro tempestiva identificazione. Il comma 3-quater dell'articolo 135 prevede, infine, che nelle controversie civili attivate per l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice verifichi l'eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati in altre cause nel settore dell'infortunistica stradale e, ove riscontri, anche avvalendosi della banca dati integrata costituita presso l'IVASS, la ricorrenza degli stessi nominativi in più di tre sinistri (così modificato al Senato: nel precedente testo si faceva riferimento alle cause) negli ultimi cinque anni, trasmetta l'informativa alla Procura della Repubblica competente per gli ulteriori accertamenti. La disposizione non si applica alle testimonianze rese dagli ufficiali e dagli agenti delle autorità di polizia.

fiuti di formulare l'offerta di risarcimento, l'azione in giudizio per il risarcimento dei danni è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia. Il comma 24, non modificato dal Senato, inserendo il nuovo articolo 149-*bis* nel CAP, disciplina le modalità del risarcimento nei casi di cessione del credito. Il comma 25 estende il principio della durata annuale del contratto RC Auto e del divieto di rinnovo tacito, a richiesta dell'assicurato, anche ai contratti stipulati per i rischi accessori (ad es. incendio e furto), nel caso in cui la polizza accessoria sia stata stipulata in abbinamento a quella della R.C. Auto (con lo stesso contratto o con un contratto stipulato contestualmente). Si prevede espressamente, inoltre, che le polizze assicurative ramo danni di ogni tipologia non possono essere rinnovate tacitamente alla loro scadenza. Il comma 25, con una modifica effettuata nel corso dell'esame al Senato, inserisce il comma 01 all'articolo 170-*bis* del CAP con il quale si stabilisce che le polizze assicurative ramo danni di ogni tipologia, alla loro scadenza, non possono essere rinnovate tacitamente. Inoltre, con il comma 1-*bis* si prevede che la risoluzione automatica del contratto si applica anche ai rischi accessori alla polizza per l'assicurazione RC Auto principale. Nel corso dell'esame al Senato è stata eliminata la necessità della richiesta dell'assicurato. Pertanto la risoluzione del contratto alla scadenza annuale è automatica anche per le assicurazioni accessorie.

Segnala che i commi 33-37, non modificati dall'altro ramo del Parlamento salvo una correzione terminologica, attribuiscono all'IVASS i poteri di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni introdotte dal provvedimento in esame, dandone conto nell'ambito dell'annuale relazione.

Rammenta che i commi 58 e 59, modificati dal Senato, sopprimono, a decorrere

dal 10 settembre 2017 (anziché, come previsto dal testo originario, dal 10 giugno 2017), l'attribuzione in esclusiva alla società Poste italiane S.p.A., quale fornitore del Servizio universale postale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari (ai sensi della legge n. 890/1982) nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni del codice della strada ai sensi dell'articolo 201 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285/1992, introducendo nel decreto legislativo n. 261/1999 le necessarie disposizioni di coordinamento. I commi 137-141, introdotti al Senato, disciplinano il contratto di locazione finanziaria, di cui viene esplicitata la definizione, indicando i casi di grave inadempimento e la relativa procedura di risoluzione del contratto. In tal caso il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita, dedotte le somme a lui spettanti. A tal fine, sono disciplinate le modalità di vendita o di nuova collocazione del bene che deve avvenire sulla base di criteri di celerità, trasparenza e pubblicità. Il comma 142, modificato dal Senato, persegue la tutela della concorrenza nell'avvocatura intervenendo sulla legge professionale forense (legge 31 dicembre 2012, n. 247), in relazione all'esercizio della professione in forma associata e in forma societaria. Le modifiche apportate dal Senato riguardano la lett. *b*) del comma 142, che introduce nella legge professionale forense l'articolo 4-*bis*, che regola la società tra avvocati, superando così l'attuale disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 96 del 2001 (artt. 16 e ss.) nonché la delega, ormai scaduta, per la costituzione di società tra avvocati prevista dall'articolo 5 della stessa legge professionale (che viene contestualmente abrogata dalla lett. *c*). Il Senato è intervenuto in materia della composizione dell'organo di gestione della società tra avvocati, confermando che non possano essere estranei alla compagine sociale, specificando che i soci professionisti possano rivestire la carica di amministratori e che l'organo di gestione sia composto in maggioranza da soci avvocati.

Fa presente, inoltre, che i commi da 143 a 148 modificano alcuni articoli della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) e della legge professionale notarile (legge n. 89 del 1913) per favorire la concorrenza nel settore. In particolare, il comma 145 contiene alcune modifiche alla legge notarile (legge n. 89 del 2013), relativamente ai criteri che determinano il numero e la distribuzione dei notai sul territorio nazionale, alle associazioni di notai e alla pubblicità professionale. Il Senato ha inserito tre ulteriori disposizioni (commi 146, 147 e 148), relative alla disciplina degli archivi notarili. In particolare, il comma 146 modifica l'articolo 1 del regio decreto n. 3138 del 1923 (*Nuovo ordinamento degli archivi notarili*), in tema di riunione di archivi notarili distrettuali. Mediante l'aggiunta di un nuovo quarto comma, si stabilisce che la riunione di archivi notarili può essere disposta anche senza la riunione di uno o più distretti notarili. Tale aggregazione dovrà tenere conto: del numero dei notai assegnati a ciascun distretto notarile dell'archivio da aggregare; della media dei servizi erogati all'utenza negli ultimi tre anni dagli archivi da aggregare; della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione. I commi 147 e 148 intervengono sulla legge n. 629 del 1952, di riordino degli archivi notarili. Modificandone l'articolo 2, il comma 147 prevede che gli Archivi notarili distrettuali siano istituiti con decreto del Ministro della giustizia (in luogo del decreto del Presidente della Repubblica previsto nel testo vigente), nei comuni capoluogo di distretti notarili e con competenza per la circoscrizione del distretto o dei distretti. La disposizione fa salva la possibilità di procedere alla riunione degli archivi notarili distrettuali ed esclude comunque oneri per la finanza pubblica. Il comma 148 sostituisce l'articolo 4 della legge n. 629 del 1952 per prevedere uffici ispettivi esclusivamente presso gli Archivi notarili di Bologna e Napoli e conseguentemente prevedere la soppressione degli attuali uffici ispettivi di Milano, Roma e Palermo. La competenza dei due uffici è determinata dalla tabella A, allegata alla legge del 1952, anch'essa oggetto di sostituzione. Il comma 151, non

modificato al Senato, interviene sull'articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012, in tema di compenso per le prestazioni professionali, imponendo la comunicazione obbligatoria dei professionisti ai clienti. Il comma 152, inserito al Senato, attraverso una disposizione di interpretazione autentica estende alla categoria professionale degli agrotecnici l'abilitazione a compiere una serie di operazioni in materia catastale, in particolare gli atti di aggiornamento geometrico. La disposizione, interpretando in questo senso l'articolo 145, comma 96, della legge di stabilità 2001 (legge n. 388 del 2000), risolve a favore degli agrotecnici un contrasto sorto soprattutto con i geometri al quale la giurisprudenza dal 2001 non è riuscita a fornire una risposta univoca. Il comma 153, inserito durante l'esame al Senato, obbliga i professionisti iscritti a ordini e collegi a indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni, al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza. La previsione dell'obbligo di comunicare titoli e specializzazioni innova rispetto a quanto sinora previsto tanto nel regolamento di riforma degli ordinamenti professionali quanto nella disciplina di specifiche professioni. Ad oggi, infatti, la comunicazione di titoli e specializzazioni costituisce una facoltà per il professionista e non un obbligo.

Ciò premesso, considerato che le Commissioni di merito non hanno ancora terminato l'esame degli emendamenti, avendone accantonati alcuni con oggetto materie rientranti nell'ambito di competenza della Commissione Giustizia, che peraltro dovrebbero essere approvati, e che il parere dovrà essere espresso necessariamente nella seduta odierna, ritiene che la Commissione Giustizia non sia nelle condizioni di esprimere entro la seduta odierna il parere su un testo estremamente complesso, in corso di modifica e che, peraltro, in base al suo contenuto complessivo, avrebbe dovuto esaminare in sede referente in congiunta con altre Commissioni. Propone, pertanto, che la Commissione Giustizia non esprima il parere.

La Commissione concorda.

Istituzione dei registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario.**C. 913 ed abb.**

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, iniziato nella seduta del 21 giugno 2017.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, propone di esprimere nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 14.**SEDE REFERENTE**

Giovedì 22 giugno 2017. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.**Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi.****C. 1994-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.***(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che nella seduta odierna svolgerà la relazione l'onorevole Sarro, mentre il correlatore, onorevole Di Lello, si riserva di intervenire nella prossima seduta.

Carlo SARRO (FI-PdL), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare nella seduta odierna la proposta di legge « Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di

demolizione di manufatti abusivi » (A.C. 1994-B), che torna all'esame della Camera PER la sua quarta lettura complessiva, prevedendo disposizioni volte a razionalizzare le procedure di esecuzione delle demolizioni di manufatti abusivi.

Evidenzia che le modifiche introdotte dal Senato, le sole che possono essere oggetto di modifica da parte della Commissione, hanno riguardato aggiustamenti di carattere tecnico derivanti dall'ormai superata copertura finanziaria di 5 milioni per il 2016 del Fondo di rotazione, che l'articolo 3 istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'erogazione di finanziamenti ai comuni finalizzati alle opere di demolizione nonché dall'analoga copertura di 5 milioni per il 2016 per la costituzione presso il Ministero delle infrastrutture della Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio. Ciò premesso, auspica una quanto mai rapida approvazione del provvedimento, del quale, a nome del suo gruppo, sarà chiesta nella Conferenza dei presidenti di gruppo, la calendarizzazione per l'esame in Assemblea « in quota opposizione ».

Antonio MAROTTA (AP), nel concordare con il relatore, preannuncia che il suo gruppo parlamentare non presenterà proposte emendative al provvedimento in discussione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, preannuncia che nella seduta di martedì 27 giugno prossimo si concluderà l'esame preliminare del provvedimento e sarà fissato, per il successivo mercoledì 28 giugno, alle ore 14, il termine per la presentazione degli emendamenti. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina 14.05.**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 22 giugno 2017. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.

C. 4439 approvata dalla 2^a Commissione permanente del Senato.

(Discussione e conclusione).

La Commissione inizia la discussione del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione d'impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ricorda, quindi, che la Commissione ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento il 15 giugno scorso, senza apportare modifiche al testo della proposta di legge, che è stata assegnata alla Commissione Giustizia in sede legislativa nella giornata di ieri, essendosi realizzati i presupposti di cui all'articolo 92, comma 6, del Regolamento. Comunica di aver richiesto alla Commissione Affari costituzionali di esprimere un nuovo parere sul provvedimento in esame, come preannunciato nella seduta dell'esame in sede referente. A tale riguardo, ricorda che il Comitato permanente pareri della I Commissione, in data 15 giugno 2017, ha espresso parere favorevole sul testo della proposta di legge C. 4439 a condizione che « siano coordinate le disposizioni del provvedimento in esame con quanto previsto nella medesima materia dal Governo nello schema di regolamento (A.G. 423), di recente trasmesso al Parlamento per l'e-

spressione dei prescritti pareri da parte delle Commissioni competenti ». Evidenzia che l'esigenza che la I Commissione esprima un nuovo parere sulla proposta di legge C. 4439, deriva dalla circostanza che con la definitiva approvazione di tale legge è del tutto superata l'esigenza di coordinamento con lo schema di regolamento A.G. 423. Fa presente che la Commissione Affari costituzionali ha, pertanto, in data odierna ha espresso un nuovo parere favorevole sul provvedimento, rilevando come l'approvazione della proposta di legge in discussione farebbe venir meno qualsivoglia esigenza di coordinamento con lo schema di regolamento sopra richiamato.

Anna ROSSOMANDO (PD), *relatrice*, nel prendere atto del parere espresso dalla I Commissione, si riporta integralmente alla relazione svolta in sede referente, sottolineando l'esigenza di approvare definitivamente la proposta di legge nei tempi più rapidi possibili per consentire l'elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI si riserva, eventualmente, di intervenire in via successiva.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dichiara aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione sulle linee generali. Comunica, quindi, che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi prima della seduta in sede legislativa, i gruppi hanno convenuto di non presentare emendamenti, per cui non viene fissato il termine per la presentazione di proposte emendative. Avverte che la Commissione procederà direttamente all'esame degli articoli del provvedimento.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Approva, quindi, con votazione nominale

finale il testo della proposta di legge C. 4439.

La seduta termina alle 14.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Giovedì 22 giugno 2017. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.30.

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.

C. 2168-B, approvata, in un testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 giugno 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono pervenuti il parere favorevole con una osservazione e una condizione della I Commissione e quello favorevole della V Commissione, mentre la III Commissione ha comunicato di non esprimere il parere.

Vittorio FERRARESI (M5S) preannuncia a nome del suo gruppo la presentazione di una relazione di minoranza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Franco Vazio, di riferire in senso favorevole sul provvedimento in titolo. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Modifica all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, concernente la rateizzazione del debito per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura.

C. 4073 Vecchio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 maggio 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento in titolo e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 15 di lunedì 10 luglio prossimo. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori.

C. 4299 Agostinelli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 maggio 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dopo aver ricordato che si è conclusa l'indagine conoscitiva in merito al provvedimento in esame, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento in titolo e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 16 di martedì 4 luglio prossimo. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali. C. 3225 e abb.-A/R (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	45
Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. C. 2168-B, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	46
Introduzione dell'articolo 28- <i>sexies</i> del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. C. 3411 e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	46
ALLEGATO 1: (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	70
Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative. Ulteriore nuovo testo C. 2950 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	47
Sui lavori della Commissione	48
Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e del referto epidemiologico nel controllo sanitario della popolazione. Nuovo testo unificato C. 913 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	48
ALLEGATO 2: (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	74
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	49
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore. Atto n. 417 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	52
Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Atto n. 419 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	66
ALLEGATO 3: (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	76
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	69
AVVERTENZA	69

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 22 giugno 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali. C. 3225 e abb.-A/R.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 giugno 2017.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è in attesa della trasmissione della relazione tecnica da parte del Governo.

Il Viceministro Enrico MORANDO evidenzia che la predisposizione della relazione tecnica compete al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di una istruttoria che deve essere effettuata dall'INPS. Pertanto la Ragioneria generale dello Stato potrà trasmettere la relazione tecnica in oggetto solamente dopo il completamento delle predisposizioni della relazione tecnica da parte delle amministrazioni interessate.

Si sofferma quindi su un aspetto problematico che, a suo parere, dovrà comunque essere risolto, ovvero l'individuazione, all'interno dei bilanci della Camera dei deputati e del Senato, della quota di contributi previdenziali a carico del datore del lavoro, che, secondo quanto previsto dal provvedimento in esame, dovrà essere trasferita alla nuova gestione separata da istituire presso l'INPS. Sottolinea infatti che, in assenza della determinazione della

misura di detti contributi, è materialmente impossibile il loro trasferimento alla gestione separata.

Rocco PALESE (FI-PdL) segnala come sia assolutamente necessario effettuare una precisa quantificazione degli importi da trasferire all'INPS allo scopo di evitare che l'istituenda gestione separata possa manifestare in seguito problemi di bilancio.

Invita quindi i colleghi e il rappresentante del Governo a collaborare allo scopo di approvare una legge ben fatta, che non sia frutto di scelte demagogiche e non sia causa di contenzioso, il quale, alla prova dei fatti, potrebbe risultare molto più oneroso dell'attuale sistema pensionistico.

Evidenzia infine che sarebbe stato opportuno che il provvedimento fosse stato assegnato alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro, proprio per il contributo tecnico in materia previdenziale che quest'ultima Commissione avrebbe potuto fornire.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, invita i colleghi ad attendere la richiesta relazione tecnica per esprimere valutazioni di carattere finanziario.

Bruno TABACCI (DeS-CD) lamenta il fatto che il provvedimento, per motivi di carattere demagogico, sia stato calendarizzato prematuramente per l'esame in Assemblea, prima che la Commissione competente potesse predisporre un testo adeguato, che non presentasse incongruenze e questioni ancora in attesa di soluzione.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, evidenzia come dal dibattito testé svolto sia chiaramente emerso che la richiesta di relazione tecnica fosse assolutamente necessaria e non dettata da intenti ostruzionisti, come alcuni hanno insinuato. Replacando poi a quanto osservato dal collega Tabacci, fa presente che talvolta le questioni problematiche sia nel merito sia per gli aspetti finanziari emergono solo successivamente alla predisposizione del testo e alla calendarizzazione in Assemblea, a

seguito dei pareri espressi dalle Commissioni competenti. Non ritiene quindi che nel caso in oggetto ci sia stata una forzatura nel prevederne la calendarizzazione in Assemblea.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.

C. 2168-B, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, fa presente che la proposta di legge in oggetto, recante Introduzione degli articoli 613-*bis* e 613-*ter* del codice penale, concernenti i reati di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale alla tortura, è stata approvata dal Senato in un testo unificato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.

Ricorda quindi che nel corso dell'ultima lettura presso il Senato sono state apportate alcune modifiche, rispetto al testo approvato dalla Camera, riguardanti: le fattispecie dei reati di tortura e di istigazione a commettere tortura e la misura delle relative pene; la soppressione della previsione del raddoppio dei termini di prescrizione per il reato di tortura; le condizioni che impediscono il respingimento, l'espulsione o l'estradizione dello straniero verso uno Stato in cui questo rischi di essere sottoposto a tortura e l'esclusione dal riconoscimento dell'immunità per gli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura.

Poiché le modifiche apportate dal Senato, per il loro carattere ordinamentale, non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, anche

alla luce della clausola di neutralità finanziaria contenuta nel provvedimento, propone di esprimere parere favorevole sul testo del provvedimento stesso.

Il Viceministro Enrico MORANDO, in ragione del carattere ordinamentale delle modifiche apportate dal Senato, concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Introduzione dell'articolo 28-*sexies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

C. 3411 e abb.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Edoardo FANUCCI, *presidente e relatore*, fa presente che la proposta di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, che oggetto di esame è il testo originario della proposta, adottato come testo base dalla Commissione Finanze, al quale non sono state apportate modificazioni nel corso dell'esame in sede referente e che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

Circa l'articolo 1, concernente la compensazione universale dei crediti verso la Pubblica amministrazione, rileva che le disposizioni consentono la compensazione di crediti certificati ed esigibili maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche e delle società a prevalente parte-

cipazione pubblica, per somministrazioni e forniture di beni e servizi, con debiti relativi a imposte erariali e a contributi previdenziali e assicurativi.

Osserva che le disposizioni fanno quindi riferimento ad ambiti applicativi che appaiono più estesi rispetto a quelli considerati dalle analoghe disposizioni già in vigore e che pertanto – pur considerando che la disciplina proposta è volta ad incrementare le possibilità di adempimento di obblighi tributari e contributivi –, stante il suindicato ampliamento del campo di applicazione delle compensazioni rispetto alle ipotesi già previste a legislazione vigente, la medesima normativa appare suscettibile di incidere sulle dinamiche di cassa della Pubblica amministrazione. Ritiene che andrebbero quindi acquisiti elementi di valutazione in proposito, al fine di escludere eventuali impatti sui saldi, soprattutto con riguardo al primo periodo di applicazione della normativa.

Reputa altresì utile una valutazione degli effetti sopra evidenziati, oltre che con riferimento alla Pubblica amministrazione nel suo complesso, anche con riguardo ai suoi sottosettori e, possibilmente, alle diverse categorie di enti interessati, al fine di verificare – sulla base del volume presumibile sia dei debiti sia delle entrate agli stessi imputabili – i prevedibili riflessi del meccanismo previsto sui rispettivi equilibri di cassa.

In merito alla procedura di recupero di cui al comma 5, ritiene che andrebbe confermata la concreta applicabilità della stessa anche ai rapporti con società esterne alla Pubblica amministrazione e i relativi riflessi finanziari. Il citato comma 5 infatti richiama a tal fine discipline che fanno riferimento esclusivamente a soggetti pubblici.

Non ravvisa invece profili di incidenza sul debito pubblico, tenuto conto che le disposizioni non appaiono comportare la creazione di nuove passività per la Pubblica amministrazione. Sul punto giudica comunque utile acquisire elementi di valutazione e di conferma dal Governo.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel depositare agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 1*), osserva come il provvedimento possa avere rilevanti effetti finanziari negativi in termini di cassa, dovuti allo sfasamento temporale tra il momento nel quale si effettua la compensazione, con conseguente perdita di gettito per l'erario, e quello nel quale si potrebbe realizzare da parte degli enti impositori il recupero delle somme presso gli enti debitori commerciali.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative.

Ulteriore nuovo testo C. 2950.

(Parere alla VII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 giugno 2017.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che nella precedente seduta la rappresentante del Governo ha confermato, con riferimento all'articolo 2 – già articolo 5 del precedente testo – le problematiche segnalate nella seduta del 4 aprile 2017 relativamente alla concessione di immobili pubblici alle imprese culturali e creative.

Evidenzia a questo riguardo che, come già segnalato dal rappresentante del Governo nella citata seduta, la disposizione non risulta in linea con l'ottimale utilizzo dei beni pubblici, atteso che la previsione di concedere un immobile pubblico per un periodo rilevante, di almeno 10 anni, a fronte di un canone meramente ricognitorio, semplicemente sulla base della circostanza che tali immobili ad oggi non siano utilizzabili per altre finalità, di fatto ne preclude la futura valorizzazione, con potenziali riflessi sfavorevoli per la fi-

nanza pubblica. In ogni caso, la disposizione, nel porre, a fronte del cennato canone ricognitorio, le spese della sola manutenzione ordinaria a carico del concessionario, si mostra comunque foriera di maggiori oneri, non quantificati né coperti, per spese di manutenzione straordinaria a carico dei soggetti pubblici a cui gli immobili stessi appartengono. Quanto alla prevista eventualità della sub-concessione – nel rilevare pure l'indeterminatezza del soggetto, «ente gestore», che dovrebbe, se del caso, autorizzarla – è stato osservato che, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, «Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato», la sub-concessione del bene, totale o parziale, è vietata e la violazione di detto divieto comporta la decadenza immediata dalla concessione. Peraltro, in relazione a beni demaniali, la prevista «acquisizione della sede» appare impropria, stante l'inalienabilità dei predetti beni.

Ciò stante, al fine di superare tali criticità, segnala che si potrebbero apportare alcune modifiche all'articolo 2, conservandone comunque la finalità. In particolare si potrebbe sopprimere il riferimento all'acquisizione della sede da parte delle imprese culturali e creative; inoltre si potrebbe prevedere che non solo gli oneri di manutenzione ordinaria, ma anche quelli di manutenzione straordinaria, siano a carico del concessionario e, infine, si potrebbe sopprimere il riferimento all'eventuale subconcessione del bene. In proposito, sottolinea comunque la necessità di acquisire l'avviso del Governo.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con il relatore in merito alla possibile soluzione delle criticità dal punto di vista finanziario del provvedimento. In particolare ritiene assolutamente necessario, ai fini del rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, sopprimere il riferimento all'acquisizione della sede da parte delle imprese culturali e creative, la quale comporterebbe una riduzione dei beni pub-

blici, e porre a carico del concessionario anche gli oneri di manutenzione straordinaria, per gli evidenti riflessi per la finanza pubblica. Giudica inoltre opportuno sopprimere il riferimento all'eventuale subconcessione dell'immobile, che si pone in contrasto con la tutela dei beni pubblici.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, nel prendere atto di quanto evidenziato dal rappresentante del Governo, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, segnala l'opportunità di rinviare l'avvio dell'esame in sede consultiva del disegno di legge C. 3012-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza, in attesa della conclusione dell'esame dello stesso in sede referente da parte delle Commissioni riunite Finanze e Attività produttive giacché il provvedimento molto probabilmente sarà da queste modificato nella seduta odierna. La Commissione bilancio esprimerebbe quindi il proprio parere la prossima settimana direttamente all'Assemblea sul testo come eventualmente emendato.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e del referto epidemiologico nel controllo sanitario della popolazione.

Nuovo testo unificato C. 913 e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefania COVELLO (PD), *relatrice*, fa presente che la proposta di legge in esame

– nel testo unificato adottato come testo base, con le modifiche risultanti dagli emendamenti approvati in sede referente – reca l’istituzione e la disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori. Evidenzia, altresì, che il testo del provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento agli articoli da 1 a 6, recanti disposizioni in materia di Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e referto epidemiologico, sottolinea che il testo non è corredato di un’espressa clausola di invarianza finanziaria. Peraltro l’articolo 5 dispone che il conferimento da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano dei dati dei registri di patologia di cui all’elenco A2) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2017, rappresenti adempimento ai fini della verifica della erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) da parte del Comitato LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali. Tanto premesso, appare necessario acquisire elementi di valutazione al fine di verificare l’effettivo impatto organizzativo e finanziario delle disposizioni nonché la sostenibilità degli adempimenti previsti nel quadro delle risorse esistenti, senza pregiudizio per i livelli essenziali di assistenza forniti dal Servizio sanitario nazionale. Rileva che tali informazioni appaiono necessarie in considerazione degli adempimenti connessi all’istituzione della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico, quali ad esempio, la raccolta e il conferimento dei dati da parte dei soggetti preposti, la gestione della banca dati e la sua fruibilità da parte dei soggetti istituzionali e non, l’elaborazione di specifiche analisi statistico-epidemiologiche nonché l’informazione continua e completa alla popolazione.

Il Viceministro Enrico MORANDO deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 2) riguardante alcuni degli

aspetti segnalati dalla relatrice. Evidenzia peraltro la necessità di acquisire una relazione tecnica, ai sensi dell’articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, da redigere a cura del Ministero della salute, il quale potrebbe essere già in possesso dei dati necessari.

Stefania COVELLO (PD), *relatrice*, nell’evidenziare come il provvedimento in esame sia iscritto nel calendario dei lavori dell’Assemblea della prossima settimana, concorda con la richiesta del rappresentante del Governo.

La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell’articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di quattro giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2017.

C. 4505 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell’esame e conclusione – Relazione favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell’articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 giugno 2017.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, avverte che non sono presentate proposte emendative riferite al disegno di legge in oggetto. Quindi, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti in ordine alle questioni in quella sede evidenziate dal relatore.

Il Viceministro Enrico MORANDO richiama preliminarmente l'attenzione della Commissione sulle criticità di ordine finanziario relative alle disposizioni di cui all'articolo 5, in materia di riconoscimento di una somma a titolo di ristoro forfetario dei costi sostenuti per il rilascio di un'apposita garanzia dai soggetti passivi che prestano la predetta garanzia a favore dello Stato in relazione a richieste di rimborso IVA. In particolare, fa presente che le stime alla base della quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al citato articolo 5 devono essere aggiornate sulla base degli ultimi dati disponibili, ai fini della quantificazione del maggiore onere, peraltro di entità non trascurabile, e che – in mancanza della stima di tale maggiore onere e della individuazione della relativa copertura finanziaria – appare necessario sopprimere il medesimo articolo 5, al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, posto che il Fondo per il recepimento della normativa europea, del quale è attualmente previsto l'utilizzo, non recherebbe le occorrenti disponibilità volte a fronteggiare tale maggiore onere. Al riguardo, tiene tuttavia a manifestare la disponibilità del Governo, qualora si pervenisse nel prosieguo dell'esame presso i competenti organi parlamentari alla definizione del suddetto maggiore onere e alla individuazione della relativa copertura finanziaria, a valutare la possibilità di ripristinare il contenuto del citato articolo 5 del quale, nella formulazione attuale, non può che richiedersi la soppressione.

Tanto premesso, con riferimento alle restanti disposizioni del provvedimento sulle quali il relatore aveva richiesto chiarimenti nella citata seduta del 14 giugno scorso, fa presente che le attività di competenza del Ministero della giustizia, di cui all'articolo 1, recante disposizioni in materia di avvocati stabiliti al fine del completo adeguamento della direttiva 98/5/CE, saranno svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Chiarisce, inoltre, che all'articolo 4, in materia di Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, relativamente al numero di annualità da considerare, come asserito nella relazione illustrativa, si deve tener conto dell'ordinario termine di prescrizione e quindi riferirsi ad un periodo di dieci anni.

Precisa quindi che il Fondo per il recepimento della normativa europea presenta le necessarie disponibilità al fine della copertura degli oneri derivanti dall'estensione dell'indennizzo di cui al capo III, sezione II, della legge n. 122 del 2016 in favore delle vittime di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 e prima della data di entrata in vigore della predetta legge. Rileva tuttavia la necessità di riformulare il comma 4 dell'articolo 4, nel senso di precisare che « agli oneri valutati di cui al comma 3 del presente articolo si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 », laddove il testo in esame sembra limitare il richiamo alla nuova procedura per la compensazione dei relativi effetti finanziari in riferimento alla sola attività di monitoraggio degli oneri e non anche all'adozione delle conseguenti iniziative ivi previste, volte ad assicurare l'effettiva compensazione dei relativi effetti finanziari.

Segnala altresì che l'articolo 6, recante modifiche al regime di non imponibilità ai fini dell'IVA delle cessioni all'esportazione in attuazione dell'articolo 146, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Assicura che il Fondo per il recepimento della normativa europea presenta le necessarie disponibilità al fine della copertura degli oneri derivanti, in termini di minori entrate, dalla estensione del vigente regime fiscale relativo ai soggetti esercenti navi iscritte al Registro internazionale italiano anche nei confronti di soggetti residenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi

iscritte in registri di Paesi appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, di cui all'articolo 7.

Con riferimento all'articolo 10, recante disposizioni in materia di tutela delle acque e di monitoraggio sostanze chimiche, conferma la neutralità finanziaria della disposizione anche in merito alla garanzia di intercomparabilità dei dati del monitoraggio.

Chiarisce, infine, che l'articolo 13, in materia di trattamento economico del personale estraneo alla pubblica amministrazione selezionato per partecipare a iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna, non è suscettibile di determinare effetti apprezzabili di maggior spesa, sia pur di carattere eventuale, con riferimento alle singole missioni di spesa che dovessero essere autorizzate.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato il disegno di legge recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 (C. 4505 Governo);

per quanto riguarda i profili di merito;

delibera di riferire favorevolmente sul complesso del disegno di legge;

per quanto riguarda i profili finanziari,

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le attività di competenza del Ministero della giustizia, di cui all'articolo 1, recante disposizioni in materia di avvocati stabiliti al fine del completo adeguamento della direttiva 98/5/CE, saranno svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 4, in materia di Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, relativamente al numero di annualità da considerare, come asserito nella relazione illustrativa, si deve tener conto dell'ordinario termine di prescrizione e quindi riferirsi ad un periodo di dieci anni;

il Fondo per il recepimento della normativa europea presenta le necessarie disponibilità al fine della copertura degli oneri derivanti dall'estensione dell'indennizzo di cui al capo III, sezione II, della legge n. 122 del 2016 in favore delle vittime di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 e prima della data di entrata in vigore della predetta legge;

appare necessario riformulare il comma 4 dell'articolo 4, nel senso di precisare che « agli oneri di cui al comma 3 del presente articolo si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 », laddove il testo in esame invece richiama la nuova procedura per la compensazione dei relativi effetti finanziari soltanto limitatamente alla attività di monitoraggio degli oneri, senza prevedere l'adozione delle conseguenti iniziative, volte ad assicurare l'effettiva compensazione dei relativi effetti finanziari;

le stime alla base della quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 5, in materia di riconoscimento di una somma a titolo di ristoro forfetario dei costi sostenuti per il rilascio di un'apposita garanzia dai soggetti passivi che prestano la predetta garanzia a favore dello Stato in relazione a richieste di rimborso IVA, devono essere aggiornate sulla base degli ultimi dati disponibili;

in mancanza della quantificazione del maggiore onere derivante dal citato aggiornamento dei dati e della individuazione della relativa copertura finanziaria, appare necessario sopprimere il predetto articolo 5;

l'articolo 6, recante modifiche al regime di non imponibilità ai fini dell'IVA delle cessioni all'esportazione in attuazione dell'articolo 146, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

il Fondo per il recepimento della normativa europea presenta le necessarie disponibilità al fine della copertura degli oneri derivanti, in termini di minori entrate, dall'estensione del vigente regime fiscale relativo ai soggetti esercenti navi iscritte al Registro internazionale italiano anche ai soggetti residenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi iscritte in registri di Paesi appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, di cui all'articolo 7;

con riferimento all'articolo 10, recante disposizioni in materia di tutela delle acque e di monitoraggio delle sostanze chimiche, si conferma la neutralità finanziaria della disposizione anche in merito alla garanzia di intercomparabilità dei dati del monitoraggio;

l'articolo 13, in materia di trattamento economico del personale estraneo alla pubblica amministrazione selezionato per partecipare a iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna, non è suscettibile di determinare effetti apprezzabili di maggior spesa, sia pur di carattere eventuale, con riferimento alle singole missioni di spesa che dovessero essere autorizzate;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

1) *All'articolo 4, sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Agli oneri di cui al comma 3 del presente articolo si applica*

l'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.;

2) *Sopprimere l'articolo 5*».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 22 giugno 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore.

Atto n. 417.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

Carlo DELL'ARINGA (PD), *relatore*, rileva preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame, adottato in attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge n. 106 del 2016, risulta corredato di relazione tecnica.

Con riferimento agli articoli da 4 a 16, concernenti gli enti del Terzo settore, rinvia, per quanto attiene all'individuazione delle tipologie di enti che rientrano nel predetto Terzo settore e per i relativi riflessi finanziari, alle disposizioni di cui al titolo X del presente provvedimento (articoli 79 e seguenti) relative al regime fiscale applicabile.

Con riferimento agli articoli da 17 a 19, recanti norme in materia di attività di volontariato, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione in merito agli obblighi assicurativi di cui all'articolo 18, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica e considerato che tale obbligo è già previsto a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 266 del 1991. Per quanto riguarda la promozione della cultura del volontariato ad opera delle amministrazioni pubbliche, prende atto che queste ultime svolgono le attività in questione, come espressamente indicato dal testo, nei limiti delle risorse disponibili, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma, e quindi senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito all'articolo 41, concernente le reti associative, con riferimento al comma 3, in base al quale le reti associative possono promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati, evidenzia che la norma disciplina una facoltà attribuita alle predette strutture associative e che la neutralità di tale previsione è quindi subordinata alla condizione che le forme di partenariato indicate assumano carattere facoltativo anche per le pubbliche amministrazioni interessate e che le stesse possano eventualmente aderirvi nei limiti delle risorse disponibili. In proposito, considera utile acquisire una conferma da parte del Governo.

Non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione degli articoli da 42 a 44, recanti norme in materia di società di mutuo soccorso, alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica in merito al mancato versamento del contributo del 3 per cento ai fondi mutualistici, compresi quelli gestiti dallo Stato e nel presupposto – sul quale andrebbe acquisita, a suo avviso, una conferma – che le previsioni di bilancio non scontino attualmente effetti derivanti dai predetti versamenti.

In merito agli articoli da 45 a 54, concernenti il Registro unico del terzo settore, evidenzia che la relazione tecnica

non fornisce i dati e gli elementi sottostanti la stima delle risorse necessarie a consentire l'avvio e la gestione del Registro unico del Terzo settore né elementi riferiti all'impatto finanziario, nel tempo, delle diverse tipologie di attività – di realizzazione dell'infrastruttura informativa, di implementazione della stessa nonché di controllo – finanziate a valere sul predetto stanziamento. In proposito, ritiene opportuno acquisire elementi di maggior dettaglio.

Passando agli articoli da 55 a 57, recanti rapporti degli enti del terzo settore con gli enti pubblici, evidenzia, in merito all'articolo 55, comma 1, che la formulazione adottata non sembra consentire una valutazione delle Amministrazioni pubbliche riguardo alla possibilità o meno di coinvolgere nell'esercizio delle funzioni di programmazione e organizzazione gli enti del terzo settore, ma stabilisce un vero e proprio obbligo di coinvolgimento, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione. Rileva che tale obbligo appare quindi potenzialmente in grado di determinare aggravii delle procedure di programmazione e di organizzazione dei servizi, con possibili riflessi finanziari. In proposito reputa necessario acquisire l'avviso del Governo, anche al fine di chiarire i contenuti dell'espressione « coinvolgimento attivo », precisando se quest'ultimo si configuri come un obbligo procedimentale o rappresenti soltanto una linea di indirizzo.

Non ha osservazioni sull'articolo 56, tenuto conto che la sottoscrizione delle convenzioni ivi previste assume carattere facoltativo per le amministrazioni pubbliche.

In merito all'articolo 57 andrebbe confermata, a suo avviso, la conformità delle disposizioni all'ordinamento europeo al fine di escludere eventuali procedure sanzionatorie.

Con riferimento agli articoli da 58 a 60, concernenti il Consiglio nazionale del terzo settore, rileva che la relazione tecnica afferma che il Consiglio si avvarrà delle risorse umane e strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche so-

ciali, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili sui pertinenti capitoli del relativo stato di previsione. Segnala che andrebbero peraltro forniti dati ed elementi di valutazione – anche riferiti al presumibile impegno finanziario e organizzativo derivante dalle disposizioni – al fine di verificare l'effettiva disponibilità delle necessarie risorse nonché la possibilità di un loro utilizzo senza determinare riflessi per lo svolgimento delle funzioni assegnate all'amministrazione interessata.

In merito ai profili di quantificazione degli articoli da 61 a 71, in materia di Centri di servizio per il volontariato, non ha osservazioni da formulare per quanto riguarda la concessione del credito d'imposta di cui all'articolo 62, tenuto conto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica e della fissazione di un limite di spesa corredato di un meccanismo procedurale, volto a garantire preventivamente l'osservanza del predetto limite. Ciò posto, per quanto riguarda i contributi obbligatori e integrativi a carico delle Fondazioni bancarie, già previsti a legislazione vigente, ritiene comunque necessario un chiarimento circa i possibili effetti di gettito derivanti dalla possibilità di dedurre tali versamenti come componenti negativi di reddito, in quanto il provvedimento in esame riforma il metodo di determinazione dei predetti contributi, con potenziali effetti di incremento degli stessi.

Per quanto riguarda l'articolo 69, in base al quale lo Stato, le Regioni e le Province autonome promuovono le opportune iniziative per favorire l'accesso del Terzo settore ai finanziamenti europei, rileva che, a legislazione vigente, secondo quanto stabilito dall'articolo 28 della legge n. 383 del 2000, tali iniziative rivestono carattere facoltativo, mentre il provvedimento in esame le caratterizza come adempimenti obbligatori, ampliando altresì il novero delle amministrazioni tenute a porle in essere: stanti tali innovazioni, appaiono quindi necessari chiarimenti in merito alla sostenibilità delle stesse nel quadro delle risorse disponibili ovvero riguardo ai possibili effetti onerosi derivanti dall'attuazione della norma.

Per quanto riguarda l'articolo 71, concernente la concessione in comodato di beni pubblici ad enti del Terzo settore, non ha osservazioni da formulare stante il carattere facoltativo delle concessioni, che potranno dunque essere operate nel quadro delle risorse disponibili e dei vincoli di bilancio di ciascun ente interessato.

Non ha osservazioni da formulare sugli articoli da 72 a 75, recanti le risorse finanziarie, relativamente all'incremento del Fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge n. 106 del 2016, come disposto dall'articolo 72, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2017, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento previsto.

Non ha altresì osservazioni da formulare sugli articoli da 73 e 75 atteso che le disposizioni sono volte a prevedere una differente allocazione di risorse già stanziata e a precisarne le finalità e le modalità di impiego.

Con riferimento all'articolo 76, recante contributo per l'acquisto di autoambulanze e beni strumentali, rileva preliminarmente che, al fine di garantire la neutralità finanziaria della disposizione in esame, i contributi per l'acquisto di autoambulanze e beni strumentali sono erogati, come espressamente previsto dall'articolo 73, comma 2, del provvedimento in esame, nell'ambito delle risorse complessivamente destinate alla copertura degli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore. Evidenzia la necessità di acquisire chiarimenti circa la modalità di erogazione dei contributi prevista dal comma 2: infatti, in base a tale disposizione, le organizzazioni di volontariato possono conseguire il predetto contributo mediante una riduzione del prezzo, nella misura corrispondente all'aliquota IVA, praticata dal venditore, che recupera dette somme mediante compensazione in sede di versamento delle imposte. Segnala come non appaia chiaro, né viene esplicitato dalla relazione tecnica, in base a quali procedure il riconoscimento di tali contributi possa essere ricondotto al rispetto del citato limite di spesa, al fine di escludere effetti onerosi per la finanza pubblica.

In merito all'articolo 77, in materia di titoli di solidarietà, prende preliminarmente atto dell'ipotesi formulata dalla relazione tecnica in base alla quale i titoli interessati sono circa 240 milioni annui, tenuto conto della mancanza di fonti di dati relative a tale istituto, che assume carattere innovativo. Evidenzia in proposito che i benefici fiscali previsti per il risparmiatore, in termini di imposta di bollo, di successione e via dicendo, potrebbero comportare, nel corso del tempo, effetti incentivanti della raccolta rispetto alla stima iniziale; ciò anche alla luce dei rendimenti offerti da strumenti finanziari analoghi. Ritiene quindi opportuno acquisire l'avviso del Governo a conferma della prudenzialità delle assunzioni poste alla base della quantificazione. Per quanto riguarda le stime della relazione tecnica, rileva che i calcoli si basano sull'ipotesi di emissioni annue costanti e – nell'indicare il raggiungimento dell'onere a regime al terzo anno – assumono implicitamente che i titoli abbiano durata triennale. La norma prevede tuttavia che i titoli abbiano «scadenza non inferiore a 36 mesi»; di conseguenza non risulta automatico che, a partire dal terzo anno, l'ammontare dei titoli di nuova emissione sia pari a quello dei titoli rimborsati, in quanto gli stessi potrebbero scadere in anni successivi. Infine, la relazione tecnica non ascrive effetti di gettito alle agevolazioni concernenti le imposte di successione. In merito ai predetti profili appare necessario, a suo avviso, un chiarimento ai fini della verifica delle quantificazioni proposte. Sempre in merito alla quantificazione riferita al credito d'imposta, andrebbe valutata la prudenzialità dell'utilizzo di una percentuale di devoluzione media dello 0,5 per cento, considerato che la quota di devoluzione minima prevista dal comma 5 è lo 0,6 per cento, pur considerando l'incidenza di emissioni non caratterizzate dalla destinazione ad erogazione liberale di una quota dell'ammontare nominale collocato. Con riferimento all'esenzione dall'obbligo di versamento delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla vigilanza della CONSOB, non ha osservazioni da formu-

lare stante il meccanismo di autofinanziamento dell'ente: considerato, tuttavia, il carattere innovativo delle emissioni in esame, ritiene sul punto opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

In merito al comma 1 dell'articolo 78, recante il regime fiscale del *social lending*, rileva che la disposizione riconosce sugli importi percepiti a titolo di remunerazione dai soggetti che prestano fondi attraverso i portali *on line*, una ritenuta alla fonte a titolo di imposta con l'aliquota agevolata al 12,5 per cento. Osserva, in proposito, che la norma non fornisce una definizione di *social lending*. Tanto premesso, fa presente che andrebbe precisato a quali fattispecie la norma faccia specificamente riferimento e quale sia il regime fiscale a queste applicabile in base alla vigente normativa: ciò al fine di una più puntuale verifica dell'ipotesi di neutralità finanziaria della disposizione asserita dalla relazione tecnica.

Con riferimento agli articoli 79, 80, 84, 85, 86, 89, commi da 1 a 6 e 8, e 100, in materia di regime fiscale degli enti del terzo settore, segnala, in via preliminare, che la relazione tecnica stima gli effetti finanziari recati dall'introduzione dei nuovi regimi fiscali mediante modello di microsimulazione. Il ricorso a tale strumento, che tiene conto della complessità delle variabili che concorrono a determinare la stima, non consente tuttavia di operare una verifica puntuale della quantificazione, non essendo esplicitati gli elementi ad essa sottostanti. In merito alle indicazioni riportate dalla relazione tecnica, rileva, in primo luogo, che la relazione tecnica non considera i possibili effetti in termini di imposta sul valore aggiunto: ciò con particolare riferimento alle disposizioni che prevedono l'applicazione agli enti del terzo settore dell'attuale disciplina IVA prevista per le ONLUS nonché un regime IVA agevolato per le organizzazioni di volontariato e per le associazioni di promozione sociale. In merito ai profili di decorrenza, la relazione tecnica quantifica gli effetti delle disposizioni a decorrere dal 2020, ipotizzando che per i primi due anni non sarà con-

cluso l'iter per l'autorizzazione comunitaria. Andrebbe peraltro acquisita una valutazione del Governo in merito alla prudenzialità di tale ipotesi, in base alla quale alle disposizioni non sono imputati effetti di gettito per gli anni 2017, 2018 e 2019.

Per quanto concerne la platea considerata ai fini della quantificazione, la relazione tecnica, partendo da alcuni dati complessivi relativi all'archivio fiscale e all'archivio del terzo settore, illustra la procedura seguita per definire l'archivio integrato utilizzato ai fini della quantificazione, ottenuto – secondo la stessa relazione – mediante elaborazione dei predetti dati. Tuttavia, rileva che le indicazioni della relazione tecnica non consentono di individuare specificamente il numero e la composizione, per categoria di appartenenza, del complesso dei soggetti inclusi in tale archivio.

In proposito, appare quindi opportuno acquisire le necessarie informazioni di dettaglio, che consentano di individuare il numero degli enti interessati ai regimi agevolati previsti dal provvedimento in esame nonché, per ciascuna tipologia dei medesimi enti e per ciascuna classe di fatturato considerata dalla relazione tecnica, elementi di raffronto rispetto ai regimi agevolati applicabili in base alla vigente normativa.

Segnala che i predetti dati appaiono necessari ad esempio ai fini della verifica delle specifiche stime riferite ai regimi forfetari di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86, in relazione ai quali non viene, tra l'altro, definita la consistenza delle categorie di enti con ricavi non superiori a 130.000 euro e di quelli che eccedono tale soglia. Analogamente, con riguardo alle disposizioni di coordinamento recate dall'articolo 89, comma 8, andrebbe verificato, a suo avviso, se i soggetti ivi indicati, che saranno iscritti di diritto nel Registro unico del terzo settore, potranno beneficiare per effetto di tale iscrizione di agevolazioni diverse rispetto a quelle ora ad essi applicate.

Osserva altresì che, tra i parametri utilizzati per la stima, la relazione tecnica considera una redditività delle attività at-

tualmente svolte dalle imprese commerciali pari al 20 per cento dei ricavi. Poiché tale coefficiente determina la base imponibile rispetto alla quale è stimata la perdita di gettito, appare opportuno acquisire gli elementi, anche di carattere statistico, sottostanti la scelta della predetta percentuale al fine di verificarne la prudenzialità. Ciò anche in considerazione del fatto che, a normativa vigente, il regime forfetario per gli enti non commerciali (articolo 145 del TUIR) prevede coefficienti di redditività fino al 25 per cento.

Aggiunge, inoltre, che per la stima del maggior gettito attribuibile ai redditi in capo alle Associazioni di promozione sociale e alle Organizzazioni di volontariato con ricavi fino a 130.000 euro, la relazione tecnica utilizza il coefficiente di redditività del 3 per cento. Anche rispetto a tale ipotesi ritiene che andrebbero acquisiti elementi riferiti ai profili di prudenzialità, tenuto conto che la normativa proposta prevede i coefficienti dell'1 per cento e del 3 per cento da applicare, rispettivamente, alle Organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale.

In merito alle disposizioni che, con decorrenza anticipata al 2018, prevedono l'esenzione dall'IRES dei redditi degli immobili utilizzati in via esclusiva per lo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato (articolo 84, comma 2) e delle associazioni di promozione sociale (articolo 85, comma 7), evidenzia che andrebbero acquisiti chiarimenti sul relativo impatto finanziario. Segnala inoltre che la formulazione della norma – che riguarda letteralmente « i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciali » – sembrerebbe consentire il riconoscimento del beneficio in favore di qualunque soggetto realizzi il reddito oggetto di esenzione. In merito a tale formulazione ritiene quindi opportuno acquisire l'avviso del Governo, anche in considerazione del fatto che, per le disposizioni indicate, è prevista l'entrata in vigore fin dal 2018.

Segnala infine che l'articolo 85, comma 5, in base al quale le quote e i contributi corrisposti alle APS non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti, sembrerebbe riproporre quanto attualmente disposto dall'articolo 21, comma 1, della legge n. 383 del 2000. Non viene invece riproposto il comma 2 del citato articolo 21 ai sensi del quale l'agevolazione opera nel limite massimo di spesa fissato in 1,8 milioni annui. Andrebbero quindi acquisite, a suo avviso, informazioni in merito al profilo finanziario della disposizione, sia per quanto concerne la stima dell'onere, che non risulterebbe più soggetto ad un limite di spesa, sia per quanto concerne la relativa copertura finanziaria, tenuto conto che l'articolo 102, comma 1, lettera a), prevede l'abrogazione della legge n. 383 del 2000.

In merito all'articolo 81, recante il *social bonus*, fa presente che la relazione tecnica quantifica gli oneri in base alla differenza tra la stima degli effetti di minor gettito riferiti alle agevolazioni vigenti e quelle derivanti dalle agevolazioni proposte. Per quanto concerne la valutazione degli effetti in base alla normativa vigente, con riferimento alle detrazioni IRPEF e alle deduzioni IRES delle erogazioni, fa presente che la relazione tecnica ipotizza che un ammontare di erogazioni pari a 40 milioni, corrispondente alla metà del totale delle nuove erogazioni stimate, sia già oggetto di erogazione liberale e che lo stesso benefici, a normativa vigente, della detrazione ad aliquota del 26 per cento. Non sono peraltro esplicitati gli elementi sottostanti tali parametri, necessari ai fini della verifica della stima — anche sotto il profilo della prudenzialità — sia con riferimento all'ammontare delle erogazioni (il 50 per cento delle nuove erogazioni sono attribuite ad un « effetto sostitutivo » e, pertanto, determinano oneri in base alla sola differenza di aliquota di detrazione) sia con riferimento alla misura della detrazione IRPEF. Ciò anche in considerazione del fatto che, a normativa vigente, le erogazioni liberali possono be-

neficiare della detrazione del 19 per cento o del 26 per cento in funzione delle caratteristiche del beneficiario.

Per quanto riguarda la valutazione degli effetti relativi alla normativa proposta, rileva che né il testo della disposizione né la relazione tecnica esplicitano i tempi di fruizione del credito d'imposta introdotto. Infatti, la norma prevede la fruizione del beneficio in tre quote annuali di pari importo, anche a mezzo compensazione con modello F24, ma non indica la decorrenza per la fruibilità del credito d'imposta. In proposito, fa presente che andrebbero quindi acquisiti chiarimenti, anche al fine di verificare la stima degli effetti di cassa indicati dalla relazione tecnica, rispetto alla quale andrebbero comunque esplicitate le procedure di calcolo adottate.

Segnala inoltre che la relazione tecnica indica l'onere stimato dall'articolo 82, recante disposizioni in materia di imposte dirette e tributi locali, in relazione alle agevolazioni introdotte dal comma 4, che si applicano anche alle imprese sociali, senza indicare la base informativa e/o i dati statistici utilizzati per la predetta quantificazione. Segnala che andrebbero quindi forniti i relativi dati al fine di consentire una verifica della stima riportata.

Per quanto concerne le altre agevolazioni, la relazione tecnica afferma l'assenza di effetti finanziari in quanto le previsioni normative non presentano sostanziali variazioni rispetto alla normativa vigente. Nel rilevare che non viene indicato l'ammontare di tali effetti finanziari, evidenzia la necessità di chiarimenti in merito all'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni, tenuto conto che gli enti del terzo settore cui si riferiscono le agevolazioni in esame potrebbero non coincidere con quelli che attualmente beneficiano delle agevolazioni previste a normativa vigente.

Con riferimento agli articoli 83 e 89, commi 7 e da 9 a 14, recanti detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali, segnala, in linea generale, che la disposizione introduce agevolazioni fiscali (detrazioni e

deduzioni) in relazione alle erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli Enti del terzo settore e prevede, contestualmente, la non applicazione delle disposizioni vigenti in materia; queste ultime peraltro prevedono agevolazioni fiscali (detrazioni e deduzioni) in relazione alle erogazioni liberali in denaro e, solo in presenza di specifici requisiti, alle erogazioni effettuate in natura. Ritiene, pertanto, che le disposizioni sembrano suscettibili di ampliare l'ambito oggettivo di applicazione dei benefici, con possibili effetti onerosi, non considerati dalla relazione tecnica, che, nell'illustrare la disposizione, fa riferimento alle sole erogazioni in denaro. In proposito, a suo avviso, andrebbe acquisita la valutazione del Governo.

Rileva che dalle indicazioni della relazione tecnica non è possibile inoltre desumere se siano stati considerati, ai fini della stima, anche le erogazioni cui si estendono i benefici in esame ai sensi del comma 8 (erogazioni in favore di cooperative sociali) e dell'articolo 89, comma 9 (erogazione ai *trust* costituiti ai sensi della « legge sul dopo di noi »). In merito alla quantificazione operata, segnala inoltre che la relazione tecnica non fornisce tutti gli elementi necessari per la verifica della stima: in particolare, non sono indicate le quote dell'ammontare complessivo delle erogazioni, indicato in 217,4 milioni di euro, che, a normativa vigente, fruiscono della detrazione IRPEF ad aliquota del 19 per cento o del 26 per cento. Ritiene comunque necessario acquisire elementi di valutazione e conferma.

Per quanto concerne le modifiche alla deducibilità delle erogazioni effettuate dai soggetti IRES diversi dagli enti non commerciali (comma 2), la relazione tecnica ipotizza un incremento del 20 per cento delle erogazioni liberali risultanti dalle dichiarazioni dei redditi. In merito a tale parametro, andrebbe precisato, a suo avviso, se ed in quale misura l'incremento sia imputabile all'ampliamento dell'ambito oggettivo, ad esempio erogazioni in natura, ovvero all'ambito soggettivo o ad altri

eventuali fattori interessati dalle modifiche in esame, ad esempio effetto incentivo o sostitutivo.

Sugli articoli da 90 a 96, in materia di monitoraggio, vigilanza e controllo, rappresenta che le disposizioni in esame recano norme in materia di monitoraggio, controlli e vigilanza sugli enti del Terzo settore. In primo luogo, con riferimento alle attività assegnate agli Uffici del registro unico territorialmente competenti (controlli di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1 dell'articolo 93), segnala che l'articolo 53, comma 3, del provvedimento in esame dispone una specifica dotazione di risorse pari a 14,7 milioni di euro annui, destinate in parte a finanziare le predette attività di controllo. Come già segnalato trattando l'articolo 53, la relazione tecnica non fornisce dati e elementi utili ad una puntuale verifica della congruità delle risorse stanziare per lo svolgimento dei compiti di controllo assegnati alle Regioni. Sul punto rinvia quindi a quanto evidenziato con riferimento all'articolo 53 in merito alla necessità di acquisire dati volti a verificare la congruità delle risorse stanziare rispetto ai compiti previsti.

In merito alle attività di monitoraggio, controllo e vigilanza assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rileva che la relazione tecnica afferma che le stesse saranno svolte dall'Amministrazione stessa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla luce dei compiti assegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – tra i quali si segnalano le verifiche, le ispezioni, la funzione di vigilanza sugli enti privatizzati –, andrebbe acquisita, a suo avviso, una conferma circa l'effettiva possibilità che dette attività siano svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, tenuto conto del complesso delle innovazioni apportate dal provvedimento in esame.

Non ha osservazioni in merito ai controlli di natura fiscale assegnati all'Amministrazione finanziaria, nel presupposto

che gli stessi rientrino tra i compiti istituzionali dell'Agenzia delle entrate e possano quindi essere assolti nell'ambito delle risorse disponibili.

Con riferimento, infine, all'articolo 103, recante la copertura finanziaria del provvedimento, osserva preliminarmente che l'articolo in commento provvede alla copertura degli oneri complessivamente derivanti dall'attuazione del presente decreto – pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017, a 60,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 98,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 103,4 milioni di euro per l'anno 2020, a 166,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 135,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 – mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per il finanziamento del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, istituito dall'articolo 1, comma 187, della legge n. 190 del 2014 con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 140 milioni di euro per l'anno 2016 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

Tanto premesso, segnala che il citato Fondo (cap. 3093 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) appare presentare le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto degli ulteriori interventi normativi che nel frattempo hanno determinato la parziale riduzione della predetta dotazione finanziaria. Sul punto, ravvisa comunque la necessità di acquisire una conferma da parte del Governo.

In particolare, osserva che le disposizioni del presente schema di decreto, richiamate al comma 1 dell'articolo in commento, dalle quali discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono le seguenti:

le risorse necessarie a consentire l'avvio e la gestione del Registro unico nazionale del terzo settore, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del presente decreto, che vengono quantificate in 14,7 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 e nell'ambito delle quali dovrà altresì farsi fronte allo svolgimento delle

attività di controllo sugli enti del terzo settore da parte dei singoli uffici del Registro territorialmente competenti (articolo 53, comma 3);

il riconoscimento in favore delle Fondazioni di origine bancaria – che effettuano il versamento dei contributi obbligatori e integrativi al Fondo unico nazionale, istituito ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del presente decreto quale strumento di finanziamento stabile dei Centri di servizio per il volontariato – di un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, pari al 100 per cento dei versamenti effettuati, fino ad un massimo di 15 milioni di euro per il 2018 e di 10 milioni di euro per gli anni successivi (articolo 62, comma 6). In proposito, segnala l'opportunità di riformulare il primo periodo della disposizione in esame al fine di meglio precisare che il credito d'imposta *de quo* è riconosciuto « fino ad un massimo di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 », stante il carattere permanente della misura ivi prevista, come peraltro evidenziato anche dalla relazione tecnica. Sul punto, appare tuttavia necessario acquisire l'avviso del Governo;

l'incremento, in misura pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, della dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge n. 106 del 2016, destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale nel terzo settore (articolo 72, comma 5);

l'applicazione della ritenuta agevolata di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento prodotti dai titoli di solidarietà emessi da istituti di credito autorizzati ad operare in Italia, nonché il riconoscimento di un credito d'imposta in favore degli emittenti medesimi pari al 50 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate – per una somma non inferiore allo 0,6 per cento dell'ammontare nominale

collocato dei titoli in precedenza menzionati – a favore degli enti del terzo settore e l'esenzione dall'imposta di bollo sulle comunicazioni finanziarie relative ai depositi titoli di solidarietà (articolo 77, commi 9, 10 e 13);

norme a vario titolo concernenti il regime fiscale applicabile, ai fini della determinazione delle imposte dirette, agli enti del terzo settore diversi dalle società con qualifica di impresa sociale (articoli 80, 84, 85 e 86);

l'istituzione di un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti del terzo settore non commerciali, finalizzate al recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili o immobili confiscati alla criminalità organizzata ed assegnati agli enti medesimi (articolo 81);

l'applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del terzo settore, incluse le imprese sociali (articolo 82, comma 4);

norme che modificano l'attuale regime delle detrazioni e delle deduzioni per le erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate in favore degli enti del terzo settore non commerciali (articolo 83, commi 1 e 2).

Osserva, inoltre, che gli oneri derivanti dalle disposizioni dianzi sinteticamente richiamate si configurano in taluni casi come nuove o maggiori spese ricondotte entro un limite massimo di impegno esplicitamente stabilito dal testo, mentre in altri casi – si riferisce, nello specifico, alle disposizioni di carattere fiscale di cui agli articoli 77 e da 80 a 86 – essi si configurano quali minori entrate, la cui quantificazione viene esplicitata, in termini di previsione, esclusivamente nella relazione tecnica allegata al provvedimento, sulla base dei dati e delle stime nella stessa riportati.

Considera inoltre utile acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla opportunità di mantenere l'attuale richiamo all'articolo 101 del presente schema di decreto tra quelli oggetto di copertura finanziaria ai sensi del comma 1 dell'articolo 103, tenuto conto del fatto che la relazione tecnica non ascrive alle disposizioni transitorie contenute nel citato articolo 101 effetti in termini di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Da un punto di vista meramente formale, ritiene infine opportuno, da un lato, specificare al comma 1 dell'articolo in commento il carattere annuo degli oneri previsti a regime a decorrere dall'anno 2020, dall'altro, sostituire l'attuale rubrica con quella denominata « Disposizioni finanziarie », giacché oltre alla norma di copertura finanziaria di cui al comma 1 l'articolo in esame reca, al successivo comma 3, una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione delle restanti disposizioni del presente schema di decreto.

Tanto rappresentato per quanto attiene nel complesso ai profili di carattere finanziario del provvedimento in esame, invita infine il Governo a valutare l'opportunità di riallocare sul Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che eventualmente residuassero a seguito dell'attuazione delle deleghe relative alla riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.

Il Viceministro Enrico MORANDO, in riferimento alle richieste di chiarimento testé formulate dal relatore fa presente quanto segue.

Con riferimento agli articoli da 45 a 54, in materia di Registro unico del Terzo settore, l'attuale struttura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali già cura la tenuta del registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, che conta 159 enti iscritti. Con il provvedimento in esame, tale competenza non sarà

più incardinata presso la citata struttura ministeriale, che acquisirà, viceversa, la tenuta della sezione del registro unico nazionale dedicata alle reti associative. Per loro natura, è ragionevole prevedere che i limiti dimensionali del nuovo registro non eccederanno quelli del registro attualmente gestito dalla struttura in oggetto. Rimane sempre ferma la possibilità, in presenza di un maggiore e non previsto carico di lavoro, di procedere ad una diversa allocazione delle risorse umane e finanziarie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel suo complesso considerato, come previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge n. 106 del 2016. Le amministrazioni regionali già adesso gestiscono diversi registri, che a vario titolo comprendono enti del Terzo settore, che confluiranno nel nuovo registro unico nazionale. Parimenti, in ragione delle ridotte dimensioni numeriche del registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, l'attribuzione delle competenze in ambito regionale determinerà un impatto irrilevante in termini di maggiori oneri amministrativi a carico delle singole regioni. Inoltre, mentre per le associazioni nazionali di promozione sociale la normativa attuale prevede una revisione biennale delle stesse associazioni, il provvedimento in esame prevede per tutti gli enti del Terzo settore la sottoposizione a revisione triennale, con conseguente alleggerimento del relativo onere amministrativo.

La Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali attualmente fornisce supporto amministrativo a due organismi collegiali, l'osservatorio nazionale dell'associazionismo e l'osservatorio nazionale del volontariato, pertanto la prevista soppressione di tali organismi consentirà alla struttura ministeriale di assicurare le funzioni di supporto al Consiglio nazionale del Terzo settore, di cui agli articoli da 58 a 60.

Le funzioni di controllo e vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali previste dall'articolo 64 riguardano un unico soggetto, l'Organismo nazionale

di controllo, e, come tali, non sono suscettibili di produrre un rilevante impatto amministrativo.

La norma di cui all'articolo 69, in base alla quale lo Stato, le Regioni e le Province autonome promuovono le opportune iniziative per favorire l'accesso del Terzo settore ai finanziamenti europei, rappresenta una norma di mero indirizzo e pertanto non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riguardo alla stima degli effetti derivanti dall'articolo 77, recante disciplina dei titoli di solidarietà, in considerazione sia delle innovazioni della normativa disposte dall'articolo in esame, sia dell'assenza di dati strutturati, è stato necessario basarsi su informazioni degli operatori bancari ai fini dell'acquisizione dei dati e della formulazione di ipotesi di stima. Pertanto si ritiene che le stime effettuate siano prudenziali: infatti, a quadro macroeconomico invariato, non si è tenuto conto dell'effetto di incentivo che la disposizione potrebbe determinare; si è invece ipotizzato che i titoli di solidarietà, sin dall'entrata in vigore del presente provvedimento, possano sostituire integralmente gli strumenti di finanziamento esistenti. Per quanto riguarda la durata media dei titoli di solidarietà, anche alla luce di informazioni pervenute da operatori bancari, si è ritenuto che le future emissioni avranno una durata tendenzialmente prossima al limite minimo (36 mesi) in virtù sia delle caratteristiche del titolo sia della platea dei potenziali investitori.

Al comma 8 del medesimo articolo 77 appare necessario specificare che l'esonero della contribuzione di vigilanza a favore della Consob è limitato alle contribuzioni relative alle attività concernenti esclusivamente all'emissione dei titoli di solidarietà di cui al medesimo articolo 77.

Per quanto riguarda l'ammontare delle erogazioni utilizzato per la stima e sulla tempistica di fruizione del credito d'imposta introdotto dall'articolo 81, in materia di « social bonus », anche a mezzo compensazione con modello F24, si precisa che, come di prassi, la stima è stata

effettuata applicando una metodologia consolidata già applicata per normative di tenore analogo. Nella fattispecie è stata utilizzata la metodologia applicata in sede di introduzione del cosiddetto « Art-bonus » (decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83), che prevedeva aliquote di detrazione simili e analoghe modalità di fruizione del credito di imposta tramite F24. Anche in quella sede infatti i primi effetti sul gettito sono stati considerati a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della norma e tale profilo finanziario è risultato corretto alla luce di verifiche a posteriori effettuate analizzando i dati relativi alla fruizione del credito tramite F24.

Per quanto riguarda l'articolo 82, recante disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali, la perdita di gettito a titolo di imposte di registro e ipocatastali applicate in misura fissa, indicata in 20 milioni di euro su base annua, è stata valutata elaborando l'archivio del registro per l'anno 2015. Sono stati inoltre selezionati gli enti interessati dalla norma proposta e si è applicata l'aliquota attualmente prevista ai fini del registro (9 per cento) al valore dichiarato (circa 220 milioni di euro) da cui si è sottratta l'imposta fissa prevista dalla nuova disposizione. Analogamente, per quanto concerne le medesime imposte da applicare alle operazioni straordinarie di gestione, si è constatato, sempre sulla base dell'archivio del Registro per l'anno 2015, l'effettiva trascurabilità degli effetti di gettito della proposta valutata a quadro macro economico invariato. I soggetti effettivamente beneficiari dell'agevolazione di cui al comma 6 del medesimo articolo 82 sono gli stessi che già godono dell'agevolazione attualmente in vigore, stante il riferimento al rispetto delle condizioni e limiti previsti dalle vigenti disposizioni indicate dal comma 6 in commento, pertanto il rischio di potenziale ampliamento soggettivo è neutralizzato dal richiamo specifico alle predette disposizioni.

Con riguardo all'articolo 90, le funzioni di controllo sulle fondazioni saranno svolte dall'ufficio del registro unico nazio-

nale territorialmente competente. La struttura ministeriale si potrà avvalere, nell'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza ad essa assegnate, del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Appare opportuno espungere l'attuale richiamo all'articolo 101 del presente schema di decreto tra quelli oggetto di copertura finanziaria ai sensi del comma 1 dell'articolo 103, tenuto conto del fatto che la relazione tecnica non ascrive alle disposizioni transitorie contenute nel citato articolo 101 effetti in termini di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Da un punto di vista meramente formale, appare inoltre opportuno, da un lato, specificare al comma 1 dell'articolo 103 il carattere annuo degli oneri previsti a regime a decorrere dall'anno 2020, dall'altro, sostituire l'attuale rubrica con quella denominata « Disposizioni finanziarie », giacché oltre alla norma di copertura finanziaria di cui al comma 1 l'articolo in esame reca, al successivo comma 3, una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione delle restanti disposizioni del presente schema di decreto.

Con riferimento, inoltre, alle stime contenute nella relazione tecnica riferite agli articoli 79, 80, 84, 85, 86, 89, commi da 1 a 6 e 8, e 100 fornisce le seguenti ulteriori precisazioni. I possibili effetti finanziari in termini IRAP non sono stati esplicitati, in mancanza di un'esplicita indicazione di estensione degli stessi e alla luce altresì del fatto che spesso sono anche previste agevolazioni e/o esenzioni. In merito ai profili di decorrenza, l'espletamento dell'iter si prevede entro l'anno di competenza 2019 con conseguenti effetti di cassa a partire dal 2020. Per quanto concerne la platea considerata ai fini della quantificazione, come già indicato dalla relazione tecnica, la stima è basata su un archivio integrato costituito dall'integrazione di archivi dati di diverse fonti che vengono comunicati all'Anagrafe tributaria, al fine di basare le quantificazioni su un universo più ampio possibile, considerando ad esempio, i dati del modello EAS (Comunicazione da parte di Enti Associativi) e i

dati dell'Anagrafe unica delle ONLUS. I soggetti facenti parte del Terzo settore che hanno ricavi maggiori di 130.000 euro rappresentano una minoranza: rappresentano infatti meno del 10 per cento dei soggetti interessati. Per quanto riguarda la redditività delle attività attualmente svolte dalle imprese commerciali, la relazione tecnica utilizza una stima del 20 per cento, inferiore al coefficiente di redditività del 25 per cento stabilito dall'articolo 145 del TUIR, in considerazione della circostanza che nella realtà tale regime è utilizzato da pochi soggetti perché non conveniente. Per quantificare gli effetti di gettito ai fini delle imposte dirette imputabili alla norma fiscale in esame, come indicato nella relazione tecnica, è stata effettuata una specifica micro simulazione in capo a distinti gruppi di soggetti (Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e altri enti): per le Organizzazioni di volontariato è stato ricalcolato il reddito d'impresa, applicando il coefficiente di redditività dell'1 per cento previsto dalla nuova norma fiscale; per le Associazioni di promozione sociale è stato calcolato il nuovo reddito d'impresa, applicando il coefficiente di redditività del 3 per cento previsto dalla nuova norma fiscale. Per poter usufruire delle agevolazioni sui redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciali è strettamente necessario appartenere alla categoria degli enti del Terzo settore. In merito alla copertura finanziaria, si evidenzia come il comma 2 dell'articolo 21 della legge n. 383 del 2000 abbia iscritto a bilancio a copertura dell'agevolazione di cui al comma 1, uno stanziamento annuo di 1,8 milioni di euro. L'abrogazione della legge n. 383 del 2000 prevista dall'articolo 102, comma 1, lettera a), poiché non destina ad altro utilizzo tale stanziamento, implica che il medesimo stanziamento resti iscritto a copertura di quanto previsto all'articolo 85, comma 5, che ha ripreso alla lettera quanto attualmente previsto al comma 1 del citato articolo 21.

Per quanto attiene, infine, alla proposta da ultimo formulata dal relatore a conclusione del suo intervento, relativa alla possibilità di riallocare sul Fondo nazionale per le politiche sociali le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che eventualmente residuassero a seguito dell'attuazione delle deleghe relative alla riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, dichiara la disponibilità del Governo ad impegnarsi nella direzione in tal senso indicata, ferma restando la necessità di verificare previamente l'effettiva sussistenza di risorse finanziarie residue sul Fondo citato, a seguito dell'attuazione dei predetti decreti delegati, che alle risorse del Fondo medesimo attingono, in ordine alla quale non è al momento in grado di fornire un riscontro puntuale.

Maino MARCHI (PD) sottolinea la rilevanza di prevedere la destinazione al Fondo nazionale per le politiche sociali di eventuali risorse residue a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 187, della legge n. 190 del 2014, evidenziando peraltro come tale scelta si collocherebbe in una linea di continuità rispetto a quanto previsto dall'articolo 1-bis, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, del decreto-legge n. 50 del 2017, la cui legge di conversione è in corso di pubblicazione, ai sensi del quale è stabilito che una quota, per un ammontare non inferiore a 100 milioni di euro, delle entrate derivanti dall'attuazione della cosiddetta *Web Tax* sia per l'appunto destinata al rifinanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo per le non autosufficienze.

Carlo DELL'ARINGA (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore (atto n. 417),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento agli articoli da 45 a 54, in materia di Registri unico del Terzo settore, l'attuale struttura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali già cura la tenuta del registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, che conta 159 enti iscritti;

con il provvedimento in esame, tale competenza non sarà più incardinata presso la citata struttura ministeriale, che acquisirà, viceversa, la tenuta della sezione del registro unico nazionale dedicata alle reti associative;

per loro natura, è ragionevole prevedere che i limiti dimensionali del nuovo registro non eccederanno quelli del registro attualmente gestito dalla struttura in oggetto;

rimane sempre ferma la possibilità, in presenza di un maggiore e non previsto carico di lavoro, di procedere ad una diversa allocazione delle risorse umane e finanziarie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel suo complesso considerato, come previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge n. 106 del 2016;

le amministrazioni regionali già adesso gestiscono diversi registri, che a vario titolo comprendono enti del Terzo settore, che confluiranno nel nuovo registro unico nazionale;

parimenti, in ragione delle ridotte dimensioni numeriche del registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, l'attribuzione delle competenze in ambito regionale determinerà un impatto irrilevante in termini di maggiori oneri amministrativi a carico delle singole regioni;

inoltre, mentre per le associazioni nazionali di promozione sociale la normativa attuale prevede una revisione biennale delle stesse associazioni, il provvedimento in esame prevede per tutti gli enti del

Terzo settore la sottoposizione a revisione triennale, con conseguente alleggerimento del relativo onere amministrativo;

la Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali attualmente fornisce supporto amministrativo a due organismi collegiali, l'osservatorio nazionale dell'associazionismo e l'osservatorio nazionale del volontariato, pertanto la prevista soppressione di tali organismi consentirà alla struttura ministeriale di assicurare le funzioni di supporto al Consiglio nazionale del Terzo settore, di cui agli articoli da 58 a 60;

le funzioni di controllo e vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali previste dall'articolo 64 riguardano un unico soggetto, l'Organismo nazionale di controllo, e, come tali, non sono suscettibili di produrre un rilevante impatto amministrativo;

la norma di cui all'articolo 69, in base alla quale lo Stato, le Regioni e le Province autonome promuovono le opportune iniziative per favorire l'accesso del Terzo settore ai finanziamenti europei, rappresenta una norma di mero indirizzo e non appare pertanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

con riguardo alla stima degli effetti derivanti dall'articolo 77, recante disciplina dei titoli di solidarietà, in considerazione sia delle innovazioni normative disposte dall'articolo in esame, sia dell'assenza di dati strutturati, è stato necessario basarsi su informazioni degli operatori bancari ai fini dell'acquisizione dei dati e della formulazione di ipotesi di stima;

pertanto le stime effettuate risultano prudenziali, giacché, se da un lato, a quadro macroeconomico invariato, non si è tenuto conto dell'effetto di incentivo che la disposizione potrebbe determinare, dall'altro si è invece ipotizzato che i titoli di solidarietà, sin dall'entrata in vigore del

presente provvedimento, potrebbero sostituire integralmente gli strumenti di finanziamento esistenti;

per quanto riguarda la durata media dei titoli di solidarietà, anche alla luce di informazioni pervenute da operatori bancari, si è ritenuto che le future emissioni avranno una durata tendenzialmente prossima al limite minimo (36 mesi) in virtù sia delle caratteristiche del titolo sia della platea dei potenziali investitori;

al comma 8 del medesimo articolo 77 appare necessario specificare che l'esonero dalla contribuzione di vigilanza a favore della Consob è limitato alle contribuzioni relative alle attività concernenti esclusivamente l'emissione dei titoli di solidarietà di cui al medesimo articolo 77;

per quanto riguarda l'ammontare delle erogazioni utilizzato per la stima e la tempistica di fruizione del credito d'imposta introdotto dall'articolo 81, in materia di « *social bonus* », anche a mezzo compensazione con modello F24, la stima, come di prassi, è stata effettuata applicando una metodologia consolidata già applicata per normative di tenore analogo;

in particolare, è stata utilizzata la metodologia applicata in sede di introduzione del cosiddetto « Art-bonus » (decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83), che prevedeva aliquote di detrazione simili e analoghe modalità di fruizione del credito di imposta tramite F24;

anche in quella sede, infatti, i primi effetti sul gettito sono stati considerati a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della norma e tale profilo finanziario è risultato corretto alla luce di verifiche effettuate a posteriori analizzando i dati relativi alla fruizione del credito tramite F24;

per quanto riguarda l'articolo 82, recante disposizioni in materia di imposte dirette e tributi locali, la perdita di gettito a titolo di imposte di registro e ipocatastali applicate in misura fissa, indicata in 20

milioni di euro su base annua, è stata valutata elaborando l'archivio del registro per l'anno 2015;

sono stati inoltre selezionati gli enti interessati dalla norma proposta e si è applicata l'aliquota attualmente prevista ai fini del registro (9 per cento) al valore dichiarato (circa 220 milioni di euro) da cui si è sottratta l'imposta fissa prevista dalla nuova disposizione;

analogamente, per quanto concerne le medesime imposte da applicare alle operazioni straordinarie di gestione, si è constatato, sempre sulla base dell'archivio del Registro per l'anno 2015, l'effettiva trascurabilità degli effetti di gettito della proposta valutata a quadro macro economico invariato;

poiché i soggetti effettivamente beneficiari dell'agevolazione di cui al comma 6 del medesimo articolo 82 sono gli stessi che già godono dell'agevolazione attualmente in vigore – stante il riferimento al rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle vigenti disposizioni indicate dal comma 6 in commento – il rischio di potenziale ampliamento soggettivo è neutralizzato dal richiamo specifico alle predette disposizioni;

con riguardo all'articolo 90, le funzioni di controllo sulle fondazioni saranno svolte dall'ufficio del registro unico nazionale territorialmente competente;

la citata struttura ministeriale si potrà avvalere, nell'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza ad essa assegnate, del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

appare opportuno espungere l'attuale richiamo all'articolo 101 del presente schema di decreto tra quelli oggetto di copertura finanziaria ai sensi del comma 1 dell'articolo 103, tenuto conto del fatto che la relazione tecnica non ascrive alle disposizioni transitorie contenute nel medesimo articolo 101 effetti in termini di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

da un punto di vista meramente formale, appare opportuno, da un lato, specificare al comma 1 dell'articolo 103 il carattere annuo degli oneri previsti a regime a decorrere dall'anno 2020, dall'altro, sostituire l'attuale rubrica con quella denominata « Disposizioni finanziarie », giacché, oltre alla norma di copertura finanziaria di cui al comma 1, l'articolo in esame reca, al successivo comma 3, una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione delle restanti disposizioni del presente schema di decreto;

preso inoltre atto degli ulteriori chiarimenti del Governo sulle stime contenute nella relazione tecnica, con particolare riferimento agli articoli 79, 80, 84, 85, 86, 89, commi da 1 a 6 e 8, e 100;

ritenuto che si dovrebbe valutare l'opportunità di riallocare sul Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che eventualmente residuassero a seguito dell'attuazione delle deleghe relative alla riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) All'articolo 77, comma 8, dopo le parole: Gli emittenti i titoli aggiungere le seguenti: di solidarietà e dopo le parole: contribuzioni dovute aggiungere le seguenti: , con riferimento ai medesimi titoli,;

2) All'articolo 103:

al comma 1, sostituire le parole: , 86 e 101 con le seguenti: e 86 e dopo le parole: 135,3 milioni di euro aggiungere la seguente: annui;

sostituire la rubrica con la seguente:
Disposizioni finanziarie;

e con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di riallocare sul Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che eventualmente residuassero a seguito dell'attuazione delle deleghe relative alla riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Atto n. 419.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 giugno 2017.

Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, ricorda che, nella precedente seduta, il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti.

Il Viceministro Enrico MORANDO deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dall'Agenzia delle entrate (vedi allegato 3), che contiene utili elementi di risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella precedente seduta.

In particolare, fa presente che per scelte non espresse dai contribuenti – le cui modalità di riparto sono rinviate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 4 dello stesso schema di decreto legislativo – si intendono le scelte per le quali il contribuente non ha indicato il codice fiscale dell'ente beneficiario o ha indicato un codice fiscale errato.

Osserva che il numero delle scelte generiche, cioè senza indicazione di uno specifico destinatario, o con l'indicazione di un codice fiscale errato, in proporzione a quelle totali, si è rilevato negli anni passati molto più elevato nell'ambito della ricerca scientifica e universitaria e nell'ambito della ricerca sanitaria rispetto a quelle relative alla tipologia di enti denominata « volontariato ».

In particolare, rileva che per l'esercizio finanziario 2015 le scelte generiche sono complessivamente 2.432.190, per un importo pari a 63.550.521,94 euro. L'ammontare specifico del numero delle scelte generiche per il finanziamento della ricerca scientifica e universitaria è pari a 658.916, per un importo pari a 17.512.211,40 euro; per il finanziamento della ricerca sanitaria è pari a 993.873, per un importo pari a 24.769.465, 59 euro; per il finanziamento della categoria di enti denominata volontariato è pari a 711.631, per un importo totale pari a 19.130.417,14 euro.

Avverte che quest'ultima categoria di enti comprende attualmente le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'articolo 7, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e le associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997.

Chiarisce, infine, che fino a quando non diventerà operativo il Registro unico

nazionale degli enti del Terzo settore, la quota del cinque per mille, come previsto dall'articolo 3, comma 2, dello schema di decreto legislativo in esame, continuerà ad essere destinata agli enti indicati all'articolo 2, comma 4-*novies*, lettera a), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (atto n. 419),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

per scelte non espresse dai contribuenti – le cui modalità di riparto sono rinviate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 4 dello stesso schema di decreto legislativo – si intendono le scelte per le quali il contribuente non ha indicato il codice fiscale dell'ente beneficiario o ha indicato un codice fiscale errato;

il numero delle scelte generiche, cioè senza indicazione di uno specifico destinatario (o con l'indicazione di un codice fiscale errato) negli anni passati si è rilevato molto più elevato nell'ambito della ricerca scientifica e universitaria e nell'ambito della ricerca sanitaria che non in quello relativo alla tipologia di enti denominata « volontariato »;

in particolare, per l'esercizio finanziario 2015, le scelte generiche sono complessivamente 2.432.190, per un importo pari a 63.550.521,94 euro;

più nel dettaglio, il numero delle scelte generiche per il finanziamento della ricerca scientifica e universitaria è risultato pari a 658.916, per un importo pari a 17.512.211,40 euro; quello per il finanziamento della ricerca sanitaria è risultato invece pari a 993.873, per un importo pari a 24.769.465, 59 euro; mentre quello per il finanziamento della categoria di enti denominata volontariato è risultato pari a 711.631, per un importo totale pari a 19.130.417,14 euro;

quest'ultima categoria di enti comprende attualmente le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'articolo 7, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e le associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997;

fino a quando non diventerà operativo il Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, la quota del cinque per mille, come previsto dall'articolo 3, comma 2, dello schema di decreto legislativo in esame, continuerà ad essere destinata agli enti indicati all'articolo 2, comma 4-*novies*, lettera a), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;

ritenuto che si potrebbe valutare l'opportunità di attribuire priorità, ai fini della determinazione delle modalità di riparto delle scelte non espresse dai contribuenti, di cui all'articolo 5, comma 1, agli enti che non hanno raggiunto l'importo minimo erogabile, con particolare riferimento – nell'ambito della categoria relativa al volontariato – a quelli iscritti

nella sezione Organizzazioni di volontariato del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

Si valuti l'opportunità di attribuire priorità, ai fini della determinazione delle modalità di riparto delle scelte non espresse dai contribuenti, di cui all'articolo 5, comma 1, agli enti che non hanno raggiunto l'importo minimo erogabile, con particolare riferimento – nell'ambito della categoria relativa al volontariato – a quelli iscritti nella sezione Organizzazioni di volontariato del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore. Per quanto concerne invece l'osservazione proposta dal relatore medesimo con riferimento al riparto delle scelte non espresse dai contribuenti, si rimette alla valutazione della Commissione. Al riguardo, evidenzia infatti che la esplicita previsione di attribuire priorità, ai fini della determinazione delle modalità di riparto delle scelte non espresse dai contribuenti, di cui all'articolo 5, comma 1, agli enti che non hanno raggiunto l'importo minimo erogabile, con particolare riferimento, nell'ambito della tipologia denominata volontariato, a quelli iscritti nella sezione Organizzazioni di volontariato del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, potrebbe nella sostanza penalizzare altri enti od istituiti non ricadenti all'interno della citata sezione che pure svolgono attività di indubbia rilevanza in ambito sociale o ad esso affine.

Gianni MELILLA (MDP) richiama l'attenzione sullo squilibrio esistente tra le attuali forme di destinazione di una quota parte dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Fa infatti presente che, mentre la quota del 5 per mille da utilizzare

per il sostegno del volontariato, per il finanziamento della ricerca scientifica, della ricerca sanitaria e dell'università ammonta a 500 milioni di euro annui e quella dell'8 per mille destinata alla Chiesa cattolica e alle altre confessioni religiose ammonta a circa 1 miliardo e 200 milioni di euro in ragione d'anno, l'autorizzazione di spesa prevista a legislazione vigente per la devoluzione volontaria dei contribuenti di una quota pari al 2 per mille dell'IRPEF in favore dei partiti politici, intesi quali strumenti essenziali per il funzionamento di una moderna democrazia partecipata, ammonta a 25,1 milioni di euro annui. Ravvisa pertanto l'opportunità di procedere ad una attenta riconsiderazione da parte del Governo e del Parlamento della situazione testé descritta, che registra un eccessivo squilibrio a scapito delle forme di volontariato politico, che a suo giudizio rivestono dignità almeno pari a quella del volontariato sociale. Rammenta in proposito di avere peraltro presentato uno specifico atto di indirizzo volto a ridefinire le attuali modalità di assegnazione di quota parte dell'8 per mille dell'IRPEF in favore della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose, al quale non ha tuttavia ancora ricevuto risposta da parte del Governo.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, nel condividere in parte le considerazioni svolte dal deputato Melilla, sottolinea come l'osservazione contenuta nella proposta di parere testé formulata è finalizzata ad andare incontro proprio a quegli enti di minori dimensioni che risultano spesso destinatari di somme di modesta entità e, come tali, penalizzati rispetto ad enti che dispongono invece di forme di organizzazione più strutturate.

Vincenzo CASO (M5S) chiede delucidazioni in merito alla effettiva nozione di « scelte non espresse dai contribuenti » nel caso del 5 per mille.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel rilevare preliminarmente che nel caso del

5 per mille la nozione di « inoptato » non risulta assimilabile a quanto avviene nel caso dell'8 per mille, ribadisce che, come in precedenza già evidenziato, per scelte non espresse dai contribuenti si intendono le scelte per le quali il contribuente, pur optando per una certa tipologia generale di intervento, non ha tuttavia indicato il codice fiscale dell'ente beneficiario o ha indicato un codice fiscale errato.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, nel convenire con quanto testé ribadito dal Vice-ministro Morando, esprime apprezzamento per il proficuo lavoro svolto in sede istruttoria dal relatore.

Vincenzo CASO (M5S) preannuncia il voto di astensione del gruppo MoVimento 5 Stelle sulla proposta di parere del relatore, non condividendo l'eventuale previsione esplicita, in sede di riparto delle risorse relative alle scelte non espresse dai contribuenti, di un ordine esclusivo di priorità in favore di una determinata categoria di enti.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

ALLEGATO 1

Introduzione dell'articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. C. 3411 e abb.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

14.166



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE DI FINANZA
UFFICIO XI

Roma, 15 MAG. 2017

All' Ufficio legislativo economia
SEDE

e, p. c.:

All' Ufficio del coordinamento
legislativo
SEDE

All' Ufficio legislativo finanze
SEDE

Prot. n. 64080/2017
Rif. Prot. Entrata n. 0053103/2017
Allegati:
Risposta a nota prot. n.

OGGETTO: Atto Camera n. 3411 – Proposta di legge concernente “*Introduzione dell'articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.*”

E' pervenuta, per le relative valutazioni, la proposta di legge indicata in oggetto, volta a introdurre nell'ordinamento vigente l'istituto della cosiddetta “*compensazione universale*” dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione, per somministrazioni e forniture di beni e servizi, con i debiti relativi a imposte erariali nonché a contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi.

A tal fine, detta proposta – formata da due articoli – prevede, all'articolo 1, comma 1, l'inserimento dell'articolo 28-sexies (*Altre misure in materia di compensazione*) nel Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ferma restando la vigente disciplina dettata in materia dai precedenti articoli 28-bis (*Pagamento delle imposte dirette mediante cessione di beni culturali*), 28-ter (*Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta*), 28-quater (*Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo*) e 28-quinquies (*Compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario*) del medesimo D.P.R. n. 602/1973.

Nel dettaglio, il nominato articolo 28-sexies stabilisce che:

- i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle società a prevalente partecipazione pubblica, per somministrazioni e forniture di beni e servizi, possono essere compensati, su esclusiva richiesta del creditore, con debiti relativi a imposte

erariali (imposte sui redditi, comprese le relative addizionali, imposta sul valore aggiunto-IVA, imposta regionale sulle attività produttive-IRAP), contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e altre entrate di natura tributaria, previdenziale e assicurativa individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per settore (comma 1);

- per i crediti di ammontare inferiore al debito, la compensazione è ammessa solo fino a capienza dell'intero credito, mentre per i crediti di ammontare superiore al debito, il credito è compensabile in tutto o in parte su indicazione del creditore (comma 2);

- è, comunque, contemplata la preventiva certificazione del credito, rilasciata ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera b), secondo periodo, del medesimo decreto, e recante l'indicazione della data prevista per il pagamento (comma 3);

- la compensazione è realizzata alle ordinarie scadenze dichiarative e di versamento, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (ossia, mediante l'utilizzo del modello F24), ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dall'ente previdenziale, assistenziale e assicurativo. La stessa è trasmessa immediatamente con flussi telematici alla piattaforma elettronica per il rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato (comma 4);

- entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, l'amministrazione pubblica debitrice deve provvedere al versamento dell'importo certificato oggetto di compensazione e, in caso contrario, la struttura di gestione procede al recupero del credito secondo le modalità fissate dal citato articolo 28-*quinquies*, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973, e dal relativo decreto attuativo del Ministro dell'economia e delle finanze 14 gennaio 2014 (comma 5).

L'articolo 1, comma 2, della proposta in esame prevede che i termini e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Il successivo articolo 2 fissa la decorrenza degli effetti del provvedimento.

Al riguardo, esaminata detta proposta di legge alla luce del quadro normativo di riferimento, nel rinviare anche alle pertinenti valutazioni del Dipartimento delle finanze, per i profili di competenza, si rappresenta quanto segue.

In primo luogo, ancorché la relazione illustrativa affermi che *“le disposizioni di cui alla presente iniziativa legislativa non comportano oneri finanziari per lo Stato dal momento che si tratta di una semplice compensazione che garantisce in ogni caso l'accertamento e il versamento delle entrate oggetto di compensazione”*, si rileva, tuttavia, la necessità che il provvedimento sia

corredato della relazione tecnica che dia dettagliatamente conto dei conseguenti effetti finanziari, ai fini della valutazione dell'impatto sui saldi di finanza pubblica.

Infatti, nel precisare preliminarmente che i crediti vantati nei confronti delle società a prevalente partecipazione pubblica non sono certificabili ai sensi delle norme sopra richiamate e quindi devono essere espunti dalla proposta in esame, si ritiene che l'estensione dell'istituto della compensazione ai debiti tributari e contributivi maturati correntemente determini rilevanti effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica, in termini di minori entrate fiscali e contributive, non quantificate e non coperte, in quanto la prospettiva di siffatta compensazione generalizzata, oltre a poter costituire un indiretto incentivo al mancato versamento da parte di taluni contribuenti, nella prospettiva della compensazione con i crediti commerciali vantati verso la pubblica amministrazione, ritarderebbe, nella migliore delle ipotesi, l'effettivo incasso da parte degli enti pubblici impositori. Tale incasso avverrebbe, infatti, solo a seguito del successivo, eventuale, recupero presso l'ente debitore commerciale, con effetti negativi sul bilancio degli stessi enti impositori, in particolare per il bilancio dello Stato, e sui saldi di finanza pubblica.

In merito, si specifica che, poiché, ai fini dell'indebitamento netto, le entrate sono contabilizzate per cassa e l'eventuale recupero presso l'ente debitore si realizzerebbe solo in un secondo tempo (vale a dire, entro sessanta giorni dal termine di pagamento indicato nella certificazione, termine che non può essere successivo ai dodici mesi dalla data dell'istanza di certificazione, come previsto dal D.M. 22 maggio 2012 e dal D.M. 25 giugno 2012, allegati 2 e 2-bis, facenti parte integrante dei medesimi decreti), la registrazione degli incassi tributari e contributivi si verificherebbe in ritardo, anche in esercizi successivi a quello di riferimento. A ciò si aggiunga la possibilità che, in taluni casi, l'ente debitore commerciale non provveda a versare le somme alla data prevista di pagamento indicata nella certificazione: tale circostanza darebbe origine ad un processo di recupero – da effettuarsi secondo le modalità previste dall'articolo 28-*quinquies*, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973 – dall'esito incerto e comunque con tempi ulteriormente dilatati.

In conseguenza di quanto sopra, la proposta di legge in esame determinerebbe effetti peggiorativi sui bilanci degli enti impositori e, conseguentemente, sui saldi di finanza pubblica, con un impatto negativo particolarmente rilevante soprattutto nel primo anno, nel quale, alla perdita di gettito derivante dal ricorso alla compensazione, non si contrapporrebbe, se non in misura molto ridotta considerata la durata delle procedure previste, il recupero delle somme presso gli enti debitori commerciali. In ogni caso, un effetto negativo si registrerebbe negli anni in cui le somme non incassate, in quanto oggetto di compensazione, risultassero superiori a quelle oggetto di recupero (situazione che verosimilmente si verificherebbe nel periodo iniziale di applicazione della disposizione in esame, nel quale ci si può attendere un progressivo aumento del ricorso alla compensazione in parola e, conseguentemente, il permanere di una forbice tra importi compensati e


importi recuperati nell'anno). La quantificazione *ex ante* dei predetti impatti, necessaria al fine di quantificare gli oneri recati dalla proposta in esame e di reperire la relativa copertura finanziaria, appare peraltro un esercizio particolarmente complesso, tale da richiedere il ricorso ad ipotesi, presumibilmente di non facile formulazione, sul comportamento dei diversi soggetti coinvolti a vario titolo nel processo (contribuenti, enti debitori, enti impositori). Sul punto si fa, comunque, rinvio al Dipartimento delle Finanze, relativamente agli incassi di natura fiscale, e agli enti previdenziali, per quelli di natura contributiva.

Inoltre, occorre rilevare come la prevista estensione dell'istituto della compensazione si mostra suscettibile di generare pure effetti negativi in termini di nuovi e maggiori oneri, non quantificati e privi di copertura, per la finanza pubblica, quantomeno per l'implementazione dei servizi e delle strutture telematiche coinvolti. Peraltro, si è dell'avviso che dalla predetta estensione discendano, comunque, aggravii a carico della pubblica amministrazione in termini di maggiori costi amministrativi inerenti alla gestione del verosimile flusso massivo dei dati nonché alla necessità di un adeguato sistema di monitoraggio e controllo, stante la vasta platea delle amministrazioni pubbliche implicate e la varietà delle tipologie di debiti (tributari, anche di spettanza regionale e comunale, contributivi, assicurativi) interessate.

Da ultimo e a margine, pur considerando che la relazione illustrativa indica la decorrenza degli effetti rispetto ai "*crediti*" maturati e certificati, si rileva che, all'articolo 2, il riferimento ai "*redditi*" maturati appare inconferente.

In conclusione, per le ragioni sopra illustrate, si esprime parere contrario in ordine alla proposta di legge esaminata.

Il Ragioniere Generale dello Stato



ALLEGATO 2

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e del referto epidemiologico nel controllo sanitario della popolazione. Nuovo testo unificato C. 913 e abb.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

15/100



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE PER LA SPESA SOCIALE
UFFICIO VIII

Prot. N. 131529
Rif. Prot. Entrata N.
Allegati:
Risposta a nota del:

Roma, 22 GIU. 2017

All' Ufficio Legislativo - Economia
SEDE

e p.c.

All' Ufficio del Coordinamento
Legislativo
SEDE

OGGETTO: AC 913 e abbinati- Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e del referto epidemiologico nel controllo sanitario della popolazione. Testo unificato.

È stato esaminato il provvedimento in oggetto.

Trattasi di un testo unificato, elaborato dal comitato ristretto della Commissione XII della Camera, recante "Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e del referto epidemiologico nel controllo sanitario della popolazione", che istituisce la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza, già identificati con il DPCM 3 marzo 2017, istituisce inoltre il referto epidemiologico, prevedendo infine ulteriori adempimenti amministrativi.

Al riguardo, per quanto di competenza, si fa presente quanto segue.

Preliminarmente si rappresenta la necessità che il provvedimento sia corredato di relazione tecnica che da un lato dia conto dell'innovatività delle disposizioni rispetto alla disciplina vigente (articolo 12 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e DPCM 3 marzo 2017) e dall'altro quantifichi gli eventuali oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Infatti appaiono onerose le disposizioni dirette ad istituire la rete e il referto citati (articoli 1 e 4).

Inoltre la relazione dovrà indicare con quali risorse eventualmente già disponibili a legislazione vigente si provvederà all'attuazione degli interventi recati dal disegno di legge in esame e specificare se gli accordi con le Università e con i Centri di ricerca pubblici e privati di cui al comma 5 dell'articolo 1 presentano profili onerosi, così come gli accordi di collaborazione con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, di

cui all'articolo 2. Si ricorda che, ai sensi del comma 6-bis, articolo 17 della legge 196/2009, anche in presenza di *eventuale* neutralità finanziaria, da indicare comunque in apposito articolo del testo, occorrerà rappresentare nella relazione tecnica le risorse, disponibili a legislazione vigente, con le quali far fronte alle attività necessarie all'attuazione del provvedimento, anche attraverso la loro riprogrammazione.

Il Ragioniere Generale dello Stato



ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Atto n. 419.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**



OFFICIO DEL COORDINATORE GENERALE
Atti

19 GIU. 2017

Prot. n. 1-3931

Ministero delle Finanze
Ufficio Legislativo Finanze
(rif.to e-mail del 15 giugno 2017, ore 17:43)

e, p.c. Ufficio del Direttore

Direzione Centrale Normativa

OGGETTO: A.G. 419 - Schema di decreto legislativo recante "Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106".

Con e-mail del 15 giugno u.s., codesto Ufficio Legislativo ha chiesto di fornire gli elementi di competenza in merito alle indicazioni delle Commissione Bilancio della Camera dei Deputati e della Commissione Finanze del Senato riguardo alle disposizioni concernenti le modalità di riparto della quota del cinque per mille recate dell'articolo 5, comma 1, dello schema di decreto indicato in oggetto.

Le problematiche evidenziate da entrambe le Commissioni si riferiscono alle "scelte non espresse" dai contribuenti, le cui modalità di riparto sono rinviate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 4 dello stesso schema di decreto legislativo.

In particolare:

- 1) la Commissione Bilancio della Camera segnala di valutare l'opportunità di precisare "che gli enti iscritti nella sezione «Organizzazioni di volontariato» del Registro partecipano al riparto delle somme relative alle scelte non espresse se

destinatari di somme non superiori al limite di importo fissato dallo stesso DPCM” di cui all’articolo 4 del medesimo decreto;

- 2) la Commissione Finanze del Senato ha espresso parere favorevole allo schema di decreto legislativo, a condizione che l’articolo 5, comma 1, *“sia modificato per chiarire che le scelte “non espresse” dal contribuente si intendono esclusivamente i casi di errore o di mancata destinazione del cinque per mille come indicati dall’articolo 10 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010.”.*

Al riguardo si rileva preliminarmente che la proposta della Commissione Bilancio della Camera di cui al punto 1) investe valutazioni di carattere squisitamente politico.

Ciò premesso, per quanto di competenza, si fa presente che il numero delle scelte generiche, cioè senza indicazione di uno specifico destinatario (o con l’indicazione di un codice fiscale errato), in proporzione a quelle totali, si è rilevato negli anni passati molto più elevato nell’ambito della ricerca scientifica e università e nell’ambito della ricerca sanitaria rispetto a quelle relative alla tipologia di enti denominata “volontariato”.

Quest’ultima categoria di enti comprende attualmente le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, previsti dall’art. 7, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e le associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997.

Si riportano di seguito i dati delle scelte generiche relativi all’esercizio finanziario 2015, anno per il quale sono state completate tutte le operazioni di elaborazione degli importi spettanti.

Le scelte generiche sono complessivamente 2.432.190, per un importo pari a 63.550.521,94 euro.

L'ammontare specifico dell'importo delle scelte generiche per il finanziamento della ricerca scientifica e università è pari a n. 658.916, per un importo di 17.512.211,40 euro; per il finanziamento della ricerca sanitaria è pari a n. 993.873, per un importo di 24.769.465,59; per il finanziamento della categoria di enti denominata volontariato è pari a n.711.631, per un importo totale di 19.130.417,14 euro.

Si segnala, infine, che la Commissione Bilancio della Camera fa riferimento agli *“enti iscritti nella sezione «Organizzazioni di volontariato» del Registro”* e, pertanto, ove la proposta di detta Commissione di integrare l'articolo 5, comma 1, venisse accolta, il limite di importo massimo da considerare ai fini della ripartizione delle scelte generiche troverebbe applicazione dopo l'istituzione del Registro e limitatamente alle *“organizzazioni di volontariato”*. Si ricorda a tal fine che fino a quando non diventerà operativo il Registro unico nazionale degli enti del terzo settore, la quota del cinque per mille come previsto dall'articolo 3, comma 2, dello schema di decreto legislativo in esame, continuerà ad essere destinata agli enti indicati all'articolo 2, comma 4-*novies*, lettera a), del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

Con riferimento alla richiesta della Commissione Finanze del Senato di cui al punto 2), di modificare il comma 1 dell'articolo 5 dello schema di decreto in esame, al fine di chiarire che per scelte non espresse si intendono le scelte per le quali il contribuente non ha indicato il codice fiscale dell'ente beneficiario o ha indicato un codice fiscale errato, si suggerisce di sostituire le parole *“scelte non espresse dai contribuenti”* con le seguenti: *“scelte dei contribuenti effettuate a favore di una determinata finalità, ma che non consentono di individuare alcun beneficiario diretto per mancata o errata indicazione dei relativi dati”*.

IL DIRETTORE CENTRALE

Paolo Savini

firmato digitalmente

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore. Atto n. 417 (Rilievi alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi</i>)	79
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di rilievi del Relatore</i>)	80
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di rilievi del gruppo M5S</i>)	87
ALLEGATO 3 (<i>Rilievi approvati dalla Commissione</i>)	99

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 22 giugno 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

La seduta comincia alle 8.50.

Schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore.

Atto n. 417.

(Rilievi alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 giugno scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che sullo schema di decreto legislativo in esame il relatore, Sanga, ha formulato una proposta di rilievi (*vedi allegato 1*), la quale è stata trasmessa informalmente via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri. Avverte inoltre che il MoVimento 5 Stelle ha presentato una proposta alternativa di rilievi (*vedi allegato 2*).

Informa inoltre che il relatore, Sanga, ha successivamente riformulato la propria proposta di rilievi (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di rilievi del relatore, come riformulata.

La seduta termina alle 8.55.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore (Atto n. 417).**PROPOSTA DI RILIEVI DEL RELATORE**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, per gli aspetti di propria competenza, lo schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore (Atto n. 417);

rilevato come lo schema di decreto legislativo attua l'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge delega n. 106 del 2016, provvedendo al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore;

evidenziato come detto codice intente configurarsi come uno strumento unitario, in grado di garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica di tutte le componenti del Terzo settore;

sottolineato in particolare che il Titolo VI del provvedimento (artt. 45-54) disciplina l'istituzione ed il funzionamento a regime, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Registro unico nazionale del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni, ciascuna delle quali è dedicata ad una delle categorie di enti definite dal Codice;

considerato che il Titolo VII (artt. 55-57) dispone dei rapporti degli enti del Terzo settore con gli enti pubblici, confermando di fondo la disciplina prevista a normativa vigente, salvo alcuni adattamenti conseguenti alla regolamentazione

unitaria del settore. Il tema viene affrontato nelle diverse fasi in cui si possono concretizzare forme relazionali tra la pubblica amministrazione e gli enti del Terzo settore, dalla fase di programmazione, a quella di progettazione fino a quella di attuazione dell'intervento;

considerato, altresì, che il Titolo IX del provvedimento (artt. 77-78) disciplina i titoli di solidarietà degli enti del terzo settore, nonché le altre forme di finanza sociale, in particolare consentendo alle banche autorizzate ad operare in Italia di emettere obbligazioni e altri titoli aventi l'obiettivo di sostenere le attività istituzionali degli enti del Terzo settore e recando una specifica normativa in tema di social lending, per favorire la raccolta di capitale di rischio equiparando la tassazione di tali forme di investimento a quella prevista per i titoli di Stato;

tenuto conto che il Titolo X (artt. 79-89) dello schema di decreto disciplina il regime fiscale degli enti del Terzo settore, in attuazione della disposizione di delega di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 106/1989, allo scopo di operare, una semplificazione ed armonizzazione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, del quadro legislativo attuale, caratterizzato da un'estrema frammentazione, con una pluralità di disposizioni che si sono stratificate nel tempo. Detto Titolo X, tra l'altro: individua dettagliati criteri per determinare la natura commerciale o non commerciale degli enti del Terzo settore, tenendo conto delle attività da essi svolte e delle modalità operative concretamente impiegate; introduce un regime fiscale op-

zionale per la determinazione del reddito d'impresa degli enti non commerciali del Terzo settore (vale a dire quegli enti che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di interesse generale), basato sui coefficienti di redditività, ossia una percentuale variabile che si applica al reddito imponibile su cui viene poi calcolata l'imposta. Inoltre si prevede un credito d'imposta per coloro che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del Terzo settore non commerciali, che abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni confiscati alla criminalità organizzata, assegnati ai suddetti enti; introduce una disciplina unitaria per le deduzioni e detrazioni previste per chi effettua erogazioni liberali a favore di enti del Terzo settore non commerciali e di cooperative sociali; disciplina il regime tributario delle associazioni di promozione sociale, iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro unico nazionale del Terzo settore, in sostanziale continuità con le vigenti norme, con alcuni interventi di aggiornamento e razionalizzazione. Inoltre, si esentano dall'IRES i redditi degli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato. È inoltre disciplinato il regime tributario delle associazioni di promozione sociale, iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro unico nazionale del Terzo settore, in sostanziale continuità con le vigenti norme, con alcuni interventi di aggiornamento e razionalizzazione. Per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale si prevede la possibilità di applicare un regime forfettario, con contabilità semplificata, per le attività commerciali esercitate, a condizione di non superare il limite di ricavi di 130.000 euro nel periodo d'imposta precedente;

considerato inoltre il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza della Commissione speciale del 31 maggio 2017;

ritenuto imprescindibile al fine di una valutazione favorevole del provvedimento ed alla luce del rilevante numero di disposizioni contenute nel testo che investono le competenze della Commissione Finanze, che nel parere parlamentare che sarà espresso sullo schema di decreto dalla Commissione Affari sociali siano integralmente recepiti i rilievi di seguito indicati,

delibera quindi i seguenti rilievi sullo schema di decreto legislativo:

a) con riferimento all'articolo 4, comma 1, dello schema di decreto, si rileva la necessità di prevedere l'inserimento della formula già utilizzata all'articolo 10 del D. lgs 460 del 1997 per le ONLUS, al fine di consentire ai Trust (costituiti anche in forma di ONLUS), ove rispondano ai requisiti introdotti dallo schema in esame, di iscriversi nel Registro unico. In considerazione di quanto sopra, si rileva come nella richiamata norma occorra sostituire le parole: « ed ogni altro ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione » con le parole: « le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti »;

b) con riferimento all'articolo 35, comma 3, dello schema di decreto, si rileva la necessità di specificare che la disposizione consente in ogni caso l'ammissione come associati, ove previsto dagli Statuti e dagli Atti Costitutivi delle Associazioni di promozione sociale, di altri enti *no-profit* che non siano enti del Terzo settore;

c) con riferimento all'articolo 46, comma 2, dello schema di decreto, il quale vieta l'iscrizione contemporanea in due o più sezioni del Registro, si rileva la necessità di sopprimere il predetto comma, in quanto molte delle attività in campo sociosanitario e socioassistenziale sono interconnesse allo scopo di raggiungere il miglior risultato nei confronti della persona assistita;

d) con riferimento all'articolo 50, comma 3, dello schema di decreto, si

rileva la necessità di sopprimere l'ultimo periodo, in quanto il passaggio da una ad altra sezione del Registro unico non muta né il soggetto giuridico, né le finalità e le attività, che restano quelle di interesse generale fissate dal Codice, né la sua configurazione di ente del Terzo settore (ETS);

e) con riferimento all'articolo 56 dello schema di decreto, si rileva la necessità di sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale » con: « gli enti del terzo settore ». Risulta infatti difficilmente comprensibile la limitazione delle convenzioni a organizzazioni di volontariato (OdV) e associazioni di promozione sociale (APS);

f) con riferimento all'articolo 63 dello schema di decreto, si rileva la necessità di sopprimere la lett. g), la quale consente ai Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) di svolgere attività riconducibili ai servizi relativi al controllo degli enti del Terzo settore, ovvero la necessità di prevedere che il controllo possa essere esercitato soltanto sugli enti aderenti al Centro di Servizio per il Volontariato, al fine di escludere un eccesso di delega. La legge n.106 del 2016, infatti, all'articolo 7, comma 2, attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il compito di « promuovere » forme adeguate ed efficaci di « autocontrollo »; di conseguenza, i CSV non possono esercitare il controllo su enti non loro aderenti;

g) con riferimento all'articolo 72 dello schema di decreto, si rileva la necessità di sostituire il comma 1 con il seguente: « Il Fondo previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n.106, è destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41, lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 5, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi dagli Enti del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale ». Detto Fondo riguarda tutti gli ETS, mentre il comma 1 lo limita a ODV, APS e

Fondazioni, che costituiscono appena il 20 per cento del terzo settore;

h) con riferimento all'articolo 77 dello schema di decreto, si rileva la necessità di sostituire il comma 2 con il seguente: « 2. I titoli sono obbligazioni ed altri titoli di debito, non subordinati e non convertibili, che non conferiscono il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e che non sono collegati ad uno strumento derivato, nonché certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario. »;

i) con riferimento al TITOLO X, relativo al Regime fiscale degli enti del terzo settore, CAPO I (Disposizioni Generali) dello schema di decreto, si rileva la necessità di sostituire l'articolo 79 con il seguente:

« ARTICOLO 79. (Disposizioni in materia di imposte sui redditi).

1. Agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, si applicano le disposizioni di cui al presente titolo nonché le norme del titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto compatibili.

2. Le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, ivi incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Unione europea ed altri organismi pubblici di diritto internazionale, si considerano di natura non commerciale quando le stesse sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici delle amministrazioni di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento. Ai fini del calcolo del costo effettivo si tiene conto anche del valore normale delle attività di cui all'articolo 17 e delle erogazioni gratuite di beni o servizi.

3. Sono altresì considerate non commerciali:

a) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), se svolte direttamente dagli enti di cui al comma 1 la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale e purché tutti gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di ricerca e nella diffusione gratuita dei loro risultati e non vi sia alcun accesso preferenziale da parte di altri soggetti privati alle capacità di ricerca dell'ente medesimo nonché ai risultati prodotti;

b) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), affidate dagli enti di cui al comma 1 ad università e altri organismi di ricerca che la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalità definite dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2003, n. 135.

4. Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito degli enti del Terzo settore di cui al comma 5:

a. i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

b. i contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

5. Si considerano non commerciali gli enti del Terzo settore di cui al comma 1 che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di cui all'articolo 5 in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo. Indipendentemente dalle previsioni statutarie gli enti del Terzo settore assumono fiscalmente la qualifica di enti commerciali qualora i proventi delle attività di cui all'articolo 5, svolte in forma d'impresa non in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del pre-

sente articolo nonché le attività di cui all'articolo 6, fatta eccezione per le attività di sponsorizzazione svolte nel rispetto dei criteri di cui al decreto previsto all'articolo 6, superano, nel medesimo periodo d'imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4, tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali. Il mutamento della qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale.

6. Si considera non commerciale l'attività svolta dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati, familiari o conviventi degli associati in conformità alle finalità istituzionali dell'ente. Non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del Terzo settore le somme versate dagli associati, a titolo di quote o contributi associativi. Si considerano, tuttavia, attività di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati, familiari o conviventi degli associati, verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di abitudine o di occasionalità »;

l) con riferimento all'articolo 79 comma 5, dello schema di decreto, si rileva la necessità, a fini interpretativi, di chiarire che devono essere considerate afferenti alla parte non commerciale le entrate relative ad operazioni di *cause related marketing* (*marketing* sociale), quali quelle di cessione gratuita del marchio, e le « entrate gratuite » (valorizzazione dei beni donati e dei servizi erogati a titolo gratuito);

m) con riferimento agli articoli 80 e 86 dello schema di decreto, e all'incompatibilità del regime di tenuta delle scritture contabili semplificato con quello settoriale previsto per le società e associazioni sportive dilettantistiche, regolato dall'articolo 90 del decreto legislativo n. 289 del 2002, in deroga a quanto previsto nei successivi articoli dello schema di decreto, per le società e associazioni sportive dilettantistiche che si iscrivono al Registro unico nazionale del Terzo settore, si rileva la necessità di introdurre una norma interpretativa volta a chiarire che continuino, in ogni caso, a trovare applicazione le norme contenute nel citato articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

n) con riferimento all'articolo 80, dello schema di decreto, si rileva la necessità di inserire dopo il comma 4 il seguente: «5. Gli Enti che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi del presente articolo sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché degli indici sistematici di affidabilità di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225 »;

o) con riferimento all'articolo 80 dello schema di decreto, si rileva la necessità di specificare con norma interpretativa che le perdite fiscali degli Enti che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa, generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario, possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi dell'articolo 80, secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

p) con riferimento all'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni

e dalle imposte ipotecaria e catastale, di cui all'articolo 82, comma 2, dello schema di decreto, si rileva la necessità di modificare la predetta norma eliminando la subordinazione dei benefici fiscali previsti per il trasferimento a titolo gratuito alla condizione che i beni o i diritti ricevuti, o la somma ricavata dalla loro alienazione, siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in attuazione degli scopi istituzionali. Pertanto, si rileva la necessità di sostituire il citato articolo 82, comma 2, con il seguente: «2. Non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito, effettuati a favore degli enti di cui al comma 1 del presente articolo. »;

q) con riferimento all'articolo 82 comma 3, dello schema di decreto, e all'applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecarie e catastali agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, si rileva la necessità di ricomprendere nel medesimo regime anche le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore di cui al comma 1, o dagli Enti di cui all'articolo 4 comma 3 che, ai sensi e alle condizioni di cui al medesimo articolo, esercitano le attività di cui all'articolo 5. Si rileva inoltre la necessità di prevedere che le modifiche statutarie per adeguamenti normativi non scontino imposta di registro;

r) con riferimento all'articolo 82, comma 10, dello schema di decreto, si rileva la necessità di chiarire con norma interpretativa che alle cessioni di beni e alle relative prestazioni accessorie, effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26 comma 3 della Legge 125/2014, destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell'Unione Europea in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, si applica l'articolo 8-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

s) con riferimento all'articolo 82 dello schema di decreto, si rileva la necessità di sostituire il comma 5 con il seguente: « Gli atti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo e informatico in qualunque modo denominato, posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo. »;

t) con riferimento all'articolo 83 comma 1, dello schema di decreto, si rileva la necessità di prevedere, in luogo della detrazione d'imposta delle liberalità erogate a favore degli enti del Terzo settore da persone fisiche, la deducibilità dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore, nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato;

u) con riferimento all'articolo 83 dello schema di decreto, considerato che la materia delle cessioni per solidarietà sociale senza scopo di lucro di prodotti alimentari, farmaceutici e prodotti diversi agli enti del terzo settore – così come definiti al titolo II del presente schema di decreto legislativo – risulta già disciplinata dalla specifica legge del 19 agosto 2016, n. 166, si rileva la necessità di sopprimere i commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo 83, inserendo una disposizione di coordinamento tra la riforma del terzo settore e la citata legge n. 166 del 2016;

v) con riferimento all'articolo 87 comma 1, dello schema di decreto, si rileva la necessità di inserire tra gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, che non applicano il regime forfetario di cui all'articolo 86, anche quelli di cui all'articolo 80, prevedendo per questi ultimi il regime contabile « commerciale » semplificato, di cui all'articolo 2 della legge n. 398 del 1991;

z) con riferimento all'articolo 87 comma 1, dello schema di decreto, si rileva la necessità di sostituire la lettera a) con la seguente: « a) in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere scritture

contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, ovvero entro il maggior termine previsto dallo statuto qualora particolari esigenze lo richiedano, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente, distinguendo le attività indicate all'articolo 6 da quelle di cui all'articolo 5, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a quello indicato dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 »;

aa) con riferimento all'articolo 87, dello schema di decreto, dopo il comma 2 si rileva la necessità di inserire il seguente: « 2-bis. Per gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, le cui rendite e proventi non superino i limiti previsti dall'articolo 13 comma 2, gli obblighi di cui al comma 1 si intendono assolti in presenza di rendiconto di cui al medesimo articolo 13, comma 2 »;

bb) con riferimento all'articolo 87, comma 3, dello schema di decreto, si rileva la necessità di chiarire con norma interpretativa che trovano in ogni caso applicazione i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 144 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 in tema di determinazione dei redditi degli enti non commerciali;

cc) con riferimento all'articolo 89, comma 6, dello schema di decreto, si rileva la necessità di prevedere il riferimento agli enti di cui all'articolo 82 comma 1, in luogo degli enti non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, in quanto le attuali ONLUS confluiranno in imprese sociali non societarie, già comprese negli enti del Terzo settore, e altre rimarranno cooperative sociali;

dd) con riferimento all'articolo 89 dello schema di decreto, si rileva la necessità di sopprimere il comma 15;

ee) con riferimento all'articolo 100 dello schema di decreto, si rileva la necessità di sopprimere l'articolo;

ff) con riferimento ai decreti di cui agli articoli 6 comma 1, 7 comma 2, 13 comma 3, 14 comma 1, 18 comma 2, 19 comma 2, 46 comma 3, 47 comma 5, 53

comma 1, 59 comma 3, 62 comma 6, 54 comma 1, 64 comma 3, 65 comma 4, 76 comma 4, 77 comma 15, 81 comma 7, 83 comma 2, 92 comma 5 e 96 comma 1 dello schema di decreto, si rileva la necessità di prevedere che, ove non diversamente disposto, essi siano emanati entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante codice
del Terzo settore (Atto n. 417).****PROPOSTA ALTERNATIVA DI RILIEVI DEL GRUPPO M5S.**

La VI Commissione,

premesso che:

lo schema di decreto legislativo all'esame è attuativo dell'articolo 1, comma 2, lettera *b*) della legge delega che ha previsto il riordino e la revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti sul Terzo settore, ivi inclusa la disciplina tributaria, mediante la redazione di un apposito Codice del terzo settore;

il provvedimento all'esame è estremamente complesso con notevoli implicazioni di natura fiscale, tributaria, civilistica e bancaria; è un provvedimento che interessa uno dei settori più dinamici dell'economia nazionale, più di 300 mila organizzazioni, circa 1 milione di addetti/lavoratori e oltre 5 mila lavoratori temporanei e che, considerato l'indotto, coinvolge circa 10 milioni di persone, con un volume di entrate che supera i 60 miliardi di euro l'anno. A fronte di tale complessità, sia la platea degli enti e delle associazioni interessate, sia il M5S, hanno chiesto, purtroppo senza successo, una proroga del termine per l'espressione dei pareri. A tale comprensibile richiesta, il Governo ha opposto, senza valide motivazioni, una tempistica stringente ed improponibile che appare a tutti gli effetti uno sgarbo istituzionale: ciò anche in quanto — pur prevedendo la legge delega che i decreti delegati siano presentati alle Camere entro il 45° giorno antecedente il termine previsto per l'esercizio della delega, che scade il 3 luglio prossimo — il Governo ha presentato il decreto all'esame

di questa camera esattamente 45 giorni prima;

il provvedimento all'esame non si limita a riordinare gli enti del terzo settore ma di fatto si presta ad una progressiva ed inesorabile modifica del codice genetico del nostro welfare, traghettando, nel nostro paese, un modello di finanziarizzazione e privatizzazione dei servizi sociali, assistenziali, sanitari e socio sanitari, nonché dei servizi culturali e formativi, che deriva da esperienze anglosassoni (Regno Unito e Stati Uniti), quale risposta alla imponente crisi finanziaria e bancaria e alla esiguità delle risorse pubbliche, sempre più insufficienti a rispondere alle esigenze sociali e sanitarie dei cittadini. Sul punto sopra accennato, si ribadisce con forza la contrarietà del M5S ad un modello di welfare che non garantisca pienamente l'uniformità delle prestazioni e l'uguaglianza di trattamento di tutte le persone, collettività e territori;

l'apertura al contributo dei privati non può in nessun caso, nemmeno per assuefazione, sostituirsi all'impegno dello stato e degli enti territoriali nella tutela di bisogni fondamentali quali la salute, l'istruzione, la sicurezza, solo per citarne alcuni. Il ruolo del terzo settore in comparti delicati come questi deve conservare, invece, la logica della sussidiarietà: l'azione dei privati deve, dunque, accompagnare, fortificare ad amplificare quella del pubblico ma non sostituirsi ad essa; in tale contesto all'articolo 2 dove s'introducono i principi della valorizzazione degli enti del terzo settore, dell'associazionismo, della volontariato, appare strumentale il ri-

chiamo alla valorizzazione della «cultura e pratica del dono» che, contestualizzato nel provvedimento all'esame, non richiama alla mente un principio di per sé nobile ed altruistico, quanto piuttosto il *crowdfunding* applicato alla finanza sociale;

considerato che:

all'articolo 3, dove si indicano i soggetti cui si applicano le norme del Codice, se ne esclude (giustamente) l'applicabilità alle fondazioni bancarie «fatta eccezione per la parte in cui si disciplinano i centri di servizio per il volontariato»; al riguardo appare opportuno verificare se tale eccezione sia compatibile con quanto previsto nella legge delega nella misura in cui dal complesso del provvedimento si evince che proprio le Fondazioni bancarie avranno un ruolo di *dominus* nell'ambito dell'associazionismo e del volontariato;

in tema di qualifica di ente del terzo settore, sarebbe stato opportuno stabilire, con chiarezza, che essa non dipende solo dalle finalità e dalle attività enunciate negli atti costitutivi e negli statuti e dall'iscrizione al Registro unico (articolo 4), ma anche – come previsto dalla legge di delega – dalle attività effettivamente svolte, intese – quest'ultime – come elemento genuinamente qualificante degli enti, da esercitarsi in coerenza con le disposizioni e i principi dei rispettivi statuti o atti costitutivi;

in riferimento all'esclusione, dal terzo settore, di quegli enti che discendono da amministrazioni pubbliche, partiti, sindacati ecc., appare fortemente critico che si faccia riferimento solo «agli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati da tali enti», tenuto conto che tale precisazione non è sufficiente ad evitare comportamenti elusivi finalizzati ad esercitare forme di controllo «indiretto». In tale prospettiva, sarebbe stato salutare escludere del terzo settore anche tutti quegli enti che siano stati creati o istituiti o che abbiano qualsiasi forma di collega-

mento, diretto o indiretto, con amministrazioni pubbliche, partiti, sindacati ecc.;

reca non poche perplessità l'elenco delle attività d'interesse generale (articolo 5) per la massiva presenza, in esso, di attività di precipuo interesse pubblico e costituzionalmente garantite, quali, ad esempio, le prestazioni sanitarie inserite nei LEA e le prestazioni socio-sanitarie essenziali, l'ambiente, il patrimonio culturale, l'educazione, l'istruzione e la formazione, la formazione universitaria, la ricerca scientifica, le attività culturali, la riqualificazione dei beni pubblici o dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Non appare condivisibile che l'attribuzione di tali attività avvenga senza far riferimento al principio informatore della sussidiarietà, soprattutto alla luce delle disposizioni successive del provvedimento all'esame, che rivelano un progetto complessivo di finanziarizzazione del sistema di welfare; appare dunque opportuno chiarire in riferimento all'elencazione delle attività d'interesse generale che tali attività siano svolte compatibilmente con gli enunciati della Costituzione;

parimenti, altrettanti dubbi desta l'inclusione – tra le attività d'interesse generale – di talune che, ad onor del vero, si pongono al limite con quelle tipiche dell'iniziativa economica di mercato, come ad esempio attività di carattere residenziale temporanee o di erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di attività di interesse generale. Ad ogni buon conto sarebbe stato necessario correlare tutte le attività di interesse generale al simmetrico soddisfacimento di finalità di solidarietà sociale. Ciò in quanto lo svolgimento in sé di attività di interesse generale non è criterio sufficiente per qualificare un ente del terzo settore se tale erogazione non è supportata da un autentico e genuino sforzo altruistico, ferma restando, in ogni caso lo spirito di collaborazione sussidiaria con la Pubblica Amministrazione;

si consente agli enti del Terzo settore di svolgere attività diverse da quelle di interesse generale (articolo 6) senza che

siano indicati criteri e principi direttivi che circostanzino, già nel provvedimento all'esame, gli elementi qualitativi o quantitativi per svolgere tali ulteriori attività, indicando ad esempio percentuali ammissibili in rapporto all'attività principale. Il rinvio a norme di grado inferiore, per la disciplina dei suddetti criteri e limiti risulta inaccettabile;

parimenti, il rinvio a successive linee guida per definire le modalità dell'attività di raccolta fondi (articolo 7) sembra configurarsi come un'ulteriore delega surrettizia, al di fuori del perimetro definito dalla legge delega, che, laddove mantenuto, dovrebbe essere meglio accompagnato da criteri e principi direttivi che circostanzino, già nel provvedimento, gli elementi qualitativi o quantitativi che consentano di svolgere tale attività di raccolta fondi, indicando ad esempio che esse debbano risultare strumentali all'attività principale, nonché soggette a sistemi di pubblicazione e rendicontazione « on line » ispirate a principi di trasparenza e rispetto dello spirito e delle finalità dei soggetti donanti;

in relazione all'assenza di scopo di lucro, dove si indicano alcune casistiche da considerarsi in ogni caso distribuzione indiretta, la corresponsione di emolumenti ad amministratori, sindaci ecc., viene proditoriamente innalzata fino ad 80 mila euro, ossia in misura pressoché doppia rispetto al limite vigente di circa 42 mila euro (corrispondente al compenso massimo previsto per il presidente del collegio sindacale delle SpA) e ugualmente sono consentiti, anche oltre il limite del 20 per cento – rispetto ai minimi sindacali prescritti dalla contrattazione collettiva – le retribuzioni riservate ai lavoratori con specifiche competenze per lo svolgimento delle prestazioni sanitarie, per la formazione universitaria e post-universitaria e per la ricerca scientifica. Con riferimento a tale ultimo punto v'è da osservare che la norma è scritta in maniera così controversa da risultare, allo stesso tempo, inefficace nel sanzionare taluni casi eclatanti di distribuzione indiretta degli utili e bu-

rocraticamente oppressiva nei confronti degli enti che necessitano realmente di acquisire professionalità di alto profilo: in sintesi, un caso paradigmatico di inefficienza allocativa. La disposizione avrebbe dovuto prevedere, in linea con i precedenti già sperimentati (cfr. Legge 383 del 2000 in materia di associazionismo di promozione sociale) il divieto di procedere ad assunzioni per lavoro dipendente, parasubordinato e autonomo, se non per reali e comprovate necessità dell'ente stesso, da misurarsi in rapporto al conseguimento delle finalità istituzionali e dell'attività principale di interesse generale, secondo un principio sostanziale che vale per tutti gli enti del terzo settore e per tutti lavoratori da essi impiegati, a prescindere dalla natura formale dell'inquadramento, delle mansioni, del livello e della qualifica di assunzione. Fermo restando che costituisce distribuzione indiretta di utili anche l'artificiosa collocazione dei lavoratori a qualifiche o livelli superiori alle mansioni effettivamente svolte, sarebbe stato opportuno conservare la possibilità – seppure in casi eccezionali e adeguatamente comprovati – di corrispondere stipendi superiori anche del venti per cento ai minimi sindacali a tutti gli enti che necessitano realmente di professionalità più elevate e non solo a quelli menzionati dalla norma, che sul punto sconfinano in profili di dubbia costituzionalità;

sempre in tema di fattispecie identificative della distribuzione indiretta di utili sorprende che il provvedimento non consideri tali anche le donazioni o erogazioni in denaro che un ente del terzo settore fa ad un altro ente del terzo settore soprattutto se di importi significativi (rispetto al patrimonio netto dell'ente) e se sistematiche o ricorrenti;

si consente agli enti del terzo settore di assicurare prestazioni sanitarie o formative o di ricerca a condizioni di mercato sicuramente alterate talché, ad esempio, come si verifica già usualmente, nelle diverse strutture sanitarie ci saranno medesimi professionisti che svolgono lo stesso lavoro ma pagati differentemente a

seconda se siano dipendenti della struttura o dipendenti di una associazione di volontariato convenzionata; infine appare critica, per l'implicita e possibile alterazione del mercato, in riferimento al divieto di cessione di beni e servizi, la precisazione che fa salva (quindi consente) la cessione o prestazione, anche a condizioni inferiori al loro valore normale di beni o servizi, laddove riguardi l'attiva d'interesse generale;

la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento degli enti del terzo settore, ai sensi dell'articolo 9, è effettuata, in mancanza di diversa disposizione, alla Fondazione Italia Sociale; a riguardo si esprime netta contrarietà su tale disposizione poiché sembra di fatto « forzare » la devoluzione verso la Fondazione Italia sociale, istituita dalla medesima legge delega e il cui statuto, di recente approvazione, la definisce una fondazione di natura giuridica privata. È chiaro che tale disposizione presenta profili di dubbia legittimità sia perché non contemplata dalla legge delega e sia perché sembra configurarsi come un indebito aiuto di Stato verso una specifica Fondazione (che tra l'altro ha già ricevuto una dotazione iniziale di 1 milione di euro); il silenzio che legittima l'atto di devoluzione comporterà che tanti e numerosi enti (soprattutto quelli che non avranno i requisiti per essere iscritti nel registro unico nazionale) vedranno trasferire il loro patrimonio alla Fondazione Italia sociale; inoltre tale disposizione deve essere coordinata con quanto previsto ai successivi articoli 49 e 50 laddove si disciplina l'estinzione o lo scioglimento (anche d'ufficio) dell'ente nonché la cancellazione dal Registro unico ove si prevede che l'ente cancellato per mancanza dei requisiti e che vuole continuare ad operare ai sensi del codice civile deve devolvere il patrimonio proprio in base alla disposizione che per l'appunto prevede anche la devoluzione del patrimonio, in mancanza di altre disposizioni, alla Fondazione Italia Sociale; la disposizione, si ribadisce, presenta forti profili di legittimità ed esula dalla legge delega;

si esprimono perplessità anche in relazione all'articolo 10 che consente agli enti del Terzo dotati di costituire patrimoni con destinazione specifica (separati quindi dalla parte restante del patrimonio), possibilità oggi consentita solo alle società per azioni. Profili di criticità, in particolare, si manifestano circa il rischio che una simile disposizione consenta la sottrazione di quote di patrimonio (alla cui costituzione contribuiscono spesso le provvidenze fiscali) alla destinazione istituzionale stabilita negli statuti o atti costitutivi;

l'articolo 11, relativo all'iscrizione degli enti del Terzo settore nel Registro unico nazionale, andrebbe meglio chiarito laddove sembra più delineare una prescrizione atta a definire il requisito di ente del terzo settore e non appare condivisibile l'eccezione che esenta le imprese sociali dall'iscrizione al Registro unico nazionale tenuto conto che proprio le imprese sociali, più di altri enti del terzo settore, richiedono la massima trasparenza; in buona sostanza se da un lato non si condivide che il Registro unico sostituisca il registro delle imprese, viceversa si ritiene opportuna invece l'iscrizione al medesimo da parte di tutti gli enti, nell'ottica che questo debba essere concepito più come strumento idoneo a garantire pubblicità e trasparenza piuttosto che come un albo produttivo di meri effetti civilistici;

in riferimento all'articolo 13 che disciplina le scritture contabili e il bilancio degli enti del terzo appare necessario verificare se la soglia di 220.000,00 dei proventi sia da ritenersi congrua rispetto alla necessità di redigere lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e la relazione di missione ecc.; inoltre non appare condivisibile la previsione che i bilanci debbano essere depositati nel registro unico solo dagli enti del terzo settore che non siano iscritti nel registro delle imprese tenuto conto che la pubblicità e l'accesso al registro delle imprese dovrebbe avere una diversa finalità;

L'articolo 14 prevede che solo gli enti del Terzo settore con ricavi/rendite/proventi o entrate superiori ad 1 milione di euro dovranno depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale mentre gli enti con ricavi/rendite/proventi o entrate superiori a cinquantamila euro devono pubblicare sul loro sito internet o su quello delle reti associative solo gli emolumenti, compensi o corrispettivi dati a qualsiasi titolo agli amministratori, ai dirigenti o agli associati; a riguardo si esprimono perplessità poiché si consente ad enti del terzo settore, anche di notevoli dimensioni (con ricavi fino a 1 milione di euro), di non essere sufficientemente trasparenti come invece si converrebbe; inoltre laddove si prevede che il Ministro definisca le linee guida sulla redazione del bilancio non si pone alcuna scadenza; in buona sostanza nell'istituendo Registro unico dovranno pubblicare i bilanci solo le imprese con ricavi superiori a 1 milione sempre che siano emanate le linee guida e sempre che non siano iscritte al registro delle imprese: praticamente un numero ridotto di enti del terzo settore;

in riferimento all'articolo 15 dove si indicano quali siano i libri sociali che gli enti del terzo settore devono tenere, nell'evidenziare che la tenuta dei libri sociali non significa pubblicità dei medesimi, sarebbe stato opportuno inserire alcune norme di pubblicità e trasparenza (nel rispetto della tutela dei dati personali) quanto meno per alcune parti dei libri sociali (ad esempio deliberazioni di rilevanza generale) o forme agevolate di accesso da parte degli associati; inoltre non appare condivisibile la disposizione che non consente tale accesso agli associati di enti di ecclesiastici e delle confessioni religiose;

la bontà della disposizione (articolo 16) atta a circoscrivere il dumping contrattuale ovvero lo sfruttamento sistematico di manodopera del mondo del terzo settore sconta i rilevanti limiti posti agli articoli 13 e 14 che da un lato prevedono

l'obbligo di redazione del bilancio che si compone anche della relazione di missione solo per gli enti con ricavi superiori ai 220.000,00 e dall'altro prevedono che solo gli enti con ricavi superiori ad un milione devono pubblicare il bilancio sociale sul sito internet e depositarlo presso il Registro unico mentre per gli enti con ricavi superiori ai 50 mila euro è fatto obbligo di pubblicare sul sito internet solo la corresponsione di emolumenti/compensi e corrispettivi; in buona sostanza questa norma rischia di essere elusa attraverso un sistema carente di pubblicità e trasparenza dei bilanci per tutti gli enti del terzo settore;

in riferimento alla figura e all'attività del volontario (articolo 17), oltre alla necessità di verificare l'ammissibilità/opportunità dell'autocertificazione (anche ai fini fiscali) dei rimborsi sostenuti, crea qualche perplessità l'eccezione riferita all'associato che, non è considerato volontario, laddove occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni», tenuto conto che «l'occasionalità» potrebbe caratterizzarsi da discrezionalità o diversità interpretativa tale da eludere, in taluni casi, i divieti imposti dalla presente disposizione e agevolare quindi forme di «lavoro in nero»; inoltre, andrebbe precisato che l'attività di volontario è incompatibile anche con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte (com'è nella legislazione vigente);

riguardo alla promozione della cultura del volontariato da parte delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 19, si prevede che con successivo decreto siano definiti i criteri per il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato; a riguardo sarebbe stato opportuno porre dei limiti o requisiti precisi onde evitare casi di sfruttamento sistematico di mano d'opera nella speranza, per giovani disoccupati, di acquisire migliori possibilità di lavoro o di studio;

L'articolo 22 disciplina l'acquisto della personalità giuridica per le associazioni e fondazioni del Terzo settore ed in deroga alla disciplina vigente prevede che la personalità giuridica possa essere acquisita mediante l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. La previsione di un Registro nazionale unico, quale requisito per poter avere la personalità giuridica, in alternativa al sistema di cui al decreto del Presidente della Repubblica 361/1990, lascia alquanto perplessi. Tale registro non ha poteri di conferire quel « riconoscimento » degli enti ad oggi disciplinati dal libro I del codice civile. Sembra, piuttosto, che svolga una funzione meramente burocratica di controllo dei documenti richiesti (documenti che devono comunque essere valutati a monte dal notaio rogante, (come attualmente avviene per le società di cui al libro V del codice civile e alla stregua della vecchia « omologa » del tribunale). Ci si chiede se tale valutazione sia sufficiente per poter accedere a tutti quei benefici, soprattutto di natura fiscale, di cui godono gli enti, quali ad esempio le fondazioni. Inoltre, il fatto stesso che sia richiesta tale iscrizione con tutta la necessaria documentazione rischia di essere un'inutile e costosa burocratizzazione dell'iter procedurale. Altra perplessità è nel fatto che tali enti, per come disciplinati sembrano più simili a società (per azioni per giunta !) che a enti del I libro del Codice civile. Si pensi ad esempio alla necessità di un capitale minimo e alla conseguente necessità di intervenire con operazioni su capitale ogni qual volta dovesse verificarsi una perdita parziale o totale dello stesso. Oppure, ancora alla possibilità di ricorrere a patrimoni destinati (articolo 10) ad uno specifico affare e, dunque, alla possibilità di creare un patrimonio separato all'interno dello stesso ente. Nasce inevitabilmente il dubbio che si stia intervenendo sulla natura giuridica degli enti in oggetto. Si sottolinea altresì quanto disposto dall'articolo 22 del testo laddove viene previsto l'obbligo per il notaio di depositare l'atto costitutivo non lasciando di fatto alcuna

possibilità di scelta alle associazioni non riconosciute di non essere nel registro;

in riferimento al funzionamento dell'assemblea nelle associazioni (articolo 24-), seppure appare positiva la possibilità di partecipare alle assemblee ed esprimere il voto con modalità elettroniche e/o per corrispondenza (è un segno di adeguamento ai tempi ma anche uno strumento per ridurre i non pochi costi) si evidenzia una notevole confusione laddove si fa riferimento alle assemblee separate senza riferirsi chiaramente alle assemblee dei delegati né eventualmente ad un sistema di elezione dei delegati, mentre invece al successivo articolo 25 si parla di « delegati eletti dalle assemblee »; altresì si rileva qualche perplessità in merito alla deroga delle competenze assembleari nelle reti associative che rischia di fatto di condizionare la vita delle singole associazioni aderenti laddove ad esempio i componenti siano soggetti ad azioni di responsabilità da parte della rete associativa fanno parte;

in relazione alle disposizioni che disciplinano le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale si rileva l'assenza di un chiaro riferimento allo scopo solidaristico e all'assenza di scopo di lucro che dovrebbero caratterizzare l'organizzazione di volontariato, prevedendolo espressamente nell'atto costitutivo o nello statuto; inoltre si esprimo alcune perplessità sui limiti introdotti relativamente al numero minimo di 9 associati o di 5 associazioni aderenti, limiti introdotti con il presumibile fine di incentivare le reti associative o comunque di limitarne la libera costituzione; parimenti si esprimono talune perplessità sulla disposizione che attraverso la locuzione « in ogni caso » sembra di fatto consentire il lavoro dipendente, seppur nel limite del 20 per cento del numero dei volontari o del 5 per cento degli associati, non già per il funzionamento dell'organizzazione ma per lo svolgimento delle attività d'interesse generale; a riguardo sarebbe forse utile valutare se la percentuale entro la quale è consentito il lavoro dipendente sia diversamente stabilita, eventualmente intorno

al 12 per cento degli associati, per quelle associazioni di volontariato, che svolgono interventi fondamentali in caso di calamità naturali;

in riferimento agli enti filantropici (articoli 37-39) si rileva, come già evidenziato in occasione dell'esame dello Statuto relativo alla Fondazione Italia sociale (che sembra ricalcare in qualche misura la natura di ente filantropico), che questa nuova tipologia di ente del terzo settore è di derivazione anglosassone e si colloca nell'ambito di nuovo sistema di finanza sociale; come si evince dalla disposizione all'esame gli enti filantropici possono erogare servizi di investimento (chiaramente finanziario) a sostegno delle attività di interesse generale (quindi anche, ad esempio, in relazione alle attività sanitarie inserite nei LEA) e laddove si usa il termine eufemistico di « investimento di solidarietà » si fa riferimento a strumenti meramente finanziari rispetto ai quali è comunque sempre previsto un ritorno finanziario per l'investitore che, in tal maniera, può influenzare l'offerta di servizi sociali e mistificare i reali bisogni sottesi dei cittadini e che uno Stato civile avrebbe invece il dovere di garantire al di fuori e a prescindere da ogni logica di profitto;

questi investimenti finanziari sono remunerati sulla base dell'impatto sociale conseguito, dopo essere opportunamente e necessariamente misurato; l'impatto sociale non va inteso come forma di valutazione della efficacia ed efficienza dei servizi resi ma come strumento di misurazione per il ritorno dell'investimento finanziario e, tenuto conto che i bisogni dei cittadini, soprattutto sanitari e sociali, sono caratterizzati da una complessità tale che ne rende difficile la misurazione, questo sistema di finanza « creativa » e di misurazione e/o valutazione finanziarizzata, rischia di penalizzare proprio i bisogni più complessi che generalmente riguardano i soggetti più vulnerabili; è facile presumere che la complessità sarà meno appetibile per gli investitori e allora si escluderanno i servizi sociali meno remunerativi e di difficile soluzione. Sconcerta

l'idea che i bisogni dei cittadini siano « contrattualizzati » con investitori, tenuto conto che « le politiche di inclusione sociale non sono leve meccaniche ma processi molto più complessi, che comportano la riconfigurazione di interazioni sociali articolate con conseguenze spesso non prevedibili » (Sanderson, 2000);

non appare condivisibile che si demandi agli atti costitutivi degli enti filantropici la possibilità di determinare i principi ai quali attenersi in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi e alle attività di investimento a sostegno degli enti di terzo settore; lasciare piena autonomia e piena autodeterminazione equivale derogare ai principi cui invece devono attenersi gli enti del terzo settore previsti in altre parti del provvedimento; riguardo alla pubblicità delle erogazioni deliberate ed effettuate si esprimono perplessità per il fatto che non sia previsto un limite in riferimento alla singola erogazione o indicazioni di trasparenza anche in riferimento ai soggetti beneficiari delle erogazioni oppure indicazioni riguardo criteri di imparzialità, pubblicità e concorrenzialità nelle erogazioni;

in relazione alle le reti associative, disciplinate all'articolo 41, non se ne comprende esattamente la necessità/finalità e sembrano piuttosto introdotte per scoraggiare la costituzione di piccole associazioni o fondazioni e per privilegiare invece le grandi reti associative; si evidenzia che dal combinato disposto dell'articolo 41 e del successivo articolo 72, si evince che l'accesso alle risorse per il finanziamento dei progetti e delle attività d'interesse generale nel terzo settore, sembra avvenire in maniera privilegiata, proprio tramite tali reti associative; inoltre si evidenzia la necessità di comprendere meglio la compatibilità della forma associativa di tale ente del terzo settore laddove sia costituito anche da Fondazioni aderenti e/o associate;

sulla pubblicità e accessibilità del Registro unico nazionale appare oppor-

tuno specificare che lo stesso sia reso pubblico sul sito del Ministero del lavoro e in relazione all'accesso è necessario specificare chi debbano intendersi per « interessati » che hanno diritto all'accesso; in mancanza di ulteriori specificazioni infatti potrebbe ritenersi che in realtà tale accesso non sia esteso a chiunque e la pubblicità non necessariamente coincida con la pubblicazione sul sito internet;

si esprimono perplessità sulla possibilità per le reti associative di essere iscritte in più sezioni del Registro tenuto conto che le stesse dovrebbero in realtà svolgere una funzione di raccordo, supporto, monitoraggio ecc. Si pone dunque la questione se sia opportuno prevedere, all'articolo 41, che le reti associative siano da costituirsi tra enti omogenei quanto meno in relazione alla forma giuridica adottata; non è condivisibile e comunque appare un eccesso rispetto alla delega conferita la possibilità per il Ministro del lavoro di modificare, con decreto di natura non regolamentare, le sezioni del registro;

si esprimono perplessità sul fatto che in relazione ai bilanci e rendiconti ed in relazione ai fondi e contributi raccolti o percepiti si preveda un mero deposito nel Registro unico e non anche la pubblicità né si prevede la pubblicità degli atti costitutivi e dello statuto; non appare condivisibile che l'informativa antimafia sia prevista solo per enti di enorme dimensione e peraltro sembra coinvolgere solo le associazioni e le fondazioni escludendo ad esempio, così sembra, quegli enti che abbiano costituito patrimoni separati per i quali invece si prevede la revisione legale. È importante altresì chiarire se tale misura si applica anche alle imprese sociali e alle cooperative sociali;

dinanzi ad un accertamento, anche d'ufficio, sulla carenza dei requisiti che comporta anche la cancellazione dell'ente dal Registro o il suo trasferimento in altra sezione c'è un meccanismo di devoluzione che, salvo diversa indicazione, andrà a beneficiare una fondazione specifica di

natura giuridica privata (Fondazione Italia sociale); tale disposizione a vantaggio di tale fondazione rischia di configurarsi come un indebito aiuto di Stato posto che peraltro tale Fondazione opera in concorrenza con altre analoghe Fondazioni anche su attività finanziarie;

si ritiene che il procedimento per rendere operativo il registro sia eccessivo laddove ad esempio si prevede che le procedure per l'iscrizione siano definite dal decreto del Ministero mentre con leggi regionali siano disciplinate le procedure per l'emanazione dei provvedimenti d'iscrizione e cancellazione; sarebbe invece opportuno che sia il medesimo decreto a disciplinare anche le procedure che le regioni poi dovranno recepire con atti regolamentari; inoltre il termine di 6 mesi dalla predisposizione della struttura informatica entro il quale le Regioni devono rendere operativo il registro appare aleatorio tenuto conto che non è individuato il soggetto che dovrà realizzare tale struttura informatica e né indicato il termine entro il quale dovrà essere realizzata;

le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi nelle attività di interesse generale, assicurano il coinvolgimento degli enti del Terzo settore mediante forme di co-programmazione e co-progettazione e possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale; a riguardo si evidenzia l'opportunità di richiamare anche i principi della concorrenzialità, dell'economicità, dell'efficacia, dell'evidenza pubblica e di richiamare la disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) laddove applicabile ed in ogni caso il rispetto dei principi in essa riportati; appare inoltre necessario richiamare l'applicabilità della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010 n. 136;

si esprimono rilevanti perplessità in ordine al fatto che si amplia la possi-

bilità di fare convenzioni a tutte le attività di interesse generale indicate all'articolo 5 (es. prestazioni sanitarie inserite nei LEA) rispetto alla situazione vigente che invece limita tale possibilità solo per gli interventi e servizi sociali. La convenzione è uno strumento che consente di derogare alla disciplina generale dei contratti della pubblica amministrazione e, quindi, consente di affidare alle associazioni iscritte nel Registro l'esecuzione di servizi pubblici, senza dover passare da gare di appalto o altre procedure (ristrette od allargate) di affidamento/concorsuali; si esprimono dunque rilevanti dubbi di legittimità e di compatibilità con le direttive europee che regolano il mercato e la concorrenza;

in relazione ai servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza rispetto alla situazione vigente, l'affidamento diretto e quindi la deroga alla disciplina generale dei contratti della Pubblica amministrazione e, quindi, di affidare il servizio senza dover passare da gare di appalto o altre procedure (ristrette od allargate) di affidamento/concorsuali. Si precisa che in taluni casi tali servizi sono oggi affidati, in alternativa, a società in *house providing* che, come noto, devono però svolgere la loro attività prevalentemente solo nei confronti delle amministrazioni pubbliche partecipanti; con il provvedimento all'esame si consentirebbe quindi l'affidamento diretto anche in deroga o al di fuori dell'*house providing*; con rilevanti dubbi di legittimità e di compatibilità con le direttive europee che regolano il mercato e la concorrenza;

la disciplina del Consiglio nazionale del Terzo settore (articoli 58-60) prevede che designazione dei 6 rappresentanti delle associazioni del terzo settore sia fatta da parte dell'associazione più rappresentativa, senza che sia contemplato alcun meccanismo elettivo o di candidatura né si comprende in che maniera sono designati i 12 rappresentanti delle reti associative; infine stupisce il riferimento al CNEL che pure il Governo (e la sua maggioranza) volevano abolire con la nota riforma della Costituzione;

in relazione ai centri di servizio per il volontariato (CSV), disciplinati dall'articolo 61, si prevede l'istituzione di un Organismo nazionale di controllo (ONC) che stabilisce il numero di enti accreditabili come CSV e a riguardo sarebbe stato opportuno richiamare l'applicabilità del decreto 33/2013 (trasparenza) e del decreto 39/2013 (inconferibilità e incompatibilità d'incarichi) tenuto conto che tali CSV percepiscono contributi in forza di un potere « impositivo » comunque derivato da legge dello Stato e per il tramite delle Regioni; si ricorda infatti che l'articolo 15 della L. 266/1991 prevede che per il tramite delle Regioni e degli enti locali siano destinati ai CSV fondi speciali, costituiti con una quota non inferiore ad 1/15 dei proventi delle fondazioni bancarie;

si esprimono forti perplessità sulla nuova disciplina dei CSV che sembra eccedere dalla delega conferita laddove non era in alcun modo contemplata l'istituzione di un'altra fondazione giuridica privata né che la programmazione e il controllo dei CSV fosse affidato, di fatto, alle fondazioni bancarie che deterranno la maggioranza in tali Organismo nazionale di controllo e in quelli territoriali;

appare sconcertate che tale Organismo nazionale, controllato dalle fondazioni bancarie, debba accreditare i CSV e debba definire gli indirizzi strategici generali da perseguire a valere sulle risorse del Fondo unico nazionale. Questa disposizione, unitamente ad altre che seguono (sulle obbligazioni sociali), rappresenta l'emblema della finanziarizzazione non già e non solo dei servizi sociali ma di tutte quelle attività d'interesse generale che, come descritti all'articolo 5 del provvedimento all'esame, riguardano precipuamente attività d'interesse pubblico che lo Stato dovrebbe garantire in via principale, coadiuvato, solo in via sussidiaria, dagli enti del terzo settore; il finanziamento dei Centri di servizio per il volontariato avviene tramite il Fondo unico nazionale (FUN) alimentato da contributi annuali (obbligatori) delle fondazioni di origine bancaria (FOB) ed amministrato dall'Or-

ganismo nazionale di controllo (ONC) ossia la succitata Fondazione giuridica privata, controllata dalle fondazioni bancarie e le risorse saranno destinate anche per il funzionamento dell'Organismo nazionale di controllo e degli Organismi territoriali di controllo; di fatto si duplica un sistema di coordinamento nell'ambito del volontariato prevedendone diversi livelli che certamente non semplificano il sistema ma lo rendono estremamente farraginoso (reti associative, CVS, ONC, OTC ecc.) con una diffusa duplicazione di ruoli e competenze ed un ulteriore impiego di risorse;

appare critica la previsione che il credito d'imposta riconosciuto alle fondazioni bancaria sia da queste cedibile anche alle banche, agli intermediari finanziari e assicurativi, ravvisandosi in tal senso un aiuto indiretto alle banche;

non è assolutamente condivisibile il riconoscimento di emolumenti a componenti e dirigenti dell'Organismo nazionale di controllo e degli Organismi territoriali di controllo, emolumenti che saranno finanziati dalle Fondazioni bancaria nella misura che riterranno opportuna; è evidente che in tal maniera organismi deputati all'accreditamento dei CSV e al controllo (che quindi dovrebbero essere indipendenti) saranno invece essi stessi controllati dalle Fondazioni bancarie che assumono, nel provvedimento all'esame, un ruolo di dominus del nuovo sistema di welfare; si esprimono perplessità nella parte in cui si prevede che l'ONC (che ricordiamo è una fondazione giuridica privata) dia indicazioni « non ben identificate » riguardo il trasferimento dei beni mobili o immobili di un CSV sciolto o non più accreditato e al riguardo sarebbe stato opportuno indicare quale debba essere la destinazione dei beni mobili e immobili onde evitare il rischio di arbitrarità;

le specifiche misure agevolative per gli enti del terzo settore previste agli articoli 67-71 sembrano delineare un sistema di agevolazioni eccessivo laddove rivolto indistintamente a tutti gli enti del terzo settore, senza adeguati requisiti e

presupposti e peraltro alcune agevolazioni, come le provvidenze fideiussorie e creditizie (per agevolare il ricorso al credito), l'accesso al fondo sociale europeo, la possibilità di utilizzare immobili con qualunque destinazione urbanistica, i fondi per i progetti sociali seppur apprezzabili sono rimasti, nel passato, spesso, « lettera morta » a causa della mancanza di regolamentazione amministrativa da parte degli enti pubblici competenti, difficoltà di interpretazione, complicazione amministrativa, carenza di fondi;

è sconcertante la disciplina dei « titoli di solidarietà » che, al di là del termine eufemistico utilizzato, riguarda mere obbligazioni finanziarie e tende a realizzare la cosiddetta « finanza sociale ». In buona sostanza si permette alle banche di emettere strumenti finanziari con rilevanti agevolazioni in cambio di « liberalità » agli enti del terzo settore iscritti nel Registro e per le attività di interesse generale (tra i quali ricordiamo ci sono anche attività di precipuo interesse pubblico come le attività sanitarie inserite nei LEA). Peraltro tali liberalità come suindicate e descritte implicano un'aleatorietà e/o discrezionalità sconcertate laddove si prevede ad esempio che le banche « possono erogare, a titolo di liberalità, una somma non inferiore allo 0,60 per cento » per il sostegno delle attività degli enti, « ritenute meritevoli sulla base di un progetto predisposto dagli enti richiedenti »; in buona sostanza sono le banche che valutano se le attività di un ente è meritevole o meno! Oppure in riferimento alla destinazione di una somma pari all'intera raccolta effettuata attraverso l'emissione dei titoli in realtà si precisa « compatibilmente con le esigenze di rispetto delle regole di sana e prudente gestione bancaria ». È forte il sospetto che queste misure agevolative nei confronti degli istituti finanziari rischiano di rappresentare un indebito aiuto di Stato;

anche la disciplina relativa al regime fiscale del c.d. *social lending* reca rilevanti perplessità in ordine alla compatibilità con la legge delega tenuto conto

che introduce una mera misura fiscale su uno strumento finanziario, peraltro usato anche dalle banche, senza che sia chiaro se e in che misura l'agevolazione sia correlata al terzo settore o alle attività d'interesse generale;

ultime, ma non certo in ordine di importanza, le considerazioni in ordine alle cosiddette « misure di sostegno » che lo schema di decreto prevede per gli enti del terzo settore. Ad un esame approfondito del testo, risulta evidente che il Legislatore – nello sforzo di razionalizzare la materia e di armonizzarla, anche con le disposizioni comunitarie – ha trascurato di portare a compimento gli altri obiettivi immanenti nella Legge di delega: la semplificazione e la certezza applicativa. Nel disegnare i contorni generali della fiscalità non profit, l'articolo 79 dispone che le attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore si considerano di natura non commerciale quando sono esercitate a titolo gratuito ovvero « dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiori alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale ». È intuitivo che l'applicazione della citata disposizione, diverrà foriera di un elevato numero di contenziosi ove non verranno forniti adeguati strumenti di compliance finalizzati a spiegare cosa si intenda con una simile espressione e come se ne possa ragionevolmente determinare una quantificazione numerica, nelle diverse ipotesi merceologiche e territoriali;

per gli enti di natura associativa, lo schema di decreto stabilisce, in via generale, un trattamento fiscale peggiorativo rispetto a quello già previsto dal Decreto legislativo 460 del 1997: continueranno a fruire della detassazione, ai fini delle imposte sul reddito, solo le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi. Al contrario, diverranno fiscalmente imponibili le attività su pagamento specifico da parte dei soci, anche se rese in conformità con gli scopi statutari, senza scopo di lucro e nel

rispetto dei principi di democraticità della governance associativa;

non è chiaro, peraltro, se le disposizioni agevolative previste ai fini delle imposte sui redditi si estendano anche all'imposta sul valore aggiunto ed è questo un punto di grave incertezza normativa. Elementi di semplificazione sono introdotti con il nuovo regime fiscale opzionale per la determinazione del reddito d'impresa degli enti non commerciali del Terzo settore (articolo 80), basato sull'applicazione di coefficienti di redditività proporzionali al volume dei ricavi e dunque sostitutivi della deduzione analitica dei costi. Tuttavia tale disposizione non sembra estendersi all'IVA, per la quale, dunque, non sembra prospettarsi un sistema di liquidazione forfettaria alla stregua di quello previsto dalla legge 398 del 1991, norma – quest'ultima – la cui fruizione sarà inibita alla maggior parte degli enti a carattere associativo. Fatto sta che la liquidazione analitica dell'imposta del valore aggiunto, comporta, inevitabilmente, la soggezione a un complesso sistema adempimentale (registrazioni, liquidazioni telematiche, spesometro, dichiarazione iva) rispetto al quale è ragionevole assumere che la vasta platea degli enti interessati sia largamente impreparata;

unico regime realmente semplificato è quello recato dall'articolo 86 dello schema di decreto sulla falsariga del regime forfettario agevolato per i lavoratori autonomi di ridotte dimensioni (ex minimi) con il vantaggio, pertanto, dell'esclusione da iva e da relativi adempimenti: peccato che esso si applichi esclusivamente alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale il cui volume di ricavi commerciali non supera il plafond annuale di 130.000 euro. L'estensione del beneficio anche ad altre categorie di enti non commerciali, sarebbe risultata provvidenziale nell'ottica di salvaguardare le piccole realtà del terzo settore dall'incremento dei costi di conformità i;

nel complesso il provvedimento inocula nel sistema del terzo settore una

quantità impressionante di complicazioni amministrative e burocratiche, delle quali è lecito diffidare che possano realmente contribuire a migliorarne le performance di trasparenza ed affidabilità mentre è pressoché certo che ne determineranno la lievitazione dei costi amministrativi, con connessa sottrazione di preziose risorse al conseguimento delle attività di interesse generale. Tale critica non investe solo il profilo tributario in precedenza descritto, ma anche quello della governance, in ragione dei rilevanti adempimenti introdotti come l'obbligo di redazione del bilancio in sostituzione di quello del rendiconto, l'applicazione del principio di competenza al posto di quello di cassa, l'adozione obbligatoria dell'organo di controllo. Non è in discussione l'esigenza che il settore si doti di adeguati presidi per fronteggiare i fenomeni di elusione ed eterovestizione, ma il fatto che tale obiettivo sia perseguito trasponendo, *sic et simpliciter* norme e modelli dedotti aprioristicamente dal com-

parto del privato commerciale, ove già risultano in parte superati e disfunzionanti. D'altro canto, il provvedimento fallisce nel tentativo di colmare le molte lacune che la precedente normativa presentava, generando la mefitica attesa che esse verranno affrontate e risolte attraverso la prassi degli enti impositori e il dibattito nelle aule giudiziarie;

considerato infine che:

il Consiglio di Stato in data 14 giugno 2017 ha reso il proprio parere sul provvedimento all'esame e la maggior parte dei rilevi espressi dal consesso trovano riscontro nelle diverse considerazione riportate nel presente parere,

tutto ciò premesso e considerato, esprime

UNA VALUTAZIONE NEGATIVA

Sibilia, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante codice
del Terzo settore. (Atto n. 417).****RILIEVI APPROVATI DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, per gli aspetti di propria competenza, lo schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore (Atto n. 417);

rilevato come lo schema di decreto legislativo attui l'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge delega n. 106 del 2016, provvedendo al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore;

evidenziato come detto codice intenda configurarsi come uno strumento unitario, in grado di garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica di tutte le componenti del Terzo settore;

sottolineato in particolare come il Titolo VI del provvedimento (articoli 45-54) disciplini l'istituzione e il funzionamento a regime, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Registro unico nazionale del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni, ciascuna delle quali è dedicata ad una delle categorie di enti definite dal Codice;

considerato che il Titolo VII (articoli 55-57) dispone dei rapporti degli enti del Terzo settore con gli enti pubblici, confermando di fondo la disciplina prevista a normativa vigente, salvo alcuni adattamenti conseguenti alla regolamentazione

unitaria del settore. Il tema viene affrontato nelle diverse fasi in cui si possono concretizzare forme relazionali tra la pubblica amministrazione e gli enti del Terzo settore, dalla fase di programmazione, a quella di progettazione fino a quella di attuazione dell'intervento;

considerato, altresì, che il Titolo IX del provvedimento (articoli 77-78) disciplina i titoli di solidarietà degli enti del terzo settore, nonché le altre forme di finanza sociale, in particolare consentendo alle banche autorizzate a operare in Italia di emettere obbligazioni e altri titoli aventi l'obiettivo di sostenere le attività istituzionali degli enti del Terzo settore e recando una specifica normativa in tema di *social lending*, per favorire la raccolta di capitale di rischio attraverso l'equiparazione della tassazione di tali forme di investimento a quella prevista per i titoli di Stato;

tenuto conto che il Titolo X (articoli 79-89) dello schema di decreto disciplina il regime fiscale degli enti del Terzo settore, in attuazione della disposizione di delega di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 106 del 1989, allo scopo di operare una semplificazione ed armonizzazione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, del quadro legislativo attuale, caratterizzato da un'estrema frammentazione, con una pluralità di disposizioni che si sono stratificate nel tempo. Il predetto Titolo X, tra l'altro: individua dettagliati criteri per determinare la natura commerciale o non commerciale degli enti del Terzo settore, tenendo conto delle attività da essi svolte e delle modalità operative concretamente impiegate; introduce un re-

gime fiscale opzionale per la determinazione del reddito d'impresa degli enti non commerciali del Terzo settore (vale a dire quegli enti che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di interesse generale), basato sui coefficienti di redditività, ossia una percentuale variabile che si applica al reddito imponibile su cui viene poi calcolata l'imposta. Esso prevede inoltre un credito d'imposta per coloro che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del Terzo settore non commerciali, che abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni confiscati alla criminalità organizzata, assegnati ai suddetti enti; introduce una disciplina unitaria per le deduzioni e detrazioni previste per chi effettua erogazioni liberali a favore di enti del Terzo settore non commerciali e di cooperative sociali; disciplina il regime tributario delle associazioni di promozione sociale, iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro unico nazionale del Terzo settore, in sostanziale continuità con le vigenti norme, con alcuni interventi di aggiornamento e razionalizzazione. Si esentano inoltre dall'IRES i redditi degli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato. È inoltre disciplinato il regime tributario delle associazioni di promozione sociale, iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro unico nazionale del Terzo settore, in sostanziale continuità con le vigenti norme, con alcuni interventi di aggiornamento e razionalizzazione. Per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale si prevede la possibilità di applicare un regime forfettario, con contabilità semplificata, per le attività commerciali esercitate, a condizione di non superare il limite di ricavi di 130.000 euro nel periodo d'imposta precedente;

considerato inoltre il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza della Commissione speciale del 31 maggio 2017;

delibera i seguenti rilievi sullo schema di decreto legislativo, ritenendo imprescindibile, al fine di una valutazione favorevole sul provvedimento ed alla luce del rilevante numero di disposizioni contenute nel testo che investono le competenze della Commissione Finanze, che nel parere parlamentare che sarà espresso sullo schema di decreto dalla Commissione Affari sociali essi siano integralmente recepiti:

a) con riferimento all'articolo 4, comma 1, dello schema di decreto, si rileva la necessità di prevedere l'inserimento della formula già utilizzata all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 per le ONLUS, al fine di consentire ai *trust* (costituiti anche in forma di ONLUS), ove rispondano ai requisiti introdotti dallo schema in esame, di iscriversi nel Registro unico. In considerazione di quanto sopra, si rileva come, nella richiamata norma, occorra sostituire le parole: « ed ogni altro ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione » con le seguenti: « le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituite »;

b) con riferimento all'articolo 35, comma 3, dello schema di decreto, si rileva la necessità di specificare che la disposizione consente in ogni caso l'ammissione come associati, ove previsto dagli Statuti e dagli Atti Costitutivi delle Associazioni di promozione sociale, di altri enti no-profit che non siano enti del Terzo settore;

c) con riferimento al comma 2 dell'articolo 46 dello schema di decreto, il quale vieta l'iscrizione contemporanea in due o più sezioni del Registro, si rileva la necessità di sopprimere il predetto comma, in quanto molte delle attività in campo sociosanitario e socioassistenziale sono interconnesse allo scopo di raggiungere il miglior risultato nei confronti della persona assistita;

d) con riferimento all'articolo 50, comma 3, dello schema di decreto, si

rileva la necessità di sopprimere l'ultimo periodo, in quanto il passaggio da una ad altra sezione del Registro unico non muta né il soggetto giuridico, né le finalità e le attività, che restano quelle di interesse generale fissate dal Codice, né la sua configurazione di ente del Terzo settore (ETS);

e) con riferimento all'articolo 56 dello schema di decreto, si rileva la necessità di sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale » con le seguenti: « gli enti del terzo settore ». Risulta infatti difficilmente comprensibile la limitazione delle convenzioni a organizzazioni di volontariato (OdV) e associazioni di promozione sociale (APS);

f) con riferimento all'articolo 63 dello schema di decreto, si rileva la necessità di sopprimere la lett. g), la quale consente ai Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) di svolgere attività riconducibili ai servizi relativi al controllo degli enti del Terzo settore, ovvero la necessità di prevedere che il controllo possa essere esercitato soltanto sugli enti aderenti al Centro di Servizio per il Volontariato, al fine di escludere un eccesso di delega. La legge n. 106 del 2016, infatti, all'articolo 7, comma 2, attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il compito di « promuovere » forme adeguate ed efficaci di « autocontrollo »; di conseguenza, i CSV non possono esercitare il controllo su enti non loro aderenti;

g) con riferimento all'articolo 72 dello schema di decreto, si rileva la necessità di sostituire il comma 1 con il seguente: « Il Fondo previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, è destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41, lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 5, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi dagli Enti del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale ». Detto Fondo riguarda tutti gli ETS, mentre il comma 1 lo limita a ODV, APS e

Fondazioni, che costituiscono appena il 20 per cento del terzo settore;

h) con riferimento all'articolo 77 dello schema di decreto, si rileva la necessità di sostituire il comma 2 con il seguente: « 2. I titoli sono obbligazioni ed altri titoli di debito, non subordinati e non convertibili, che non conferiscono il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e che non sono collegati ad uno strumento derivato, nonché certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario. »;

i) con riferimento all'articolo 77, comma 4, al fine di non ingenerare dubbi in merito all'effettivo campo di applicazione della norma in presenza di tassi di rendimento che superano i parametri di cui sopra, con un *favor* evidente per il risparmiatore, si rileva la necessità di inserire la parola « almeno » prima delle seguenti: « pari al maggiore ». Medesimo discorso vale con riferimento al periodo successivo relativo ai certificati di deposito con scadenza non inferiore a 12 mesi;

l) con riferimento all'articolo 77, comma 8, dello schema di decreto legislativo, si rileva la necessità di chiarire a livello interpretativo che l'esonero della contribuzione di vigilanza a favore della CONSOB da parte degli istituti di credito è limitato alle contribuzioni relative alle attività concernenti la sola emissione dei titoli di solidarietà di cui al medesimo articolo 77;

m) con riferimento al TITOLO X, relativo al Regime fiscale degli enti del terzo settore, CAPO I (Disposizioni Generali) dello schema di decreto, si rileva la necessità di sostituire l'articolo 79 con il seguente:

« ARTICOLO 79. (*Disposizioni in materia di imposte sui redditi*).

1. Agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, si applicano le disposizioni di cui al presente titolo nonché le norme del titolo II del testo unico delle

imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto compatibili.

2. Le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, ivi incluse quelle autorizzate, accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Unione europea ed altri organismi pubblici di diritto internazionale, si considerano di natura non commerciale quando le stesse sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici delle amministrazioni di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento. Ai fini del calcolo del costo effettivo si tiene conto anche del valore normale delle attività di cui all'articolo 17 e delle erogazioni gratuite di beni o servizi.

3. Sono altresì considerate non commerciali:

a) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), se svolte direttamente dagli enti di cui al comma 1 la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale e purché tutti gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di ricerca e nella diffusione gratuita dei loro risultati e non vi sia alcun accesso preferenziale da parte di altri soggetti privati alle capacità di ricerca dell'ente medesimo nonché ai risultati prodotti;

b) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), affidate dagli enti di cui al comma 1 ad università e altri organismi di ricerca che la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalità definite dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2003, n. 135.

4. Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito degli enti del Terzo settore di cui al comma 5:

a. i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di

modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

b. i contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

5. Si considerano non commerciali gli enti del Terzo settore di cui al comma 1 che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di cui all'articolo 5 in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo. Indipendentemente dalle previsioni statutarie gli enti del Terzo settore assumono fiscalmente la qualifica di enti commerciali qualora i proventi delle attività di cui all'articolo 5, svolte in forma d'impresa non in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo nonché le attività di cui all'articolo 6, fatta eccezione per le attività di sponsorizzazione svolte nel rispetto dei criteri di cui al decreto previsto all'articolo 6, superano, nel medesimo periodo d'imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4, tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali. Il mutamento della qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale.

6. Si considera non commerciale l'attività svolta dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati, familiari o conviventi degli associati in conformità alle finalità istituzionali dell'ente. Non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del Terzo settore le somme versate dagli associati, a titolo di quote o contributi associativi. Si considerano, tuttavia, attività di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di

servizi effettuate nei confronti degli associati, familiari o conviventi degli associati, verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di abitudine o di occasionalità »;

n) con riferimento all'articolo 79 comma 5, dello schema di decreto, si rileva la necessità, a fini interpretativi, di chiarire che devono essere considerate afferenti alla parte non commerciale le entrate relative ad operazioni di *cause related marketing* (*marketing* sociale), quali quelle di cessione gratuita del marchio, e le « entrate gratuite » (valorizzazione dei beni donati e dei servizi erogati a titolo gratuito);

o) con riferimento agli articoli 80 e 86 dello schema di decreto e all'incompatibilità del regime di tenuta delle scritture contabili semplificato con quello settoriale previsto per le società e associazioni sportive dilettantistiche, regolato dall'articolo 90 del decreto legislativo n. 289 del 2002, in deroga a quanto previsto nei successivi articoli dello schema di decreto, per le società e associazioni sportive dilettantistiche che si iscrivono al Registro unico nazionale del Terzo settore, si rileva la necessità di introdurre una norma interpretativa volta a chiarire che continuano, in ogni caso, a trovare applicazione le norme contenute nel citato articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

p) con riferimento all'articolo 80 dello schema di decreto, si rileva la necessità di inserire, dopo il comma 4, il seguente: « 5. Gli Enti che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi del presente articolo sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre

1993, n. 427 e dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché degli indici sistematici di affidabilità di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225 »;

q) con riferimento all'articolo 80 dello schema di decreto, si rileva la necessità di specificare con norma interpretativa che le perdite fiscali degli Enti che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa, generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario, possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi del medesimo articolo 80, secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

r) con riferimento all'articolo 81 dello schema di decreto, si rileva la necessità di integrare il comma 1 prevedendo che il bonus possa spettare anche per erogazioni a favore di enti del Terzo settore in senso ampio, ricomprendendo quindi anche le imprese sociali. Al fine di evitare profili di incompatibilità comunitaria, l'assegnazione del beneficio fiscale va limitata alla condizione che l'immobile sia dedicato in via esclusiva allo svolgimento di attività di natura non commerciale;

s) con riferimento all'articolo 81, comma 1, dello schema di decreto, relativamente ai soggetti eroganti, si rileva la necessità di chiarire che il credito può essere fruito da enti o società, senza fare riferimento alla loro soggettività ai fini dell'IRES, in modo tale da assicurare il beneficio anche alle società di persone e agli altri enti tassati per trasparenza;

t) con riferimento all'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni e dalle imposte ipotecaria e catastale, di cui all'articolo 82, comma 2, dello schema di decreto, si rileva la necessità di modificare la predetta norma eliminando la subordinazione dei benefici fiscali previsti per il trasferimento a titolo gratuito alla condi-

zione che i beni o i diritti ricevuti, o la somma ricavata dalla loro alienazione, siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in attuazione degli scopi istituzionali. Pertanto, si rileva la necessità di sostituire il citato articolo 82, comma 2, con il seguente: «2. Non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito, effettuati a favore degli enti di cui al comma 1 del presente articolo.»;

u) con riferimento all'articolo 82, comma 3, dello schema di decreto, e all'applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecarie e catastali agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, si rileva la necessità di ricomprendere nel medesimo regime anche le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore di cui al comma 1 del medesimo articolo 82, o dagli Enti di cui all'articolo 4, comma 3, che, ai sensi e alle condizioni di cui al medesimo articolo 4, esercitano le attività di cui all'articolo 5. Si rileva inoltre la necessità di prevedere che le modifiche statutarie per adeguamenti normativi non scontino imposta di registro;

v) con riferimento all'articolo 82, comma 6, dello schema di decreto, si rileva la necessità di limitare l'esenzione IMU e TASI agli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. Questo al fine di non ampliare l'ambito dell'esenzione rispetto a quanto attualmente previsto con perdita di gettito per gli enti locali;

z) con riferimento all'articolo 82, comma 10, dello schema di decreto, si rileva la necessità di chiarire con norma interpretativa che alle cessioni di beni e alle relative prestazioni accessorie, effettuate nei confronti delle amministrazioni

dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26, comma 3, della legge n. 125 del 2014, destinati a essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, si applica l'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

aa) con riferimento all'articolo 82 dello schema di decreto, si rileva la necessità di sostituire il comma 5 con il seguente: «Gli atti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo e informatico in qualunque modo denominato, posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo.»;

bb) con riferimento all'articolo 83, comma 1, dello schema di decreto, si rileva la necessità di prevedere, in luogo della detrazione d'imposta delle liberalità erogate a favore degli enti del Terzo settore da persone fisiche, la deducibilità delle predette liberalità dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore, nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato;

cc) con riferimento all'articolo 83 dello schema di decreto, considerato che la materia delle cessioni per solidarietà sociale senza scopo di lucro di prodotti alimentari, farmaceutici e prodotti diversi agli enti del terzo settore – così come definiti al titolo II del presente schema di decreto legislativo – risulta già disciplinata dalla legge 19 agosto 2016, n. 166, si rileva la necessità di sopprimere i commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo 83, inserendo una disposizione di coordinamento tra la riforma del terzo settore e la citata legge n. 166 del 2016;

dd) con riferimento all'articolo 83 dello schema di decreto, si rileva la necessità di inserire un nuovo comma per fare salva la detrazione al 19 per

cento dei contributi associativi di importo non superiore ad euro 1.291,14 versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818; ciò al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. Contestualmente si rileva la necessità di abrogare l'articolo 15, comma 1, lettera *i-bis*) del TUIR da inserirsi all'articolo 102 comma 1;

ee) con riferimento all'articolo 84, comma 1, dello schema di decreto, in conseguenza della modifica dell'articolo 79 di cui alla lettera *m*) come sopra indicato, si rileva la necessità di eliminare la lettera *d*) al fine di non penalizzare le ODV rispetto al nuovo tenore dell'articolo 79, comma 2;

ff) con riferimento all'articolo 85, comma 1, ultimo periodo, dello schema di decreto, si rileva la necessità di eliminare il riferimento agli enti del terzo settore dopo le parole « nonché nei confronti di enti », per rendere conforme il testo con la lettera *m*);

gg) con riferimento all'articolo 86, comma 1, dello schema di decreto, si rileva la necessità di specificare che si tratta di regime opzionale sostituendo le parole: « applicano » con le seguenti: « possono applicare »;

hh) con riferimento all'articolo 86, comma 2, dello schema di decreto, al fine di un migliore coordinamento delle procedure, si rileva la necessità di specificare che gli enti non di nuova costituzione potranno comunicare l'opzione nella dichiarazione annuale; conseguentemente si rileva la necessità di inserire dopo le parole: « regime forfetario comunicando » le seguenti: « nella dichiarazione annuale o »;

ii) con riferimento all'articolo 86, comma 15, dello schema di decreto, si rileva la necessità di eliminare il richiamo alle condizioni di esclusione di cui al comma 3;

ll) con riferimento all'articolo 87 comma 1, dello schema di decreto, si rileva la necessità di inserire tra gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, che non applicano il regime forfetario di cui all'articolo 86, anche quelli di cui all'articolo 80, prevedendo per questi ultimi il regime contabile « commerciale » semplificato, di cui all'articolo 2 della legge n. 398 del 1991;

mm) con riferimento all'articolo 87, comma 1, dello schema di decreto, si rileva la necessità di sostituire la lettera *a*) con la seguente: « *a*) in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, ovvero entro il maggior termine previsto dallo statuto qualora particolari esigenze lo richiedano, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente, distinguendo le attività indicate all'articolo 6 da quelle di cui all'articolo 5, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a quello indicato dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 »;

nn) con riferimento all'articolo 87 dello schema di decreto, dopo il comma 2, si rileva la necessità di inserire il seguente: « *2-bis*. Per gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, le cui rendite e proventi non superino i limiti previsti dall'articolo 13 comma 2, gli obblighi di cui al comma 1 si intendono assolti in presenza di rendiconto di cui al medesimo articolo 13, comma 2 »;

oo) con riferimento all'articolo 87, comma 3, dello schema di decreto, si rileva la necessità di chiarire, con norma interpretativa, che trovano in ogni caso applicazione i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 144 del Testo Unico delle Imposte sui

Redditi – TUIR, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 in tema di determinazione dei redditi degli enti non commerciali;

pp) con riferimento all'articolo 89, comma 6, dello schema di decreto, si rileva la necessità di prevedere il riferimento agli enti di cui all'articolo 82 comma 1, in luogo degli enti non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, in quanto le attuali ONLUS confluiranno in imprese sociali non societarie, già comprese negli enti del Terzo settore, e altre rimarranno cooperative sociali;

qq) con riferimento all'articolo 89 dello schema di decreto, si rileva la necessità di sopprimere il comma 15;

rr) con riferimento all'articolo 100 dello schema di decreto, si rileva la necessità di sopprimerlo;

ss) con riferimento all'articolo 102, comma 1, lettera e), dello schema di decreto, si rileva la necessità di non abrogare la lettera « i) dell'articolo 100, comma 2, del TUIR » dal momento che tale disposizione agevolativa consente la deducibilità del costo dei lavoratori distaccati presso le ONLUS;

tt) con riferimento ai decreti di cui agli articoli 6 comma 1, 7 comma 2, 13 comma 3, 14 comma 1, 18 comma 2, 19 comma 2, 46 comma 3, 47 comma 5, 53 comma 1, 59 comma 3, 62 comma 6, 54 comma 1, 64 comma 3, 65 comma 4, 76 comma 4, 77 comma 15, 81 comma 7, 83 comma 2, 92 comma 5 e 96 comma 1 dello schema di decreto, si rileva la necessità di prevedere che, ove non diversamente disposto, essi siano emanati entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-09495 Vezzali: Sull'inserimento di tutti gli idonei nelle graduatorie concorsuali per la scuola .	107
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	110
5-10953 Di Benedetto: Sulla riduzione del fondo unico per l'edilizia scolastica	108
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	111
5-11410 Ghizzoni: Sullo svolgimento delle prove suppletive del concorso ordinario rivolto ai docenti	108
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	112
5-11528 Pili: Sui corsi di studio presso l'Istituto alberghiero Antonio Gramsci di Monserrato ..	108
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	114

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	108
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i>	115

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	109
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Giba e Assititaly, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2202 Attaguile, C. 2707 Coccia e C. 4029 Brignone, recanti modifica all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di proprietà e organizzazione delle società sportive professionistiche	109
---	-----

INTERROGAZIONI

Giovedì 22 giugno 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. – Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo, Antimo Cesaro, e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 9.15.

Bruno MOLEA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

5-09495 Vezzali: Sull'inserimento di tutti gli idonei nelle graduatorie concorsuali per la scuola.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 1*).

Maria Valentina VEZZALI (SC-ALA CLP-MAIE), replicando si dichiara soddisfatta della risposta del Ministero che contiene elementi di rassicurazione circa le misure adottate in merito alla questione delle graduatorie concorsuali per la

scuola. Tuttavia, esprimendo il proprio rammarico per il ritardo con cui ancora una volta è giunta la risposta, sottolinea come la tempistica del Ministero, in troppe occasioni, abbia sostanzialmente vanificato gli atti di sindacato ispettivo dei parlamentari.

5-10953 Di Benedetto: Sulla riduzione del fondo unico per l'edilizia scolastica.

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 2*).

Chiara DI BENEDETTO (M5S), replicando si dichiara del tutto insoddisfatta della risposta che non è in alcun modo calzante rispetto ai contenuti dell'interrogazione. Essa, infatti, si limita ad elencare una serie di misure finanziarie adottate in materia di edilizia scolastica, senza fornire riscontri e dati trasparenti a quanto evidenziato nell'interrogazione circa l'ammontare effettivo delle risorse stanziare in bilancio.

5-11410 Ghizzoni: Sullo svolgimento delle prove suppletive del concorso ordinario rivolto ai docenti.

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 3*).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando si dichiara soddisfatta della risposta che offre elementi di chiarificazione a diverse questioni di natura molto complessa. Si compiace che possa finalmente essere dato un riscontro a migliaia di aspiranti docenti che hanno affrontato il concorso. Prende atto che quello che appariva come un comportamento non uniforme degli uffici periferici del Ministero nel territorio nazionale, sia frutto in realtà delle pronunce della magistratura amministrativa che si è espressa in maniera diversificata. Auspica che possa essere trovata una soluzione soddisfacente per l'inserimento nelle graduatorie dei vincitori delle prove supple-

tive che non deluda le legittime aspettative dei vincitori del concorso ordinario.

5-11528 Pili: Sui corsi di studio presso l'Istituto alberghiero Antonio Gramsci di Monserrato.

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 4*).

Bruno MOLEA (CI), replicando in qualità di cofirmatario, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta.

Marisa NICCHI (MDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, sollecita una risposta alla sua interrogazione 5-11437 del 24 maggio scorso.

La seduta termina alle 9.25.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 22 giugno 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e per le attività culturali e per il turismo, Antimo Cesaro.

La seduta comincia alle 9.30.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

C. 3012-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 21 giugno 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

Manuela GHIZZONI (PD), *relatrice*, illustrando una proposta di parere favore-

vole con osservazioni (*vedi allegato 5*), aggiunge di aver valutato molto positivamente le disposizioni del comma 172 sulla riproducibilità dei beni archivistici, sollecitate in più occasioni e attese con interesse dagli addetti ai lavori.

Luisa BOSSA (MDP), dopo aver sottolineato che il provvedimento reca disposizioni che annullano e svuotano di contenuto il codice dei beni culturali e del paesaggio, preannuncia il voto contrario del suo gruppo.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, mette ai voti la proposta di parere della relatrice.

La Commissione a maggioranza l'approva.

La seduta termina alle 9.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.15 alle 13.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 22 giugno 2017.

Audizione di rappresentanti di Giba e Assititaly, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2202 Attaguile, C. 2707 Coccia e C. 4029 Brignone, recanti modifica all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di proprietà e organizzazione delle società sportive professionistiche.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 14.15.

ALLEGATO 1

5-09495 Vezzali: Sull'inserimento di tutti gli idonei nelle graduatorie concorsuali per la scuola.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione in discussione riguarda il concorso a posti di personale docente bandito con i decreti direttoriali del 23 febbraio 2016.

In particolare, con essa si propone di eliminare il limite del 10 per cento per la formazione delle graduatorie di merito del concorso a posti di personale docente previsto dall'articolo 1, comma 113, lettera g), della legge n. 107 del 2015, che ha, in tal senso, modificato il comma 15 dell'articolo 400 del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione.

Si evidenzia come la questione sollevata nell'atto di sindacato ispettivo in argomento sia già stata affrontata e risolta dall'Amministrazione.

La stessa è stata, difatti, oggetto di approfondite riflessioni anche in sede di dibattito parlamentare presso questa Commissione e ha trovato soluzione nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in applicazione della delega legislativa di cui all'articolo 1, comma 181, lettera b), della legge n. 107 del 2015.

Si ricorda che, nei pareri approvati, rispettivamente, in data 15 marzo 2017 dalla 7ª Commissione del Senato, ed il successivo 16 marzo dalle Commissioni riunite VII e XI della Camera, è stata posta al Governo una condizione, quella di coprire prioritariamente il 50 per cento dei

posti vacanti e disponibili mediante scorrimento delle graduatorie di merito dei concorsi banditi nel 2016, anche in deroga al limite del 10 per cento, limitatamente a quanti abbiano raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, avendo comunque riguardo alle legittime aspettative dei vincitori di concorso di essere immessi in ruolo.

Ciò nell'ambito di una serie di misure che, rivedendo l'intera disciplina transitoria per l'accesso nei ruoli di docente, consentono di passare in modo graduale dall'attuale situazione al nuovo percorso di formazione iniziale, tirocinio e accesso al ruolo dei docenti della scuola secondaria, mediante l'introduzione di procedure di valutazione e selezione che garantiscano di coprire, in modo regolare e prestabilito, con docenti di ruolo, i posti vacanti e disponibili, nonché di assicurare la continuità didattica nelle scuole, sempre tenendo conto dell'esperienza e dei titoli di chi già insegna nelle scuole.

Il Governo ha accolto la descritta condizione in sede di stesura definitiva del testo di decreto legislativo. Di conseguenza, con l'approvazione definitiva del decreto legislativo summenzionato, si prevede che già nel mese di settembre 2017 coloro i quali hanno superato le prove concorsuali e tuttavia non hanno conseguito un punteggio sufficiente per essere iscritti in graduatoria potranno ciononostante essere assunti in ruolo, nell'ambito del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili e secondo l'ordine del punteggio.

ALLEGATO 2

5-10953 Di Benedetto: Sulla riduzione del fondo unico per l'edilizia scolastica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'On.le interrogante chiede chiarimenti circa il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2017 che inciderebbe anche sui fondi destinati all'edilizia scolastica nella misura di 13 milioni di euro.

Al riguardo, si precisa che il Fondo unico per l'edilizia scolastica non è legato ai trasferimenti regionali e, pertanto, non appare collegato all'intesa in Conferenza richiamata nell'interrogazione.

In proposito, si può assicurare che negli ultimi 2 anni le risorse per l'edilizia scolastica sono notevolmente aumentate. A titolo esemplificativo si ricordano, tra gli altri, i seguenti provvedimenti legislativi che hanno introdotto nuovi stanziamenti:

la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) che ha previsto un rifinanziamento della programmazione triennale pari a 1,5 miliardi di euro per i prossimi 8 anni;

la legge 11 dicembre 2016, n. 232, (legge di bilancio per il 2017) all'articolo 1, comma 140, ha previsto l'istituzione di un Fondo per le infrastrutture. Il MIUR ha chiesto il finanziamento di 2 programmazioni, una relativa all'adeguamento antisismico delle scuole e l'altra relativa ai casi critici emersi a seguito dell'espletamento

delle indagini diagnostiche sugli elementi strutturali e non strutturali dei solai e dei controsoffitti;

infine, il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 (articolo 20-*bis.*), che destina ulteriori risorse per le indagini di vulnerabilità sulle scuole delle aree a rischio sismico 1 e 2, cioè, quelle a maggior pericolo, nonché il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (articolo 41).

Tali interventi normativi, riportati a titolo dimostrativo, provano che non solo gli investimenti sull'edilizia scolastica non sono diminuiti ma sono addirittura aumentate le risorse a vario titolo investite.

Per quanto concerne le deroghe agli equilibri di bilancio (spazi finanziari) si ribadisce che, pur trattandosi di risorse appostate dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'edilizia scolastica, non sono conteggiate nel fondo unico poiché verificate dallo stesso Dicastero tramite i bilanci degli enti, dove sono da subito disponibili.

Infine, riguardo alla cifra di 3,9 miliardi di euro di capienza del Fondo unico, di cui si chiede di specificare e distinguere tra stanziamenti di risorse e interventi riconducibili a diverse operazioni, si segnala che tali dati sono reperibili sul sito istituzionale del MIUR.

ALLEGATO 3

5-11410 Ghizzoni: Sullo svolgimento delle prove suppletive del concorso ordinario rivolto ai docenti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione cui si risponde riguarda i candidati ai concorsi per personale docente banditi nel 2016 i quali, esclusi in primo tempo per mancanza del requisito del possesso dell'abilitazione, sono stati ammessi successivamente a partecipare a prove suppletive in seguito alle ordinanze cautelari del Consiglio di Stato.

In primo luogo, è indispensabile evidenziare che l'ammissione alle prove concorsuali bandite nel 2016 è stata riservata da questa Amministrazione ai titolari di abilitazione all'insegnamento, come previsto dalla stessa legge n. 107, al comma 110 dell'articolo 1.

La partecipazione di candidati anche se non abilitati alle suddette procedure è avvenuta esclusivamente a seguito di ordinanze cautelari del giudice amministrativo che hanno ammesso, con riserva, alle prove scritte suppletive alcune categorie di docenti.

È da precisare, in ogni caso, che non è in capo all'Amministrazione il potere di operare un'ulteriore verifica dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso, se non all'interno della dinamica processuale, ovvero in sede di trattazione nel merito dinanzi al primo Giudice od al Consiglio di Stato.

Avverso tali provvedimenti – posto l'obbligo di dover ottemperare – la stessa Amministrazione ha, comunque, proposto impugnativa.

Pertanto, l'Amministrazione – come già riferito in risposta ad un'interrogazione resa in questa Commissione in data 18 maggio scorso – con un notevole sforzo organizzativo, ha provveduto ad attivare due sessioni di prove suppletive nei mesi

di aprile e maggio 2017, cui hanno partecipato i ricorrenti risultati destinatari di pronunce favorevoli e a fornite indicazioni agli Uffici scolastici regionali, richiamando l'attenzione sulla necessità di prestare la dovuta ottemperanza alle pronunce della magistratura amministrativa.

Quello che, rispetto al contenzioso in argomento, potrebbe essere letto come un comportamento non uniforme dell'Amministrazione su tutto il territorio nazionale è, in realtà, un comportamento dettato dalle pronunce della magistratura amministrativa che, in taluni casi, si è espressa in maniera diversificata rispetto alle varie tipologie di ricorrenti.

Si assicura, comunque, che la verifica delle singole situazioni riferite a ciascun ricorrente verrà effettuata con la massima sollecitudine, attesa l'evidente urgenza di concludere le procedure selettive ancora in corso e provvedere alla pubblicazione delle relative graduatorie in favore dei soli candidati in possesso dei titoli prescritti, con esclusione, degli aspiranti che, ammessi alle prove suppletive, abbiano visto venir meno il titolo giudiziale di ammissione cautelare con riserva per effetto di successive pronunce favorevoli all'Amministrazione.

Nel frattempo, è entrato in vigore il decreto legislativo n. 59 del 2017, in materia di « Disciplina transitoria per il reclutamento del personale docente » che all'art. 17, comma 2, lettera a), statuisce che il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili nelle scuole secondarie è coperto annualmente mediante prioritario scorrimento delle graduatorie di merito delle procedure concorsuali indette nel 2016, anche in deroga al limite percentuale

del 10 per cento previsto dall'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo n. 297 del 1994 (Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione) per coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, sino al termine di validità delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso.

In conclusione, si rassicura che questo Ministero sta monitorando costantemente la situazione al fine di individuare e valutare opportune misure che meglio possano venire incontro alle esigenze di coloro che, già dichiarati vincitori dell'ultimo concorso, divengano idonei a seguito dell'eventuale inserimento in graduatoria dei vincitori delle prove suppletive.

ALLEGATO 4

5-11528 Pili: Sui corsi di studio presso l'Istituto alberghiero Antonio Gramsci di Monserrato.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'On.le interrogante sollecita l'attivazione, per il prossimo anno scolastico, presso il corso serale dell'Istituto alberghiero « Antonio Gramsci » di Monserrato, della terza classe dell'indirizzo sala- vendita al fine di soddisfare le richieste avanzate al riguardo da venti studenti.

Al riguardo, si riferiscono gli elementi informativi acquisiti dal competente Ufficio scolastico regionale per la Sardegna, il quale ha fatto presente che l'IPSAR « Gramsci » di Monserrato non ha mai avuto, nell'ambito corso serale, l'articolazione richiesta.

Si ricorda, in via preliminare, che la definizione della rete scolastica e la modifica dell'offerta formativa delle scuole rientra nella competenza delle regioni, secondo le norme di rango costituzionale e ordinario vigenti in materia.

Ciò posto, il competente U.S.R. ha riferito a questo Ministero che la Regione Sardegna ha già deliberato la modifica dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2017/2018 senza inserire alcun cambiamento riguardante l'IPSAR « Gramsci ».

Conseguentemente, allo stato, l'U.S.R. è nell'impossibilità di attribuire ulteriori indirizzi o articolazioni ad istituzioni scolastiche della regione, salvo eventuali diverse decisioni della Regione Sardegna che, tuttavia, dovrebbero essere comunicate in tempo utile per la determinazione degli organici.

Qualora si realizzassero le condizioni sopra descritte, l'Amministrazione non mancherà di seguire la vicenda al fine di una positiva conclusione della stessa in aderenza alle rappresentate aspettative degli studenti.

ALLEGATO 5

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza.
C. 3012-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

PARERE APPROVATO

Le comunico che la Commissione da me presieduta ha deliberato, in data odierna, il seguente parere:

La VII Commissione cultura esaminato nelle sedute del 20, 21 e 22 giugno 2017 l'atto Camera 3012-B;

udito l'ampio dibattito al quale integralmente ci si riporta;

considerato che in tema di diritti connessi al diritto d'autore, il mercato è stato liberalizzato nel 2012, non senza dar luogo a problemi applicativi che hanno avuto anche risvolti di contenzioso, ragione per cui l'articolo 1, comma 57, del provvedimento in esame modifica l'articolo 73 della legge n. 633 del 1941, nel senso di consentire l'esercizio e la riscossione dei diritti connessi non solo al produttore del fonogramma ma anche agli artisti interpreti o esecutori attraverso propri intermediari cui costoro conferiscano mandato in forma scritta (al proposito s'intende che il rinvio all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2012 è all'articolo 8 del decreto legislativo n. 35 del 2017);

osservato che in tema di beni culturali, il provvedimento apporta molteplici modifiche;

dato per noto il complesso intreccio di disposizioni che contribuiscono a identificare la nozione di bene culturale, ivi comprese le norme che prevedono l'essenziazione dalle misure di tutela dei beni opera di persone viventi o la cui esecuzione risale a differenti soglie di età;

preso atto a questo riguardo che il comma 176, lettera a) n. 1 dell'atto Camera 3012-B introduce nel codice dei beni culturali, all'articolo 10 comma 3, la lettera d-bis) che enuclea una nuova categoria di beni (quella delle cose a chiunque appartenenti che presentino un interesse eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale nazionale);

osservato, altresì, che – eccezione fatta per questi ultimi beni – la soglia di età prima della quale non si applica il regime di tutela previsto dal codice è spostato da 50 a 70 anni;

ritenuto con favore che, per quel che concerne la circolazione dei beni culturali e il mercato delle cose d'arte, il registro che gli operatori devono conservare, ai sensi dell'articolo 63 del codice dei beni culturali, dovrà essere tenuto in formato elettronico con caratteristiche tali da consentire la consultazione in tempo reale da parte del sovrintendente e che esso dovrà essere articolato in due parti, nella prima delle quali dovranno essere indicate le cose per la cui esportabilità è necessaria la presentazione fisica all'ufficio esportazione; nella seconda delle quali invece le cose per cui tale presentazione non è necessaria e l'attestato di esportazione potrà essere rilasciato in via informatica;

ritenuto non di meno che la successione di interventi di novella legislativa sul corpo del codice dei beni culturali a lungo andare ne logora la tenuta organica, con particolare riferimento alla funzione di tutela;

considerato, altresì, che nel comma 176 dell'atto Camera 3012-B alla lettera g),

n. 3, capoversi commi 4 e 4-bis è introdotto in via generale il principio dell'autocertificazione rispetto al valore dei beni culturali, le cui procedure e modalità però devono essere stabilite con decreto ministeriale il quale dovrà essere auspicabilmente strutturato per tipologie di beni e fare riferimento a statistiche attendibili del loro valore corrente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di introdurre disposizioni che disciplinino in modo più netto soggetti e attribuzioni nell'esercizio e nella riscossione dei diritti connessi al diritto d'autore;

b) valutino le Commissioni di inserire una disposizione che rechi un termine entro cui il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno (previsto dall'articolo 63 del codice dei beni culturali, al comma 2, secondo periodo), debba essere aggiornato onde individuare anche i criteri applicativi del terzo e aggiuntivo periodo nel medesimo comma 2, che andrebbe raccordato con le disposizioni dell'articolo 68, comma 1;

c) valutino le Commissioni l'opportunità di inserire una disposizione inerente alla differenza tra l'attestato di libera circolazione e l'introducendo « passaporto » di cui al comma 177, lettera *b*.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-11626 Matarrese: Sulla integrazione della Strategia energetica nazionale con iniziative volte a limitare gli effetti nocivi del riscaldamento globale	117
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	120
5-11621 Pastorelli: Sull'emergenza idrica in diversi comuni della provincia di Rieti	118
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	121
5-11622 Zaratti: Sull'emergenza idrica e ambientale nell'area metropolitana di Roma capitale .	118
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	122
5-11623 Vella: Sulla verifica della salubrità delle acque del lago artificiale di Pietra del Pertusillo	118
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	123
5-11624 Stella Bianchi: Sul nuovo sistema di tariffazione degli imballaggi in plastica	118
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	124
5-11625 De Rosa: Sull'utilizzo di personale esterno per lo svolgimento di attività del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	119
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	125

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 22 giugno 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 8.50.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che, come concordato nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna avrà luogo lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 135-ter del Regolamento, aventi ad oggetto questioni di competenza del Ministero dell'ambiente. Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 135-ter,

comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-11626 Matarrese: Sulla integrazione della Strategia energetica nazionale con iniziative volte a limitare gli effetti nocivi del riscaldamento globale.

Adriana GALGANO (CI) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Adriana GALGANO (CI), replicando, esprime la propria soddisfazione per la risposta, sottolineando che il progetto Albedo, citato dalla sottosegretaria, è in grado di compensare il 20 per cento dell'anidride carbonica immessa nell'atmosfera. Manifesta a tale proposito l'intenzione del suo gruppo, convinto sostenitore dell'innovazione tecnologica in ogni settore, di portare il progetto italiano all'attenzione internazionale, ritenendo che possa fornire un contributo molto importante al contenimento del riscaldamento globale.

5-11621 Pastorelli: Sull'emergenza idrica in diversi comuni della provincia di Rieti.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI), replicando, ringrazia la sottosegretaria per la risposta, di cui ha apprezzato in modo particolare l'attenzione posta dal Ministero dell'ambiente alle problematiche del territorio reatino. Nel sottolineare la criticità rappresentata a livello nazionale dalla carenza di acqua, che è destinata a peggiorare nei prossimi anni, rileva in particolare la necessità di intervenire sulle condotte idriche, ormai obsolete.

5-11622 Zaratti: Sull'emergenza idrica e ambientale nell'area metropolitana di Roma capitale.

Florian KRONBICHLER (MDP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Florian KRONBICHLER (MDP), nel ringraziare la sottosegretaria, prende atto della risposta, che considera esauriente, pur non essendo competente sull'argomento.

5-11623 Vella: Sulla verifica della salubrità delle acque del lago artificiale di Pietra del Pertusillo.

Vincenza LABRIOLA (FI-PdL) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Vincenza LABRIOLA (FI-PdL), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta in considerazione dello sforzo compiuto dal Ministero competente, rilevando tuttavia come in Italia manchi ancora un serio metodo di indagine, considerato che non sono stati fissati limiti per la concentrazione di idrocarburi nelle acque e che il limite di 60 milligrammi per chilo cui si fa riferimento è riferito alla concentrazione nei suoli. Nell'esprimere pertanto la convinzione che le analisi andassero effettuate più accuratamente, con prelievi sul fondale, nelle acque di superficie e nelle zone limitrofe al lago del Pertusillo, stigmatizza la cattiva gestione della vicenda, che si trascina da sette anni, augurandosi che non si tratti di un caso analogo all'Ilva di Taranto. Ritiene che si sarebbe dovuto assicurare la popolazione, contemporaneamente declassificando le acque del lago da potabili a non potabili, per evitare di arrecare danni all'ampio bacino servito dal Pertusillo.

5-11624 Stella Bianchi: Sul nuovo sistema di tariffazione degli imballaggi in plastica.

Stella BIANCHI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Stella BIANCHI (PD), replicando, ringrazia la sottosegretaria per la risposta che considera rassicurante per l'attenzione dimostrata dal Ministero competente verso la promozione delle tecnologie sostenibili dal punto di vista ambientale, rilevando

l'esigenza che la riduzione della tariffazione riguardi tutti gli imballaggi realizzati in plastiche biodegradabili.

5-11625 De Rosa: Sull'utilizzo di personale esterno per lo svolgimento di attività del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Davide CRIPPA (M5S) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Davide CRIPPA (M5S) prende atto della risposta.

Ermete REALACCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.15.

ALLEGATO 1

5-11626 Matarrese: Sulla integrazione della Strategia energetica nazionale con iniziative volte a limitare gli effetti nocivi del riscaldamento globale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste si rappresenta, in via preliminare, che il Ministero dell'ambiente, insieme al Ministero dello sviluppo economico, è fattivamente impegnato nella fase di revisione della Strategia Energetica Nazionale, che prosegue e rilancia il percorso già individuato nella precedente, contribuendo altresì al processo per la definizione del Piano Nazionale Clima-Energia. A quest'ultimo sarà affidato il compito di indicare le politiche e le misure in settori quali le foreste, l'agricoltura, i trasporti e la mobilità sostenibile che consentiranno all'Italia di raggiungere i propri *target* in vista degli obiettivi europei ed internazionali.

In particolare, la Strategia in questione riconosce ai progetti di ricerca e innovazione un ruolo di primo piano nel processo nazionale di decarbonizzazione. Nello specifico, in essa si elencano gli strumenti di supporto e le strategie future mirate allo sviluppo di nuove tecnologie e sistemi di riduzioni delle emissioni che concorrono al contenimento del surriscal-

damento terrestre. Esempi operativi, in tal senso, sono l'iniziativa multilaterale *Mission Innovation* sull'energia pulita e il SET PLAN europeo (*Strategie Energy Technology Plan*) sullo sviluppo delle rinnovabili, i sistemi di accumulo e l'efficienza.

L'impegno nella ricerca di nuove soluzioni tecnologiche, oltre che a livello nazionale, può avere ovviamente importanti effetti anche su scala internazionale. Un caso di ricerca portata avanti in Italia e con potenzialità significative all'estero è appunto il progetto « Albedo ». La valutazione della potenziale applicazione di tale tecnologia in altri Paesi, cominciando dall'Africa, più che nella Strategia Energetica Nazionale, rientrerà nel più ampio quadro delle politiche portate avanti dall'Italia su scala internazionale nel medio-lungo periodo.

Alla luce delle informazioni esposte, il Ministero dell'ambiente è fortemente impegnato a sostenere gli impegni presi a livello europeo e alla definizione di regole che assicurino il pieno raggiungimento di questi impegni.

ALLEGATO 2

5-11621 Pastorelli: Sull'emergenza idrica in diversi comuni della provincia di Rieti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La situazione di scarsità idrica che sta interessando i Comuni richiamati dall'Onorevole Interrogante è stata seguita dal Ministero dell'ambiente fin dalle prime avvisaglie.

Nello scorso mese di marzo, il Ministero ha richiesto alla Regione Lazio e all'Ente di Governo d'Ambito dell'ATO2 informazioni sullo stato della situazione e sulle soluzioni individuate dal tavolo tecnico istituito presso la Regione. Il gestore ha comunicato gli interventi adottati al fine di contrastare la crisi idrica, sia attraverso il recupero di risorse idriche da altri fonti di approvvigionamento, sia attraverso la riduzione dell'entità delle dispersioni nelle reti di distribuzione. Inoltre, su richiesta urgente del Ministero dell'ambiente, il 7 giugno scorso si è tenuta una specifica riunione dell'Osservatorio permanente sull'uso delle risorse idriche del Distretto dell'Appennino centrale, cui hanno partecipato tutte le Amministrazioni interessate, con l'obiettivo di analizzare le criticità nell'approvvigionamento idrico nell'ATO2. L'analisi delle attuali disponibilità idriche ha condotto all'identificazione di un livello di severità idrica « media » per l'attuale situazione di carenza idrica. Sono state, pertanto, individuate una serie di misure di contrasto, la cui attuazione resta, in gran parte, a carico dei competenti uffici regionali. Tra queste, è prevista l'eventuale emanazione di ordinanze urgenti per la rimodulazione delle portate derivabili degli acquiferi e

dai corpi idrici superficiali. Nel corso della prossima riunione, da tenersi il 26 giugno, l'Osservatorio verificherà l'efficacia delle azioni messe in campo ed esaminerà gli ulteriori approfondimenti ritenuti necessari.

Con particolare riferimento ai Comuni rivieraschi all'Acquedotto del Peschiera e delle Capore, la Regione Lazio ha comunicato che gli stessi continueranno a ricevere il flusso medio consolidato ma che questo non potrà, come in anni di normale ricarica delle falde, essere incrementato nel periodo di luglio ed agosto. Saranno inoltre valutati, di volta in volta, piccoli incrementi nelle situazioni conclamate di crisi.

Per quanto concerne la questione dell'interferenza idrica tra Ambiti, di stretta competenza della Regione Lazio, quale Autorità competente in materia di concessioni di derivazione d'acqua, si fa presente che con Deliberazione del 17 maggio 2016, n. 263 la Regione ha adottato lo schema di Convenzione finalizzato a determinare la compensazione finanziaria, per l'utilizzo delle sorgenti del Peschiera e delle Capore da parte di ACEA ATO2, nei confronti dei Comuni dell'ATO3 Rieti.

Ad ogni modo, in considerazione della serietà della situazione, per quanto di competenza, il Ministero continuerà a tenersi informato e a monitorare l'attività posta in essere dai vari soggetti istituzionali coinvolti.

ALLEGATO 3

5-11622 Zaratti: Sull'emergenza idrica e ambientale nell'area metropolitana di Roma capitale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come già rappresentato in risposta al *question time* dell'Onorevole Pastorelli, la situazione di scarsità idrica che sta interessando il territorio nazionale è stata costantemente seguita dal Ministero dell'ambiente. In particolare, per analizzare le criticità nell'approvvigionamento idrico e valutare i necessari interventi migliorativi relativamente all'ATO2, si sono tenuti numerosi incontri, cui hanno partecipato tutte le Amministrazioni a vario titolo coinvolte e sono state individuate varie misure di contrasto, tra cui l'eventuale emanazione di ordinanze urgenti per la rimodulazione delle portate derivabili degli acquiferi e dai corpi idrici superficiali. Il Ministero dell'ambiente ha chiesto inoltre alla Regione Lazio di esercitare i poteri sostitutivi nei confronti di quei Comuni che non hanno ancora ottemperato all'obbligo di accorpamento delle gestioni e di trasferimento di reti ed impianti al gestore unico del Servizio Idrico Integrato, e di voler condurre i necessari controlli tesi a contrastare i prelievi non autorizzati di acqua.

Si segnala, altresì, che nella recente riunione del 7 giugno scorso dell'Osservatorio permanente del Distretto dell'Appennino centrale, è stato sviluppato un *focus* sulla situazione di sofferenza del lago di Bracciano. In particolare, sono state valutate le azioni programmate per il mi-

glioramento dell'efficienza delle reti di distribuzione attraverso la riduzione delle dispersioni, che, entro la fine dell'anno, potranno consentire un recupero stimato in circa 500-700 l/sec.

Inoltre, per quanto concerne la carenza delle sorgenti Ceraso e Vallepietra, che alimentano i gruppi acquedottistici della Doganella e del Simbrivio, la Regione Lazio ha fatto presente che si sta provvedendo a consentire, con limitazione al 31 dicembre 2017, un maggior prelievo, rispetto a quanto concesso, di ulteriori 190 l/s dalla sorgente del Pertuso, ancora in grado di fornire una portata adeguata. Con tale maggiore prelievo si limiterà drasticamente il ricorso alle turnazioni nei 53 Comuni serviti dai predetti Acquedotti.

La Regione Lazio ha precisato, altresì, che sarà richiesta ai Gestori del Servizio Idrico Integrato l'entità degli investimenti messi in atto nell'ultimo biennio e programmati per l'immediato futuro in ordine al recupero delle perdite che, oltre a quelle fisiche sulle adduttrici, vanno ricercate anche nei prelievi *sine titolo* e sulle morosità.

Sulla base delle informazioni esposte, per quanto di competenza, il Ministero dell'ambiente continuerà a tenersi informato, senza ridurre in alcun modo il livello di attenzione sulla questione.

ALLEGATO 4

5-11623 Vella: Sulla verifica della salubrità delle acque del lago artificiale di Pietra del Pertusillo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle problematiche ambientali relative al bacino del Pertusillo, come già detto in altre sedi, si fa presente che le attività di controllo, prevenzione e contrasto agli illeciti ambientali, compresa l'irrogazione delle relative sanzioni, sono poste in capo agli Enti territoriali. Ad ogni modo, si rappresenta che il Ministero dell'ambiente ha seguito costantemente la questione in esame.

Per quanto concerne il presunto recente sversamento accidentale di idrocarburi da un serbatoio del COVA, l'ARPA Basilicata ha comunicato di aver condotto sull'invaso del Pertusillo, nel corso del 2017, campionamenti nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio. I risultati, acquisiti anche dalla Procura di Potenza tramite il NOE, hanno mostrato che le concentrazioni dei vari parametri sono sempre risultate inferiori al Valore Imperativo espresso dal decreto legislativo n. 152 del 2006. Unica eccezione è stata riscontrata per il campionamento effettuato il 27 febbraio, relativamente al parametro BOD5 (richiesta biochimica di ossigeno). L'Agenzia ha fatto presente, altresì, di aver riscontrato la presenza di microalghe.

Si evidenzia, inoltre, che il 21 marzo scorso si è svolto presso la Procura della Repubblica di Potenza un incontro con i funzionari dell'ARPAB e dell'ISPRA, nel

corso del quale è stato convenuto che l'ARPAB svolgerà i propri accertamenti con il Consulente tecnico nominato dalla Procura, mentre l'ISPRA svolgerà, in altro settore di indagine, compiti di ausiliario di Polizia Giudiziaria.

Occorre, peraltro, evidenziare che, al fine di supportare le attività degli Enti di sorveglianza e controllo, il Ministero dell'ambiente ha già dato mandato ad ISPRA, nell'ambito del Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di svolgere un ruolo di coordinamento finalizzato ad armonizzare da un punto di vista, qualitativo e quantitativo le attività delle Agenzie sul territorio.

Si segnala, infine, che le competenti Direzioni generali del Ministero sono attualmente coinvolte in un tavolo di lavoro con il Ministero per lo sviluppo economico, Regione Basilicata, ISPRA, ARPA Basilicata ed ENI. Nell'ambito del predetto tavolo, ISPRA, in collaborazione con ARPA Basilicata, sta svolgendo attività ispettive presso il COVA al fine di verificare le azioni poste in essere dall'ENI per far fronte alla situazione di emergenza verificatasi.

Alla luce delle informazioni esposte, si rassicura gli Onorevoli interroganti che il Ministero dell'ambiente mantiene alto il livello di attenzione sulla questione.

ALLEGATO 5

5-11624 Stella Bianchi: Sul nuovo sistema di tariffazione degli imballaggi in plastica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nel rispetto dei principi « chi inquina paga » e di responsabilità condivisa, il CONAI stabilisce gli obblighi di ciascun operatore economico, garantendo che il costo della raccolta differenziata, della valorizzazione e dell'eliminazione dei rifiuti di imballaggio sia sostenuto dai produttori e dagli utilizzatori in proporzione alle quantità di imballaggi immessi sul mercato nazionale e secondo criteri e modalità definite in autonomia dai consorziati, in attuazione delle norme di legge e degli obiettivi fissati dal decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché in considerazione del Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

Il CONAI, nell'ambito della propria autonomia, nell'attività di ripartizione del contributo ambientale, tra le diverse misure di prevenzione, ha previsto, a partire dal 10 gennaio 2018, la diversificazione del contributo ambientale in relazione agli impatti ambientali derivanti dalla diversa gestione degli imballaggi una volta che diventano rifiuti. Detta misura verrà applicata per la filiera degli imballaggi in plastica, prevedendo un'agevolazione economica sul contributo ambientale per gli imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito « domestico » e da circuito « commercio e industria ». Non beneficeranno, invece, di agevolazioni gli imballaggi che

presentano maggiori difficoltà nella gestione del fine vita, indipendentemente dal loro circuito di destinazione.

In merito ai criteri di selezionabilità e di riciclabilità dei rifiuti di imballaggio in plastica adottati ai fini della determinazione delle nuove fasce contributive imposte ai produttori consorziati, si osserva che, ai sensi della suddetta diversificazione, le borse di plastica monouso conformi alle caratteristiche di biodegradabilità o computabilità previste dalla norma europea EN 13432 del 2002 beneficeranno comunque di un'agevolazione. Infatti, secondo quanto comunicato dal CONAI, rientrano nella categoria « domestico », beneficiaria di agevolazioni, le borse riutilizzabili, i cosiddetti cabas, e gli *shoppers* monouso conformi a quanto previsto dalla normativa vigente.

La misura in fase di sperimentazione va, in generale, nella direzione di incentivare l'uso e la ricerca di materiali maggiormente sostenibili, tenendo in considerazione che la differenziazione del contributo ambientale, definito in piena autonomia dal CONAI, può risultare uno strumento di prevenzione verso lo sviluppo delle tecnologie di recupero e di riciclo.

Ad ogni modo, per quanto di competenza, si rassicura l'onorevole interrogante che il Ministero continuerà a svolgere le attività di monitoraggio nell'ottica di garantire l'attuazione di misure incentivanti e sostenibili.

ALLEGATO 6

5-11625 De Rosa: Sull'utilizzo di personale esterno per lo svolgimento di attività del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si fa presente, in via preliminare, che il Ministero dell'ambiente attualmente sconta una forte carenza di personale di ruolo in quanto presenta una dotazione organica ampiamente sottodimensionata (33 dirigenti di II fascia e 559 dipendenti di ruolo). Ciò anche in considerazione del fatto che a partire dalla legge istitutiva del Ministero dell'ambiente (legge 8 luglio 1986, n. 349) non sono state mai compiutamente definite le modalità di reclutamento di personale specializzato, necessario in ragione delle complesse e trasversali competenze spettanti al Ministero. Le funzioni del Ministero si sono accresciute in misura inversamente proporzionale alle risorse umane che erano necessarie. Questo ha portato negli anni, attraverso il ricorso allo strumento delle convenzioni, all'avvalimento della Sogesid S.p.A., al fine di poter adempiere alle specifiche funzioni tecniche previste dall'ordinamento. Tale Convenzione è stata stipulata il 22 gennaio 2015, ovviamente seguendo le procedure previste dalla normativa vigente, ed è stata regolarmente valutata e registrata dalla

Corte dei conti il successivo 26 gennaio 2015. Per superare le criticità gestionali e organizzative derivanti dalla situazione appena descritta, tenuto conto della necessità di personale tecnico-specialistico – caratterizzato da una professionalità adeguata e di un *know how* idoneo – il Ministero sta lavorando affinché possa essere definita tale situazione attraverso uno specifico intervento normativo. Contemporaneamente è stata avviata una revisione del rapporto convenzionale con Sogesid affinché il supporto da questa fornito sia sempre più focalizzato sulle competenze tecnico-specialistiche.

In particolare, si sta pensando ad un rafforzamento della struttura organizzativa ministeriale attraverso un incremento della dotazione organica, prevedendo ulteriori unità di personale con idonea copertura finanziaria.

Il Ministero continuerà a lavorare affinché si risolva al più presto questa questione che riteniamo essenziale per il buon funzionamento della struttura.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	126
5-11634 De Lorenzis: Documento di bilancio Alitalia-SAI per il 2016	126
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	130
5-11633 Franco Bordo: Infrastrutturazione della banda ultra larga nelle cosiddette « aree bianche »	127
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	132
5-11635 Oliaro: Sviluppo della infrastruttura 5G	128
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	134
5-11636 Mura: Misure per lo sviluppo del settore dell'informatica e delle telecomunicazioni e per la tutela dei relativi livelli occupazionali, in specie nelle aree territoriali della Sardegna e Liguria	129
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	136

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 22 giugno 2017. — Presidenza del vicepresidente Vincenzo GAROFALO. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Antonello Giacomelli.

La seduta comincia alle 12.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso nonché la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.

5-11634 De Lorenzis: Documento di bilancio Alitalia-SAI per il 2016.

Diego DE LORENZIS (M5S), illustra l'interrogazione in titolo volta a chiedere se il Governo non ritenga di dissipare ogni dubbio rendendo quanto prima pubblico il bilancio 2016 di Alitalia SAI, anche nella versione non approvata dal precedente *management*, al fine di mettere in condizione i cittadini, che pure sono chiamati a fare uno sforzo visti i fondi pubblici che sono stati destinati nel tempo ad Alitalia, di comprendere le ragioni che hanno determinato il tracollo della compagnia aerea.

Ritiene, peraltro, che i Commissari e il Governo non abbiano correttamente adempiuto a quanto richiesto dalla legge sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, che prevede l'ammissione alla predetta procedura attraverso l'intervento del tribunale e il deposito, tra gli altri documenti, dei bilanci relativi agli ultimi due esercizi.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Diego DE LORENZIS (M5S), replicando, esprime la propria insoddisfazione per la risposta del rappresentante del Governo da cui si deduce che il bilancio per l'anno 2016 non è reso pubblico solo perché non approvato. È, invece, dell'opinione che la sua pubblicazione sia comunque utile per capire le ragioni del rapido deterioramento delle condizioni societarie di un'azienda che operava in condizioni di mercato apparentemente favorevoli, considerati gli attuali bassi costi dei carburanti e il positivo *trend* del traffico aereo mondiale, e che, secondo quanto ha avuto modo di conoscere dall'attività del Tribunale di Civitavecchia, la perdita dell'anno precedente al tracollo, il 2015, era di un certo rilievo, 408 milioni, ma decisamente lontana da quella che si è poi verificata nel corso del 2016.

Segnala, inoltre, che da una parte i Commissari straordinari stanno mettendo in atto operazioni di rilancio operativo della compagnia attraverso l'impegno su rotte a lungo raggio e misure volte a contenere i costi mentre dall'altra si sta aprendo la fase della *data room* per visionare i conti da parte di coloro che hanno avanzato le manifestazioni di interesse previste dalla procedura, accedendo alla seconda fase del processo di vendita di Alitalia. Ritiene che sia impensabile aprire tale fase informativa senza però avere una rappresentazione analitica del bilancio per il 2016, anche se dovrebbero essere disponibili le relazioni semestrali. È dell'avviso che in quel documento potrebbero trovarsi molte delle ri-

sposte sulla questione e ritiene, quindi, che il Governo ha perso l'occasione di fare un'operazione « trasparenza ».

5-11633 Franco Bordo: Infrastrutturazione della banda ultra larga nelle cosiddette « aree bianche ».

Franco BORDO (MDP), illustra brevemente l'interrogazione in titolo soffermandosi in particolare sul pericolo, confermato dalle polemiche di questi giorni, che senza le opportune sinergie tra i vari soggetti coinvolti, anche privati, si possano verificare duplicazioni ed emergano extra costi finali per l'utenza.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), sottolineando che l'attività del Governo non prende le mosse dalle ultime polemiche sorte, ma dal « Rapporto Caio » del 2014 che certificava l'arretratezza del Paese in termini di connettività, tanto che l'Italia è collocata al 28° posto nella relativa graduatoria europea. L'azione dei Governi che si sono succeduti nel tempo ha cercato di stimolare le imprese al fine di recuperare il tempo perduto e superare la situazione preesistente.

Nel corso della sua attività il Governo ha ascoltato tutti gli operatori del settore, ivi compresa TIM/Telecom, e la fase conoscitiva si è conclusa con la sconcertante consapevolezza che senza ulteriori interventi sarebbero rimasti privi di adeguata infrastrutturazione, ed esclusi dalle opportunità di sviluppo fornite dalla rete, ben 7.300 comuni italiani.

Di fronte a questa evidenza nel 2015 è stato adottato un piano, concordandone i passaggi con le *Authority* di settore e con l'Unione europea, per mettere a gara la realizzazione delle infrastrutture necessarie nelle cosiddette aeree a fallimento di mercato, emanando appositi bandi. Peraltro, segnala che già i colleghi De Vicenti e Calenda hanno avuto modo di sottolineare che tali operazioni sono state rese necessarie per soddisfare interessi dei cittadini, senza altri motivi: lo Stato, in questo

senso, interviene dove non lo fa il soggetto privato perché ritiene sia suo dovere assicurare una rete adeguata ai consumatori e ai cittadini – una rete in fibra capace di sostenere la tecnologia 5G –, anche quando il mercato sembra disinteressarsene.

Quanto ad una eventuale interruzione delle procedure bandite, tale possibilità è da escludere in forza della normativa nazionale ed europea.

D'altra parte, aggiunge, la notizia che soggetti industriali privati si rendano disponibili all'infrastrutturazione di zone del Paese per le quali il Governo non ha ancora avviato bandi di gara lo rende lieto: in tal caso l'Esecutivo è pronto a rivedere i propri piani nella considerazione che queste aeree saranno comunque connesse e non ci sarà bisogno di impiegare risorse pubbliche, che saranno destinate ad altri scopi, per farlo.

Franco BORDO (MDP), replicando, osserva che ben comprende l'esigenza manifestata dal Governo di intraprendere un percorso volto a recuperare il deficit infrastrutturale in argomento. Tuttavia ricorda, e non per amor di polemica politica, che solo qualche settimana fa in risposta all'interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-11326 del suo Gruppo, il medesimo sottosegretario Giacomelli aveva dichiarato di vedere come assai improbabile il rischio di una duplicazione delle reti con l'ingresso di un altro soggetto che possa anche minimamente raggiungere le performance offerte dalla rete pubblica, mentre oggi viene affermato qualcosa che sembra il contrario.

Ritiene che debba essere prestata molta attenzione sulla questione e ricorda che solo ieri, in audizione al Senato, l'amministratore delegato di TIM, Flavio Cattaneo, ha confermato l'intenzione della sua compagnia di investire in reti in fibra nelle zone che attualmente sono comprese nel bando di gara in corso emanato dal Governo. Sul punto osserva che se è vero che un bando di gara in corso non può essere arrestato per ragioni giuridiche – e su questo ritiene che si dovrebbero fare ul-

teriori riflessioni –, è anche vero che l'Unione europea obbliga gli Stati membri a verificare con continuità, e almeno con cadenza annuale, le intenzioni degli investitori privati.

Segnala peraltro che quanto annunciato ieri in Assemblea, in sede di risposta ad un atto di sindacato ispettivo del collega Garofalo – interrogazione n. 3-03102 – da parte della Ministra per i Rapporti con il Parlamento, Anna Finocchiaro, circa la possibile disponibilità del Ministro dello Sviluppo economico ad avviare un confronto diretto con TIM e con tutti gli altri operatori, al fine di chiarire ogni aspetto in perfetta trasparenza, per costruire una rete efficiente per tempistica e livello di servizio, confermi in qualche modo che la situazione non sia del tutto pacifica. Ritiene, conclusivamente, che ciò possa rappresentare un'occasione per evitare eventuali sperperi di risorse pubbliche.

5-11635 Oliaro: Sviluppo della infrastruttura 5G.

Ivan CATALANO (CI), in qualità di cofirmatario, rinuncia all'illustrazione dell'interrogazione in titolo rinviando al testo pubblicato.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Ivan CATALANO (CI), replicando, ritiene soddisfacente la risposta ricevuta dal rappresentante del Governo. Peraltro ritiene che anche quanto risposto al collega Franco Bordo integri i temi oggetto della propria interrogazione in quanto condivide il discorso fatto sulla rete come precondizione di mercato, cosa che ritiene valida anche per il 5G.

È convinto che ad essere molto importante in questa nuova frontiera sia la questione dello *standard*: auspica, quindi, che i progetti sui quali si lavorerà aiuteranno a definirne uno comune affinché gli operatori possano lavorare insieme senza rischi di inutili duplicazioni.

Sottolinea che il 5G richiede un'infrastruttura molto costosa: in tal senso l'obiettivo dovrebbe essere, invece, quello di far risparmiare tutti realizzando un'unica infrastruttura e facendo in modo che la concorrenza nel settore non escluda un po' di collaborazione tra operatori.

Sottolinea che questo è l'impegno che richiede all'Esecutivo e conclude affermando che, nella risposta del suo rappresentante, gli sembra essere questa anche l'intenzione del Governo.

5-11636 Mura: Misure per lo sviluppo del settore dell'informatica e delle telecomunicazioni e per la tutela dei relativi livelli occupazionali, in specie nelle aree territoriali della Sardegna e Liguria.

Romina MURA (PD), illustra brevemente l'interrogazione in titolo ricordando che c'è stato un periodo in cui si è pensato che alcuni territori potessero essere vocati allo sviluppo delle attività dell'*information and communication technology* (ICT) e delle telecomunicazioni, in specie la Sardegna e la Liguria. Terminato tale periodo di ambizione i posti di lavoro si sono trasformati in precariato. Ultimo caso la *newco* Wind Tre che ha deciso di esternalizzare il servizio del numero 133 con la conseguenza che se entro il 5 luglio non si trovano soluzioni alternative i lavoratori addetti – diverse centinaia di persone – avranno destino incerto. La richiesta fatta al Governo riguarda il fatto se esso abbia l'intenzione di rivitalizzare quei progetti di innovazione cui faceva riferimento anche attraverso un percorso di individuazione di distretti di specializzazione produttiva, potendosi eventualmente ipotizzare l'isti-

tuzione di zone economiche speciali, nel settore delle telecomunicazioni.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Romina MURA (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del governo per la risposta che considera esauriente. Pur restando, a suo avviso, tutte le preoccupazioni sull'operazione ma considera positivo, e motivo di tranquillità, l'impegno del Governo a continuare a vigilare nonché la disponibilità ad aprire un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali e società protagoniste della vicenda.

Osserva che per quanto riguarda la situazione dei lavoratori, fino a quando vigeranno i contratti vi sono tutte le garanzie del caso. Tuttavia la preoccupazione è per quando i contratti di servizio verranno ceduti e avranno fine: questa è l'incertezza che attanaglia tutti e, ovviamente, soprattutto i lavoratori.

Per quanto riguarda la questione specifica della Sardegna come distretto ICT osserva che vi potranno essere altre occasioni per discuterne, dicendosi convinta che il Ministero dello sviluppo economico saprà rendersi disponibile per approfondire la questione.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.30.

ALLEGATO 1

5-11634 De Lorenzis: Documento di bilancio Alitalia-SAI per il 2016.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

La procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia è stata disposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi del d.l. 347/03, in data 2 maggio 2017, su istanza della medesima società.

Si premette che, a differenza della cd *Prodi-bis* (d.lgs. 270/99), nel caso del decreto Marzano l'apertura della procedura è rimessa al Ministro dello sviluppo economico con una procedura d'urgenza e, successivamente, interviene la dichiarazione dello stato di insolvenza da parte del competente Tribunale.

Come è noto, la richiesta di amministrazione straordinaria è intervenuta a seguito del diniego dei lavoratori sulla proposta di accordo sui livelli occupazionali e retributivi individuati nel Piano di risanamento elaborato dalla società per la soluzione negoziata della crisi.

L'istruttoria tecnica del Ministero è stata svolta sulla base della documentazione prodotta dalla società, costituita, tra l'altro dal bilancio al 31 dicembre 2015 e dalla situazione patrimoniale al 28 febbraio 2017, sulla base della quale era stato predisposto il predetto piano, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società il 15 marzo 2017. Il Piano medesimo è stato altresì oggetto di verifica da parte dell'attestatore incaricato della predisposizione della relazione ex articolo 67, terzo comma, lett. *d*) L.Fall., attestante, tra l'altro, la fattibilità e la veridicità dei dati aziendali.

Dalla situazione finanziaria illustrata nella relazione al 28 febbraio 2017 emergeva pienamente la gravità della crisi finanziaria della Società, essendosi determinato l'insorgere sia della fattispecie di cui

all'articolo 2446 del codice civile (perdite, al netto delle riserve, superiori a un terzo – euro/mgl 34.368 – del capitale sociale) nonché di quella contemplata dall'articolo 2447 c.c. (riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale).

La bocciatura del Piano predisposto dalla Società e la circostanza che la situazione di gravissimo dissesto emergesse già dalla citata situazione patrimoniale aggiornata al 28 febbraio 2017, hanno reso indifferibile il ricorso da parte della società alla amministrazione straordinaria, quale procedura concorsuale conservativa in grado di evitare l'imminente interruzione delle attività e hanno costituito elementi istruttori ampiamente sufficienti a dimostrare la condizione di insolvenza della società medesima. Appare, infatti, indubbio che con la presentazione della citata situazione patrimoniale aggiornata alla data del 28 febbraio 2017 risultassero soddisfatti gli oneri informativi a carico dell'imprenditore funzionali alla dichiarazione dello stato di insolvenza, come appare indubbio che la disposizione di cui all'articolo 5 d.lgs. 270/99, per quanto applicabile alle procedure regolate dalla legge Marzano, sia volta ad evitare che la situazione di insolvenza sia occultata attraverso la presentazione di dati risalenti nel tempo.

La predetta valutazione, è stata, del resto, confermata dal competente Tribunale di Civitavecchia che, con sentenza in data 11 maggio 2017, ha dichiarato lo stato di insolvenza della Alitalia Sai esprimendosi in tal modo « considerato che la documentazione contabile allegata fornisce elementi indiziari gravi precisi e concordanti in ordine alla esistenza dello

stato d'insolvenza, avuto riguardo all'ultimo bilancio depositato (all.6), che registra una perdita d'esercizio pari a euro 408 ml ed un rapporto di 1 a 2 tra attivo circolante e debiti, ed alla situazione patrimoniale aggiornata al 28 febbraio 2017 (all.3), che riporta un patrimonio netto negativo di 11 ml, perdite – solo nel periodo 1° gennaio 2017-28 febbraio 2017 – per euro 205 ml ed un rapporto di 2 a 5 tra attività e passività correnti, evidenziando il perdurare di una situazione di oggettiva impotenza economica di natura non transitoria».

Nel confermare che il bilancio al 31 dicembre 2016 non è stato approvato dai

competenti Organi societari ai quali soli spetta tale adempimento, si precisa che dopo l'apertura della amministrazione straordinaria si determina lo spossamento della società e la sospensione degli organi societari.

Quanto al bilancio, la normativa di riferimento prevede che il commissario straordinario, in luogo del bilancio annuale, sia tenuto a presentare, dopo l'apertura della procedura, relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale dell'impresa e relazioni trimestrali sullo stato di esecuzione del programma della procedura, una volta approvato.

ALLEGATO 2

5-11633 Franco Bordo: Infrastrutturazione della banda ultra larga nelle cosiddette « aree bianche »**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In merito a quanto rappresentato dagli On.li interroganti, rilevo che è di tutta evidenza l'importanza strategica riconosciuta dal Governo allo sviluppo delle reti digitali ad elevata connettività che consentono ai cittadini ed alle imprese di fruire degli ampi benefici, in termini di crescita economica e coesione sociale, derivanti dai nuovi servizi digitali avanzati.

Al fine di rispondere pienamente agli obiettivi dell'Agenda digitale europea e superare il grave divario digitale del Paese, collocato al 28° posto nella classifica europea in termini di connettività, il Governo ha definito un robusto piano di investimento, autorizzato dalla Commissione europea che lo ha ritenuto conforme alla normativa in materia di aiuti di Stato. Il piano ha previsto l'intervento pubblico nelle aree a fallimento di mercato, anche denominate aree bianche, ossia quelle aree in cui tutti gli operatori hanno indicato, in più occasioni nell'ambito delle consultazioni pubbliche riguardanti il suddetto piano promosse dal Governo, di non essere interessati a procedere alla realizzazione di reti digitali con proprio investimento.

A seguito dello compimento della prima gara relativa alle aree bianche di sei Regioni, è stato raggiunto il sorprendente risultato di superare gli stessi obiettivi previsti dal Governo per la connettività in tali aree. Infatti, l'investimento pubblico è stato attribuito al progetto che consente una copertura di tutte le Unità Immobiliari, comprese nelle aree obbligatorie e di un terzo delle Unità Immobiliari contenute nelle aree facoltative, le cosiddette « case sparse », con una infrastruttura di tipo FTTH. Le restanti Unità Immobiliari (circa

400.000) delle aree facoltative saranno coperte con servizi ad almeno 30 Mbp/s in *download* e 15Mbp/s in *upload*.

Si tratta di 4,2 milioni di Unità immobiliari che saranno in tal modo raggiunte dalla fibra e quindi con una tecnologia *future proof* che assicurerà a tutta la popolazione ed alle imprese servizi ben oltre i 100Mbp/s, rispondendo alla necessità di orientare lo sviluppo digitale verso il nuovo obiettivo europeo della *Gigabit Society*. Questo anche a differenza di altre architetture, quali ad esempio quella denominata FTTC, che combinano fibra e rame e che non possono garantire una copertura capillare per tutti i cittadini e con pari qualità di servizio. Basti pensare che le prestazioni di tale architettura sono fortemente condizionate dalla distanza delle case dagli armadi.

Un traguardo straordinario che va oltre gli obiettivi della stessa Agenda digitale europea, restituendo all'Italia un ruolo di rilievo nel contesto comunitario ed offrendo una formidabile opportunità di crescita al Paese che ritrova in tal modo un equilibrio e coesione territoriale.

La nuova infrastruttura digitale pubblica, i cui cantieri apriranno entro un mese, abiliterà, infatti, servizi digitali a valore aggiunto, perno della trasformazione digitale in atto, tra cui ricordo i servizi innovativi 5G, riguardo ai quali è stata avviata di recente una sperimentazione per iniziativa del Ministero dello sviluppo economico, e quelli afferenti altri progetti strategici quali Industria 4.0.

Evidenzio che è in fase di conclusione anche la seconda gara che riguarda le aree bianche di ben 10 Regioni nonché la

Provincia Autonoma di Trento. Inoltre, il Governo si appresta ad aprire un'ulteriore consultazione per dare il via al terzo bando nelle restanti 3 Regioni, cui potranno accedere tutti gli operatori.

L'intervento diretto dello Stato per la realizzazione di una rete ad elevata connettività che rimarrà di proprietà pubblica ha anche un'altra caratteristica determinante, quella di essere gestita a livello *wholesale* con prezzi di accesso definiti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni molto più bassi del prezzo di riferimento dell'*incumbent*, elementi che favoriranno la concorrenza sui servizi e dunque un beneficio per cittadini ed imprese.

Sottolineo che il Governo non ha mai avuto nessuna intenzione di intervenire nelle aree dove i privati hanno dichiarato l'intenzione di investire autonomamente per raggiungere gli obiettivi del piano Banda Ultra Larga, anzi ha fatto di tutto per favorire gli investimenti privati.

Come si apprende anche dalle audizioni al Senato tenutesi ieri, sono emersi dubbi sulla individuazione delle aree og-

getto dei bandi di gara, preciso che sono state osservate le procedure previste per la mappatura delle aree a fallimento di mercato dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, come del resto è stato confermato dalla decisione della Commissione europea di autorizzazione del piano di investimento pubblico. In particolare, come sopra rilevato, gli operatori da maggio 2015 a giugno 2016 hanno avuto tre occasioni per comunicare al Governo le variazioni dei loro piani. Tuttavia, allorché le procedure di selezione sono in corso, le regole europee in materia di aiuti di Stato e di appalti, ed aggiungerei il buon senso, non consentono di intervenire sul perimetro di gara.

Se in queste aree operatori che avevano dichiarato in sede di consultazione pubblica di non essere interessati ad investire dovessero modificare i loro piani e ove tali azioni dovessero risultare pregiudizievoli per l'interesse pubblico e quindi per i cittadini, il Governo ne valuterà l'entità e le azioni necessarie a tutelare la collettività.

ALLEGATO 3

5-11635 Oliaro: Sviluppo della infrastruttura 5G**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Lo sviluppo di reti e servizi digitali innovativi a forte potenziale di crescita costituisce uno dei più rilevanti obiettivi strategici del Governo in linea con l'Agenda digitale europea.

In particolare, le reti e i servizi in tecnologia 5G ne rappresentano un'importante declinazione. La tecnologia 5G, infatti, non è semplicemente un'evoluzione del 4G, ma è una piattaforma che apre nuove opportunità di crescita. Si tratta di una tecnologia abilitante per servizi innovativi che cambieranno profondamente, il modo di vivere e di spostarsi dei cittadini o il modo stesso di produrre da parte delle imprese. È una tecnologia in forte discontinuità con il passato sia per quanto riguarda la velocità che il tempo di latenza; ha potenzialità enormi sul fronte dei servizi che potranno essere sviluppati e sarà volano di crescita per il nostro sistema produttivo.

Come noto, l'*Action Plan* per il 5G varato dalla Commissione Europea prevede che ogni Stato Membro abiliti il 5G in almeno una delle proprie maggiori città entro il 2020, garantendo poi entro il 2025 la copertura 5G ininterrotta in tutte le città e lungo i principali corridoi europei per il trasporto via terra.

Il Ministero dello sviluppo economico ha inteso cogliere l'opportunità di sviluppo offerta dal 5G, per consentire all'Italia di porsi all'avanguardia nell'attuazione dell'*Action Plan*, ponendo i presupposti per essere pronti a raccogliere questa sfida che è considerata decisiva per lo sviluppo e per la creazione di nuovi posti di lavoro e che investe non solo la diffusione delle infra-

strutture, ma attiene principalmente alla capacità di sviluppare nuovi servizi su tale infrastruttura.

Per questi motivi il Ministero, con avviso pubblico del 16 marzo 2017, ha aperto la procedura per l'acquisizione di proposte progettuali per la realizzazione di sperimentazioni pre-commerciali nella porzione di spettro 3.7-3.8 GHz in 5 aree del territorio con la possibilità di utilizzo nella suddetta banda di una quantità di spettro fino a 100 MHz contigui.

La suddetta procedura è aperta alle imprese, già autorizzate ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni elettroniche) alla fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o che si impegnino a conseguire la suddetta autorizzazione prima del rilascio dell'autorizzazione provvisoria alla sperimentazione. Tali imprese possono partecipare quali capofila di forme di aggregazione, partenariato ed altra modalità di intesa e/o coordinamento con università, enti e centri di ricerca, imprese di livello nazionale o internazionale con specifiche competenze nel settore dei servizi 5G, pubbliche amministrazioni, piccole e medie imprese, *start up*, associazioni di categoria.

Ciò risponde all'obiettivo di impegnare i soggetti che si aggiudicheranno le frequenze a sperimentare le reti e i servizi abilitati dalla tecnologia 5G, coinvolgendo i territori e le realtà di eccellenza nel mondo della ricerca e dell'impresa.

I progetti dovranno essere realizzati nell'arco di quattro anni e le aree geografiche individuate lungo il territorio nazionale sono l'Area 1, rappresentata da

Milano e relativa area metropolitana; l'Area 2, costituita dalle città di Prato e L'Aquila; ed infine l'Area 3, relativa alle città di Bari e Matera.

Il 12 giugno scorso, in risposta a tale avviso, sono state presentate complessivamente 7 proposte progettuali, due rispettivamente per le aree 1 e 3, 3 progetti per l'area 2.

Con tale iniziativa il Governo ha avviato, con lungimiranza e tempestività ed in linea con gli indirizzi espressi dalla

Commissione Europea, un'azione che è volta a porre le opportune basi al fine di dare non solo un forte impulso alla domanda di servizi innovativi in tecnologia 5G, ma anche e soprattutto per raggiungere l'obiettivo strategico di fare dell'Italia un attrattivo centro europeo di creazione e sviluppo di tali servizi digitali innovativi, stimolando la più ampia e diversificata partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca, associazioni di categoria e delle pubbliche amministrazioni.

ALLEGATO 4

5-11636 Mura: Misure per affrontare le ricadute occupazionali conseguenti alle vicende dei contact center Ericsson.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Rispondo all'interrogazione presentata dall'On. Mura.

Wind Tre, azienda nata a seguito di un processo di fusione che ha interessato Wind Telecomunicazioni S.p.A. (« Wind ») e H3G S.p.A. (« H3G »), costituisce il primo operatore nel mercato mobile in Italia con 30,9 milioni di clienti, pari a oltre il 37 per cento di *market share* ed ha nella telefonia fissa, circa 2,7 milioni di clienti.

Wind Tre ha dichiarato l'obiettivo di diventare *market leader* nella qualità del servizio ai clienti, nell'integrazione fissa-mobile e nello sviluppo della più estesa e innovativa infrastruttura di rete in Italia. Nello specifico, Wind Tre ha tra i suoi target strategici quello di realizzare significative efficienze e nei prossimi anni investimenti in infrastrutture pari a circa 7 miliardi di euro.

Dalla fusione delle due società sono scaturite delle sovrapposizioni strutturali, anche in termini di risorse. Fino ad oggi, secondo quanto riferito dalla società, Wind Tre ha gestito il processo di integrazione degli organici, successivo alla fusione, esclusivamente su base volontaria, utilizzando risorse proprie con le quali sono stati incentivati i dipendenti che hanno manifestato interesse, evitando ogni tipo di impatto o allarme sociale.

L'operazione di cessione di ramo, si inquadra dunque in questo ambito e, si rende indispensabile, secondo quanto rappresentato dalla società, per realizzare un « modello di servizio » unico ed ottimizzato nelle attività di *customer management* ed al passo con le nuove sfide del mercato, con l'obiettivo di garantire un elevato livello di assistenza alla clientela.

La società ha inoltre indicato che, nel ramo in questione, alla data del 5 luglio prossimo, saranno impiegati complessivamente 263 dipendenti a Cagliari, 113 dipendenti a Roma e 172 dipendenti a Palermo. Il ramo d'azienda svolge servizi di assistenza amministrativo-commerciale e di assistenza tecnica di primo livello (principalmente informazioni sulla copertura della rete di telecomunicazioni).

La società Wind Tre ha precisato di aver compiuto un'attenta verifica dei soggetti imprenditoriali che operano nel settore al fine di ricercare una controparte, qualificata, solida finanziariamente, dotata di comprovata e pluriennale esperienza nel settore e di idonea struttura imprenditoriale, alla quale potere affidare lo svolgimento anche del servizio di *call center* come descritto in precedenza.

La scelta è della società caduta su Comdata, azienda da anni attiva nei settori della progettazione e gestione in *outsourcing* di sistemi e servizi di *Customer Relationship Management (CRM)*.

Comdata è, secondo quanto evidenziato da Wind Tre, tra le aziende più stabili del settore sotto il profilo finanziario ed è in via di espansione, anche oltre i confini nazionali. L'azienda ha nel proprio organico 36.000 dipendenti (di cui 6.514 dipendenti in Italia al 30 aprile 2017 – organico cresciuto stabilmente (+7,3 per cento) tra il 2015 e il 2016), presso 60 sedi dislocate in 14 Nazioni di diversi Continenti (con 15 Sedi in Italia), nel 2016, ha registrato ricavi per quasi 600 milioni di euro.

Comdata può contare su un portafoglio clienti altamente diversificato, con *partnership* di lunga durata, che le hanno

permesso di registrare ricavi sempre crescenti nel periodo 2011-2016. Comdata, peraltro, è in Italia attualmente leader del mercato, con una quota del 20 per cento in termini di ricavi.

Secondo quanto indicato da Wind Tre è, inoltre, intenzione della società affidare a Comdata, sulla base di un contratto di appalto di durata settennale, lo svolgimento del servizio collegato al ramo d'azienda ceduto, relativamente sia alle attività di *front-line* che a quelle di *back-office*. L'acquisizione del ramo d'azienda e la stipula del contratto di appalto per lo svolgimento dei servizi di *call center*, comporterà, quindi, un significativo consolidamento dei rapporti commerciali già esistenti tra le due società e determinerà un sicuro e significativo rafforzamento della posizione di Comdata nel mercato di *Contact Center* in Italia.

Il 22 maggio 2017, a seguito delle richieste avanzate dalle OO.SS, la suddetta azienda ha presentato il proprio *business plan* ed in tale circostanza – come previsto dal CCNL del settore TLC – ha anticipato l'intenzione di procedere alla cessione di ramo d'azienda avente come oggetto il *call center* 133 per la clientela « Consumer » del brand « 3 », illustrandone le motivazioni. Nella circostanza è stato evidenziato che il trasferimento avverrà in piena conformità con quanto stabilito dall'articolo 2112 c.c., (che prevede la continuità del rapporto di lavoro per i dipendenti appartenenti al ramo d'azienda).

Wind Tre ha riferito di aver attivato, il 9 giugno 2017, insieme a Comdata la procedura di consultazione sindacale prevista dalla normativa di legge, riconfermando la piena disponibilità al confronto sindacale nell'ambito del quale potranno essere esaminate soluzioni atte a fornire ogni più opportuna garanzia occupazionale e di continuità al personale coinvolto.

Wind Tre ha precisato che di aver offerto la propria disponibilità a firmare con il sindacato un accordo innovativo volto a integrare le garanzie di legge e a rafforzare il settore del *customer care* in Italia (in conformità con i principi e gli obblighi di cui al Protocollo d'Intesa sottoscritto in

presenza del Ministro dello Sviluppo Economico e del Presidente del Consiglio dalle principali imprese committenti di servizi di *call center*, il 4 maggio 2017).

Il 20 giugno 2017 la società ha proseguito il confronto con il sindacato per approfondire le condizioni e le garanzie per il trasferimento del ramo d'azienda « call center 133 » da Wind Tre a Comdata previsto per il prossimo 5 luglio. In tale occasione Wind Tre ha confermato che intende affidare a Comdata non solo le attività di assistenza amministrativa e commerciale svolte attualmente dai call-center che verranno trasferiti, ma anche ulteriori attività a carattere innovativo legate allo sviluppo di canali digitali, resi disponibili attraverso la app destinati ai clienti del brand « 3 ».

Wind Tre ha rappresentato che, sulla base di tale premessa, Comdata si è dichiarata disponibile ad inserire nell'accordo sindacale il proprio impegno a non procedere – per l'intera durata del contratto di servizio – a licenziamenti collettivi nei confronti dei lavoratori trasferiti da Wind Tre ed a garantire la permanenza della sede di lavoro nell'attuale comune per lo stesso arco di tempo (sette anni).

In considerazione dei volumi di traffico previsti e dell'attuale livello di organico presente nei *call center* interessati dal trasferimento, Comdata ha dichiarato anche la disponibilità ad accogliere richieste di incremento fino a 6 ore giornaliere da parte dei part-time attualmente in servizio con contratti a 4 o 5 ore, sulla base di un piano da definire con il sindacato stesso, riservandosi di valutare con anche ulteriori possibilità di sviluppo occupazionale.

Da ultimo Wind Tre ha confermato che, nella denegata ipotesi di cessazione anticipata del contratto, applicherà la clausola sociale di garanzia in favore di questi lavoratori, individuando un nuovo operatore che garantisca la salvaguardia dei posti di lavoro secondo quanto disposto dalla contrattazione nazionale di categoria.

Per quanto riguarda la rete di accesso mobile di Wind Tre si precisa che la società cinese ZTE ha vinto la gara a cui

hanno partecipato le principali aziende fornitrici di tecnologie mobili nel mondo.

Il Ministero dello sviluppo economico, nelle sue competenze, sta seguendo in modo attento l'evoluzione di tale vicenda, difatti, sono in corso costanti contatti con la Wind-Tre per le possibili problematiche derivanti dalla suddetta fusione.

Il Ministero è, tra l'altro, a conoscenza dei colloqui tra l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali al fine di ricercare soluzioni che tutelino tutti i lavoratori sia negli aspetti economici e professionali, sia negli aspetti logistici.

È altresì a conoscenza che l'Azienda sta verificando con i maggiori *player* italiani

del settore la modalità per un passaggio che salvaguardi nel tempo anche gli interessi dei lavoratori che lasceranno Wind-Tre.

Pertanto, ribadisco in questa sede, la disponibilità del Ministero ad attivare un tavolo di confronto, qualora le Parti lo richiedessero.

In merito al quesito posto dall'interrogante sul rilancio del progetto della Sardegna come distretto dell'ICT, la competente Direzione del Ministero dello Sviluppo Economico non è a conoscenza in dettaglio del Progetto della Sardegna, tuttavia si riserva di fare ulteriori ricerche per valutare eventuali elementi informativi da fornire.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 139

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 22 giugno 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.50 alle 16.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-11396 Gnechi: Applicazione alle università private di agevolazioni contributive riferite a lavoratori dipendenti del settore privato	140
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	143
5-11461 Lombardi: Iniziative volte a salvaguardare i livelli occupazionali nella società Wind 3 in relazione alla previsione dell'esternalizzazione del <i>customer care</i> della società Tre .	141
5-11491 Ciprini: Mantenimento del ruolo produttivo e dei livelli occupazionali dello stabilimento Perugina di San Sisto (PG)	141
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	145
5-11500 Gnechi: Inquadramento previdenziale delle aziende speciali degli enti locali	141
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	146
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	142

INTERROGAZIONI

Giovedì 22 giugno 2017. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Massimo Casano.

La seduta comincia alle 9.05.

5-11396 Gnechi: Applicazione alle università private di agevolazioni contributive riferite a lavoratori dipendenti del settore privato.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marialuisa GNECCHI (PD), pur ringraziando il sottosegretario, osserva che la risposta da lui fornita non reca elementi tali da chiarire la vicenda alla base

della sua interrogazione e che, ancora una volta, denuncia l'assenza di valutazioni coerenti circa la qualificazione di dipendenti ai fini dell'applicazione di agevolazioni di carattere previdenziale. Riporta, quindi, il caso di alcuni dipendenti della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli – Università Cattolica del Sacro Cuore, che, in accordo con il datore di lavoro, si sono dimessi per accedere al pensionamento, avvalendosi delle disposizioni di cui al comma 15-*bis* dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, che consente ad alcune categorie di lavoratori del settore privato di accedere al pensionamento sulla base dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa previgente. A tali lavoratori, peraltro, è stato liquidato il trattamento di fine rapporto nell'arco dei trenta giorni successivi al pensionamento, come previ-

sto per i dipendenti del settore privato. Costoro, tuttavia, si trovano da circa sette mesi senza stipendio e senza pensione, in quanto, pur essendo iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, le loro richieste di accesso al pensionamento sono state accantonate dall'INPS, che, evidentemente, li ritiene dipendenti pubblici e, come tali, esclusi dall'applicazione del citato comma 15-*bis* dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011.

Anche alla luce di questi casi, non basta quindi che il Ministero assicuri il suo impegno a monitorare la situazione e l'evoluzione dell'interpretazione della normativa, come preannunciato dal sottosegretario, ma occorre adottare rapidamente interventi necessari a chiarire incertezze interpretative che rischiano di danneggiare i lavoratori.

5-11461 Lombardi: Iniziative volte a salvaguardare i livelli occupazionali nella società Wind 3 in relazione alla previsione dell'esternalizzazione del *customer care* della società Tre.

Walter RIZZETTO, *presidente*, fa presente che, su richiesta della deputata Lombardi e in accordo con il Governo, lo svolgimento dell'interrogazione 5-11461 è rinviato ad altra seduta.

5-11491 Ciprini: Mantenimento del ruolo produttivo e dei livelli occupazionali dello stabilimento Perugia di San Sisto (PG).

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Tiziana CIPRINI (M5S) osserva di avere avuto l'impressione che il sottosegretario si sia fatto portavoce della Nestlé, dal momento che la sua risposta non ha portato alcun elemento di novità. Rileva che i trecentoquaranta ricollocamenti dei quali ha parlato il rappresentante del Governo sono, in realtà, dei veri e propri esuberanti, dal momento che le proposte di riqualificazione o ricolloca-

mento in altri stabilimenti della società in Italia o di altre società nel territorio di Perugia sono, da un lato, intimidazioni ad aderire a condizioni di lavoro che danneggerebbero sensibilmente i lavoratori e, dall'altro, proposte di difficile realizzazione, viste le condizioni dell'economia e del mercato del lavoro perugino. Si tratta di una decisione inaccettabile, soprattutto a fronte degli ingenti investimenti fatti nello stabilimento di San Sisto, i cui dipendenti cesseranno di usufruire della cassa integrazione straordinaria nel giugno del 2018. È pertanto necessario che il Governo, oltre a convocare le parti al tavolo tecnico di confronto, chieda conto all'azienda degli investimenti fatti e dei risultati raggiunti, che non possono giustificare, a suo avviso, il trattamento riservato ai lavoratori.

5-11500 Gneccchi: Inquadramento previdenziale delle aziende speciali degli enti locali.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Marialuisa GNECCHI (PD), pur ringraziando il sottosegretario, sottolinea l'inaccettabile trascinarsi della vicenda, iniziata nel 2013 con il ricorso presentato dalla SMG – Agenzia Alto Adige Marketing e, ad oggi, non ancora discusso dagli organi competenti dell'INPS. Sul medesimo argomento, ovvero l'inquadramento nella gestione ex INPDAP dell'INPS di dipendenti di aziende speciali costituite da enti locali che, pur svolgendo funzioni di interesse pubblico, hanno una organizzazione di tipo privatistico, anche l'azienda speciale IDM Südtirol/Alto Adige e l'Agenzia per l'energia Alto Adige – CasaClima hanno presentato nel corso del 2017 ricorsi di analogo contenuto, non ancora discussi dagli organi competenti dell'INPS, con cui contestano l'inquadramento dei propri dipendenti, con i quali hanno stipulato contratti di lavoro di tipo privatistico, nella gestione ex INPDAP. La mancanza

di definizione di tali situazioni, anche a distanza di molti anni rispetto al primo ricorso, genera incertezza soprattutto tra i lavoratori che potrebbero accedere al pensionamento, sulla base delle disposizioni che riguardano i dipendenti del settore privato e dimostra, ancora una volta, che l'incorporazione dell'INPDAP nell'INPS, prevista dall'articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è rimasta sulla carta.

Auspica, pertanto, il sollecito intervento del Governo perché si trovi al più presto soluzione alle situazioni segnalate dall'interrogazione.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 22 giugno 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.35 alle 9.50.

ALLEGATO 1

5-11396 Ghecchi: Applicazione alle università private di agevolazioni contributive riferite a lavoratori dipendenti del settore privato.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare degli onorevoli Ghecchi e Berretta concernente l'accesso di università private ad agevolazioni riferite a lavoratori dipendenti del settore privato, si fa presente che le Università non statali legalmente riconosciute di seguito Università non statali rientrano tra le istituzioni previste dall'articolo 1, secondo comma, n. 2 del regio decreto n. 1592 del 1933. Esse sono soggette, oltre alla disciplina generale contenuta nel citato regio decreto, anche alle disposizioni della legge n. 168 del 1989, della legge n. 243 del 1991 e della legge n. 240 del 2010 (cosiddetta « legge Gelmini »).

Peraltro la natura giuridica delle università non statali non è definita da alcuna disposizione anche se esse sono state qualificate dalle sezioni consultive e giudiziarie del Consiglio di Stato, enti di diritto pubblico. Tale natura è, spesso, richiamata anche negli Statuti delle università medesime.

Sulla base del quadro normativo di riferimento – non sussistendo disposizioni che espressamente avevano ricondotto nel novero delle pubbliche amministrazioni le Università libere – l'Inps, in linea con i chiarimenti forniti dal Ministero del lavoro, nell'individuare i « dipendenti del settore privato » destinatari dell'incentivo al posticipo del pensionamento di cui alla legge n. 243 del 2004 (articolo 1, commi da 12 a 17, cosiddetto « bonus Maroni »), aveva escluso i dipendenti delle Università Statali mentre aveva ricompreso i dipendenti delle Università non Statali, qualora i medesimi fossero iscritti all'assicurazione generale obbligatoria.

Infatti presso le Università Statali oltre ai professori di ruolo e ai ricercatori universitari – ai quali si applica ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, la disciplina prevista per i dipendenti civili e militari dello Stato a condizione che ciò sia espressamente previsto da apposite norme statutarie – opera un'altra tipologia di personale (tecnico ed amministrativo) il cui rapporto di lavoro è disciplinato dalle norme del codice civile e che risulta essere iscritto alle gestioni private.

Ciò premesso, va, tuttavia, evidenziato che successivamente all'emanazione della citata legge n. 243 del 2004, la giurisprudenza, ha espresso in maniera costante un orientamento – da ritenersi oramai consolidato – circa la natura giuridica di ente pubblico non economico delle Università non statali. L'importante contributo fornito dalla giurisprudenza di legittimità – secondo la quale la sussistenza di profili pubblicistici nella disciplina che regola le Università non statali siano tali da far rientrare le stesse nell'ambito degli enti pubblici non economici di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001 (articolo 1, comma 2) – ha corrispondentemente comportato la necessità di prevedere ai fini previdenziali un assetto delle obbligazioni contributive dovute in linea con l'orientamento unanime espresso dalla giurisprudenza nonché l'adozione di un criterio interpretativo delle norme che disciplinano i benefici previsti dal legislatore a favore dei datori di lavoro del settore privato in linea con il medesimo orientamento.

In tal senso, il Ministero che rappresenta si è pronunciato a favore dell'esclu-

sione dal campo di applicazione del Fondo residuale delle Università non statali in ambito previdenziale.

Successivamente, in occasione dell'emanazione delle norme che hanno introdotto l'esonero contributivo triennale di cui all'articolo 1, commi da 118 a 124, della legge n. 190 del 2014 – beneficio, come noto, previsto a favore dei datori di lavoro privati – in adesione a tale orientamento, l'INPS ha ritenuto, sempre d'intesa con il Ministero che rappresenta, di ritenere gli istituti universitari esclusi dalla portata applicativa della norma.

Anche per quanto riguarda l'aspetto relativo ai trattamenti pensionistici dei

dipendenti delle Università non statali, si fa presente che sulla base di tale orientamento il comma 15-*bis* dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 si applica per espressa disposizioni ai lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'assicurazione generale obbligatoria.

Pertanto, tenuto conto di quanto rappresentato, sarà cura del Ministero monitorare gli effetti applicativi delle norme e degli orientamenti giurisprudenziali per valutarne eventuali futuri interventi al riguardo.

ALLEGATO 2

5-11491 Ciprini: Mantenimento del ruolo produttivo e dei livelli occupazionali dello stabilimento Perugia di San Sisto (PG).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare degli onorevoli Ciprini e altri – inerente alla situazione occupazionale della Nestlé Italiana spa, con specifico riferimento allo stabilimento di San Sisto di Perugia – passo ad illustrare quanto segue.

L'impresa Nestlé Italiana spa – con sede legale in Assago (MI) e unità locali in Perugia, Benevento e Assago – ha sottoscritto, lo scorso 11 gennaio, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali due verbali di accordo (uno con la FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL e l'altro con UGL) al fine di ottenere la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per riorganizzazione aziendale.

Nell'ambito di tali accordi, la società si è impegnata a effettuare adeguati investimenti a sostegno del piano di riorganizzazione. In particolare, per il sito di Perugia, la società si è impegnata a realizzare un articolato programma di investimenti tecnologici e commerciali per oltre 60 milioni di euro, al fine di valorizzare le attività e le competenze *core* di Perugia, nonché a fare di Baci Perugia un *global brand* simbolo del *made in Italy* e dell'eccellenza italiana nel mondo, prodotto esclusivamente nello stabilimento di San Sisto.

La società e le rappresentanze sindacali dei lavoratori hanno inoltre concordato l'attivazione, per ogni sito produttivo, di apposite commissioni bilaterali volte a favorire una rapida e costante consultazione in merito allo stato di avanzamento del piano di riorganizzazione, alle eventuali modifiche dell'organizzazione del lavoro,

ai percorsi di formazione e riconversione professionale idonei a favorire la continuità occupazionale o la ricollocazione dei lavoratori coinvolti.

Lo scorso 6 aprile, i competenti uffici del Ministero che rappresento hanno approvato il programma di riorganizzazione aziendale, autorizzando contestualmente la corresponsione – per il periodo da 16 gennaio 2017 al 15 luglio 2018 – del trattamento di CIGS in favore di 819 lavoratori impiegati presso lo stabilimento di San Sisto.

Lo scorso 9 maggio, presso Confindustria Umbria, la società ha comunicato l'intenzione di ridurre, al termine del periodo di CIGS, l'organico di circa 340 unità non essendo in grado di riassorbire tutte le unità lavorative. La società si è comunque impegnata a favorire l'uscita volontaria per prepensionamento e colloqui con società di *outplacement*.

Successivamente, lo scorso 15 giugno 2017, si è tenuto un ulteriore incontro presso la Regione Umbria, al quale hanno partecipato anche la presidente della Giunta regionale e il sindaco di Perugia, nel corso del quale Nestlé Italiana spa ha confermato il numero degli esuberanti mentre i rappresentanti delle istituzioni intervenute hanno assunto l'impegno di attivare un tavolo per scongiurare eventuali licenziamenti.

In conclusione, posso assicurare che la questione rappresentata con il presente atto parlamentare è all'attenzione del Ministero che rappresento che continuerà a monitorarne i futuri sviluppi, tenuto anche conto degli istituti di tutela finora attivati.

ALLEGATO 3

5-11500 Gnecci: Inquadramento previdenziale delle aziende speciali degli enti locali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare degli onorevoli Gnecci e altri, inerente all'inquadramento previdenziale delle aziende speciali degli enti locali, faccio presente che la tematica sollevata riguarda, in particolare, l'individuazione della competente gestione previdenziale IVS per il personale dipendente di alcuni enti strumentali degli enti locali, riconducibili, in particolare, alle aziende speciali non trasformate in società per azioni, ai sensi dell'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Innanzitutto, voglio ricordare come l'azienda speciale – che allo stato rappresenta una forma giuridica di diritto pubblico deputata alla gestione di servizi di rilevanza imprenditoriale – sia il risultato dell'evolversi del modello delle « aziende municipalizzate » disciplinate alla legge n. 103 del 1903 e, successivamente dal regio decreto n. 2758 del 1925.

Infatti, le predette leggi avevano introdotto, in un contesto economico caratterizzato dalla diffusa presenza di gestori privati operanti in regime di monopolio, la gestione diretta di servizi di primaria necessità da parte degli enti locali mediante aziende speciali, in alternativa alla concessione di questi servizi a imprenditori privati.

Si trattava di organismi privi di personalità giuridica ancorché dotati di ampia autonomia amministrativa, il cui personale secondo le disposizioni contenute nel regio decreto-legge n. 680 del 1938 trovava tutela previdenziale mediante la « Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali ».

Successivamente, l'azienda speciale ha trovato una collocazione sistematica nell'ambito della riforma delle autonomie locali di cui alla legge n. 142 del 1990, che, al riguardo, l'ha definita « ente strumentale dell'ente locale, dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale ».

Con tale norma, quindi, il legislatore ha dato rilievo all'autonomia decisionale e gestionale delle aziende speciali riconosciuta loro mediante l'espressa attribuzione della personalità giuridica, in precedenza non posseduta, consentendo di ritenere superate le interpretazioni che negavano alle aziende medesime lo status di vero ente pubblico proprio per carenza del requisito della personalità.

Al riguardo, l'INPS, sulla base del parere espresso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali aveva evidenziato come, trattandosi di enti « strumentali » che svolgono un'attività comunque finalizzata alla realizzazione degli interessi pubblici dell'ente di appartenenza, ciò che rileva ai fini dell'inquadramento previdenziale è la natura pubblica di detti organismi con conseguente assoggettamento all'obbligo contributivo presso la gestione INPDAP.

Ciò nonostante, avendo la giurisprudenza equiparato le aziende speciali di cui alla legge n. 142 del 1990 agli enti pubblici economici, l'INPS aveva evidenziato come detto inquadramento ai fini IVS dovesse poi coordinarsi con le particolarità che caratterizzano la natura giuridica dell'ente pubblico economico con riguardo alle contribuzioni di finanziamento delle altre assicurazioni (disoccupazione, malattia e

maternità, ...) dovute secondo le regole generali e secondo il settore merceologico di appartenenza.

Del resto, il riconoscimento della natura di ente pubblico economico delle aziende speciali, ha trovato conferma nella copiosa giurisprudenza successiva anche alla emanazione del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Nel contesto delineato dalla riforma del 2000, l'azienda speciale si caratterizza per essere «ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal consiglio comunale o provinciale».

Come tali detti organismi aziendali integrano un soggetto giuridico autonomo rispetto all'ente o agli enti da cui promano, da inquadrarsi tra gli enti pubblici economici e, quindi, non rientranti nel novero delle pubbliche amministrazioni.

La giurisprudenza amministrativa ha, altresì, evidenziato come l'azienda speciale, costituendo una struttura autonoma distinta da quella pubblicistica del Comune, possa godere di vita propria ancorché collegata, sia per quanto attiene agli indirizzi sia per l'approvazione degli atti fondamentali, agli enti da cui essa promana.

Così delineato il regime giuridico delle aziende di cui si tratta, l'INPS nell'individuare i «dipendenti del settore privato» destinatari dell'incentivo al posticipo del pensionamento di cui alla legge n. 243 del 2004 (cosiddetto «bonus Maroni») ha coerentemente annoverato, tra gli altri, i dipendenti degli enti pubblici economici, riconducendo tra questi ultimi, a titolo esemplificativo, le aziende speciali costituite ai sensi della legge n. 142 del 1990

ancorché il personale delle medesime sia iscritto alle gestioni pubbliche per espressa previsione normativa. Peraltro, evidenzio come il Ministero che rappresento, nell'individuare i «dipendenti del settore privato» destinatari del «bonus Maroni» abbia escluso unicamente i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Sulla base dei citati chiarimenti ministeriali, le disposizioni che nel tempo hanno introdotto benefici contributivi rivolti ai datori di lavoro privati o ai dipendenti del settore privato, sono state correttamente interpretate ritenendo i medesimi benefici fruibili anche dalle aziende speciali, in quanto enti pubblici economici, posto che gli enti pubblici economici, pur essendo organismi pubblici, svolgono in via principale o esclusiva un'attività economica *ex* articolo 2082 del codice civile, in regime di concorrenza con gli altri imprenditori privati.

Sulla base di quanto esposto, si ritiene che possano esservi spunti di riflessione in ordine all'opportunità di prevedere *ex nunc* un riordino sistematico e unitario delle tutele previdenziali previsti per il personale delle aziende speciali mediante l'iscrizione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Infine, con riguardo alle osservazioni sollevate in ordine alla mancata definizione dei ricorsi amministrativi avverso il provvedimento di inquadramento previdenziale adottato dall'INPS, faccio presente che l'INPS ha reso noto che i medesimi ricorsi, in considerazione della particolare complessità della materia, sono allo stato in istruttoria e saranno a breve sottoposti alla deliberazione dell'organo competente.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore. Atto n. 417 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni</i>)	149
ALLEGATO 1 (<i>Nuova proposta di parere della relatrice</i>)	156
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	168

SEDE REFERENTE:

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e del referto epidemiologico nel controllo sanitario della popolazione. Testo unificato C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3115 Baroni, C. 3483 Vargiu, C. 3490 Amato, C. 3555 Paola Boldrini e C. 3556 Binetti (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	152
ALLEGATO 3 (<i>Nuovi emendamenti dei relatori</i>)	183

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-11630 Mucci: Ricorso allo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze per la produzione di <i>cannabis</i> nota come simil-Bediol	153
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	184
5-11627 Rondini: Iniziative per incrementare i controlli sanitari e la prevenzione in relazione all'uso di stupefacenti	154
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	185
5-11628 Di Vita: Sul mancato completamento del nuovo centro pediatrico dell'Ismep di Palermo	154
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	187
5-11629 Grillo: Iniziative per la tempestiva e piena applicazione del regolamento (UE) 536/2014 sulla sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano	154
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	188
5-11631 Lenzi: Iniziative volte a definire la situazione professionale dei lavoratori precari della ricerca sanitaria italiana	155
ALLEGATO 8 (<i>Testo della risposta</i>)	190
5-11632 Fabrizio Di Stefano: Iniziative per la revisione del decreto legislativo n. 502 del 1992	155
ALLEGATO 9 (<i>Testo della risposta</i>)	192
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	155

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 22 giugno 2017. — Presidenza della vicepresidente Daniela SBROLLINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore.

Atto n. 417.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 giugno 2017.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, avverte che la VI Commissione (Finanze) ha trasmesso, nella seduta odierna, i rilievi formulati ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, per gli aspetti di propria competenza, sullo schema di decreto legislativo in esame.

Ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, deputata Lenzi, ha illustrato la propria proposta di parere e che il Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta alternativa di parere.

Fa presente, quindi, che la relatrice ha presentato una nuova proposta di parere (*vedi allegato 1*), invitandola ad illustrare le modifiche apportate.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, segnala che la condizione di cui al numero 1 della nuova proposta di parere è frutto dei formulati dal collega Schullian sulla base del documento trasmesso dalla Conferenza unificata, mentre quella relativa al numero 2, punto V, riprende quanto suggerito dal collega Patriarca, così come l'integrazione relativa al sostegno della genitorialità di cui al successivo punto XI. Segnala, poi,

che la condizione di cui al numero 5 aiuta alla comprensione della norma, mentre quella di cui al numero 16 deriva dalle osservazioni svolte sempre nella seduta precedente dal collega Fossati. Le condizioni di cui ai numeri 25 e 26 riprendono rilievi contenuti nel documento trasmesso dalla Conferenza unificata.

Passando alle osservazioni, segnala che quella di cui alla lettera *d*) è stata suggerita dalla collega Piccione, mentre quelle di cui alle lettere *o*) e *q*) riprendono i rilievi del Consiglio di Stato evidenziati dalla collega Grillo. L'osservazione di cui alla lettera *r*) chiarisce la formulazione del testo e quella di cui alla lettera *u*) riprende una considerazione contenuta nella sua relazione illustrativa. Segnala, infine, che l'osservazione di cui alla lettera *jj*) riprende un rilievo del Consiglio di Stato, evidenziato dalla collega Grillo, quella di cui alla lettera *ll*) riprende un rilievo presente nel documento trasmesso dalla Conferenza unificata e quella di cui alla lettera *nn*) una proposta del collega Schullian.

Passa quindi ad esprimere le sue considerazioni sui rilievi approvati dalla Commissione finanze nella seduta odierna, sottolineando l'opportunità di tale apporto, in ragione della complessità delle disposizioni di natura fiscale. Per quanto concerne i rilievi, si sofferma in particolare su quelli che ritiene di non potere inserire tra le condizioni, partendo dai rilievi di cui alle lettere *b*), *d*) e *tt*), che riguardano aspetti già trattati nella sua proposta di parere, per passare ai rilievi di cui alla lettera *c*), che menziona una divisione in sezioni del registro del Terzo settore non prevista dal testo in esame, e alla lettera *e*), che rischia di essere in contrasto con la disciplina del Codice degli appalti. In relazione al rilievo di cui alla lettera *f*), ritiene che esso sia in contrasto con la disciplina prevista dalla legge di delega mentre il rilievo di cui alla lettera *g*) comporterebbe lo spostamento di un delicato equilibrio, sfavorendo i soggetti del Terzo settore che operano in maniera gratuita, non destinatari di altre forme di agevolazione.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ritiene utile informare la Commissione affari sociali che nel corso dell'esame presso la Commissione finanze, di cui è componente, è stato possibile prendere in considerazione solo uno dei numerosi rilievi avanzati dal Consiglio di Stato. A titolo esemplificativo, segnala che sarebbe stato opportuno recepire quello relativo alla disciplina del credito d'imposta e ai conseguenti dubbi sulla quantificazione della sua portata. Stigmatizza, quindi, il fatto che sia stato quasi completamente ignorato un parere importante e articolato come quello del Consiglio di Stato.

Paolo BENI (PD) si associa alle considerazioni della relatrice sulla inopportunità di recepire i rilievi di cui alle lettere *e)* e *g)* formulati dalla Commissione finanze, e invita ad un approfondimento rispetto a quanto proposto con il rilievo di cui alla lettera *o)*, che sembra configurare un regime fiscale particolare per le associazioni sportive dilettantistiche ricomprese nel Terzo settore.

Suggerisce, inoltre, l'inserimento nel parere di un'osservazione relativa all'articolo 87, comma 1, lettera *a)* dello schema di decreto al fine di portare da quattro a sei mesi il termine per la redazione della prevista relazione. In merito alla osservazione di cui alla lettera *cc)* chiede chiarimenti sulla obbligatorietà di iscrizione al Registro del Terzo settore.

Il sottosegretario Luigi BOBBA precisa che l'iscrizione al registro costituisce requisito essenziale per essere considerati enti del Terzo settore.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) chiede chiarimenti in ordine alla vigenza, a seguito della riforma che si vuole introdurre, delle disposizioni adottate con la legge n. 80 del 2005, cosiddetta « più dai, meno versi ».

Giulia GRILLO (M5S) sottolinea con forza il comportamento scorretto assunto dal Governo che, avendo presentato gli schemi di decreto alle Camere pratica-

mente l'ultimo giorno utile, impedisce di fatto al Parlamento di svolgere il suo ruolo in maniera compiuta rispetto a un testo di grande complessità. Pone, quindi, in evidenza i rilievi avanzati dal Consiglio di Stato in relazione agli articoli 77 e 81, in materia di titoli di solidarietà e *social bonus*.

In conclusione, ringrazia la relatrice per il lavoro svolto, che ha reso possibile apportare alcuni miglioramenti al testo, nonostante le scelte poco corrette del Governo riguardo ai tempi di presentazione degli schemi attuativi della delega sulla riforma del Terzo settore. Rimane, tuttavia, la netta contrarietà del suo gruppo rispetto ad un provvedimento di cui non condivide gli obiettivi di fondo.

Domenico MENORELLO (CI), nel ringraziare la relatrice per l'ottimo lavoro di sintesi svolto in condizioni difficili, anche a causa dei tempi di esame eccessivamente ristretti, propone di inserire nel parere, in relazione al titolo VII dello schema di decreto, un richiamo esplicito a specifiche disposizioni recate dal Codice degli appalti e dalla normativa europea di riferimento per quanto riguarda gli enti del terzo settore.

Filippo FOSSATI (MDP) osserva che la Commissione ha svolto un lavoro prezioso permettendo tra l'altro di non escludere ampi settori del mondo sportivo dall'ambito del Terzo settore, precisando di non condividere le perplessità mostrate dal collega Beni. In relazione al rilievo di cui alla lettera *h)* del parere della Commissione finanze, segnala che la formulazione proposta elimina la previsione che i titoli di solidarietà siano non scambiabili, esprimendo perplessità su tale scelta.

Nel ricordare che la competente Commissione al Senato ha deciso di esprimere il proprio parere nella giornata di martedì 27 giugno, invita ad esprimere anche il parere della Commissione Affari sociali in una seduta successiva, al fine di potere approfondire alcuni temi.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.), nel ringraziare la relatrice per

avere accolto alcuni suoi suggerimenti, invita però a rivedere la condizione di cui al numero 1, riprendendo in maniera testuale quanto proposto nel documento trasmesso dalla Conferenza unificata, in modo tale da non escludere dal Terzo settore i soggetti operanti nel settore della protezione civile, che inevitabilmente devono essere coordinati da istituzioni pubbliche.

Edoardo PATRIARCA (PD) propone di inserire nel parere un rilievo volto ad includere anche le cooperative sociali ed i loro consorzi tra i soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui agli articoli 82, comma 7 e 89, comma 6, dello schema di decreto.

Dalila NESCI (M5S), ribadendo la contrarietà del suo gruppo ad un provvedimento che ha come finalità la finanziarizzazione del *welfare* e lo svolgimento di attività speculative da parte degli enti del Terzo settore, rileva che il lavoro che sta svolgendo la Commissione affari sociali ha permesso di introdurre alcuni correttivi, garantendo anche un maggior rispetto del dettato costituzionale.

Si unisce quindi alla richiesta del collega Fossati, di posticipare la conclusione dei lavori della Commissione con l'obiettivo di introdurre ulteriori elementi correttivi, fermo restando il giudizio fortemente negativo sul complesso delle disposizioni in esame.

Il sottosegretario Luigi BOBBA, in replica alle considerazioni svolte dalla collega Grillo, ricorda che il Governo ha rispettato i tempi per la presentazione degli schemi di decreto e che il termine di trenta giorni a disposizione delle Camere sarebbe valso anche nel caso di trasmissione alle Camere in un momento antecedente, sulla base di quanto previsto dalla legge delega. Segnala quindi che, a causa di impegni internazionali del Presidente del Consiglio, e in previsione della scadenza della delega, la seduta del Consiglio dei Ministri per adottare il decreto legislativo in esame si terrà tra martedì 27 e mercoledì 28 giugno. Pertanto, vi è il forte

rischio che il prezioso lavoro svolto dalla Camera dei deputati possa essere vanificato da un'approvazione del parere troppo a ridosso della seduta del Consiglio dei Ministri, rendendone quindi materialmente impossibile il recepimento da parte del Governo.

Dalila NESCI (M5S) precisa di avere affermato che un eventuale differimento del termine per l'espressione del parere avrebbe potuto essere ipotizzato solo a condizione di non rendere vano l'apporto della XII Commissione.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, in ragione dei chiarimenti sulla tempistica forniti dal sottosegretario Bobba, segnala che la Commissione deve assumere una decisione responsabile, evitando di compromettere il lavoro svolto fino a questo momento. In ogni caso, ricorda al collega Villarosa che il parere del Consiglio di Stato ha un proprio valore rispetto alle scelte che il Governo dovrà adottare a prescindere dal recepimento dei singoli rilievi del predetto parere all'interno dei pareri delle Commissioni parlamentari.

Passando quindi ai suggerimenti di integrazione della nuova proposta di parere, propone di modificare la condizione di cui al numero 1, adottando la formulazione suggerita dal collega Schullian e di non recepire il rilievo di cui alla lettera *h*) formulato dalla Commissione finanze, sulla base delle considerazioni critiche svolte dal collega Fossati. Propone, inoltre, di inserire nel parere due nuove osservazioni, al fine di recepire le proposte avanzate dai colleghi Menorello e Patriarca.

Il sottosegretario Luigi BOBBA propone che i rilievi di cui alle lettere *o*) e *bb*) della Commissione finanze siano formulati come recepiti nel parere della XII Commissione, in quanto il loro contenuto merita un ulteriore approfondimento. Esprime, inoltre, perplessità circa le implicazioni della condizione di cui al numero 16 del parere della Commissione affari sociali.

In relazione ai chiarimenti richiesti dal deputato Palmieri, precisa che le disposizioni definite « più dai, meno versi » sono state riprese con alcune modifiche, in particolare eliminando il tetto di 70 mila euro per le erogazioni riguardanti i soggetti diversi dalle persone fisiche, mentre per queste ultime si prevede un tetto variabile tra i 30 e i 35 mila euro. In relazione alla condizione di cui al numero 25, suggerisce una diversa formulazione, lasciando libertà di scelta alle singole regioni.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, alla luce di quest'ultimo suggerimento del sottosegretario Bobba, propone una riformulazione della condizione di cui al numero 25, al fine di lasciare libertà di scelta ai singoli OTC.

Giulia GRILLO (M5S) chiede chiarimenti in ordine alle proposte di rilievi suggerite dal collega Patriarca.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, segnala che le agevolazioni di cui all'articolo 82, comma 7, non sono automatiche ma rientrano nella libera scelta degli enti locali.

La Commissione approva la proposta la nuova proposta di parere della relatrice, come da ultimo riformulata (*vedi allegato 2*).

Daniela SBROLLINI (PD), *presidente*, avverte che, essendo stata approvata la proposta di parere della relatrice, non sarà posta in votazione la proposta alternativa di parere presentata nella seduta di ieri.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Giovedì 22 giugno 2017. — Presidenza della vicepresidente Daniela SBROLLINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.

La seduta comincia alle 14.45.

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e del referto epidemiologico nel controllo sanitario della popolazione.

Testo unificato C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3115 Baroni, C. 3483 Vargiu, C. 3490 Amato, C. 3555 Paola Boldrini e C. 3556 Binetti.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 giugno 2017.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, comunica che, oltre al parere favorevole con condizioni della Commissione per le questioni regionali, comunicato nella seduta di ieri, sono pervenuti i seguenti pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva: parere favorevole con osservazione della I Commissione (Affari costituzionali); nulla osta della II Commissione (Giustizia); parere favorevole della VIII Commissione (Ambiente); parere favorevole della XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) e parere favorevole con condizioni della Commissione per le questioni regionali. La V Commissione (bilancio) ha comunicato per le vie brevi che esprimerà il suo parere direttamente per l'esame in Assemblea.

Da, quindi, la parola al relatore Baroni per l'illustrazione degli emendamenti presentati dai relatori al fine di recepire i pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva (*vedi allegato 3*).

Massimo Enrico BARONI (M5S), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, deputato Burtone, precisa che gli emendamenti 1.52 e 3.50 riprendono le condizioni espresse dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Al riguardo, ricorda che identiche proposte emendative, a prima firma Nesci, erano state presentate dal gruppo del Movimento 5 Stelle e in seguito ritirate su richiesta dei relatori. Precisa, altresì, che gli emendamenti 1.51 e 1.53 recepiscono le osservazioni inserite nel parere della Commissione lavoro. Raccomanda, quindi, l'approvazione di tali emendamenti.

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere favorevole sugli emendamenti presentati per recepire i pareri ricevuti, esprimendo qualche dubbio sull'emendamento 3.50, che, richiedendo l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, reintroduce elementi di complessità in una procedura che avrebbe bisogno di essere snellita.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.51, 1.52, 1.53 e 3.50 dei relatori (*vedi allegato 3*).

Paola BOLDRINI (PD), nel richiamare il lavoro importante svolto dalla Commissione, esprime l'auspicio che gli accordi di collaborazione previsti dall'articolo 2 del testo unificato vengano conclusi con associazioni attive nel campo dell'assistenza socio-sanitaria che siano dotate di riconosciuta competenza scientifica e adeguata formazione, in quanto esse dovranno trattare dati estremamente sensibili.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, ricorda che è possibile presentare proposte emendative in Assemblea per apportare ulteriori miglioramenti al testo in esame.

Filippo FOSSATI (MDP) si associa all'auspicio espresso dalla collega Boldrini.

Massimo Enrico BARONI (M5S), *relatore*, dichiara di voler assicurare i colleghi Boldrini e Fossati, ricordando di avere proposto la riformulazione dell'emendamento Fossati 1.5, che menzionava espressamente l'AIRTUM in quanto, pur riconoscendo il ruolo fondamentale di tale associazione nello sviluppo della Rete dei registri dei tumori, appare a suo avviso inopportuno un richiamo esplicito a soggetto privato in testo legislativo, fermo restando che l'obiettivo finale deve essere quello di assicurare il bene collettivo.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, prima di porre in votazione il conferimento del mandato ai relatori di riferire in senso favorevole all'Assemblea, avverte che, in assenza di obiezioni, la presidenza si in-

tende autorizzata al coordinamento formale del testo.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La Commissione delibera di conferire il mandato ai relatori di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 22 giugno 2017. — Presidenza della vicepresidente Daniela SBROLLINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.

La seduta comincia alle 15.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-11630 Mucci: Ricorso allo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze per la produzione di cannabis nota come simil-Bediol.

Mara MUCCI (CI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Mara MUCCI (CI), nel ringraziare il rappresentante del Governo per aver manifestato disponibilità ad intervenire, si

augura che ciò possa avvenire il prima possibile visto l'urgente bisogno di farmaci a base di *cannabis* da parte dei soggetti interessati. Esprime, quindi, l'auspicio che in sede di esame delle proposte di legge presso le Commissioni riunite II e XII possa trovare soluzione il tema della coltivazione personale per uso terapeutico. Nel precisare che continuerà a monitorare la situazione, esprime la sua solidarietà a Rita Bernardini, ricoverata per un malore in conseguenze di uno sciopero della fame attuato anche per trovare una soluzione alle problematiche oggetto della sua interrogazione.

5-11627 Rondini: Iniziative per incrementare i controlli sanitari e la prevenzione in relazione all'uso di stupefacenti.

Marco RONDINI (LNA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Marco RONDINI (LNA), replicando, rileva che le criticità riconosciute dal Governo dimostrano l'opportunità di una seria politica di prevenzione. Nel prendere atto degli impegni assunti dal Governo, ribadisce i rischi legati ad una possibile legalizzazione della *cannabis*, in quanto il suo uso è strettamente connesso a quello delle droghe pesanti, come segnalato da molte comunità terapeutiche. Insiste, quindi, per un'azione di prevenzione totale, in particolare nelle scuole, al fine di prevenire il consumo di tutte le sostanze stupefacenti.

5-11628 Di Vita: Sul mancato completamento del nuovo centro pediatrico dell'Ismep di Palermo.

Giulia DI VITA (Misto) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Giulia DI VITA (Misto), replicando, si dichiara completamente insoddisfatta della risposta, che giudica evasiva. Costata che non vi è alcuna volontà di trovare una soluzione alle gravi criticità da lei evidenziate sia a livello regionale che nazionale. Nel ricordare il problema costituito dalla mobilità sanitaria a cui sono costretti molti pazienti provenienti dalla Sicilia, segnala di avere presentato un esposto sulla questione oggetto della sua interrogazione sia alla Procura di Palermo che alla Corte dei conti, osservando che oramai le risposte alle aspettative delle famiglie potranno avvenire più facilmente in via giudiziaria. Invita, quindi, i membri della Commissione e il rappresentante del Governo a visitare le strutture sanitarie palermitane per rendersi conto in maniera diretta della disastrosa situazione.

5-11629 Grillo: Iniziative per la tempestiva e piena applicazione del regolamento (UE) 536/2014 sulla sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano.

Giulia GRILLO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Giulia GRILLO (M5S), replicando, sottolinea che la risposta fornita dal Governo conferma che la normativa vigente non prevede alcuna disposizione al fine di garantire il libero accesso ai dati sperimentali dopo l'immissione in commercio dei farmaci, come previsto dal considerando 68 del regolamento UE 536/2014. Ribadisce l'esigenza di rendere disponibili tali dati, ovviamente nel rispetto della normativa sulla *privacy*, anche al fine di migliorare la credibilità dell'industria farmaceutica, attualmente assai compromessa. Segnala che una piena attuazione del regolamento europeo porrebbe l'Italia in una posizione di avanguardia e fornir-

rebbe elementi utili al dibattito politico, facendo riferimento, in particolare, all'esame, presso la XII Commissione della Camera, del disegno di legge A.C. 3868, in materia di sperimentazione clinica e di riordino delle professioni sanitarie, e all'esame, presso la 12^a Commissione del Senato, del decreto-legge n. 73 del 2017 (A.S. 2856), sull'obbligatorietà dei vaccini.

5-11631 Lenzi: Iniziative volte a definire la situazione professionale dei lavoratori precari della ricerca sanitaria italiana.

Donata LENZI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Donata LENZI (PD), replicando, si augura che soluzione prospettata dal Governo possa avvenire in tempi rapidi, vista la rilevanza delle sue implicazioni, osservando che, se fosse necessario un intervento legislativo, sarebbe possibile inserire norme specifiche all'interno dell'A.C. 3868 o nella prossima legge di bilancio.

5-11632 Fabrizio Di Stefano: Iniziative per la revisione del decreto legislativo n. 502 del 1992.

Fabrizio DI STEFANO (FI-PdL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Fabrizio DI STEFANO (FI-PdL), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta, mantenendo forti riserve sull'operato della regione Abruzzo in ambito sanitario.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.55.

ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore.
Atto n. 417.****NUOVA PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE**

La XII Commissione,

esaminato, nelle sedute del 30 maggio, dell'8, del 13, del 20 e del 21 giugno 2017 lo schema di decreto legislativo recante Codice del Terzo settore (atto n. 417);

tenuto conto delle audizioni informali svoltesi presso la medesima Commissione il 5 e il 14 giugno 2017 e preso visione delle memorie scritte depositate dai soggetti auditi nel corso di tali audizioni;

preso atto che lo schema del decreto legislativo in oggetto dà attuazione alla legge delega – in particolare all'articolo 1, comma 2, lettera *b*) – disponendo il riordino e la revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito Codice del Terzo settore;

considerato che tale attività di revisione e riordino è finalizzata alla valorizzazione del contributo del Terzo settore allo sviluppo del Paese e alla sua tenuta sociale, ponendosi la predetta legge delega l'obiettivo di concentrare la tutela e la valorizzazione delle realtà effettivamente meritevoli rispetto al più vasto campo dell'associazionismo attraverso la predisposizione di una normativa volta a favorire tali realtà in termini fiscali e di semplificazione;

sottolineato come la riforma in oggetto non riguardi la totalità delle realtà presenti nel mondo dell'associazionismo in

quanto, oltre alla tutela costituzionale della libertà di associazione, garantita dagli articoli 2 e 18 della Costituzione, rimangono in vigore gli articoli del libro primo, titolo II, del codice civile, che regolano la materia delle associazioni e delle fondazioni. Il Codice riguarda, quindi, gli enti che scelgono di aderire al Terzo settore e di iscriversi al Registro unico nazionale, che è condizione necessaria per l'applicabilità del Codice;

rilevato, in termini generali, come lo schema di decreto presenti un contenuto complesso, improntato sulla ricerca di un equilibrio tra le esigenze di riforma, da un lato, e il rispetto e la valorizzazione delle tante esperienze positive che esistono allo stato attuale nel Paese, dall'altro;

evidenziato, tuttavia, come non venga data piena attuazione agli obiettivi posti alla base della legge n. 106 del 2016 soprattutto perché, permanendo la normativa di carattere generale del codice civile, e prevedendo il Codice una serie di nuovi adempimenti burocratici decisamente onerosi, a fronte di vantaggi fiscali in continuità con il passato, una parte dei soggetti interessati potrebbe ritenere più vantaggioso rimanere nell'ambito della normativa dettata dal codice civile. Il fenomeno è particolarmente evidente per le associazioni sportive, per le quali è indubbio che la legge 16 dicembre 1991, n. 398, risulti più vantaggiosa; altrettanto si può ipotizzare per gli enti ecclesiastici;

osservato che, invece, rimane sostanzialmente non attuata la delega contenuta alla lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 1

della legge n. 106 del 2016, concernente la revisione del codice civile, per le ragioni che saranno via via puntualizzate nel corso del parere;

rilevato, per quanto riguarda le singole disposizioni recate dallo schema in esame, che:

l'articolo 5, nell'elencare le attività di interesse generale, contiene al tempo stesso alcune indicazioni alquanto restrittive, altre invece eccessivamente generiche. Inoltre, alcuni settori risultano assenti ovvero non chiaramente indicati, quali ad esempio la difesa dei consumatori – che non può essere ridotta a rappresentanza economica –, i settori dell'auto-aiuto e della mutualità – nei quali si stanno sperimentando modalità innovative di economia sociale anche grazie alla *sharing economy* –, la promozione delle politiche di genere, la lotta agli sprechi alimentari (legge n. 66 del 2016), il contrasto alla povertà (legge n. 33 del 2017) e alla povertà educativa, il contrasto al bullismo e al *cyberbullismo* (legge n. 71 del 2017), le attività connesse all'attuazione della legge n. 112 del 2016, sul cosiddetto «Dopo di noi» (tutte attività, queste ultime, riconducibili a leggi approvate nel corso della presente legislatura, con un apporto rilevante della Commissione Affari sociali);

le definizioni delle attività di interesse generale sembrano sbilanciate nel senso di riferirsi agli enti erogatori di servizi piuttosto che a quelli di *advocacy*; inoltre, alcune definizioni sono diverse rispetto a quelle utilizzate nello schema di decreto legislativo in materia di riordino dell'impresa sociale (Atto n. 418);

appare incomprensibile il restringimento delle prestazioni socio-sanitarie – di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) – alla sola erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), in quanto porterebbe ad escludere attività di carattere solidaristico che non siano ricomprese nei LEA (quale ad esempio quella svolta da un ambulatorio odontoiatrico mobile rivolto alla cure gratuite in favore di persone disagiate, in quanto le cure dentali non sono ricom-

prese nei LEA); inoltre, l'uso della parola «prestazione» invece di «attività» tiene fuori dal perimetro del Terzo settore enti che storicamente ne fanno parte quali ad esempio quelli che si occupano della donazione gratuita di sangue o di organi (la prestazione, infatti, è la trasfusione, non la donazione);

la previsione delle attività ricreative e di quelle turistiche di interesse sociale – di cui all'articolo 5, comma 1, lettere i) e k) – sono suscettibili di creare un certo allarme presso le imprese profit che svolgono la propria attività in questi settori data la possibilità di abusi, ciò che induce a volerne precisare meglio l'ambito;

il riferimento all'agricoltura sociale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera s), rischia di generare dubbi interpretativi, in quanto pone rilevanti problemi di coordinamento con il combinato disposto degli articoli 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e 5, della legge n. 141 del 2015, sull'agricoltura sociale, ai sensi del quale la possibilità che le attività di agricoltura sociale individuate dalle predette lettere, di tipo imprenditoriale, possano essere svolte in associazione con soggetti non imprenditoriali del Terzo settore, non significa che l'apporto collaborativo di detti enti non imprenditoriali sia inquadrabile nell'ambito dell'agricoltura sociale;

l'articolo 8, nel prevedere l'obbligo di destinazione del patrimonio degli enti del Terzo settore all'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, indica una serie di comportamenti potenzialmente elusivi del divieto di distribuzione degli utili in riferimento soprattutto al personale, mentre nulla prevede circa i rischi conseguenti ad altri tipi di comportamenti quali ad esempio la creazione di più enti, emanazione del primo, o il rapporto con gli enti soci;

la previsione contenuta nella lettera d) del comma 3 dell'articolo 8, in base alla quale si considerano distribuzione di utili le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di mercato, anche a coloro che hanno effettuato

erogazioni liberali a favore dell'organizzazione e ai loro parenti fino al terzo grado e affini entro il secondo grado, non sembra poter essere concretamente applicata nei confronti degli enti di dimensioni maggiori a cui verrebbe richiesto di sapere quale relazione intercorre tra un donatore, magari *on line*, e un utente;

l'articolo 11 prevede, per le imprese sociali, che l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfi il requisito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, impedendo in tal modo un controllo adeguato sia sulla dimensione « sociale » che su quella « non lucrativa »; si ritiene che debba comunque permettersi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in sede di verifica e di controllo, di intervenire, anche eventualmente prevedendo la doppia cancellazione;

all'articolo 12 – e, successivamente, agli articoli 32 e 35 – si impone a tutti gli enti la modifica della ragione sociale, che costituisce un adempimento burocratico costoso e inutile, ritenendosi invece più ragionevole ampliare quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 11, in merito all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore;

un'ulteriore misura di semplificazione deriverebbe dalla soppressione dell'articolo 13, comma 3, in quanto non si comprende a che titolo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dovrebbe definire una modulistica comune in materia di bilancio quando la materia è regolata da norme civilistiche e, soprattutto, dalle esigenze del fisco;

sempre per evidenti ragioni di semplificazione, i bilanci di cui all'articolo 14 dovrebbero diventare il « contenitore » di tutte le informazioni richieste in diversi articoli dello schema di decreto e che al suddetto registro, per ragioni di risparmio, dovrebbe essere inviata non più di una comunicazione annuale;

all'articolo 15, non appare appropriato l'utilizzo di termini quali « registro » o « libri » al posto di « elenco » e « ver-

bale », ciò che suscita preoccupazioni da parte delle associazioni di piccole dimensioni. Occorrerebbe, inoltre, prevedere la gestione informatizzata dei libri sociali obbligatori;

l'articolo 17 sembra non essere conforme allo spirito della legge delega, di considerare la tutela dello *status* del volontario e la specificità delle organizzazioni di volontariato – ex articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge n. 106 del 2016 – in quanto, nella prima parte, si concentra più sugli enti che sui volontari, non distingue tra enti del Terzo settore e la specificità delle organizzazioni di volontariato (ODV), e non riconosce quanto di volontario ci sia nell'impegno per la vita associativa;

pur ritenendosi apprezzabile l'intento, dello stesso articolo 17, commi 3 e 4, di risolvere l'annosa questione dei rimborsi inserendo un tetto e ponendo in capo al singolo la responsabilità di rendicontare, si osserva tuttavia come, estendendo la possibilità del rimborso al volontario dalle sole ODV a tutti gli enti del Terzo settore, comprese quindi le imprese sociali e le cooperative, il rischio di abusi sia molto alto pur alla presenza del comma 5;

il comma 6 dell'articolo 17 andrebbe soppresso in quanto non riconosce la connessione esistente tra le attività di volontariato e l'impegno nella vita associativa;

fra le eccezioni di cui comma 7 dell'articolo 17, andrebbe aggiunto il riferimento alla legge n. 74 del 2001, che riconosce il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico;

la distinzione tra volontari occasionali e altri volontari dovrebbe essere tenuta presente nell'articolo 18 al fine di non gravare con oneri amministrativi, prevedendo forme collettive di assicurazione;

nonostante il Titolo IV rechi: « Delle associazioni e delle fondazioni del Terzo settore », alle fondazioni non è dedicato specificamente alcun articolo; sono, infatti, considerate solo quelle le fondazioni fi-

lantropiche, che costituiscono tuttavia solo una parte delle fondazioni, che rimangono, pertanto, sostanzialmente regolate – salvo che per l'acquisizione della personalità giuridica – dal codice civile, e tale scelta potrebbe causare in futuro notevole problemi interpretativi;

gli articoli 21 e seguenti, che regolano in maniera eccessivamente puntuale l'organizzazione e la vita democratica degli enti del Terzo settore e non prevedono sostanziali distinzioni tra associazioni riconosciute e non riconosciute, parrebbero in contrasto con l'articolo 2 della legge delega, diretto a riconoscere l'autonomia statutaria degli enti e a semplificare la normativa vigente;

all'articolo 30, dovrebbero essere richiamati i parametri di cui all'articolo 31 per quanto riguarda i limiti al di sopra dei quali deve essere nominato un organo di controllo, al fine di non penalizzare gli enti del Terzo settore rispetto alle società *profit* quali ad esempio le società a responsabilità limitata;

l'articolo 32, dedicato alle organizzazioni di volontariato, suscita perplessità sotto diversi profili, *in primis* con riferimento alla conformità rispetto all'articolo 5 della legge n. 106 del 2016, per cui si ritiene preferibile riprendere la definizione delle organizzazioni di volontariato recata dall'articolo 3 della legge n. 266 del 1991, considerata più chiara e più « valoriale » di quella meramente matematica proposta dal testo in esame;

l'articolo 32, inoltre, sembra non tenere presente che, a differenza dalle APS, le ODV sono costituite prevalentemente da soci volontari; pertanto, la natura stessa dell'ODV determina che il controllo dell'organizzazione sia nelle mani dei soci volontari. Diversi soggetti auditi hanno chiesto la soppressione del comma 2 o, almeno, che possano essere soci enti *no profit*, potendosi così considerare anche gli enti religiosi;

condivisibile all'articolo 32 il riconoscimento della specificità dell'organizza-

zione della protezione civile, altrettanta attenzione andrebbe data alle regole regionali quando impongano criteri di accredito delle ODV;

con riferimento all'articolo 33, in tema di risorse con cui gli enti del Terzo settore svolgono la propria attività, si evidenzia una distonia tra la previsione del comma 2, che prevede la possibilità di ricevere contributi, anche pubblici, e quella del comma 3, ai sensi della quale essi possono ricevere dai beneficiari e dai terzi, compresi gli enti pubblici, solo il rimborso spese. Si ritiene che tale distonia vada risolta, che tale previsione vada meglio coordinata con quelle degli articoli 56, in tema di convenzioni, e 84, in tema di attività commerciale, e che vada mantenuto il precedente divieto di accettare soldi dai beneficiari;

l'articolo 33 suscita, inoltre, perplessità nella parte in cui dispone che il numero dei lavoratori impiegati nell'attività delle ODV non può essere superiore al venti per cento del numero dei volontari, laddove la legge n. 266 del 1991 assumeva come parametro quello dei « limiti necessari al loro funzionamento oppure occorrenti a specializzare e qualificare l'attività svolta »;

in generale per il volontariato sarebbe opportuno il ripristino dell'articolo 17 della legge 266 che consentiva di riconoscere la possibilità all'interno dei contratti di lavoro di flessibilità per favorire la partecipazione alle attività;

l'articolo 35, nel definire le associazioni di promozione sociale (APS), le assimila sostanzialmente alle ODV, non evidenziandone la caratteristica principale – ovvero la dimensione mutualistica piuttosto che solidaristica, a differenza delle ODV, oltre ad escludere ingiustificatamente, tra le attività, il commercio equo e solidale, mentre include in maniera altrettanto ingiustificata gli ambiti della formazione universitaria e della ricerca e, al comma 3, pone un limite che risulta problematico, soprattutto per le associazioni sportive;

l'articolo 36 la cui rubrica è «risorse» concentra esclusivamente sul tema del personale e ci si chiede con quali risorse le APS potranno attivarsi, nulla viene poi previsto per contrastare il fenomeno delle associazioni in ambito ricreativo nelle quali a volte la dimensione di socio è limitata a una serata;

l'articolo 41, concernente le reti associative sembra trascurare la rappresentanza settoriale, che si riferisce agli enti aventi interessi comuni, negli stessi ambiti di attività, soprattutto per quanto riguarda l'interlocazione con i ministeri competenti;

gli articoli compresi tra il 46 e il 54, concernenti il registro unico nazionale del Terzo settore, presuppongono la massima condivisione con le regioni, alle quali spetta la gestione operativa del registro, al fine di evitare il moltiplicarsi di regole non omogenee. Si rileva, inoltre, che tali articoli prevedono un numero eccessivo di comunicazioni al registro, che rischiano di tradursi in oneri particolarmente gravosi per gli enti del Terzo settore, mentre si ritiene che, a seguito dell'iscrizione, tutte le informazioni richieste dovrebbero essere contenute nel bilancio o nel rendiconto, se di natura economica, ovvero nel bilancio sociale o nella relazione prevista dall'articolo 13 se di altra natura, in modo che gli obblighi si riducano a un solo invio annuale;

le disposizioni recate dalle disposizioni comprese nel Titolo VII, che regolano i rapporti tra enti del Terzo settore ed enti pubblici (articoli da 55 a 57), sembrano complessivamente condivisibili, considerato che tali disposizioni non possono che muoversi entro i limiti posti dalla normativa europea e dal recente Codice degli appalti. Si ritiene necessario, tuttavia, prevedere, almeno per le materie richiamate dall'articolo 117 della Costituzione, il rispetto della normativa regionale, in particolare quando questa preveda forme di accreditamento degli enti del Terzo settore;

appaiono problematiche, in termini generali, le disposizioni recate dal capo II del Titolo VIII (articoli da 58 a 76), dedicato ai Centri di servizio del volontariato, alla luce dei principi posti dall'articolo 5 della legge n. 106 del 2016 quali: la democraticità delle associazioni a cui fanno capo i centri e, di conseguenza, della loro federazione, il controllo sui centri affidati agli organismi regionali tra di loro coordinati sul piano nazionale, l'efficiamento del sistema, al fine di far fronte alla riduzione delle risorse. Lo schema di decreto in esame, invece, prevede: la costituzione di una fondazione nazionale per la gestione a livello nazionale delle risorse e del controllo, spostando così sul livello nazionale funzioni esplicitamente assegnate a livello regionale; accorpamenti tra regioni; il ruolo subordinato ed esecutivo dei Centri, che sono pur sempre associazioni di associazioni;

in particolare, all'articolo 61 si confondono i limiti posti dalla legge all'attività dei Centri di servizio per il volontariato con il contenuto dello statuto, rispetto al quale ad ogni associazione dovrebbe essere riconosciuto un certo margine di libertà;

in base al comma 2 dell'articolo 61, sono assegnate all'organismo nazionale (ONC) funzioni che l'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge 106, assegna agli organismi regionali (OTC);

all'articolo 71, non si comprende la ragione dell'utilizzo dell'espressione: «purché non di tipo produttivo»;

considerato, inoltre, il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza speciale del 31 maggio 2017;

preso, altresì, atto dei rilievi espressi in data 21 giugno dalla VI Commissione (Finanze), ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, che si recepiscono come condizioni con riferimento ai rilievi di cui

alle lettere *a), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo), pp), qq), rr), ss)*,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

provveda il Governo a:

1) all'articolo 4, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 32, comma 4 »;

2) all'articolo 5, apportare le seguenti modifiche:

I. alla lettera *a)*, sia inserito un riferimento anche alle leggi n. 104 del 1992 («Integrazione sociale e diritti delle persone handicappate»), n. 112 del 2016 (cosiddetto «Dopo di noi»), n. 33 del 2017 («Contrasto della povertà»), nonché alla legislazione regionale prodotta in materia;

II. alla lettera *b)*, siano sostituite le parole: « prestazioni sanitarie » con le seguenti: « interventi sanitari » e siano soppresse le parole: « riconducibili ai Livelli Essenziali di Assistenza »;

III. alla lettera *c)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e alla normativa regionale di riferimento »;

IV. alla lettera *e)*, alla parola: « servizi » siano premesse le seguenti: « attività e » e, alla fine della lettera, siano aggiunte le parole: « nonché alla lotta allo spreco alimentare e alla promozione della donazione e alla distribuzione a fini di solidarietà sociale ai sensi della legge 19 agosto 2016, n. 166 »;

V. sia sostituita la lettera *h)* con la seguente: « promozione, finanziamento o conduzione diretta della ricerca scientifica di particolare interesse sociale »;

VI. alla lettera *i)*, dopo le parole: « ricreative di interesse sociale » siano aggiunte le seguenti: « per finalità, utenza e contesto sociale, incluse attività, anche

editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, del dono, dell'associazionismo, dell'imprenditorialità sociale, del consumo responsabile e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo »;

VII. sia sostituita la lettera *l)* con la seguente: « l) formazione extra scolastica di carattere formale e informale, finalizzata alla lotta alla dispersione scolastica, alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo e al contrasto della povertà educativa, nonché formazione professionale realizzata da enti accreditati dalle regioni, finalizzata al rilascio di qualificazioni professionali »;

VIII. sia sostituita la lettera *o)* con la seguente: « attività commerciali, produttive, di educazione e di informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore delle filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a consentire, accompagnare e migliorare l'accesso del produttore al mercato, attraverso il dialogo, la trasparenza, il rispetto e la solidarietà, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere loro di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile »;

IX. alla lettera *w)*, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , promozione delle politiche di genere e tutela dei consumatori »;

X. alla lettera *z)*, siano premesse le seguenti parole: « promozione della cultura della legalità e »;

XI. dopo la lettera *z)*, sia aggiunta la seguente: « aa) sostegno e promozione di

scambio e di aiuto reciproco anche attraverso le associazioni denominate « banche dei tempi », ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 », nonché interventi a sostegno della genitorialità;

3) all'articolo 6, sostituire le parole: « e strumentali » con le seguenti: « o strumentali » e aggiungere, in fine, le parole: « , comprensive dell'impegno gratuito e volontario »;

4) all'articolo 8 apportare le seguenti modifiche:

I) al comma 3, lettera *a*), siano sostituite le parole: « che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, ed in ogni caso superiori a euro ottantamila annui » con le seguenti: « che operano nei medesimi settori o di analoga dimensione economica »;

II) al medesimo comma 3, sia soppressa la lettera *d*), in quanto concretamente inapplicabile;

5) all'articolo 14, comma 2, dopo la parola: « associati » aggiungere le seguenti: « non lavoratori »;

6) all'articolo 16, in analogia con quanto previsto dallo schema di decreto legislativo in materia di riordino dell'impresa sociale (AG 418), modificare il rapporto della differenza retributiva tra lavoratori dipendenti e dirigenti da uno a sei a uno a otto;

7) all'articolo 17, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti: « 1. Il volontario è colui che per sua libera scelta svolge attività a favore della comunità e del bene comune per fini di solidarietà anche per il tramite di un ente del Terzo settore mettendo a disposizione, in modo gratuito e senza fini di lucro, anche indiretto, il proprio tempo, le proprie capacità relazionali e professionali. 2. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi, salvo quanto previsto per le organizzazioni di volontariato dagli articoli 32 e 33, di volontari nello svolgimento delle proprie attività, e anche ai fini di

quanto previsto all'articolo 18 tengono apposito elenco dei volontari che prestano la propria opera con continuità »;

8) all'articolo 17, sopprimere il comma 6;

9) all'articolo 17, comma 7 aggiungere il riferimento alla legge n. 74 del 2001, che riconosce il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico;

10) all'articolo 21, comma 1, sopprimere le parole: « e le eventuali sedi secondarie »;

11) all'articolo 22, prevedere un termine massimo entro il quale il registro deve pronunciarsi, scaduto il quale deve valere il principio generale del silenzio assenso;

12) all'articolo 25, sostituire il comma 2 con il seguente: « 2. Le disposizioni di cui agli articoli 24, commi 1, 2 e 3, e del presente articolo, non si applicano alle reti associative di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 41; in ogni caso, gli atti costitutivi o gli statuti devono rispettare il principio di democraticità, di elettività delle cariche sociali, e devono prevedere gli obblighi degli associati »;

13) all'articolo 32, sostituire il comma 1 con il seguente: « Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore liberamente costituiti per il raggiungimento di scopi solidaristici, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Sono costituiti in forma di associazione riconosciuta o non riconosciuta con almeno sette associati volontari o tre organizzazioni di volontariato, e svolgono una o più delle attività di cui all'articolo 5 ». Conseguentemente, al medesimo articolo 32, sopprimere il comma 3;

14) al medesimo articolo 32, comma 2, prevedere la possibilità che siano ammessi anche soci non volontari;

15) all'articolo 33, comma 2, dopo le parole: « raccolta fondi » aggiungere le seguenti: « e attività commerciali marginali di cui agli articoli 6 e 84 »; al medesimo

comma, sopprimere il riferimento al comma 4 dello stesso articolo, in quanto l'articolo 33 contiene solo 3 commi;

16) all'articolo 35, sostituire il comma 3 con il seguente: « Le associazioni di promozione sociale costituite esclusivamente o in maggioranza da altre associazioni di promozione sociale, possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti non profit, a condizione che il loro numero non sia superiore al trenta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Tale condizione non si applica alle associazioni costituite in maggioranza da soci persone fisiche »;

17) all'articolo 39, concernente il bilancio sociale degli enti filantropici, dopo la parola: « importi » aggiungere le seguenti: « , nonché i beneficiari diversi dalle persone fisiche, « ;

18) sostituire il comma 1 dell'articolo 41 nei seguenti termini: « Le reti associative sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che svolgono, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali. Sono reti associative: *a)* le reti settoriali che associano almeno 20 enti del Terzo settore che esercitano la stessa attività di interesse generale in almeno cinque regioni; *b)* le reti associative nazionali che associano, anche indirettamente, attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome; *c)* le associazioni singole o aggregate con oltre centomila associati persone fisiche e con proprie sedi operative in almeno dieci regioni o province autonome ». Conseguen-

temente, coordinare nel testo le altre disposizioni concernenti le reti associative;

19) all'articolo 50, comma 3, sopprimere l'obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di modifica della sezione di appartenenza al Registro;

20) all'articolo 53, sopprimere il rinvio a leggi regionali, che sembrerebbe tradursi in un inutile appesantimento, anche perché in ogni caso spetta alle regioni decidere lo strumento;

21) all'articolo 56, prevedere che le regole imposte dai commi 2 e seguenti si applicano alle convenzioni firmate dopo la pubblicazione del presente decreto;

22) all'articolo 57, dopo le parole: « rete associativa di cui all'articolo 41 » aggiungere le seguenti: « o accreditati sulla base delle normative regionali »;

23) all'articolo 60, lettere *a)* e *b)*, sopprimere le parole: « ove richiesto » con riferimento agli atti da sottoporre al parere, peraltro non vincolante, del Consiglio nazionale »;

24) trasferire in una disposizione *ad hoc* il contenuto dell'articolo 61, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *k)*, *l)*, in quanto attengono a limiti posti dalla legge e non si riferiscono, quindi alla statuto;

25) all'articolo 61, aggiungere il seguente comma: « Le regioni interessate dal sisma in centro Italia conservano in via transitoria e per un massimo di cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto il numero attuale dei CSV »;

26) riassegnare la decisione sul numero dei CSV e sulla loro collocazione agli OTC, conformemente con l'articolo 5 della legge n. 106 del 2016, sulla base dei criteri indicati dall'ONC, fondati sui principi di efficienza, efficacia ed economicità e con la garanzia della presenza dei CSV in ogni regione e in proporzione alla popolazione. Conseguentemente, all'articolo 61, sopprimere il comma 2, e coordinare tale disposizione con articolo 64, comma 5, lettera *c)*;

27) disciplinare le competenze dell'associazione dei CSV più rappresentativa, di cui al comma 7 dell'articolo 62, in modo analogo a quanto previsto per i CSV, in particolare in tema di democrazia interna, incompatibilità e limiti dei mandati;

28) con riferimento all'articolo 64, alla lettera *b*), in merito alla composizione dell'ONC, sostituire i due rappresentanti dei CSV con « due rappresentanti indicati Consiglio nazionale del terzo settore, di cui uno espressione del volontariato », dal momento che l'ONC è chiamato a valutare i CSV, e, alla lettera *d*), prevedere « due membri designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di cui uno espressione delle regioni e l'altro dell'ANCI »;

29) sostituire il comma 2 dell'articolo 65 con il seguente: « Gli OTC sono costituiti in ciascuna regione e provincia autonoma, fatta salva la possibilità di accorpamenti in ragione della dimensione dell'area territoriale di riferimento ». Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 3, sostituire la lettera *d*), con la seguente: « un membro per ogni regione per ciascuna OTC, designato dalle regioni e/o dalle province autonome del territorio di riferimento »;

30) prevedere il pieno utilizzo dei 170 milioni di stanziamento, ripartendo le risorse assegnate tra: la copertura delle disposizioni di cui all'articolo 73 del provvedimento in oggetto, evitando così l'ulteriore riduzione del Fondo per le politiche sociali; l'incremento del numero dei volontari da avviare al Servizio civile; il Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore di cui all'articolo 72, nonché il sostegno alle attività di registrazione, vigilanza e controllo;

31) all'articolo 99, indicare con il numero « 2. » il comma attualmente indicato con il numero « 4. »;

32) dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente: « Articolo 103-*bis* – (Clausola di salvaguardia). 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni

a) a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

e con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di:

a) all'articolo 1, comma 1, sopprimere le parole: « secondo comma », con riferimento al richiamo all'articolo 3 della Costituzione, per un maggiore coordinamento con la legge n. 106 del 2016;

b) all'articolo 7, comma 2, consentire alle cooperative sociali di tipo B la possibilità di realizzare attività di raccolta fondi con le modalità ivi stabilite;

c) all'articolo 8, comma 3, sia soppressa la lettera *b*);

d) all'articolo 8, comma 3, lettera *c*), sostituire le parole: « valore normale » come le seguenti: « valore corrente »;

e) agli articoli 11 e 12 prevedere, in luogo del cambio di denominazione sociale, l'inserimento dell'indicazione « ETS iscritto nel registro unico nazionale del Terzo settore » nelle comunicazioni che spettano all'ente;

f) all'articolo 11, comma 2, introdurre la possibilità dell'iscrizione al registro delle imprese degli enti che svolgano attività commerciale secondaria se esercitano la propria attività in regime di partita IVA;

g) all'articolo 11, comma 3, predisporre misure volte a garantire l'effettiva corrispondenza delle imprese sociali ai requisiti del Terzo settore in merito alle loro finalità e operatività nonché a garantire che le imprese sociali non si sottraggano alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

h) all'articolo 12, prevedere un periodo di dodici mesi per consentire l'adeguamento degli enti del Terzo settore alle disposizioni sulla denominazione sociale;

i) all'articolo 14, comma 2, prevedere che si tenga conto, per quanto riguarda le modalità di pubblicazione dei dati, delle dimensioni dell'ente, al fine di non aggravare i costi degli enti di minori dimensioni;

j) all'articolo 15, consentire che l'adempimento degli obblighi ivi previsti avvenga tramite l'utilizzo di strumenti informatici;

k) all'articolo 16, inserire, dopo il comma 1, il seguente: «Gli statuti degli enti del Terzo settore devono prevedere forme di coinvolgimento dei lavoratori, dei volontari non soci e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività adeguata al tipo di attività di interesse generale e alla grandezza dell'ente »;

l) all'articolo 17, verificare la possibilità di non applicare il divieto di cui al comma 5 a coloro che svolgano la propria attività volontaria in modo occasionale;

m) all'articolo 18, prevedere espressamente la possibilità di stipulare una polizza assicurativa collettiva per le manifestazioni o iniziative pubbliche a copertura dei volontari occasionali, intendendosi quelli che partecipano solo alla manifestazione o iniziativa o il cui impegno è di un solo giorno per semestre;

n) all'articolo 19, valutare se riconoscere e regolamentare l'utilizzo, da parte dei comuni e delle scuole, di volontari civici individuali e occasionali, prevedendo sia predisposto un apposito regolamento e che sia rispettato l'obbligo previsto dall'articolo 18;

o) nell'ambito del Titolo IV, introdurre un nuovo articolo che riguardi solo le fondazioni, estrapolando le disposizioni riferite alle fondazioni dagli articoli che le riguardano, al fine di rendere più agevole la lettura del testo e di facilitarne l'interpretazione;

p) all'articolo 22, comma 2, dopo le parole «iscrive l'ente nel registro stesso», aggiungere le seguenti: «Se nel termine di trenta giorni dal deposito dell'atto l'ufficio

non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non chiede di integrare la documentazione, l'ente si considera iscritto » e al comma 3, sostituire la parola: «negata » con le seguenti: «accolta e l'ente si considera iscritto al registro »;

q) all'articolo 22, comma 4, verificare la possibilità di prevedere una soglia più elevata ai fini dell'acquisto della personalità giuridica, in linea con quanto previsto nel parere espresso dal Consiglio di Stato;

r) all'articolo 23, commi 2 e 3, chiarire che le disposizioni ivi previste non sono vincolanti e che, quindi, gli statuti degli enti possono disporre in maniera diversa;

s) all'articolo 24, distinguere, almeno per quanto riguarda il comma 3, le norme valevoli per gli enti composti solo da persone fisiche da quelli composti anche da altri enti;

t) all'articolo 30, innalzare le soglie di cui al comma 2 rendendole conformi a quelle individuate nel successivo articolo 31, comma 1, onde non penalizzare gli enti del Terzo settore rispetto alle società *profit*;

u) all'articolo 32, verificare la possibilità del mantenimento in vigore dell'articolo 17 della legge n. 266 del 1991, avente per oggetto la possibilità che nei contratti collettivi di lavoro sia previsto il diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni per svolgere attività di volontariato;

v) all'articolo 32, comma 2, valutare la possibilità di elevare la soglia del trenta per cento pur mantenendo la maggioranza alle ODV;

w) all'articolo 33, comma 1, verificare la congruità del limite del 20 per cento di dipendenti rispetto alla normativa precedente;

x) all'articolo 33, chiarire la differenza tra ricevere contributi pubblici, di cui al comma 2, e il mero rimborso delle spese, previsto dal successivo comma 3;

y) all'articolo 36, verificare la congruità del limite del 20 per cento di dipendenti rispetto alla normativa precedente, tenuto conto della diversa natura delle APS rispetto alle ODV, nonché l'opportunità di indicare quali siano le fonti di finanziamento delle APS;

z) all'articolo 47, comma 1, dopo le parole; « dall'articolo 22 » aggiungere le seguenti: « per gli enti con personalità giuridica »;

aa) all'articolo 48, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « laddove le suddette informazioni non siano già in possesso dell'amministrazione finanziaria », nonché prevedere, al comma 3 del medesimo articolo, che, per esigenze di semplificazione, i dati relativi ai contributi pubblici percepiti e i rendiconti della raccolta fondi siano inseriti nei bilanci e nella relazione di cui agli articoli 13 e 14;

bb) all'articolo 48, comma 4, collegare la cancellazione dal Registro a ripetute violazioni dell'obbligo di deposito degli atti e dei loro aggiornamenti;

cc) all'articolo 49, considerare il caso in cui la cancellazione dal Registro derivi da una libera scelta, non motivata, e non solo, quindi, dal verificarsi di una delle cause di estinzione o scioglimento dell'ente;

dd) nell'ambito dell'articolo 53, concernente il funzionamento del Registro, prevedere un meccanismo in base al quale l'ente del Terzo settore che non abbia ottenuto l'iscrizione a livello regionale può fare istanza al livello nazionale;

ee) ampliare la disposizione di cui all'articolo 57 all'intero trasporto sanitario che ricade nella responsabilità aziendale sanitaria;

ff) all'articolo 59, rivedere la composizione del Consiglio nazionale del Terzo settore, che si compone di soli 18 rappresentanti, laddove tale organo sarebbe rappresentativo di 300.000 soggetti circa;

gg) all'articolo 64, valutare se mantenere la scelta della fondazione con riferimento all'Organismo nazionale di controllo ovvero se – come si ritiene preferibile – optare per una soluzione diversa (ad esempio un'associazione con personalità giuridica), attribuendo all'ONC compiti di coordinamento anziché di controllo e prevedendo, per quanto riguarda la composizione, una maggiore presenza della rappresentanza « pubblica », anche tenuto conto del finanziamento previsto tramite credito di imposta, accogliendo la richiesta delle regioni di avere un loro rappresentante;

hh) rivedere l'impianto stesso dell'articolo 65, che sembrerebbe non conforme al dettato dell'articolo 5, lettera f), della legge n. 106 del 2016, che parla chiaramente di « organismi », mentre tale non può essere considerato un ufficio territoriale periferico, né si comprende come possa in tale veste dotarsi di un proprio regolamento, sia pure soggetto a verifica;

ii) all'articolo 71, comma 1, sopprimere le parole: « purché non di tipo produttivo »;

jj) all'articolo 71, comma 3, introdurre un meccanismo in base al quale la durata della cessione in comodato sia commisurata allo stato dell'immobile e, quindi, ai costi richiesti all'ente per la manutenzione ordinaria e straordinaria;

kk) all'articolo 95, comma 4, chiarire chi sia l'oggetto della verifica e quale interlocuzione ci sia con gli uffici regionali;

ll) all'articolo 97, comma 3, prevedere che della Cabina di regia facciano comunque parte due componenti designati dalla Conferenza unificata;

mm) all'articolo 99, completare il percorso delineato dal decreto n. 178 del 2012 e posto in capo al Ministero della salute, anche prevedendo l'effettivo subentro dell'Associazione della Croce rossa italiana nei rapporti attivi e passivi, nonché nella piena disponibilità e proprietà del

patrimonio mobiliare ed immobiliare posto in capo all'ente strumentale alla Croce rossa italiana, del quale, pertanto, è necessario si concluda in modo sollecito, anche a tutela della certezza dei rapporti giuridici in essere con i terzi, il processo liquidatorio avviato dal decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e tuttora non concluso a causa della complessità di un quadro normativo di difficile interpretazione e applicazione;

nn) all'articolo 102, comma 3, sostituire le parole: « e all'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342 » con le

seguenti: « e all'articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342 »;

oo) aggiungere, in fine, la previsione per cui i decreti di cui agli articoli 6, comma 1, 7, comma 2, 13, comma 3, 14, comma 1, 18, comma 2, 19, comma 2, 46, comma 3, 47, comma 5, 53, comma 1, 59, comma 3, 62, comma 6, 54, comma 1, 64, comma 3, 65, comma 4, 76, comma 4, 77, comma 15, 81, comma 7, e 96, comma 1 del presente decreto, ove non diversamente disposto, sono emanati entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore.
Atto n. 417.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, nelle sedute del 30 maggio, dell'8, del 13, del 20, del 21 e del 22 giugno 2017 lo schema di decreto legislativo recante Codice del Terzo settore (atto n. 417);

tenuto conto delle audizioni informali svoltesi presso la medesima Commissione il 5 e il 14 giugno 2017 e preso visione delle memorie scritte depositate dai soggetti auditi nel corso di tali audizioni;

preso atto che lo schema del decreto legislativo in oggetto dà attuazione alla legge delega – in particolare all'articolo 1, comma 2, lettera *b*) – disponendo il riordino e la revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito Codice del Terzo settore;

considerato che tale attività di revisione e riordino è finalizzata alla valorizzazione del contributo del Terzo settore allo sviluppo del Paese e alla sua tenuta sociale, ponendosi la predetta legge delega l'obiettivo di concentrare la tutela e la valorizzazione delle realtà effettivamente meritevoli rispetto al più vasto campo dell'associazionismo attraverso la predisposizione di una normativa volta a favorire tali realtà in termini fiscali e di semplificazione;

sottolineato come la riforma in oggetto non riguardi la totalità delle realtà presenti nel mondo dell'associazionismo in

quanto, oltre alla tutela costituzionale della libertà di associazione, garantita dagli articoli 2 e 18 della Costituzione, rimangono in vigore gli articoli del libro primo, titolo II, del codice civile, che regolano la materia delle associazioni e delle fondazioni. Il Codice riguarda, quindi, gli enti che scelgono di aderire al Terzo settore e di iscriversi al Registro unico nazionale, che è condizione necessaria per l'applicabilità del Codice;

rilevato, in termini generali, come lo schema di decreto presenti un contenuto complesso, improntato sulla ricerca di un equilibrio tra le esigenze di riforma, da un lato, e il rispetto e la valorizzazione delle tante esperienze positive che esistono allo stato attuale nel Paese, dall'altro;

evidenziato, tuttavia, come non venga data piena attuazione agli obiettivi posti alla base della legge n. 106 del 2016 soprattutto perché, permanendo la normativa di carattere generale del codice civile, e prevedendo il Codice una serie di nuovi adempimenti burocratici decisamente onerosi, a fronte di vantaggi fiscali in continuità con il passato, una parte dei soggetti interessati potrebbe ritenere più vantaggioso rimanere nell'ambito della normativa dettata dal codice civile. Il fenomeno è particolarmente evidente per le associazioni sportive, per le quali è indubbio che la legge 16 dicembre 1991, n. 398, risulti più vantaggiosa; altrettanto si può ipotizzare per gli enti ecclesiastici;

osservato che, invece, rimane sostanzialmente non attuata la delega contenuta alla lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 1

della legge n. 106 del 2016, concernente la revisione del codice civile, per le ragioni che saranno via via puntualizzate nel corso del parere;

rilevato, per quanto riguarda le singole disposizioni recate dallo schema in esame, che:

l'articolo 5, nell'elencare le attività di interesse generale, contiene al tempo stesso alcune indicazioni alquanto restrittive, altre invece eccessivamente generiche. Inoltre, alcuni settori risultano assenti ovvero non chiaramente indicati, quali ad esempio la difesa dei consumatori – che non può essere ridotta a rappresentanza economica –, i settori dell'auto-aiuto e della mutualità – nei quali si stanno sperimentando modalità innovative di economia sociale anche grazie alla *sharing economy* –, la promozione delle politiche di genere, la lotta agli sprechi alimentari (legge n. 66 del 2016), il contrasto alla povertà (legge n. 33 del 2017) e alla povertà educativa, il contrasto al bullismo e al *cyberbullismo* (legge n. 71 del 2017), le attività connesse all'attuazione della legge n. 112 del 2016, sul cosiddetto «Dopo di noi» (tutte attività, queste ultime, riconducibili a leggi approvate nel corso della presente legislatura, con un apporto rilevante della Commissione Affari sociali);

le definizioni delle attività di interesse generale sembrano sbilanciate nel senso di riferirsi agli enti erogatori di servizi piuttosto che a quelli di *advocacy*; inoltre, alcune definizioni sono diverse rispetto a quelle utilizzate nello schema di decreto legislativo in materia di riordino dell'impresa sociale (Atto n. 418);

appare incomprensibile il restringimento delle prestazioni socio-sanitarie – di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *c*) – alla sola erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), in quanto porterebbe ad escludere attività di carattere solidaristico che non siano ricomprese nei LEA (quale ad esempio quella svolta da un ambulatorio odontoiatrico mobile rivolto alla cure gratuite in favore di persone disagiate, in quanto le cure dentali non sono ricom-

prese nei LEA); inoltre, l'uso della parola «prestazione» invece di «attività» tiene fuori dal perimetro del Terzo settore enti che storicamente ne fanno parte quali ad esempio quelli che si occupano della donazione gratuita di sangue o di organi (la prestazione, infatti, è la trasfusione, non la donazione);

la previsione delle attività ricreative e di quelle turistiche di interesse sociale – di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *i*) e *k*) – sono suscettibili di creare un certo allarme presso le imprese profit che svolgono la propria attività in questi settori data la possibilità di abusi, ciò che induce a volerne precisare meglio l'ambito;

il riferimento all'agricoltura sociale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *s*), rischia di generare dubbi interpretativi, in quanto pone rilevanti problemi di coordinamento con il combinato disposto degli articoli 2, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), e 5, della legge n. 141 del 2015, sull'agricoltura sociale, ai sensi del quale la possibilità che le attività di agricoltura sociale individuate dalle predette lettere, di tipo imprenditoriale, possano essere svolte in associazione con soggetti non imprenditoriali del Terzo settore, non significa che l'apporto collaborativo di detti enti non imprenditoriali sia inquadrabile nell'ambito dell'agricoltura sociale;

l'articolo 8, nel prevedere l'obbligo di destinazione del patrimonio degli enti del Terzo settore all'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, indica una serie di comportamenti potenzialmente elusivi del divieto di distribuzione degli utili in riferimento soprattutto al personale, mentre nulla prevede circa i rischi conseguenti ad altri tipi di comportamenti quali ad esempio la creazione di più enti, emanazione del primo, o il rapporto con gli enti soci;

la previsione contenuta nella lettera *d*) del comma 3 dell'articolo 8, in base alla quale si considerano distribuzione di utili le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di mercato, anche a coloro che hanno effettuato

erogazioni liberali a favore dell'organizzazione e ai loro parenti fino al terzo grado e affini entro il secondo grado, non sembra poter essere concretamente applicata nei confronti degli enti di dimensioni maggiori a cui verrebbe richiesto di sapere quale relazione intercorre tra un donatore, magari *on line*, e un utente;

l'articolo 11 prevede, per le imprese sociali, che l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfi il requisito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, impedendo in tal modo un controllo adeguato sia sulla dimensione « sociale » che su quella « non lucrativa »; si ritiene che debba comunque permettersi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in sede di verifica e di controllo, di intervenire, anche eventualmente prevedendo la doppia cancellazione;

all'articolo 12 – e, successivamente, agli articoli 32 e 35 – si impone a tutti gli enti la modifica della ragione sociale, che costituisce un adempimento burocratico costoso e inutile, ritenendosi invece più ragionevole ampliare quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 11, in merito all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore;

un'ulteriore misura di semplificazione deriverebbe dalla soppressione dell'articolo 13, comma 3, in quanto non si comprende a che titolo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dovrebbe definire una modulistica comune in materia di bilancio quando la materia è regolata da norme civilistiche e, soprattutto, dalle esigenze del fisco;

sempre per evidenti ragioni di semplificazione, i bilanci di cui all'articolo 14 dovrebbero diventare il « contenitore » di tutte le informazioni richieste in diversi articoli dello schema di decreto e che al suddetto registro, per ragioni di risparmio, dovrebbe essere inviata non più di una comunicazione annuale;

all'articolo 15, non appare appropriato l'utilizzo di termini quali « registro »

o « libri » al posto di « elenco » e « verbale », ciò che suscita preoccupazioni da parte delle associazioni di piccole dimensioni. Occorrerebbe, inoltre, prevedere la gestione informatizzata dei libri sociali obbligatori;

l'articolo 17 sembra non essere conforme allo spirito della legge delega, di considerare la tutela dello *status* del volontario e la specificità delle organizzazioni di volontariato (ODV) – ex articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge n. 106 del 2016 – in quanto, nella prima parte, si concentra più sugli enti che sui volontari, non distingue tra enti del Terzo settore e la specificità delle ODV, e non riconosce quanto di volontario ci sia nell'impegno per la vita associativa;

pur ritenendosi apprezzabile l'intento, dello stesso articolo 17, commi 3 e 4, di risolvere l'annosa questione dei rimborsi inserendo un tetto e ponendo in capo al singolo la responsabilità di rendicontare, si osserva tuttavia come, estendendo la possibilità del rimborso al volontario dalle sole ODV a tutti gli enti del Terzo settore, comprese quindi le imprese sociali e le cooperative, il rischio di abusi sia molto alto pur alla presenza del comma 5;

il comma 6 dell'articolo 17 andrebbe soppresso in quanto non riconosce la connessione esistente tra le attività di volontariato e l'impegno nella vita associativa;

fra le eccezioni di cui comma 7 dell'articolo 17, andrebbe aggiunto il riferimento alla legge n. 74 del 2001, che riconosce il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico;

la distinzione tra volontari occasionali e altri volontari dovrebbe essere tenuta presente nell'articolo 18 al fine di non gravare con oneri amministrativi, prevedendo forme collettive di assicurazione;

nonostante il Titolo IV rechi: « Delle associazioni e delle fondazioni del Terzo settore », alle fondazioni non è dedicato specificamente alcun articolo; sono,

infatti, considerate solo quelle filantropiche, che costituiscono tuttavia solo una parte delle fondazioni, che rimangono, pertanto, sostanzialmente regolate – salvo che per l'acquisizione della personalità giuridica – dal codice civile, e tale scelta potrebbe causare in futuro notevole problemi interpretativi;

gli articoli 21 e seguenti, che regolano in maniera eccessivamente puntuale l'organizzazione e la vita democratica degli enti del Terzo settore e non prevedono sostanziali distinzioni tra associazioni riconosciute e non riconosciute, parrebbero in contrasto con l'articolo 2 della legge delega, diretto a riconoscere l'autonomia statutaria degli enti e a semplificare la normativa vigente;

all'articolo 30, dovrebbero essere richiamati i parametri di cui all'articolo 31 per quanto riguarda i limiti al di sopra dei quali deve essere nominato un organo di controllo, al fine di non penalizzare gli enti del Terzo settore rispetto alle società profit quali ad esempio le società a responsabilità limitata;

l'articolo 32, dedicato alle ODV, suscita perplessità sotto diversi profili, *in primis* con riferimento alla conformità rispetto all'articolo 5 della legge n. 106 del 2016, per cui si ritiene preferibile riprendere la definizione delle ODV recata dall'articolo 3 della legge n. 266 del 1991, considerata più chiara e più « valoriale » di quella meramente matematica proposta dal testo in esame;

l'articolo 32, inoltre, sembra non tenere presente che, a differenza dalle associazioni di promozione sociale (APS), le ODV sono costituite prevalentemente da soci volontari; pertanto, la natura stessa dell'ODV determina che il controllo dell'organizzazione sia nelle mani dei soci volontari. Diversi soggetti auditi hanno chiesto la soppressione del comma 2 o, almeno, che possano essere soci enti *no profit*, potendosi così considerare anche gli enti religiosi;

condivisibile all'articolo 32 il riconoscimento della specificità dell'organiz-

zazione della protezione civile, altrettanta attenzione andrebbe data alle regole regionali quando impongano criteri di accreditamento delle ODV;

con riferimento all'articolo 33, in tema di risorse con cui gli enti del Terzo settore svolgono la propria attività, si evidenzia una distonia tra la previsione del comma 2, che prevede la possibilità di ricevere contributi, anche pubblici, e quella del comma 3, ai sensi della quale essi possono ricevere dai beneficiari e dai terzi, compresi gli enti pubblici, solo il rimborso spese. Si ritiene che tale distonia vada risolta, che tale previsione vada meglio coordinata con quelle degli articoli 56, in tema di convenzioni, e 84, in tema di attività commerciale, e che vada mantenuto il precedente divieto di accettare soldi dai beneficiari;

l'articolo 33 suscita, inoltre, perplessità nella parte in cui dispone che il numero dei lavoratori impiegati nell'attività delle ODV non può essere superiore al venti per cento del numero dei volontari, laddove la legge n. 266 del 1991 assumeva come parametro quello dei « limiti necessari al loro funzionamento oppure occorrenti a specializzare e qualificare l'attività svolta »;

in generale per il volontariato sarebbe opportuno il ripristino dell'articolo 17 della legge 266 che consentiva di riconoscere la possibilità all'interno dei contratti di lavoro di flessibilità per favorire la partecipazione alle attività;

l'articolo 35, nel definire le APS, le assimila sostanzialmente alle ODV, non evidenziandone la caratteristica principale – ovvero la dimensione mutualistica piuttosto che solidaristica, a differenza delle ODV, oltre ad escludere ingiustificatamente, tra le attività, il commercio equo e solidale, mentre include in maniera altrettanto ingiustificata gli ambiti della formazione universitaria e della ricerca e, al comma 3, pone un limite che risulta problematico, soprattutto per le associazioni sportive;

l'articolo 36 la cui rubrica è « risorse » concentra esclusivamente sul tema del personale e ci si chiede con quali risorse le APS potranno attivarsi, nulla viene poi previsto per contrastare il fenomeno delle associazioni in ambito ricreativo nelle quali a volte la dimensione di socio è limitata a una serata;

l'articolo 41, concernente le reti associative sembra trascurare la rappresentanza settoriale, che si riferisce agli enti aventi interessi comuni, negli stessi ambiti di attività, soprattutto per quanto riguarda l'interlocuzione con i ministeri competenti;

gli articoli compresi tra il 46 e il 54, concernenti il registro unico nazionale del Terzo settore, presuppongono la massima condivisione con le regioni, alle quali spetta la gestione operativa del registro, al fine di evitare il moltiplicarsi di regole non omogenee. Si rileva, inoltre, che tali articoli prevedono un numero eccessivo di comunicazioni al registro, che rischiano di tradursi in oneri particolarmente gravosi per gli enti del Terzo settore, mentre si ritiene che, a seguito dell'iscrizione, tutte le informazioni richieste dovrebbero essere contenute nel bilancio o nel rendiconto, se di natura economica, ovvero nel bilancio sociale o nella relazione prevista dall'articolo 13 se di altra natura, in modo che gli obblighi si riducano a un solo invio annuale;

le disposizioni recate dalle disposizioni comprese nel Titolo VII, che regolano i rapporti tra enti del Terzo settore ed enti pubblici (articoli da 55 a 57), sembrano complessivamente condivisibili, considerato che tali disposizioni non possono che muoversi entro i limiti posti dalla normativa europea e dal recente Codice degli appalti. Si ritiene necessario, tuttavia, prevedere, almeno per le materie richiamate dall'articolo 117 della Costituzione, il rispetto della normativa regionale, in particolare quando questa preveda forme di accreditamento degli enti del Terzo settore;

appaiono problematiche, in termini generali, le disposizioni recate dal capo II

del Titolo VIII (articoli da 58 a 76), dedicato ai Centri di servizio del volontariato (CSV), alla luce dei principi posti dall'articolo 5 della legge n. 106 del 2016 quali: la democraticità delle associazioni a cui fanno capo i CSV e, di conseguenza, della loro federazione, il controllo sui CSV affidati agli organismi regionali tra di loro coordinati sul piano nazionale, l'efficiamento del sistema, al fine di far fronte alla riduzione delle risorse. Lo schema di decreto in esame, invece, prevede: la costituzione di una fondazione nazionale per la gestione a livello nazionale delle risorse e del controllo, spostando così sul livello nazionale funzioni esplicitamente assegnate a livello regionale; accorpamenti tra regioni; il ruolo subordinato ed esecutivo dei CSV, che sono pur sempre associazioni di associazioni;

in particolare, all'articolo 61 si confondono i limiti posti dalla legge all'attività dei CSV con il contenuto dello statuto, rispetto al quale ad ogni associazione dovrebbe essere riconosciuto un certo margine di libertà;

in base al comma 2 dell'articolo 61, sono assegnate all'organismo nazionale di controllo (ONC) funzioni che l'articolo 5, comma 1, lettera *f*), della legge 106, assegna agli organismi territoriali di controllo (OTC);

all'articolo 71, non si comprende la ragione dell'utilizzo dell'espressione: « purché non di tipo produttivo »;

considerato, inoltre, il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza speciale del 31 maggio 2017;

preso, altresì, atto dei rilievi espressi in data 21 giugno dalla VI Commissione (Finanze), ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, che si recepiscono in parte, come condizioni ed osservazioni inserite nel presente parere,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

provveda il Governo a:

1) all'articolo 4, comma 1, inserire la formula già utilizzata all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 per le ONLUS, sostituendo le parole: « ed ogni altro ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione » con le seguenti: « le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti »;

2) all'articolo 4, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4 »;

3) all'articolo 5, apportare le seguenti modifiche:

I) alla lettera *a*), sia inserito un riferimento anche alle leggi n. 104 del 1992 (« Integrazione sociale e diritti delle persone handicappate »), n. 112 del 2016 (cosiddetto « Dopo di noi »), n. 33 del 2017 (« Contrasto della povertà »), nonché alla legislazione regionale prodotta in materia;

II) alla lettera *b*), siano sostituite le parole: « prestazioni sanitarie » con le seguenti: « interventi sanitari » e siano soppresse le parole: « riconducibili ai Livelli Essenziali di Assistenza »;

III) alla lettera *c*), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e alla normativa regionale di riferimento »;

IV) alla lettera *e*), alla parola: « servizi » siano premesse le seguenti: « attività e » e, alla fine della lettera, siano aggiunte le parole: « nonché alla lotta allo spreco alimentare e alla promozione della donazione e alla distribuzione a fini di solidarietà sociale ai sensi della legge 19 agosto 2016, n. 166 »;

V) sia sostituita la lettera *h*) con la seguente: « promozione, finanziamento o conduzione diretta della ricerca scientifica di particolare interesse sociale »;

VI) alla lettera *i*), dopo le parole: « ricreative di interesse sociale » siano aggiunte le seguenti: « per finalità, utenza e contesto sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, del dono, dell'associazionismo, dell'imprenditorialità sociale, del consumo responsabile e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo »;

VII) sia sostituita la lettera *l*) con la seguente: « l) formazione extra scolastica di carattere formale e informale, contrasto della dispersione scolastica, prevenzione del bullismo e del cyberbullismo e contrasto della povertà educativa, nonché formazione professionale realizzata da enti accreditati dalle regioni, finalizzata al rilascio di qualificazioni professionali »;

VIII) sia sostituita la lettera *o*) con la seguente: « attività commerciali, produttive, di educazione e di informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore delle filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a consentire, accompagnare e migliorare l'accesso del produttore al mercato, attraverso il dialogo, la trasparenza, il rispetto e la solidarietà, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere loro di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile »;

IX) alla lettera *w*), siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , promozione delle politiche di genere e tutela dei consumatori »;

X) alla lettera *z*), siano premesse le seguenti parole: « promozione della cultura della legalità e »;

XI) dopo la lettera z), sia aggiunta la seguente: « aa) sostegno e promozione di scambio e di aiuto reciproco anche attraverso le associazioni denominate « banche dei tempi », ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 », nonché interventi a sostegno della genitorialità;

4) all'articolo 6, sostituire le parole: « e strumentali » con le seguenti: « o strumentali » e aggiungere, in fine, le parole: « , comprensive dell'impegno gratuito e volontario »;

5) all'articolo 8 apportare le seguenti modifiche:

I) al comma 3, lettera a), siano sostituite le parole: « che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, ed in ogni caso superiori a euro ottantamila annui » con le seguenti: « che operano nei medesimi settori o di analoga dimensione economica »;

II) al medesimo comma 3, sia soppressa la lettera d), in quanto concretamente inapplicabile;

6) all'articolo 14, comma 2, dopo la parola: « associati » aggiungere le seguenti: « non lavoratori »;

7) all'articolo 16, in analogia con quanto previsto dallo schema di decreto legislativo in materia di riordino dell'impresa sociale (AG 418), modificare il rapporto della differenza retributiva tra lavoratori dipendenti e dirigenti da uno a sei a uno a otto;

8) all'articolo 17, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti: « 1. Il volontario è colui che per sua libera scelta svolge attività a favore della comunità e del bene comune per fini di solidarietà anche per il tramite di un ente del Terzo settore mettendo a disposizione, in modo gratuito e senza fini di lucro, anche indiretto, il proprio tempo, le proprie capacità relazionali e professionali. 2. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi, salvo quanto previsto per le ODV dagli articoli 32 e 33, di volontari nello svolgimento delle proprie attività, e anche ai fini di quanto previsto all'articolo 18

tengono apposito elenco dei volontari che prestano la propria opera con continuità »;

9) all'articolo 17, sopprimere il comma 6;

10) all'articolo 17, comma 7 aggiungere il riferimento alla legge n. 74 del 2001, che riconosce il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico;

11) all'articolo 21, comma 1, sopprimere le parole: « e le eventuali sedi secondarie »;

12) all'articolo 22, prevedere un termine massimo entro il quale il registro deve pronunciarsi, scaduto il quale deve valere il principio generale del silenzio assenso;

13) all'articolo 25, sostituire il comma 2 con il seguente: « 2. Le disposizioni di cui agli articoli 24, commi 1, 2 e 3, e del presente articolo, non si applicano alle reti associative di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 41; in ogni caso, gli atti costitutivi o gli statuti devono rispettare il principio di democraticità, di elettività delle cariche sociali, e devono prevedere gli obblighi degli associati »;

14) all'articolo 32, sostituire il comma 1 con il seguente: « Le ODV sono enti del Terzo settore liberamente costituiti per il raggiungimento di scopi solidaristici, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Sono costituiti in forma di associazione riconosciuta o non riconosciuta con almeno sette associati volontari o tre ODV, e svolgono una o più delle attività di cui all'articolo 5 ». Conseguentemente, al medesimo articolo 32, sopprimere il comma 3;

15) al medesimo articolo 32, comma 2, prevedere la possibilità che siano ammessi anche soci non volontari;

16) all'articolo 33, comma 2, dopo le parole: « raccolta fondi » aggiungere le seguenti: « e attività commerciali marginali di cui agli articoli 6 e 84 »; al medesimo

comma, sopprimere il riferimento al comma 4 dello stesso articolo, in quanto l'articolo 33 contiene solo 3 commi;

17) all'articolo 35, sostituire il comma 3 con il seguente: «Le APS costituite esclusivamente o in maggioranza da altre APS, possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti non profit, a condizione che il loro numero non sia superiore al trenta per cento del numero delle APS. Tale condizione non si applica alle associazioni costituite in maggioranza da soci persone fisiche »;

18) all'articolo 39, concernente il bilancio sociale degli enti filantropici, dopo la parola: « importi » aggiungere le seguenti: « , nonché i beneficiari diversi dalle persone fisiche, »;

19) sostituire il comma 1 dell'articolo 41 nei seguenti termini: « Le reti associative sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che svolgono, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali. Sono reti associative: *a*) le reti settoriali che associano almeno 20 enti del Terzo settore che esercitano la stessa attività di interesse generale in almeno cinque regioni; *b*) le reti associative nazionali che associano, anche indirettamente, attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome; *c*) le associazioni singole o aggregate con oltre centomila associati persone fisiche e con proprie sedi operative in almeno dieci regioni o province autonome ». Conseguentemente, coordinare nel testo le altre disposizioni concernenti le reti associative;

20) all'articolo 50, comma 3, sopprimere l'obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di modifica della sezione di appartenenza al Registro;

21) all'articolo 53, comma 2, sopprimere il rinvio all'approvazione di leggi regionali per la disciplina dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione degli enti del Terzo settore, che sembrerebbe tradursi in un inutile appesantimento, anche perché in ogni caso spetta alle regioni l'individuazione dello strumento normativo da utilizzare;

22) all'articolo 56, prevedere che le regole imposte dai commi 2 e seguenti si applicano alle convenzioni firmate dopo la pubblicazione del presente decreto;

23) all'articolo 57, dopo le parole: « rete associativa di cui all'articolo 41 » aggiungere le seguenti: « o accreditati sulla base delle normative regionali »;

24) all'articolo 60, lettere *a*) e *b*), sopprimere le parole: « ove richiesto » con riferimento agli atti da sottoporre al parere, peraltro non vincolante, del Consiglio nazionale del Terzo settore »;

25) trasferire in una disposizione *ad hoc* il contenuto dell'articolo 61, comma 1, lettere *b*), *c*), *k*), *l*), in quanto attinente a limiti posti dalla legge e non si riferiscono, quindi allo statuto;

26) all'articolo 61, aggiungere il seguente comma: « Nelle regioni interessate dal sisma in centro Italia gli organismi territoriali di controllo (OTC) possono conservare in via transitoria e per un massimo di cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto il numero attuale dei CSV »;

27) riassegnare agli OTC la decisione sul numero dei CSV e sulla loro collocazione, conformemente con l'articolo 5 della legge n. 106 del 2016, sulla base dei criteri indicati dall'ONC, fondati sui principi di efficienza, efficacia ed economicità e con la garanzia della presenza dei CSV in ogni regione e in proporzione alla popolazione. Conseguentemente, all'arti-

colo 61, sopprimere il comma 2, e coordinare tale disposizione con articolo 64, comma 5, lettera c);

28) disciplinare le competenze dell'associazione dei CSV più rappresentativa, di cui al comma 7 dell'articolo 62, in modo analogo a quanto previsto per i CSV, in particolare in tema di democrazia interna, incompatibilità e limiti dei mandati;

29) all'articolo 64, comma 2, in merito alla composizione dell'ONC, alla lettera b) sostituire i due rappresentanti dei CSV con «due rappresentanti indicati Consiglio nazionale del terzo settore, di cui uno espressione del volontariato», dal momento che l'ONC è chiamato a valutare i CSV, e, alla lettera d), prevedere «due membri designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di cui uno espressione delle regioni e l'altro dell'ANCI» anziché un membro;

30) sostituire il comma 2 dell'articolo 65 con il seguente: «Gli OTC sono costituiti in ciascuna regione e provincia autonoma, fatta salva la possibilità di accorpamenti in ragione della dimensione dell'area territoriale di riferimento». Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente: «un membro per ogni regione per ciascun OTC, designato dalle regioni e/o dalle province autonome del territorio di riferimento»;

31) prevedere il pieno utilizzo dei 170 milioni di stanziamento, ripartendo le risorse assegnate tra: la copertura delle disposizioni di cui all'articolo 73 del provvedimento in oggetto, evitando così l'ulteriore riduzione del Fondo per le politiche sociali; l'incremento del numero dei volontari da avviare al Servizio civile; il Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore di cui all'articolo 72, nonché il sostegno alle attività di registrazione, vigilanza e controllo;

32) all'articolo 77, comma 4, premettere la parola: «almeno» alle parole: «pari al maggiore»; apportare, quindi, la

medesima modifica al periodo successivo relativo ai certificati di deposito con scadenza non inferiore a 12 mesi;

33) all'articolo 77, comma 8, chiarire che l'esonero della contribuzione di vigilanza a favore della CONSOB da parte degli istituti di credito è limitato alle contribuzioni relative alle attività concernenti la sola emissione dei titoli di solidarietà di cui al medesimo articolo 77;

34) sostituire l'articolo 79 con il seguente: ART. 79 (*Disposizioni in materia di imposte sui redditi*). – 1. Agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, si applicano le disposizioni di cui al presente titolo nonché le norme del titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto compatibili. 2. Le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, ivi incluse quelle autorizzate, accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Unione europea ed altri organismi pubblici di diritto internazionale, si considerano di natura non commerciale quando le stesse sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici delle amministrazioni di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento. Ai fini del calcolo del costo effettivo si tiene conto anche del valore normale delle attività di cui all'articolo 17 e delle erogazioni gratuite di beni o servizi.

3. Sono altresì considerate non commerciali: a) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), se svolte direttamente dagli enti di cui al comma 1 la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale e purché tutti gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di ricerca e nella diffusione gratuita dei loro risultati e non vi sia alcun accesso preferenziale da parte di altri soggetti privati alle capacità

di ricerca dell'ente medesimo nonché ai risultati prodotti; *b*) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), affidate dagli enti di cui al comma 1 ad università e altri organismi di ricerca che la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalità definite dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2003, n. 135.

4. Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito degli enti del Terzo settore di cui al comma 5: *a*. i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; *b*. i contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

5. Si considerano non commerciali gli enti del Terzo settore di cui al comma 1 che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di cui all'articolo 5 in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo. Indipendentemente dalle previsioni statutarie gli enti del Terzo settore assumono fiscalmente la qualifica di enti commerciali qualora i proventi delle attività di cui all'articolo 5, svolte in forma d'impresa non in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo nonché le attività di cui all'articolo 6, fatta eccezione per le attività di sponsorizzazione svolte nel rispetto dei criteri di cui al decreto previsto all'articolo 6, superano, nel medesimo periodo d'imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4, tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali. Il mutamento della qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale.

6. Si considera non commerciale l'attività svolta dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati, familiari o conviventi degli associati in conformità alle finalità istituzionali dell'ente. Non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del Terzo settore le somme versate dagli associati, a titolo di quote o contributi associativi. Si considerano, tuttavia, attività di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati, familiari o conviventi degli associati, verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità». Con riferimento all'articolo 79 comma 5, dello schema di decreto, è necessario chiarire che devono essere considerate afferenti alla parte non commerciale le entrate relative ad operazioni di *cause related marketing* (*marketing* sociale) quali quelle di cessione gratuita del marchio, e le « entrate gratuite » (valorizzazione dei beni donati e dei servizi erogati a titolo gratuito);

35) all'articolo 80 dello schema di decreto, inserire, dopo il comma 4, il seguente: « 5. Gli enti che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi del presente articolo sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché degli indici sistematici di affidabilità di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 ». Si ritiene altresì necessario specificare con norma interpretativa che le perdite fiscali degli enti che optano per la determinazione

forfetaria del reddito di impresa, generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario, possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi del medesimo articolo 80, secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

36) all'articolo 81 integrare il comma 1 prevedendo che il bonus possa spettare anche per erogazioni a favore di enti del Terzo settore in senso ampio, ricomprendendo quindi anche le imprese sociali. Al fine di evitare profili di incompatibilità comunitaria, l'assegnazione del beneficio fiscale va limitato alla condizione che l'immobile sia dedicato in via esclusiva allo svolgimento di attività di natura non commerciale. Al medesimo comma, relativamente ai soggetti eroganti, è necessario chiarire che il credito può essere fruito da enti o società, senza fare riferimento alla loro soggettività ai fini dell'IRES, in modo tale da assicurare il beneficio anche alle società di persone e agli altri enti tassati per trasparenza;

37) sostituire l'articolo 82, comma 2, con il seguente: «2. Non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito, effettuati a favore degli enti di cui al comma 1 del presente articolo»;

38) all'articolo 82, comma 3, ricomprendere nel regime ivi previsto anche le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore di cui al comma 1 del medesimo articolo 82, o dagli enti di cui all'articolo 4, comma 3, che, ai sensi e alle condizioni di cui al medesimo articolo 4, esercitano le attività di cui all'articolo 5. Prevedere, inoltre, che le modifiche statutarie per adeguamenti normativi non scontino imposta di registro;

39) all'articolo 82, sostituire il comma 5 con il seguente: «Gli atti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichia-

rate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo e informatico in qualunque modo denominato, posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo» e, al comma 6 dello stesso articolo, limitare l'esenzione IMU e TASI agli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, al fine di non ampliare l'ambito dell'esenzione rispetto a quanto attualmente previsto con perdita di gettito per gli enti locali»;

40) all'articolo 82, comma 10, chiarire con norma interpretativa che alle cessioni di beni e alle relative prestazioni accessorie, effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26, comma 3, della legge n. 125 del 2014, destinati a essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, si applica l'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

41) all'articolo 83, sopprimere i commi 3, 4 e 5, inserendo una disposizione di coordinamento tra la riforma del Terzo settore e la legge n. 166 del 2016, che disciplina la materia delle cessioni per solidarietà sociale senza scopo di lucro di prodotti alimentari, farmaceutici e prodotti diversi agli enti del Terzo settore;

42) all'articolo 83, inserire un nuovo comma per fare salva la detrazione al 19 per cento dei contributi associativi di importo non superiore ad euro 1.291,14 versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818; ciò al fine di assi-

curare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. Conseguentemente, all'articolo 102 comma 1, abrogare l'articolo 15, comma 1, lettera *i-bis*) del TUIR;

43) all'articolo 84, comma 1, sopprimere la lettera *d*), al fine di non penalizzare le ODV rispetto al nuovo comma 2 dell'articolo 79, come sostituito dalla condizione n. 34 del presente parere;

44) all'articolo 85, comma 1, ultimo periodo, sopprimere il riferimento agli enti del Terzo settore dopo le parole « nonché nei confronti di enti »;

45) all'articolo 86, comma 1, sostituendo la parola: « applicano » con le seguenti: « possono applicare »;

46) all'articolo 86, comma 2, dopo le parole: « regime forfetario comunicando » aggiungere le seguenti: « nella dichiarazione annuale o », al fine di specificare che gli enti non di nuova costituzione potranno comunicare l'opzione ivi prevista nella dichiarazione annuale;

47) all'articolo 86, comma 15, sopprimere il richiamo alle condizioni di esclusione di cui al comma 3;

48) all'articolo 87 comma 1, inserire tra gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, che non applicano il regime forfetario di cui all'articolo 86, anche quelli di cui all'articolo 80, prevedendo per questi ultimi il regime contabile « commerciale » semplificato, di cui all'articolo 2 della legge n. 398 del 1991;

49) sempre all'articolo 87, comma 1, sostituire la lettera *a*) con la seguente: « *a*) in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, ovvero entro il maggior termine previsto

dallo statuto qualora particolari esigenze lo richiedano, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente, distinguendo le attività indicate all'articolo 6 da quelle di cui all'articolo 5, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a quello indicato dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 »;

50) al medesimo articolo 87, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: « *2-bis*. Per gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, le cui rendite e proventi non superino i limiti previsti dall'articolo 13 comma 2, gli obblighi di cui al comma 1 si intendono assolti in presenza di rendiconto di cui al medesimo articolo 13, comma 2 » e al comma 3 del medesimo articolo, chiarire, con norma interpretativa, che trovano in ogni caso applicazione i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 144 del Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 in tema di determinazione dei redditi degli enti non commerciali;

51) all'articolo 89, comma 6, prevedere il riferimento agli enti di cui all'articolo 82 comma 1, in luogo degli enti non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, in quanto le attuali ONLUS confluiranno in imprese sociali non societarie, già comprese negli enti del Terzo settore, e altre rimarranno cooperative sociali;

52) al medesimo articolo 89 sopprimere il comma 15;

53) all'articolo 99, indicare con il numero « 2. » il comma attualmente indicato con il numero « 4. »;

54) sopprimere l'articolo 100;

55) all'articolo 102, comma 1, lettera *e*), dello schema di decreto, si rileva la necessità di non abrogare la lettera « *i* » dell'articolo 100, comma 2, del TUIR » dal momento che tale disposizione agevolativa consente la deducibilità del costo dei lavoratori distaccati presso le attuali ONLUS;

56) dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente: « Articolo 103-*bis* – (Clausola di salvaguardia). 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,

e con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di:

a) all'articolo 1, comma 1, sopprimere le parole: « secondo comma », con riferimento al richiamo all'articolo 3 della Costituzione, per un maggiore coordinamento con la legge n. 106 del 2016;

b) all'articolo 7, comma 2, consentire alle cooperative sociali di tipo B la possibilità di realizzare attività di raccolta fondi con le modalità ivi stabilite;

c) all'articolo 8, comma 3, sia soppressa la lettera b);

d) all'articolo 8, comma 3, lettera c), sostituire le parole: « valore normale » come le seguenti: « valore corrente »;

e) agli articoli 11 e 12 prevedere, in luogo del cambio di denominazione sociale, l'inserimento dell'indicazione « ETS iscritto nel registro unico nazionale del Terzo settore » nelle comunicazioni che spettano all'ente;

f) all'articolo 11, comma 2, introdurre la possibilità dell'iscrizione al registro delle imprese degli enti che svolgano attività commerciale secondaria se esercitano la propria attività in regime di partita IVA;

g) all'articolo 11, comma 3, predisporre misure volte a garantire l'effettiva corrispondenza delle imprese sociali ai requisiti del Terzo settore in merito alle loro finalità e operatività nonché a garantire che le imprese sociali non si sottraggano alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

h) all'articolo 12, prevedere un periodo di dodici mesi per consentire l'adeguamento degli enti del Terzo settore alle disposizioni sulla denominazione sociale;

i) all'articolo 14, comma 2, prevedere che si tenga conto, per quanto riguarda le modalità di pubblicazione dei dati, delle dimensioni dell'ente, al fine di non aggravare i costi degli enti di minori dimensioni;

j) all'articolo 15, consentire che l'adempiimento degli obblighi ivi previsti avvenga tramite l'utilizzo di strumenti informatici;

k) all'articolo 16, inserire, dopo il comma 1, il seguente: « Gli statuti degli enti del Terzo settore devono prevedere forme di coinvolgimento dei lavoratori, dei volontari non soci e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività adeguata al tipo di attività di interesse generale e alla grandezza dell'ente »;

l) all'articolo 17, verificare la possibilità di non applicare il divieto di cui al comma 5 a coloro che svolgano la propria attività volontaria in modo occasionale;

m) all'articolo 18, prevedere espressamente la possibilità di stipulare una polizza assicurativa collettiva per le manifestazioni o iniziative pubbliche a copertura dei volontari occasionali, intendendosi quelli che partecipano solo alla manifestazione o iniziativa o il cui impegno è di un solo giorno per semestre;

n) all'articolo 19, valutare se riconoscere e regolamentare l'utilizzo, da parte dei comuni e delle scuole, di volontari civili individuali e occasionali, prevedendo sia predisposto un apposito regolamento e che sia rispettato l'obbligo previsto dall'articolo 18;

o) nell'ambito del Titolo IV, introdurre un nuovo articolo che riguardi solo le fondazioni, estrapolando le disposizioni riferite alle fondazioni dagli articoli che le riguardano, al fine di rendere più agevole la lettura del testo e di facilitarne l'interpretazione;

p) all'articolo 22, comma 4, verificare la possibilità di prevedere una soglia più elevata ai fini dell'acquisto della personalità giuridica, in linea con quanto previsto nel parere espresso dal Consiglio di Stato;

q) all'articolo 23, commi 2 e 3, chiarire che le disposizioni ivi previste non sono vincolanti e che, quindi, gli statuti degli enti possono disporre in maniera diversa;

r) all'articolo 24, distinguere, almeno per quanto riguarda il comma 3, le norme vavevoli per gli enti composti solo da persone fisiche da quelli composti anche da altri enti;

s) all'articolo 30, innalzare le soglie di cui al comma 2 rendendole conformi a quelle individuate nel successivo articolo 31, comma 1, onde non penalizzare gli enti del Terzo settore rispetto alle società profit;

t) all'articolo 32, verificare la possibilità del mantenimento in vigore dell'articolo 17 della legge n. 266 del 1991, avente per oggetto la possibilità che nei contratti collettivi di lavoro sia previsto il diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni per svolgere attività di volontariato;

u) all'articolo 32, comma 2, valutare la possibilità di elevare la soglia del trenta per cento pur mantenendo la maggioranza alle ODV;

v) all'articolo 33, comma 1, verificare la congruità del limite del 20 per cento di dipendenti rispetto alla normativa precedente;

w) all'articolo 33, chiarire la differenza tra ricevere contributi pubblici, di cui al comma 2, e il mero rimborso delle spese, previsto dal successivo comma 3;

x) all'articolo 36, verificare la congruità del limite del 20 per cento di dipendenti rispetto alla normativa precedente, tenuto conto della diversa natura delle APS rispetto alle ODV, nonché l'opportunità di indicare quali siano le fonti di finanziamento delle APS;

y) all'articolo 47, comma 1, dopo le parole; «dall'articolo 22» aggiungere le seguenti: «per gli enti con personalità giuridica»;

z) all'articolo 48, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «laddove le suddette informazioni non siano già in possesso dell'amministrazione finanziaria», nonché prevedere, al comma 3 del medesimo articolo, che, per esigenze di semplificazione, i dati relativi ai contributi pubblici percepiti e i rendiconti della raccolta fondi siano inseriti nei bilanci e nella relazione di cui agli articoli 13 e 14;

aa) all'articolo 48, comma 4, collegare la cancellazione dal Registro a ripetute violazioni dell'obbligo di deposito degli atti e dei loro aggiornamenti;

bb) all'articolo 49, considerare il caso in cui la cancellazione dal Registro derivi da una libera scelta, non motivata, e non solo, quindi, dal verificarsi di una delle cause di estinzione o scioglimento dell'ente;

cc) nell'ambito dell'articolo 53, concernente il funzionamento del Registro, prevedere un meccanismo in base al quale l'ente del Terzo settore che non abbia ottenuto l'iscrizione a livello regionale possa fare istanza al livello nazionale;

dd) ampliare la disposizione di cui all'articolo 57 all'intero trasporto sanitario che ricada nella responsabilità delle aziende sanitarie;

ee) inserire, nell'ambito del titolo VII, il richiamo alla disciplina di cui all'articolo 112 e alla sezione IV del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice degli appalti), nonché ai principi di cui al considerando n. 114 della Direttiva n. 24/14/UE, assicurando il relativo coordinamento;

ff) all'articolo 59, rivedere la composizione del Consiglio nazionale del Terzo settore, che si compone di 26 membri, laddove tale organo sarebbe rappresentativo di 300.000 soggetti circa;

gg) all'articolo 64, valutare se mantenere la scelta della fondazione con rife-

rimento all'ONC ovvero se — come si ritiene preferibile — optare per una soluzione diversa (ad esempio un'associazione con personalità giuridica), attribuendo all'ONC compiti di coordinamento anziché di controllo e prevedendo, per quanto riguarda la composizione, una maggiore presenza della rappresentanza « pubblica », anche tenuto conto del finanziamento previsto tramite credito di imposta;

hh) rivedere l'impianto stesso dell'articolo 65, che sembrerebbe non conforme al dettato dell'articolo 5, lettera *f)*, della legge n. 106 del 2016, che parla chiaramente di « organismi », mentre tale non può essere considerato un ufficio territoriale periferico, né si comprende come possa in tale veste dotarsi di un proprio regolamento, sia pure soggetto a verifica;

ii) all'articolo 71, comma 1, sopprimere le parole: « purché non di tipo produttivo »;

jj) all'articolo 71, comma 3, introdurre un meccanismo in base al quale la durata della cessione in comodato sia commisurata allo stato dell'immobile e, quindi, ai costi richiesti all'ente per la manutenzione ordinaria e straordinaria;

kk) agli articoli 80 e 86, introdurre una norma interpretativa volta a chiarire che continuano, in ogni caso, a trovare applicazione le norme contenute nell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

ll) inserire, agli articoli 82, comma 7, e 89, comma 6, le imprese sociali, le cooperative sociali e i loro consorzi tra i soggetti ivi previsti;

mm) all'articolo 83, comma 1, prevedere, in luogo della detrazione d'imposta delle liberalità erogate a favore degli enti del Terzo settore da persone fisiche, la deducibilità delle predette liberalità dal

reddito complessivo netto del soggetto erogatore, nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato;

nn) all'articolo 95, comma 4, chiarire quale sia l'oggetto della verifica e quale interlocuzione intercorra con gli uffici regionali;

oo) all'articolo 97, comma 3, prevedere che della Cabina di regia facciano comunque parte due componenti designati dalla Conferenza unificata;

pp) all'articolo 99, completare il percorso delineato dal decreto n. 178 del 2012 e posto in capo al Ministero della salute, anche prevedendo l'effettivo subentro dell'Associazione della Croce rossa italiana nei rapporti attivi e passivi, nonché nella piena disponibilità e proprietà del patrimonio mobiliare ed immobiliare posto in capo all'ente strumentale alla Croce rossa italiana, del quale, pertanto, è necessario si concluda in modo sollecito, anche a tutela della certezza dei rapporti giuridici in essere con i terzi, il processo liquidatorio avviato dal decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e tuttora non concluso a causa della complessità di un quadro normativo di difficile interpretazione e applicazione;

qq) all'articolo 102, comma 3, sostituire le parole: « e all'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342 » con le seguenti: « e all'articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342 »;

rr) aggiungere, in fine, la previsione per cui i decreti di cui agli articoli 6, comma 1, 7, comma 2, 13, comma 3, 14, comma 1, 18, comma 2, 19, comma 2, 46, comma 3, 47, comma 5, 53, comma 1, 59, comma 3, 62, comma 6, 54, comma 1, 64, comma 3, 65, comma 4, 76, comma 4, 77, comma 15, 81, comma 7, e 96, comma 1, del presente decreto, ove non diversamente disposto, sono emanati entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

ALLEGATO 3

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e del referto epidemiologico nel controllo sanitario della popolazione. Testo unificato C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3115 Baroni, C. 3483 Vargiu, C. 3490 Amato, C. 3555 Paola Boldrini e C. 3556 Binetti.

NUOVI EMENDAMENTI DEI RELATORI

ART. 1.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

l) monitoraggio dei fattori di rischio di origine professionale, anche attraverso forme di connessione e di scambio di dati con i sistemi informativi esistenti, con particolare riferimento al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 81 del 2008, disciplinato dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 25 maggio 2016, n. 183.

1. 51. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 2 sostituire le parole: sentita la con le seguenti: previa intesa in sede di.

1. 52. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 5, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: valutare l'incidenza di fattori di carattere professionale sulla diffusione di patologie oncologiche.

1. 53. I Relatori.

(Approvato)

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: sentita la con le seguenti: previa intesa in sede di.

3. 50. I Relatori.

(Approvato)

ALLEGATO 4

5-11630 Mucci: Ricorso allo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze per la produzione di cannabis nota come simil-Bediol.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il progetto per la produzione nazionale di cannabis ad uso medico presso lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze (in attuazione dell'Accordo del 18 settembre 2014 tra il Ministro della salute e il Ministro della difesa) è stato avviato con l'intento di garantire ai pazienti, a cui vengono prescritte preparazioni magistrali di origine vegetale a base di cannabis, di accedere alle cure in tutto il territorio nazionale, superando anche il rischio di eventuali carenze legate alle temporanee indisponibilità dei prodotti importati, e, al contempo, riducendo i costi connessi alle procedure di importazione dall'estero.

La disponibilità di tale sostanza attiva è iniziata fin dal 14 dicembre 2016: pertanto, da tale data, essa è acquistabile da parte delle farmacie e di tutte le ASL che provvedono all'approvvigionamento per i pazienti in trattamento, dietro prescrizione medica non ripetibile.

Ricordo che la cannabis ad uso medico prodotta dallo Stabilimento di Firenze è costituita da infiorescenze di cannabis essiccate e macinate, ed il prodotto nazionale è simile al prodotto importato sotto il profilo dei contenuti dei principi attivi.

Molti medici prescrivono il prodotto nazionale ai nuovi pazienti in trattamento, sia per la sua qualità farmaceutica sia per i costi inferiori e la pronta reperibilità in Italia, ed in alcuni casi i medici hanno già sostituito la prescrizione di « Bediol », importato dall'Olanda, con quella di produzione nazionale, per gli stessi motivi.

È vero, come hanno riferito gli interroganti, che nel mese di maggio si è registrata la carenza di tale prodotto d'importazione.

A tale specifico riguardo, si deve, tuttavia, rappresentare quanto segue.

Lo scorso anno sono stati importati dal Ministero della salute olandese circa 55 chilogrammi del tipo « Bediol »: tale quantità ha costituito l'intero fabbisogno nazionale del prodotto per il 2016.

Nel 2017, fino alla carenza di maggio, sono stati importati oltre 32 chilogrammi di « Bediol ».

Alla notizia della carenza di infiorescenze di prodotto dall'Olanda il Ministero della salute, con nota del 26 maggio 2017, ha tempestivamente informato lo Stabilimento di Firenze e l'Agenzia Industrie Difesa del Ministero della difesa della temporanea difficoltà nell'approvvigionamento del prodotto d'importazione, chiedendo di voler provvedere ad intensificare la produzione di cannabis, al fine di garantire la continuità terapeutica ai pazienti in trattamento.

Al riguardo, lo Stabilimento di Firenze – che ha già prodotto e venduto 22 chilogrammi di prodotto – ha confermato la piena disponibilità di ulteriori 25 chili in magazzino per la pronta distribuzione nel territorio nazionale e, inoltre, la programmazione di produzione di almeno 12 chilogrammi nel secondo semestre 2017.

In conclusione, anche in considerazione del fabbisogno complessivo registrato nel 2016 (pari, come detto, a 55 kg) si ritiene che la disponibilità che si avrà nell'arco dell'anno in corso (pari a circa 91 kg) possa risultare sufficiente a coprire le necessità dei pazienti in trattamento, a cui i medici prescriveranno infiorescenze di cannabis.

ALLEGATO 5

5-11627 Rondini: Iniziative per incrementare i controlli sanitari e la prevenzione in relazione all'uso di stupefacenti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Preliminarmente faccio presente che le problematiche segnalate con l'atto ispettivo in esame attengono a questioni di rilievo locale; pertanto il Ministero della salute ha dovuto acquisire le opportune informazioni dalla competente Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia, che ha rappresentato quanto segue.

Le criticità evidenziate nell'interrogazione sono fin dal 2014 sottoposte alla programmazione e realizzazione di specifiche attività di prevenzione e riduzione dei danni e dei rischi connesse all'utilizzo di sostanze stupefacenti, a cura delle Autorità regionali ed in collaborazione con il Comune di Milano e con il « Privato Sociale » interessato.

Queste attività sono tuttora in corso e vengono finanziate dalla Regione nell'ambito delle politiche di inclusione sociale.

Esse prevedono per tre giorni alla settimana la presenza di operatori specializzati che effettuano attività di contatto ed « aggancio » dei consumatori e dei tossicodipendenti, offrendo presidi finalizzati alla riduzione dei danni correlati all'uso delle droghe, ed orientando i soggetti verso la rete dei Servizi territoriali.

Più in generale, le iniziative di prevenzione sono rivolte ai giovani e vengono diffuse su tutto il territorio regionale attraverso programmi realizzati prevalentemente negli ambienti scolastici.

A tale specifico riguardo, è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa fra Regione Lombardia, Prefettura di Milano e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, finalizzato alla piena applicazione in ambito scolastico del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 in ma-

teria di tossicodipendenze, approvato con delibera di Giunta regionale n. 5288/2016.

Con riferimento ai profili di competenza del Ministero della salute e ad un'analisi del fenomeno sull'intero territorio nazionale, elementi pure richiesti con l'atto ispettivo in esame, si rappresenta quanto segue.

Le attività di prevenzione per le patologie infettive correlate alla droga, all'interno delle strutture dedicate (Servizi per le Dipendenze) nei pazienti tossicodipendenti è, purtroppo, molto basso (sotto il 40 per cento).

Ricordo, infatti, che la legge n. 135/1990 garantisce che il « test » HIV venga effettuato solo con il consenso della persona; alla stessa stregua, non si può obbligare il paziente ad effettuare i « test » di « screening » per l'Epatite B e l'Epatite C.

Pertanto, le uniche vie percorribili sono il « counselling » all'interno della struttura e la volontà del soggetto a sottoporsi ai « test ».

Il personale sanitario ha l'obbligo di rendere edotto il paziente ai rischi a cui va incontro ed ai rischi per i soggetti terzi che possono essere infettati per via sessuale, per scambio di siringhe infette, o per altra via di trasmissione specifica per questi tre virus.

È quindi essenziale un « counselling » mirato ed efficace.

La situazione sopra descritta vale per la Regione Lombardia come per tutte le altre Regioni italiane e costituisce certamente una reale criticità da tempo all'esame del Ministero.

Va sottolineato, tuttavia, che la principale modalità di trasmissione dell'HIV avviene, ad oggi, per via eterosessuale.

Per quanto riguarda i tossicodipendenti, oltre ai soggetti seguiti presso i Servizi per le Dipendenze, vi sono tossicodipendenti non seguiti stabilmente, i quali saltuariamente entrano in contatto con gli operatori di settore che lavorano nelle Unità mobili e nei Centri a bassa soglia, che possono dare un primo « counselling » ed indirizzare il paziente ai Servizi per le Dipendenze.

Peraltro, le sostanze stupefacenti, anche se non iniettate per via intravenosa,

alterando lo stato di coscienza, inducono a comportamenti sessuali non protetti divenendo quindi causa della trasmissione dell'infezione.

In conclusione desidero rassicurare gli onorevoli interroganti che il Ministero della salute seguirà con attenzione la problematica segnalata, relativa in particolare alla prevenzione ed alla facilitazione dell'accesso al test, che costituiscono punti specifici del Piano Nazionale di interventi contro HIV e AIDS (PNAIDS) predisposto, con la collaborazione del Comitato Tecnico Sanitario, della società civile e di diverse società scientifiche.

ALLEGATO 6

5-11628 Di Vita: Sul mancato completamento del nuovo centro pediatrico dell'Ismeop di Palermo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla questione delineata nell'interrogazione parlamentare in esame, rispondo con gli elementi forniti dall'Assessore della Salute della Regione Siciliana.

L'Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione Civico-Di Cristina di Palermo costituisce il polo regionale per l'assistenza cardiologica pediatrica, in quanto è dotato di tutte le Unità Operative e dei relativi Servizi per garantire l'assistenza medica e chirurgica di alta specializzazione ai piccoli pazienti cardiopatici.

La cardiochirurgia pediatrica sarà attivata presso il Presidio Ospedaliero Pediatrico « Di Cristina ».

A tal riguardo, nell'ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera, dalla documentazione trasmessa a questo Ministero, per l'Ospedale Pediatrico « Di Cristina » è programmata l'attivazione di 14 posti letto dedicati alla cardiochirurgia pediatrica.

Al fine di assicurare la presa in carico del paziente per tutto il periodo della sua vita, presso la medesima Azienda di Rilievo Nazionale è stata prevista l'attivazione della « GUCH Unit ».

Gli interventi sono stati programmati e verranno realizzati per salvaguardare il rispetto dei livelli essenziali di assistenza ed il diritto alla salute di bambini ed adulti, valorizzando le competenze e le professionalità esistenti.

Il riordino della rete ospedaliera regionale è stato adottato con decreto n. 629/

2017 dell'Assessore della Salute della Regione Siciliana, esaminato dal Tavolo per il monitoraggio del decreto ministeriale n. 70/2015, nel corso della riunione del 24 marzo 2017, ed approvato dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, nella seduta del 4 aprile 2017.

Il conseguente allineamento agli « standard » delineati dal decreto ministeriale n. 70/2015 avverrà entro il 31 dicembre 2018, nei tempi e con le modalità previste dai crono programmi del citato decreto n. 629/2017 e del Programma Operativo di Consolidamento e Sviluppo 2016-2018.

L'intervento per la realizzazione dell'Istituto Mediterraneo di Eccellenza Pediatrica (ISMEP) è previsto per dare completamente al costruendo Centro di Eccellenza Materno Infantile (nuovo polo pediatrico), la cui esecuzione è in corso con i fondi previsti nell'ambito del Piano di investimenti di cui all'articolo 71 della legge n. 448/1998.

L'Assessore assicura che, in ogni caso, gli interventi verranno realizzati nel rispetto dei criteri di efficienza e di economicità, e a garanzia della salute dei pazienti.

Tanto premesso, desidero rassicurare gli onorevoli interroganti che il Ministero della salute continuerà a monitorare gli impegni espressi dall'assessorato Regionale in occasione della discussione di questo atto ispettivo.

ALLEGATO 7

5-11629 Grillo: Iniziative per la tempestiva e piena applicazione del regolamento (UE) 536/2014 sulla sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come noto, il Regolamento n. 536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano, abroga la Direttiva 2001/20/CE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano.

La precedente normativa in materia di sperimentazione clinica attribuiva, infatti, a ciascuno Stato membro la valutazione e l'autorizzazione su base nazionale delle domande di autorizzazione delle sperimentazioni cliniche.

Con le nuove regole europee, la valutazione degli studi clinici sarà invece coordinata da una singola Autorità competente nazionale, che farà da referente, fornendo una prima valutazione dello studio, sulla base della quale le Autorità competenti degli altri Stati membri forniranno i propri commenti e la loro decisione finale sull'autorizzazione.

Per favorire l'adeguamento a tale modello, è stato privilegiato lo strumento del Regolamento, che, diversamente da quanto è avvenuto in sede di recepimento della citata Direttiva CE, farà sì che non ci possano essere difformità applicative nei diversi Stati membri.

Il nuovo Regolamento, infatti, ha come obiettivo quello di colmare una serie di lacune normative, attraverso la creazione di un quadro uniforme per l'autorizza-

zione degli studi clinici da parte di tutti gli Stati membri interessati, con un'unica valutazione sui risultati.

Al fine di migliorare la trasparenza dei dati derivanti dagli studi clinici, si prevede che siano pubblicati in una Banca dati europea – accessibile al pubblico – i riassunti dettagliati, comprese le relazioni finali, relativi al processo di immissione in commercio di un farmaco.

Saranno sviluppati anche la valutazione unica europea del « trial » clinico, condivisa da tutti gli Stati membri coinvolti e di alto livello scientifico, ed un unico portale e « database » europeo, gestiti dall'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA), congiuntamente ad un unico punto di accesso per la presentazione della documentazione e ad un « forum » dedicato.

Il Regolamento, dunque, facilita la cooperazione transfrontaliera per rendere i test clinici più ampi e per incoraggiare lo sviluppo di terapie speciali, ad esempio per le malattie rare, ma soprattutto snellisce e armonizza le norme in materia di sperimentazioni cliniche in tutta Europa.

Devo ricordare che l'articolo 99 del Regolamento subordina l'applicazione dello stesso al soddisfacimento delle condizioni delineate dall'articolo 82.

Tali condizioni attengono, in estrema sintesi, alla necessità di acquisire la piena funzionalità del portale e della banca dati UE la quale, allo stato, non è stata ancora raggiunta. Al riguardo, l'Agenzia Italiana del Farmaco ha comunicato che le nuove disposizioni troveranno applicazione nel mese di ottobre 2018.

Al riguardo, desidero evidenziare che, nell'ambito del DDL Lorenzin, attualmente in esame proprio in quest'aula, è prevista l'adozione di decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei me-

dicinali per uso umano, introducendo uno specifico riferimento alla medicina di genere e realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti e con il regolamento (UE) n. 536/2014 sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano.

ALLEGATO 8

5-11631 Lenzi: Iniziative volte a definire la situazione professionale dei lavoratori precari della ricerca sanitaria italiana.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli onorevoli interroganti per aver affrontato un tema, quello dei precari della ricerca, da sempre molto caro al Ministero della salute e per avermi così offerto l'opportunità di illustrare le iniziative che lo stesso Ministero sta intentando al fine di addivenire alla risoluzione della complessa problematica relativa al personale di ricerca sanitaria degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS).

Come già evidenziato dagli onorevoli interroganti, dal 1° gennaio di quest'anno vige anche per le pubbliche amministrazioni il divieto posto dal decreto legislativo n. 81 del 2015 (cosiddetta *Jobs Act*) di stipulare contratti di collaborazione continuativa, le cui modalità esecutive sono organizzate dal committente.

Anche volendo ammettere il ricorso alle procedure di stabilizzazione previste dall'articolo 20 comma 10 del Testo unico sul pubblico impiego recentemente approvato, è opportuno far presente che le stesse solo in minima parte risolverebbero il problema, atteso che il personale di ricerca degli IRCCS (e degli IZS) non è assunto sulla base della pianta organica ma per specifiche esigenze dell'attività di ricerca, con contratti atipici, nel tempo rinnovati, per la conduzione di ulteriori approfondimenti nelle stesse linee di ricerca. Né si rende facile addivenire ad un ipotetico ampliamento della pianta organica degli Istituti in esame attesa la necessità di mantenere per tale personale un certo grado di flessibilità, mobilità e competitività che rappresentano caratteristiche connaturate al contesto della ricerca, in

piena sintonia con il sistema internazionale altamente concorrenziale in cui agiscono gli enti di ricerca.

Inoltre, la possibilità – che pure è ancora prevista dallo stesso Testo unico – di ricorrere a forme di lavoro flessibile, è riferita al solo personale medico, infermieristico e tecnico professionale del SSN: ciò, peraltro, nell'esclusiva finalità di far fronte a condizioni di criticità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

Fatta questa necessaria e generale panoramica sulle oggettive difficoltà riscontrate anche in relazione alle suddette novità normative, ritengo doveroso comunicare che il Ministero della salute – in ragione proprio delle specificità delle esigenze del personale in parola – aveva già avviato, e sta ora definendo, una proposta normativa volta al definitivo riconoscimento del personale di ricerca sanitaria.

In particolare, mi preme evidenziare che con tale proposta normativa si tende ad un decisivo miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, introducendo all'interno del Servizio Sanitario Nazionale i principi della Carta europea dei ricercatori, di cui alla legge n. 124 del 2015 (cosiddetta legge Madia), relativi al personale operante negli enti pubblici di ricerca.

Inoltre, con tale proposta si renderà possibile, per detti Istituti, continuare ad avvalersi del personale che ha ormai acquisito notevole competenza nel settore della ricerca.

A tal riguardo, il Ministero della salute ha già avviato una rilevazione delle diverse figure professionali coinvolte nell'ambito dell'attività di ricerca sanitaria; sono state,

pertanto, definite due distinte aree del personale di ricerca: l'area « ricercatore » e l'area « professionalità della ricerca ». È stata, altresì, attivata una ricognizione puntuale di tutto il personale di ricerca reclutato dagli IRCCS (e degli IZS) con contratti di lavoro a tempo determinato atipici, quali co.co.co, co.co.pro, assegni di ricerca ecc.

Ritengo opportuno sottolineare che la norma in questione delinea per tale per-

sonale un percorso di sviluppo professionale che, se concluso positivamente, permetterà l'ingresso nei ruoli del SSN.

Alla luce di quanto esposto, mi sento di poter rassicurare gli onorevoli interroganti sull'impegno profuso attivamente dal Ministero della salute al fine di pervenire, attraverso detto intervento normativo, che confido possa essere presto esaminato ed approvato dal Parlamento, ad una definitiva risoluzione della problematica in esame.

ALLEGATO 9

5-11632 Fabrizio Di Stefano: Iniziative per la revisione del decreto legislativo n. 502 del 1992.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla problematica sollevata dagli onorevoli interroganti, ritengo opportuno, preliminarmente, far presente che l'assetto organizzativo attuale del sistema sanitario è diretta espressione del complesso processo di «aziendalizzazione» del sistema stesso, da considerarsi quale processo di riforma che persegue il precipuo obiettivo di conseguire migliori performance delle aziende pubbliche del servizio sanitario, sia in termini di efficacia sia in termini di efficienza.

In quest'ottica si giustifica la scelta del legislatore di costituire delle aziende sanitarie con personalità giuridica pubblica e al contempo di dotarle di autonomia imprenditoriale. La principale espressione di tale autonomia è, senza dubbio, l'atto aziendale, un documento al quale viene riconosciuta la natura di atto di diritto privato, con il quale vengono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento dell'azienda sulla base di alcuni contenuti minimi già individuati con la normativa nazionale, delineata nel decreto legislativo n. 502 del 1992.

Tale normativa, come noto, si limita a prevedere alcuni contenuti generali e uniformi per tutti gli atti aziendali.

Tra gli altri ricordo l'individuazione delle strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale soggette a rendicontazione analitica; l'individuazione dei distretti nonché l'attribuzione dei compiti al direttore amministrativo, al direttore sanitario, direttore di presidio, di distretto, di dipartimento e ai dirigenti responsabili di struttura, semplice o complessa.

Pertanto, per quanto non espressamente previsto nel citato decreto legislativo n. 502 del 1992, le Regioni intervengono con propri atti di indirizzo il cui contenuto può essere più o meno specifico e determinare, conseguentemente, una riduzione o un ampliamento degli spazi di autonomia organizzativa aziendale.

In merito all'atto aziendale, quindi, la normativa nazionale definisce esclusivamente principi e criteri direttivi, riconoscendo in capo alla Regione, spazi di autonomia organizzativa, attuata mediante la predisposizione di linee guida che, pur garantendo omogeneità sul territorio regionale, presuppongono la possibilità di organizzare le singole aziende sanitarie secondo gli effettivi bisogni della popolazione. L'atto aziendale organizzativo, infatti, adottato dal direttore generale, consente di introdurre quegli elementi di flessibilità necessari a rendere concretamente praticabile una gestione economica, efficiente ed efficace delle risorse.

Ciò premesso, relativamente alla normativa di dettaglio dettata dalla regione Abruzzo, ritengo opportuno riportare le precisazioni riferite dalla medesima regione.

Questa, infatti, ha chiarito che la previsione del Direttore della Funzione Ospedaliera e del Direttore della Funzione Territoriale non determina una violazione degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992, ponendosi, invece, in linea con dette norme e concretizzando il potere di indirizzo e di coordinamento che la stessa normativa nazionale riconosce in capo alle Regioni ad integrazione delle disposizioni ivi contenute.

Pertanto, l'articolo 2 del decreto legislativo n. 502 del 1992, nel prevedere che spetta alle regioni la competenza in merito all'organizzazione dei servizi e all'attività destinata alla tutela della salute, deve ritenersi che consenta di adeguare gli assetti organizzativi aziendali, genericamente disciplinati dalla normativa nazionale, alle concrete, effettive e peculiari esigenze regionali. Una necessità che, ragionevolmente, si configura ancora di più in regioni, come l'Abruzzo, gravate dal Piano di Rientro per i debiti sanitari.

Tale ricostruzione, pertanto, legittima la previsione delle due figure del Direttore della Funzione Ospedaliera e del Direttore della Funzione Territoriale in quanto funzionale alla costituzione di un'organizzazione aziendale più consona alle effettive necessità regionali, da un lato volte a garantire i LEA e dall'altro a raggiungere gli obiettivi per il risanamento del debito sanitario.

La regione ha fatto presente, a tal riguardo, che le Nuove Linee Guida per la redazione degli Atti aziendali, al par. 2.6, demandano al Direttore della Funzione Ospedaliera « il governo dei processi organizzativi di carattere clinico-sanitario, di formazione e aggiornamento e di promozione della qualità dei servizi sanitari, il rischio clinico e la sicurezza dei pazienti avvalendosi delle unità operative delle direzioni sanitarie », laddove il successivo paragrafo 2.7 delle medesime Linee guida

demandano al Direttore della Funzione Territoriale il governo dei processi organizzativi e gestionali del territorio avvalendosi dei Direttori delle Aree Distrettuali e relative Unità Operative di Assistenza Primaria, Assistenza Intermedia, Assistenza Consultoriale, Psicologia Aziendale, ecc.. Il Direttore della Funzione Ospedaliera, inoltre, « garantisce il coordinamento delle Aree Distrettuali ».

Si tratta, dunque, di funzioni che, in entrambi i casi, attengono alla produzione aziendale ed hanno lo scopo di rendere l'offerta più efficiente, omogenea, accessibile ed anche intellegibile in modo da poter essere monitorata e, se del caso, reindirizzata.

La rilevanza delle suddette attività ha reso necessarie ascriverle in capo a figure determinate a garanzia di un più efficace controllo ed indirizzo regionale ed in questo senso, la Giunta della Regione Abruzzo ne ha ipotizzato il radicamento in capo a Direttori equiparati ai Direttori di Dipartimento.

Alla luce di quanto esposto e considerato che la normativa nazionale prevede in relazione agli atti aziendali, come detto, dei contenuti generali e uniformi anche al fine di garantirne l'uniformità e l'omogeneità, si ritiene che la normativa vigente sia in linea con l'attuale assetto costituzionale e, come tale, non sia suscettibile di modifica.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE**(Agricoltura)****S O M M A R I O**

<i>ERRATA CORRIGE</i>	194
-----------------------------	-----

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 842 del 21 giugno 2017, a pagina 186, seconda colonna, dalla trentaduesima alla trentaquattresima riga, le parole da « nessun altro » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « avverte che la risoluzione 7-01288 Benedetti è stata sottoscritta da tutti i componenti del gruppo del Partito Democratico e dal deputato Zaccagnini. Pone quindi in votazione la risoluzione 7-01288 Benedetti. ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del professor Alessandro Petretto su attualità e prospettive del coordinamento della finanza pubblica (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	195
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	195

AUDIZIONI

Giovedì 22 giugno 2017. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 8.10.

Audizione del professor Alessandro Petretto su attualità e prospettive del coordinamento della finanza pubblica.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta è assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Alessandro PETRETTO, *professore emerito di economia pubblica presso l'Università degli studi di Firenze*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il presidente Giancarlo GIORGETTI, il senatore Federico FORNARO (MDP) e il deputato Federico D'INCÀ (M5S).

Alessandro PETRETTO, *professore emerito di economia pubblica presso l'Università degli studi di Firenze*, fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il professor Petretto per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.

N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9 alle 9.05.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2016 196

*Giovedì 22 giugno 2017. — Presidenza
del presidente Giacomo STUCCHI.*

La seduta comincia alle 10.

Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2016.

Il relatore, senatore CASSON (Art.1-MDP) prosegue nell'illustrazione del documento all'ordine del giorno.

Intervengono il presidente STUCCHI (LN-Aut), il correlatore, senatore MARTON (M5S) e la deputata VILLECCO CALIPARI (PD).

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONE:

Sulla pubblicità dei lavori	197
Seguito dell'audizione della Presidente di SIN, Speranzina De Matteo (<i>Seguito dello svolgimento e conclusione</i>)	197
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	198
Comunicazioni del Presidente	198

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONE

Giovedì 22 giugno 2017. — Presidenza del presidente Paolo COPPOLA.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo COPPOLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione diretta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla web-tv e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Seguito dell'audizione della Presidente di SIN, Speranzina De Matteo.

(Seguito dello svolgimento e conclusione).

Paolo COPPOLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce il seguito dell'audizione, iniziata nella seduta del 23 maggio 2017, della Presidente di SIN, Speranzina De Matteo, accompagnata dal Direttore Generale, Dottor Antonio Tozzi, dal Direttore Esecutivo, Dottoressa Anna Veneziani e dal Responsabile dei servizi resi a favore di AGEA, Signor Mariano Laghezza, che ringrazia della presenza.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), Mara MUCCI (CI), e Paolo COPPOLA, *presidente*.

Speranzina DE MATTEO, *Presidente di SIN*, Antonio TOZZI, *Direttore generale*, Anna VENEZIANI, *Direttore esecutivo*, e Mariano LAGHEZZA, *Responsabile dei servizi resi a favore di AGEA*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Paolo COPPOLA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 22 giugno 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.35 alle 9.40.

Giovedì 22 giugno 2017.

La seduta comincia alle 9.40.

Comunicazioni del Presidente.

Paolo COPPOLA, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che la seduta prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Paolo COPPOLA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta di comunicazioni del Presidente.

La seduta termina alle 9.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (VI Camera e 6^a Senato)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dottor Andrea Abodi, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Istituto per il credito sportivo (Nomina n. 108)	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

SEDE REFERENTE:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
---	---

SEDE REFERENTE:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	8
---	---

<i>ALLEGATO (Emendamenti approvati)</i>	16
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame congiunto della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti: Nuovo slancio all'innovazione nel settore dell'energia pulita COM(2016)763 final e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) COM(2016)767 final, di rappresentanti del Gestore dei Servizi Energetici (GSE)	18
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	19
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale. C. 4002 Parisi (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge nn. 184, 230, 666, 742, 1029, 1200, 2289 e 4188</i>)	19
---	----

Riconoscimento dell'inno di Mameli « Fratelli d'Italia » quale inno ufficiale della Repubblica. C. 1793 Nastri e C. 3951 D'Ottavio (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	21
---	----

Disposizioni in materia di acquisto di veicoli di servizio elettrici da parte delle pubbliche amministrazioni. C. 4083 Gigli (<i>Esame e rinvio</i>)	21
--	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Atto n. 421 (Rilievi alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	24
--	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi. C. 4439, approvata dalla 2 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	26
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	27
Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. C. 2168-B, approvata, in testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	26
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	28
Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori. Testo unificato C. 913 Biondelli e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	26
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	34

II Giustizia

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 4299 Agostinelli, recante « Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori » (<i>Deliberazione</i>)	36
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 4299 Agostinelli, recante « Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori » (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	37
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni Riunite VI e X) (<i>Esame e conclusione</i>)	37
Istituzione dei registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario. C. 913 ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	41

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. C. 1994-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	41
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 41

SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi. C. 4439 approvata dalla 2 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Discussione e conclusione</i>)	42
---	----

SEDE REFERENTE:

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. C. 2168-B, approvata, in un testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	43
Modifica all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, concernente la rateizzazione del debito per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura. C. 4073 Vecchio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	43
Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori. C. 4299 Agostinelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	43

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali. C. 3225 e abb.-A/R (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	45
---	----

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. C. 2168-B, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	46
Introduzione dell'articolo 28- <i>sexies</i> del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. C. 3411 e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	46
ALLEGATO 1: (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	70
Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative. Ulteriore nuovo testo C. 2950 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	47
Sui lavori della Commissione	48
Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e del referto epidemiologico nel controllo sanitario della popolazione. Nuovo testo unificato C. 913 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	48
ALLEGATO 2: (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	74
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	49
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore. Atto n. 417 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	52
Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Atto n. 419 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	66
ALLEGATO 3: (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	76
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	69
AVVERTENZA	69
VI Finanze	
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore. Atto n. 417 (Rilievi alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi</i>)	79
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di rilievi del Relatore</i>)	80
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di rilievi del gruppo M5S</i>)	87
ALLEGATO 3 (<i>Rilievi approvati dalla Commissione</i>)	99
VII Cultura, scienza e istruzione	
INTERROGAZIONI:	
5-09495 Vezzali: Sull'inserimento di tutti gli idonei nelle graduatorie concorsuali per la scuola .	107
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	110
5-10953 Di Benedetto: Sulla riduzione del fondo unico per l'edilizia scolastica	108
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	111
5-11410 Ghizzoni: Sullo svolgimento delle prove suppletive del concorso ordinario rivolto ai docenti	108
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	112
5-11528 Pili: Sui corsi di studio presso l'Istituto alberghiero Antonio Gramsci di Monserrato ..	108
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	114

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	108
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	115
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	109

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Giba e Assititaly, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2202 Attaguile, C. 2707 Coccia e C. 4029 Brignone, recanti modifica all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di proprietà e organizzazione delle società sportive professionistiche	109
---	-----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-11626 Matarrese: Sulla integrazione della Strategia energetica nazionale con iniziative volte a limitare gli effetti nocivi del riscaldamento globale	117
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	120
5-11621 Pastorelli: Sull'emergenza idrica in diversi comuni della provincia di Rieti	118
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	121
5-11622 Zaratti: Sull'emergenza idrica e ambientale nell'area metropolitana di Roma capitale .	118
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	122
5-11623 Vella: Sulla verifica della salubrità delle acque del lago artificiale di Pietra del Pertusillo	118
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	123
5-11624 Stella Bianchi: Sul nuovo sistema di tariffazione degli imballaggi in plastica	118
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	124
5-11625 De Rosa: Sull'utilizzo di personale esterno per lo svolgimento di attività del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	119
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	125

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	126
5-11634 De Lorenzis: Documento di bilancio Alitalia-SAI per il 2016	126
ALLEGATO 1 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	130
5-11633 Franco Bordo: Infrastrutturazione della banda ultra larga nelle cosiddette « aree bianche »	127
ALLEGATO 2 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	132
5-11635 Oliaro: Sviluppo della infrastruttura 5G	128
ALLEGATO 3 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	134
5-11636 Mura: Misure per lo sviluppo del settore dell'informatica e delle telecomunicazioni e per la tutela dei relativi livelli occupazionali, in specie nelle aree territoriali della Sardegna e Liguria	129
ALLEGATO 4 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	136

X Attività produttive, commercio e turismo

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	139
---	-----

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI:

5-11396 Gnechchi: Applicazione alle università private di agevolazioni contributive riferite a lavoratori dipendenti del settore privato	140
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	143
5-11461 Lombardi: Iniziative volte a salvaguardare i livelli occupazionali nella società Wind 3 in relazione alla previsione dell'esternalizzazione del <i>customer care</i> della società Tre .	141
5-11491 Ciprini: Mantenimento del ruolo produttivo e dei livelli occupazionali dello stabilimento Perugina di San Sisto (PG)	141
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	145
5-11500 Gnechchi: Inquadramento previdenziale delle aziende speciali degli enti locali	141
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	146
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	142

XII Affari sociali

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore. Atto n. 417 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni</i>)	149
<i>ALLEGATO 1 (Nuova proposta di parere della relatrice)</i>	156
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	168

SEDE REFERENTE:

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e del referto epidemiologico nel controllo sanitario della popolazione. Testo unificato C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3115 Baroni, C. 3483 Vargiu, C. 3490 Amato, C. 3555 Paola Boldrini e C. 3556 Binetti (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	152
<i>ALLEGATO 3 (Nuovi emendamenti dei relatori)</i>	183

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-11630 Mucci: Ricorso allo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze per la produzione di <i>cannabis</i> nota come simil-Bediol	153
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	184
5-11627 Rondini: Iniziative per incrementare i controlli sanitari e la prevenzione in relazione all'uso di stupefacenti	154
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	185
5-11628 Di Vita: Sul mancato completamento del nuovo centro pediatrico dell'Ismeop di Palermo	154
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	187
5-11629 Grillo: Iniziative per la tempestiva e piena applicazione del regolamento (UE) 536/2014 sulla sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano	154
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	188
5-11631 Lenzi: Iniziative volte a definire la situazione professionale dei lavoratori precari della ricerca sanitaria italiana	155
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	190
5-11632 Fabrizio Di Stefano: Iniziative per la revisione del decreto legislativo n. 502 del 1992	155
<i>ALLEGATO 9 (Testo della risposta)</i>	192
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	155

XIII Agricoltura

<i>ERRATA CORRIGE</i>	194
-----------------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione del professor Alessandro Petretto su attualità e prospettive del coordinamento della finanza pubblica (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	195
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	195

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2016	196
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONE:

Sulla pubblicità dei lavori	197
Seguito dell'audizione della Presidente di SIN, Speranzina De Matteo (<i>Seguito dello svolgimento e conclusione</i>)	197
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	198
Comunicazioni del Presidente	198

PAGINA BIANCA



17SMC0008630